

Protocollo sperimentale finalizzato alla redazione del Regolamento dell'Area marina protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, integrante il Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto”, le misure di conservazione della ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”, le disposizioni del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (GIZC) e le misure di gestione derivate dal Progetto relativo ad Interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette (ISEA).

## Protocollo sperimentale

---

### **Area marina protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”**

Direttore: Augusto Navone

Gruppo di lavoro del Dipartimento di  
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura  
dell'Università di Cagliari

Responsabile scientifico: Corrado Zoppi  
Ignazio Cannas  
Maddalena Floris  
Federica Isola  
Sabrina Lai  
Francesca Leccis  
Federica Leone  
Salvatore Pinna  
Cheti Pira  
Daniela Ruggeri



**INDICE**

<b>ACRONIMI</b> .....	1
<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>1 IL REGOLAMENTO: UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE</b> .....	5
1.1 I CONCETTI ISPIRATORI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO .....	5
1.2 I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO .....	5
1.3 STRUMENTI GESTIONALI E COMPETENZE PER L'APPROVAZIONE .....	5
<b>2 IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE</b> .....	9
2.1 L'OPZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE DEL REGOLAMENTO.....	9
2.2 IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO.....	9
<b>3 LA METODOLOGIA</b> .....	11
3.1 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE .....	11
3.2 LA CONDIVISIONE SULLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE .....	12
3.3 L'ELABORAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE .....	12
3.3.1 L'analisi ambientale .....	12
3.3.2 Il quadro programmatico e pianificatorio.....	15
3.3.3 La definizione degli obiettivi e delle azioni del Regolamento .....	15
3.3.4 Il quadro logico.....	18
3.4 LE CONSULTAZIONI.....	19
3.5 LA VALUTAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE E DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI .....	19
<b>4 LA REDAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE</b> .....	21
4.1 L'ANALISI AMBIENTALE.....	21
4.1.1 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale .....	21
4.1.2 Aria.....	22
4.1.3 Acqua .....	27
4.1.4 Rifiuti .....	37
4.1.5 Suolo e geomorfologia marina .....	42
4.1.6 Flora, fauna e biodiversità.....	51
4.1.7 Paesaggio .....	63
4.1.8 Assetto insediativo .....	77
4.1.9 Attività turistiche, ricreative e divulgative .....	87
4.1.10 Pesca e altre attività produttive.....	96
4.1.11 Mobilità e accessibilità marina e terrestre.....	105
4.1.12 Energia e rumore .....	118
4.1.13 Il set degli obiettivi derivanti dall'analisi ambientale.....	120

4.2	IL QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO .....	121
4.2.1	I piani e i programmi analizzati .....	122
4.2.2	La riformulazione degli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna .....	163
4.3	GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO .....	169
4.3.1	Gli obiettivi derivanti dall'analisi degli strumenti vigenti nell'AMP .....	169
4.3.2	Definizione del set di obiettivi del Regolamento .....	180
4.4	LE AZIONI DEL REGOLAMENTO.....	183
4.4.1	Individuazione del set di azioni per l'attuazione degli obiettivi del Regolamento .....	187
4.5	IL SET GLOBALE DEGLI OBIETTIVI .....	197
4.5.1	Il set degli obiettivi derivanti dall'analisi ambientale.....	197
4.5.2	Il set degli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna .....	198
4.5.3	Il set degli obiettivi del Regolamento .....	199
4.6	I QUADRI LOGICI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI .....	201
4.6.1	Quadro logico della componente "Aria" .....	201
4.6.2	Quadro logico della componente "Acqua" .....	204
4.6.3	Quadro logico della componente "Rifiuti" .....	208
4.6.4	Quadro logico della componente "Suolo e geomorfologia marina" .....	210
4.6.5	Quadro logico della componente "Flora, fauna e biodiversità" .....	215
4.6.6	Quadro logico della componente "Paesaggio".....	227
4.6.7	Quadro logico della componente "Assetto insediativo".....	233
4.6.8	Quadro logico della componente "Attività turistiche, ricreative e divulgative".....	234
4.6.9	Quadro logico della componente "Pesca e altre attività produttive" .....	237
4.6.10	Quadro logico della componente "Mobilità e accessibilità marina e terrestre" .....	238
4.6.11	Quadro logico della componente "Energia e rumore" .....	241
<b>5</b>	<b>IL NUOVO REGOLAMENTO DELL'AMP "TAVOLARA - PUNTA CODA CAVALLO"</b> .....	<b>245</b>
5.1	L'APPROCCIO METODOLOGICO PER LA DEFINIZIONE DEL DISPOSITIVO NORMATIVO: DAL PROTOCOLLO SPERIMENTALE ALLA DISCIPLINA .....	245
5.2	LA VALUTAZIONE DI COERENZA .....	247
5.2.1	Titolo I: Disposizioni generali.....	247
5.2.2	Titolo II: Organizzazione dell'Area marina protetta .....	262
5.2.3	Titolo III: Disciplina di dettaglio e condizioni di esercizio delle attività consentite .....	271
5.2.4	Titolo IV: Disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta .....	398
5.2.5	Titolo V: Disposizioni finali .....	411

## ALLEGATI

ALLEGATO I: L'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e altri soggetti interessati

ALLEGATO II: Il cronoprogramma del PS

ALLEGATO III: Aggiornamento del Regolamento di esecuzione ed organizzazione



## ACRONIMI

Di seguito si riporta l'elenco degli acronimi utilizzati in questo documento.

<b>AMP</b>	Area marina protetta
<b>ASPIM</b>	Area speciale protetta d'importanza mediterranea
<b>D.P.R.</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>DICAAR</b>	Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura
<b>D.Lgs</b>	Decreto legislativo
<b>D.M.</b>	Decreto ministeriale
<b>DPSIR</b>	Driving forces pressures states impacts responses [determinanti pressioni stati impatti risposte]
<b>DPSPS</b>	Documento preparatorio alla stesura del Protocollo sperimentale
<b>GIZC</b>	Gestione integrata delle zone costiere
<b>ISEA</b>	Interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette
<b>L.</b>	Legge
<b>L.R.</b>	Legge regionale
<b>MATM</b>	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
<b>PS</b>	Protocollo sperimentale
<b>SCMA</b>	Soggetti competenti in materia ambientale
<b>SIC</b>	Siti di importanza comunitaria
<b>SWOT</b>	Strengths - weaknesses - opportunities - threats
<b>ZPS</b>	Zone di protezione speciale
<b>ZSC</b>	Zone speciali di conservazione



## **PREMESSA**

Il PS è finalizzato alla redazione del nuovo Regolamento dell'Area marina protetta (AMP) "Tavolara - Punta Coda Cavallo" integrante il Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", le misure di conservazione della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", le disposizioni del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (GIZC) e le misure di gestione derivate dal Progetto relativo ad Interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette (ISEA) (d'ora innanzi Regolamento).

I contenuti del PS sono articolati come segue:

- nel primo capitolo si introducono i concetti ispiratori per la redazione del nuovo Regolamento e si descrive la cornice normativa di riferimento;
- nel secondo capitolo si descrivono le finalità, gli aspetti innovativi e procedurali del PS;
- nel terzo capitolo si definisce la metodologia adottata nel PS;
- nel quarto capitolo si descrive il processo di elaborazione del PS;
- nel quinto capitolo si riporta il processo di strutturazione del dispositivo normativo del nuovo Regolamento;
- Allegati:
  - I. elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);
  - II. cronoprogramma del PS;
  - III. aggiornamento del Regolamento di esecuzione ed organizzazione

In data 1 giugno 2017 l'AMP ha pubblicato, sul proprio sito web, l'avviso relativo all'avvio del PS finalizzato all'elaborazione del nuovo Regolamento dell'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo integrante i Piani di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", le disposizioni del Protocollo GIZC e del Progetto ISEA in AMP. Nell'avviso è riportato un preliminare insieme di obiettivi per la redazione del nuovo Regolamento, quali:

- integrare in un unico dispositivo le discipline normative vigenti nel contesto dell'AMP caratterizzato dalla sovrapposizione di diversi regimi normativo/vincolistici che comportano la presenza di più strumenti di gestione;
- favorire la conservazione della biodiversità attraverso l'integrazione delle misure di conservazione sito-specifiche volte a salvaguardare le valenze ecologiche;
- integrare gli aspetti naturalistici, socio-economici e amministrativi, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e dei portatori di interesse, allo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile del sistema marino-terrestre.



## **1 IL REGOLAMENTO: UNO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE**

### **1.1 I CONCETTI ISPIRATORI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO**

La stesura di un Regolamento dell'Area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" integrante il Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", le misure di conservazione della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", le disposizioni del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere (GIZC) e le misure di gestione derivate dal Progetto relativo agli Interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette (ISEA), nasce dall'esigenza di integrare, in un unico dispositivo, le varie discipline vigenti riferite ai diversi regimi normativo-vincolistici che si sovrappongono nel territorio dell'AMP.

Il Regolamento rappresenta un modello pianificatorio innovativo per un contesto sottoposto a diversi livelli di tutela discendenti da differenti normative. Tale stratificazione di dispositivi di tutela ambientale (AMP, SIC, ZPS, GIZC e ISEA) comporta che, per ottemperare ai vari obblighi normativi e per assolvere alle diverse finalità perseguite con i vari dispositivi, il contesto territoriale oggetto di pianificazione sia dotato di più strumenti gestionali (per il SIC; per la ZPS; per l'AMP, per la quale si applicano, inoltre, le disposizioni del Protocollo GIZC e del Progetto ISEA) che, disciplinando aspetti specifici di gestione, determinano una notevole frammentazione delle informazioni e una complessa attuazione degli strumenti stessi.

La definizione di un nuovo Regolamento mira, quindi, a garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione pubblica nella gestione dei beni ambientali. Tale approccio consente, inoltre, di ottimizzare il flusso di informazioni verso gli utenti esterni (fruitori, operatori economici, etc.) sulle norme e regole vigenti all'interno del sito protetto che, essendo ricomprese all'interno di un unico documento, risultano univoche e di facile reperibilità.

### **1.2 I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO**

Il nuovo Regolamento sarà proposto al MATTM per l'approvazione, con la procedura di cui alla Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette", ed è costituito da cinque titoli. Il Titolo I, in cui si definiscono le disposizioni generali, le generalità e gli scopi del Regolamento. Il Titolo II, nel quale si descrivono l'organizzazione e gli aspetti gestionali dell'AMP. Il Titolo III costituisce la parte sostanziale dell'intero dispositivo, in quanto descrive la disciplina di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite. In questa sezione vengono disciplinate tutte le attività consentite nell'AMP, sia in base alla tipologia di attività antropica, sia in base al diverso livello di protezione derivante dalla zonazione secondo le componenti ambientali di interesse per l'area. Il Titolo IV definisce la disciplina delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite e le procedure per il rilascio delle stesse, così come definite dal Decreto istitutivo dell'AMP. Nell'ultimo Titolo, il V, sono trattate le disposizioni finali relative al monitoraggio ambientale, alla sorveglianza, all'informazione e il regime sanzionatorio per i casi di violazione delle disposizioni disciplinari e amministrative.

### **1.3 STRUMENTI GESTIONALI E COMPETENZE PER L'APPROVAZIONE**

La gestione delle AMP è disciplinata dalla Legge 394/1991, la quale, all'art. 19, dispone che il regolamento di un'area marina protetta, che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario, è approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente. Sulla base di questa disposizione, con Decreto del 03/12/2014 del MATTM è stato approvato il vigente Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo". Il nuovo Regolamento sarà proposto per l'approvazione al MATTM con la medesima procedura.



Per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000 (e in particolare SIC e ZSC), il D.P.R. 357/1997, come modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, all’art. 4, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvino le misure di conservazione necessarie, che implicano, all’occorrenza, l’elaborazione di appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Sulla base di questa disposizione, con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 8756/DecA/3 del 04/05/2016 è stato approvato il vigente Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto”. Contrariamente al SIC, la ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro” non è attualmente dotata di Piano di gestione. In questa sono vigenti i criteri minimi di cui al D.M. del 17/10/2007 recante i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, che si intende integrare nel Regolamento, facendo riferimento sia ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS (art. 5), sia ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per la tipologia ambientale “colonie di uccelli marini” (art. 6, punto 7).




Figura 1.1 – Il contesto territoriale dell’AMP “Tavolara - Punta Coda Cavallo” e l’individuazione dei limiti delle aree interessate dai Piani di gestione dei SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto” e “ITB010011 Stagno di San Teodoro” e della ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”.



Di carattere volontario è, invece, il Piano standardizzato di gestione dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo" redatto nell'ambito del Progetto relativo agli Interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette" (ISEA) che ha coinvolto tutte le aree marine protette inserite nella lista delle Aree speciali protette di importanza mediterranea (ASPIM) ai sensi del Protocollo relativo alle ASPIM, firmato nel 1995 dalle parti contraenti la "Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento" (tra cui l'Italia) ed entrato in vigore nel 1999 (Decisione del Consiglio del 22/10/1999).



## **2 IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE**

### **2.1 L'OPZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE DEL REGOLAMENTO**

La scelta di intraprendere un processo di elaborazione di un PS per la redazione del nuovo Regolamento dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" nasce dalla necessità di definire uno strumento di gestione del processo tale da garantire, contestualmente all'elaborazione del Regolamento, l'inclusività e la partecipazione durante tutte le fasi strategiche di definizione del documento. In particolare, il protocollo permette di costruire un processo sistematico nel quale gli aspetti ambientali, economici, e sociali sono trattati all'interno di un modello concettuale di governance volto allo sviluppo sostenibile, a partire già dalle prime fasi del processo decisionale.

In tal modo, si definisce un sistema di indirizzi, obiettivi e regole che estende e rende più completo e inclusivo quello precedentemente individuato dal Regolamento vigente. A questo fine, l'aspetto partecipativo rappresenta un elemento fondamentale. L'importanza della partecipazione come elemento indispensabile per lo sviluppo sostenibile è stata più volte evidenziata; in particolare, nel documento di Agenda 21<sup>1</sup> si sostiene che lo sviluppo sostenibile può essere raggiunto solo attraverso un processo democratico, partecipativo e condiviso a tutti i livelli di governo, da quello internazionale a quello locale. In tal senso, il diritto alla partecipazione, da parte dei cittadini, alle scelte pubbliche in materia ambientale deve trovare applicazione nelle diverse fasi attraverso cui si articola il processo di assunzione delle decisioni<sup>2</sup>.

Con l'elaborazione di un Regolamento che integra, tra gli altri contenuti, le misure di conservazione sito-specifiche individuate nei Piani di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molaro e Molarotto", della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", si intende dare concreta ed efficace risposta alla richiesta del MATTM, rivolta alle AMP, di integrare nei loro regolamenti le misure di conservazione sito-specifiche definite nei piani di gestione.

L'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo e il gruppo di ricerca del DICAAR hanno convenuto, dato il carattere sperimentale, di elaborare un Protocollo che sia parte integrante, fin dalle primissime fasi, del processo di elaborazione del Regolamento. Protocollo e Regolamento seguono, quindi, un iter unitario di elaborazione.

Il PS si articola in due fasi: la prima fase di redazione del Documento preparatorio alla stesura del Protocollo sperimentale (DPSPS) e, la seconda, di elaborazione del PS. Per entrambe le fasi sono previsti alcuni momenti partecipativi volti al dibattito e al confronto tra i diversi soggetti istituzionali e i portatori di interesse coinvolti, i quali sono chiamati a contribuire alla stesura del nuovo Regolamento. In tal modo, la definizione del Regolamento rappresenta più un processo di governance che un mero adempimento amministrativo.

### **2.2 IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO**

Nella figura che segue sono schematizzate le fasi di elaborazione del PS nel processo di definizione del nuovo Regolamento.

<sup>1</sup> Documento contenente principi, obiettivi e azioni a cui devono orientarsi le politiche a livello globale, nazionale e locale, per la promozione di uno sviluppo più equilibrato per il Ventunesimo secolo, sottoscritto durante il Summit delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992.

<sup>2</sup> Anche nella Convenzione europea del Paesaggio si sottolinea l'importanza della partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti, nella definizione e nella realizzazione delle politiche territoriali. Si riconosce la rilevanza del ruolo delle percezioni e delle attese dei cittadini nell'attribuzione del valore alle risorse, da cui consegue che l'aspetto partecipativo sia fortemente legato all'ambito locale.

## Cronoprogramma




Figura 2.1 – Le fasi del PS nel processo di definizione del nuovo Regolamento.

### 3 LA METODOLOGIA

#### 3.1 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il PS presenta caratteristiche di endoprocedimentalità e di autovalutazione ed è, pertanto, condotto contestualmente alla redazione del Regolamento al fine di migliorare la complessiva qualità decisionale. Il PS si articola nei seguenti momenti fondamentali:

- la condivisione sulla portata delle informazioni da includere nel PS;
- l'elaborazione del PS;
- lo svolgimento delle consultazioni;
- la valutazione del PS e degli esiti delle consultazioni;

Il PS è avviato dall'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" contestualmente al processo di elaborazione del nuovo Regolamento.

L'AMP al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei, collabora con il MATTM e la Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del PS. Il MATTM e l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in particolare, guidano l'AMP fornendo le proprie considerazioni sull'aggiornamento del Regolamento e sul PS anche tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei SCMA.

Fasi		PARTECIPAZIONE
Fase preliminare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso di inizio del Protocollo sperimentale finalizzato alla redazione del Regolamento</li> <li>- Incarico per la stesura della redazione del Regolamento e per la redazione del PS</li> <li>- Definizione degli obiettivi generali del Regolamento</li> <li>- Individuazione dei SCMA</li> </ul>	
Fase preparatoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dell'ambito di influenza del Regolamento, della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel PS da effettuarsi con i SCMA</li> <li>- Analisi ambientale</li> <li>- Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale</li> <li>- Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel Regolamento</li> <li>- Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio</li> <li>- Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali</li> <li>- Aggiornamento informativo</li> </ul>	
Redazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilettura unitaria del territorio</li> <li>- Prime ipotesi di messa in valore delle caratteristiche/opportunità presenti sul territorio e contestuali proposte di mitigazione delle criticità</li> <li>- Definizione degli obiettivi specifici e delle linee d'azione</li> <li>- Analisi di coerenza esterna</li> <li>- Analisi di coerenza con gli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione del Regolamento e del PS</li> </ul>	

Tabella 3.1: Le fasi di elaborazione del PS.

### **3.2 LA CONDIVISIONE SULLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE**

L'individuazione dei SCMA (riportati all'Allegato I), nel PS, è elemento chiave del processo partecipativo. I SCMA sono i protagonisti principali della fase di consultazione che, in considerazione delle specifiche competenze e responsabilità in campo ambientale, hanno l'opportunità di presentare osservazioni e suggerimenti e proporre integrazioni, sia in fase preliminare sia in fase definitiva.

Il coinvolgimento dei SCMA avviene, durante la fase preparatoria, attraverso due incontri (cfr. Figura 2.1 del Capitolo 2) a seguito di apposita convocazione e trasmissione del DPSPS.

Il DPSPS è finalizzato a condividere l'approccio metodologico e la portata delle informazioni da includere nel PS con i SCMA, il cui apporto alla costruzione della conoscenza e all'individuazione delle criticità presenti e potenziali dell'area è di fondamentale importanza. La portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel PS sono definite in base al livello di conoscenze disponibili. A tal fine si individuano preliminarmente i fattori ambientali di interesse con il contributo dei SCMA, e con essi si individua il set di dati utili alla definizione del quadro ambientale e si scelgono gli indicatori sulla base dei quali individuare gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

### **3.3 L'ELABORAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE**

Nel PS, già dalle prime fasi, sono previsti degli incontri tra l'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" e i SCMA al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella redazione del PS. In particolare, la fase preparatoria ha una durata di circa novanta giorni a partire dall'invio del DPSPS. Dopo tale fase l'AMP redige il PS che costituisce parte integrante del Regolamento e ne accompagna l'intero processo di elaborazione. Anche la fase di redazione del Regolamento prevede appositi momenti partecipativi.

Nel PS si dà atto della consultazione di cui alla fase preparatoria e si evidenzia come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

In particolare, nel PS vengono condotte le seguenti analisi:

- l'analisi ambientale, finalizzata a determinare un set di obiettivi di sostenibilità ambientale;
- l'analisi di coerenza esterna, al fine di determinare un set di obiettivi coerente con il quadro pianificatorio di riferimento;
- l'analisi dei diversi regimi di tutela in vigore nel contesto territoriale, volta alla definizione degli obiettivi e delle azioni del Regolamento dell'AMP.

Il Regolamento e il PS, sono messi a disposizione dei SCMA e del pubblico. A tal fine, tutta la documentazione è depositata presso gli uffici dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo".

#### **3.3.1 L'analisi ambientale**

L'analisi ambientale esamina lo stato qualitativo di una serie di componenti ambientali del contesto oggetto d'analisi.

L'analisi ambientale, pertanto, consente di rilevare e combinare informazioni inerenti allo stato delle risorse naturali e alle pressioni su queste esercitate da fattori antropici e/o produttivi, al fine di rilevare eventuali criticità ambientali che potrebbero essere condizionate in fase di attuazione del Regolamento e di evidenziare peculiarità del territorio che in esso possono essere valorizzate.

La raccolta delle informazioni utili per l'analisi ambientale è integrabile nel parallelo processo di elaborazione del Regolamento, contestualmente alla fase di redazione del quadro conoscitivo.

Le componenti ambientali sono analizzate in specifiche schede, condivise con gli enti e i soggetti interessati dal Regolamento. La parte finale della scheda è dedicata all'analisi SWOT (cfr. Tabella 3.3) finalizzata alla definizione di un set di obiettivi riferiti alla sostenibilità ambientale.



### 3.3.1.1 *La scheda di analisi delle componenti ambientali*

Al fine di focalizzare un quadro dello stato dell'ambiente, per ogni componente ambientale viene predisposta e popolata una scheda di analisi articolata in sezioni (cfr. Tabella 3.2, con l'esempio di scheda di una generica componente k-esima).

La scheda di analisi illustra un quadro sinottico dello stato dell'ambiente al fine di dedurre potenzialità e criticità che stanno alla base della formulazione degli obiettivi di sostenibilità.

Nella sezione introduttiva si descrive qualitativamente la componente ambientale k-esima in riferimento al contesto pianificatorio e si individuano i tematismi da analizzare nella stessa. Per tematismi si intendono le caratteristiche che qualificano in maniera generale la componente rispetto alle diverse risorse che la caratterizzano.

Nelle sezioni successive, per ogni tematismo vengono individuati specifici aspetti che, in riferimento alla componente ambientale, quantificano l'analisi attraverso opportuni indicatori. Con il termine "indicatore" si identifica uno strumento in grado di fornire, in forma sintetica, informazioni su un fenomeno complesso; rappresentando, pertanto, uno strumento in grado di rendere visibile un andamento o un fenomeno che non è immediatamente percepibile. La definizione degli indicatori rappresenta una fase fondamentale dell'analisi ambientale, nonché per la messa a punto di sistemi informativi e per la costruzione di modelli ambientali.

Tutti gli indicatori utilizzati nel PS sono individuati e analizzati in modo da interpretare al meglio lo stato di fatto delle componenti ambientali sulle quali le azioni del PS andranno a incidere, funzionalmente al processo decisionale. In generale, gli indicatori rappresentano, in sintesi, la situazione attuale del territorio in esame che delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza pressione-stato<sup>1</sup>.

Nella sezione finale, le informazioni individuate nell'analisi vengono sintetizzate in maniera tale da consentire un esame ragionato del contesto avendo come chiave di lettura la k-esima componente ambientale. Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale in riferimento alla k-esima componente, dunque, si costruisce un'analisi SWOT (come descritto in Tabella 3.3). In riferimento all'analisi SWOT, gli obiettivi contestualizzano, nell'ambito territoriale in esame, i dieci criteri di sostenibilità proposti dal "Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea".

<sup>1</sup> Si fa esplicito riferimento al modello DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impact and Responses [Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto e Risposte]), proposto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente nel 1995. Secondo tale modello, gli sviluppi di natura economica e sociale (determinanti) esercitano pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (stato) dell'ambiente e delle risorse naturali. L'alterazione delle condizioni ambientali determina degli impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull'economia, che richiedono risposte da parte della società.



<b>Componente ambientale K</b>	
In questa sezione introduttiva si descrive qualitativamente la componente ambientale k-esima nel contesto pianificatorio in analisi. Inoltre, si individuano i tematismi della componente ambientale e, per ogni tematismo, vengono individuati specifici aspetti che quantificano l'analisi attraverso opportuni indicatori.	
<b>Tematismo n</b>	
In questa sezione viene riportata una breve descrizione qualitativa dell'n-esimo tematismo riferito alla componente ambientale k-esima.	
<b>Aspetto specifico t</b>	
Si riporta una breve descrizione dell'aspetto oggetto di studio.	
Indicatore 1 [unità di misura]	Eventuali note sugli indicatori
...	
Indicatore f [unità di misura]	
Fonte: ...	
Anno: ...	
<b>Analisi SWOT</b>	
<b>Strengths (Punti di forza)</b>	<b>Weaknesses (Punti di debolezza)</b>
...	...
<b>Opportunities (Opportunità)</b>	<b>Threats (Rischi)</b>
...	...
<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_n ...	...

Tabella 3.2: Struttura della scheda di analisi delle componenti ambientali.

### 3.3.1.2 La definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono formulati tramite la concettualizzazione dell'analisi SWOT (cfr. Tabella 3.3) e dalla contestualizzazione dei dieci criteri di sostenibilità ambientale.

L'analisi SWOT è un'analisi ragionata del contesto in esame, avente il principale scopo di individuare le opportunità di sviluppo al fine di valorizzare i punti di forza e contenere i punti di debolezza, in considerazione del quadro di opportunità e rischi che deriva dalle azioni previste dal PS.

L'analisi SWOT consente di rappresentare in maniera sintetica e schematica i risultati dell'analisi delle componenti ambientali, mettendo in evidenza le potenzialità e le criticità del contesto oggetto di studio. Con particolare riferimento al PS, l'analisi SWOT si pone come valido strumento di supporto alle decisioni, per l'individuazione delle strategie di sviluppo del territorio in relazione ad un obiettivo globale di sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale riportati in ogni scheda di analisi sono identificati tramite il codice "Ps\_Ob\_SA\_n" indicante il numero (n) dell'obiettivo (Ob) concernente la sostenibilità ambientale (SA) del Protocollo sperimentale (Ps).

<p style="text-align: center;"><b>SWOT</b></p>	<p><b>STRENGTHS (S)</b> Punti di forza: fattori endogeni con carattere di varianza rispetto allo studio in corso, fanno parte integrante del sistema in oggetto ed è possibile intervenire modificandoli. La loro influenza è positiva.</p>	<p><b>WEAKNESSES (W)</b> Punti di debolezza: fattori endogeni con carattere di varianza rispetto allo studio in corso, fanno parte integrante del sistema in oggetto ed è possibile intervenire modificandoli. La loro influenza è negativa.</p>
<p><b>OPPORTUNITIES (O)</b> Opportunità: fattori esogeni con carattere di invarianza rispetto allo studio in corso, sono esterni al sistema in oggetto e possono condizionarlo, ma è impossibile intervenire modificandoli. La loro influenza è positiva.</p>	<p><i>S-O: Generare strategie che utilizzino le forze per trarre vantaggio dalle opportunità.</i></p>	<p><i>W-O: Generare strategie che traggano vantaggio dalle opportunità attraverso il superamento delle debolezze.</i></p>
<p><b>THREATS (T)</b> Minacce: fattori esogeni con carattere di invarianza rispetto allo studio in corso, sono esterni al sistema in oggetto e possono condizionarlo, ma è impossibile intervenire modificandoli. La loro influenza è negativa.</p>	<p><i>S-T: Generare strategie che utilizzino le forze per evitare le minacce.</i></p>	<p><i>W-T: Generare strategie che rendano minime le debolezze ed evitino le minacce.</i></p>

Tabella 3.3: Quadro esemplificativo dei concetti di base dell'analisi SWOT.

### 3.3.2 Il quadro programmatico e pianificatorio

Il quadro programmatico e pianificatorio è costituito dai piani e programmi in vigore nel contesto in cui insiste il Regolamento.

Con riferimento al quadro programmatico e pianificatorio vigente, sono analizzati piani e programmi in vigore a livello regionale, provinciale e comunale. L'obiettivo è l'individuazione di obiettivi coesi con le indicazioni e gli orientamenti contenuti nei piani e programmi in vigore nel territorio. In particolare, per ciascun piano o programma esaminato sono individuati i contenuti, le strategie e gli obiettivi.

#### 3.3.3.1 L'analisi di coerenza esterna

La coerenza esterna è definibile come l'analisi finalizzata a verificare se gli obiettivi di uno strumento pianificatorio siano coordinati con le strategie individuate dai piani e programmi di riferimento. La metodologia adottata per effettuare l'analisi di coerenza esterna prevede che siano analizzati i contenuti dei piani o programmi individuati nella definizione del quadro programmatico e pianificatorio e che, per ogni piano o programma analizzato, siano individuati gli obiettivi di coerenza esterna. Da ogni piano vengono estrapolati tutti gli obiettivi dichiarati e, quelli ritenuti significativi per il Regolamento, sono riproposti identicamente a come enunciati nel piano o programma di origine, oppure riformulati in modo da calarsi adeguatamente nel contesto in questione. Gli obiettivi riproposti sono identificati tramite il codice "A\_Ob\_CE\_X", indicante il numero (X) dell'obiettivo (Ob) derivante dall'analisi (A) di coerenza esterna (CE). È spesso evidente una stretta similitudine tra obiettivi derivanti da strumenti diversi, per cui, a una prima fase di identificazione degli obiettivi, segue una seconda fase che confronta tra loro gli obiettivi estrapolati dai vari strumenti pianificatori e provvede a una loro rielaborazione finalizzata al superamento di ridondanze e contrasti, identificati tramite il codice "Ps\_Ob\_CE\_X", indicante il numero (X) dell'obiettivo (Ob) di coerenza esterna (CE) del Protocollo sperimentale (Ps).

#### 3.3.3 La definizione degli obiettivi e delle azioni del Regolamento

Durante la redazione del PS, gli obiettivi e le azioni del Regolamento sono assunti facendo riferimento agli obiettivi e alle azioni deducibili dai diversi regimi normativo-vincolistici presenti nell'AMP

“Tavolara - Punta Coda Cavallo”, al fine di riportare tutto in un unico dispositivo normativo che integri le differenti normative presenti nel territorio dell’AMP.

### 3.3.3.2 Gli obiettivi derivanti dall’analisi degli strumenti vigenti nell’AMP

La metodologia adottata prevede la definizione di un primo insieme di obiettivi ottenuti dall’analisi degli strumenti di tutela vigenti nell’AMP; successivamente, viene identificato un insieme di macrotematiche strategiche maggiormente ricorrenti in ciascuno di essi e di particolare importanza per il contesto di studio; a questa fase segue l’identificazione, attraverso l’aggregazione per tematiche dell’insieme di obiettivi per il nuovo Regolamento. Gli aspetti ambientali, economici e sociali vengono, in tal modo, sviluppati in coerenza con i concetti di governance e di sviluppo sostenibile. La tabella che segue mostra il processo di definizione degli obiettivi per il Regolamento.

Piano/Strumento di tutela vigente	Obiettivi derivanti dall’analisi del Piano/Strumento vigente	Individuazione tematiche	Aggregazione e riformulazione per tematiche	Obiettivi del nuovo Regolamento
Regolamento vigente nell’AMP “Tavolara – Punta Coda Cavallo”	Ob_Reg_vig_1 Ob_Reg_vig_... Ob_Reg_vig_n			Ps_Ob_Reg_1
Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isola di Tavolara, Molarra e Molarotto”	Ob_SIC ITB010010_1 Ob_SIC ITB010010_... Ob_SIC ITB010010_n		Tem. 1: Ob_1 Ob_... Ob_n	
Piano di gestione del SIC “ITB010011 considerando la parte marino-costiera	Ob_SIC ITB010011_1 Ob_SIC ITB010011_... Ob_SIC ITB010011_n	Tematica 1 Tematica ... Tematica n	Tem...: Ob_1 Ob_... Ob_n	Ps_Ob_Reg_...
D.M. 17/10/2007	Ob_ZPS ITB013019_1 Ob_ZPS ITB013019_... Ob_ZPS ITB013019_n		Tem. n: Ob_1 Ob_... Ob_n	
Protocollo GIZC	Ob_GIZC_1 Ob_GIZC_... Ob_GIZC_n			Ps_Ob_Reg_n
Progetto ISEA	Ob_ISEA_1 Ob_ISEA_... Ob_ISEA_n			

Tabella 3.4: Il processo di definizione degli obiettivi del nuovo Regolamento.

### 3.3.3.3 Le azioni derivanti dall’analisi degli strumenti vigenti nell’AMP

Il processo di definizione delle azioni del Regolamento si sviluppa attraverso tre fasi di analisi:

- analisi della cornice normativo-vincolistica attualmente vigente nell’AMP;
- analisi delle riflessioni e osservazioni emerse durante gli incontri pubblici con i SCMA;
- analisi delle problematiche e possibili opportunità emerse dalla SWOT.

Le azioni sono riconducibili agli obiettivi definiti per il Regolamento e, in particolare, sono state riferite alle tematiche strategiche individuate per essi. Esse rappresentano l’operatività della dimensione strutturale del PS in quanto trattano questioni legate all’ambito territoriale con indicazioni di dettaglio sull’organizzazione e gestione dell’AMP e delle funzioni programmate; di conseguenza l’insieme viene ulteriormente suddiviso per categorie riconducibili all’articolazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione vigente dell’AMP:

- disposizioni e regolamentazioni;

- monitoraggio;
- promozione/sensibilizzazione/informazione/programmi educativi;
- sorveglianza;
- coordinamento interistituzionale.

Nella tabella che segue si riporta lo schema concettuale utilizzato per la formulazione delle azioni.

Piano/Strumento di tutela vigente	Azioni derivanti dall'analisi del Piano/Strumento	Aggregazione e riformulazione delle tematiche	Azioni del nuovo Regolamento	Categorie Azioni
Regolamento vigente nell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo"	Az_Reg_vig_1 Az_Reg_vig_... Az_Reg_vig_n		Az_Reg_1	disposizioni e regolamentazioni
Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molar e Molarotto"	Az_SIC ITB010010_1 Az_SIC ITB010010_... Az_SIC ITB010010_n	Tem. 1: Az_1 Az_... Az_n		monitoraggio
Piano di gestione del SIC "ITB010011 considerando la parte marino-costiera"	Az_SIC ITB010011_1 Az_SIC ITB010011_... Az_SIC ITB010011_n			
D.M. 17/10/2007	Az_ZPS ITB013019_1 Az_ZPS ITB013019_... Az_ZPS ITB013019_n	Tem...: Az_1 Az_... Az_n	Az_Reg_...	promozione/ sensibilizzazione/ informazione/ programmi educativi
Protocollo GIZC)	Az_GIZC_1 Az_GIZC_... Az_GIZC_n	Tem. n: Az_1 Az_... Az_n		sorveglianza
Progetto ISEA	Az_ISEA_1 Az_ISEA_... Az_ISEA_n			coordinamento interistituzionale
Analisi SWOT	Az_SWOT_1 Az_SWOT_... Az_SWOT_n		Az_Reg_n	

Tabella 3.5: Il processo di definizione delle azioni del nuovo Regolamento.

### 3.3.3.4 L'individuazione del set di azioni per l'attuazione degli obiettivi

L'atto conclusivo dell'analisi dei diversi regimi di tutela inerenti il contesto territoriale prevede, per ogni obiettivo, l'individuazione di una o più azioni, finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi del nuovo Regolamento e a eliminare, o limitare, le pressioni esercitate dai fattori antropici sulle risorse naturali, così come emerso dall'analisi ambientale. Per l'attuazione dei singoli obiettivi, si è scelto di individuare un insieme di azioni riconducibili a tutte le categorie di azioni individuate precedentemente, in maniera tale da garantire il "bilanciamento" degli aspetti caratterizzanti il dispositivo di gestione e organizzazione dell'AMP. Nella tabella che segue si riporta lo schema concettuale utilizzato per l'individuazione del set di azioni degli obiettivi.

Obiettivo del Regolamento	Azioni relative agli obiettivi del Regolamento
Ps_Ob_Reg_1	Az_Reg_1 Az_Reg_... Az_Reg_n
Ps_Ob_Reg_...	Az_Reg_1 Az_Reg_... Az_Reg_n
Ps_Ob_Reg_n	Az_Reg_1 Az_Reg_... Az_Reg_n

Tabella 3.6: Il set di azioni per l'attuazione degli obiettivi.

### 3.3.4 Il quadro logico

Nel PS viene costruito un quadro logico basato sulle relazioni tra gli obiettivi, schematizzato in una rappresentazione gerarchica come mostrato nella successiva Tabella 3.7. Lo scopo è l'individuazione del sistema gerarchico delle relazioni fra obiettivi, definiti e integrati, in termini tecnico-applicativi; in particolare, si definiscono, rispettivamente:

- gli obiettivi derivanti dall'analisi, contestualizzata dai criteri di sostenibilità, delle componenti ambientali;
- gli obiettivi derivanti dall'analisi della coerenza esterna del quadro programmatico e pianificatorio;
- gli obiettivi del nuovo Regolamento.

Questi ultimi rappresentano il riferimento per definire la coerenza complessiva che sostiene tutti gli obiettivi in un'unica cornice di relazioni concettuali.

L'impostazione gerarchica del quadro logico è la seguente:

- primo livello: obiettivi di sostenibilità ambientale, articolati secondo le componenti ambientali e contestualizzati dai dieci criteri di sostenibilità;
- secondo livello: obiettivi del quadro programmatico-pianificatorio:
  - perseguono gli obiettivi di sostenibilità ambientale;
  - rafforzano e specificano la contestualizzazione dei criteri di sostenibilità;
- terzo livello: obiettivi del Regolamento, da considerarsi come specifici in relazione a ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale (primo livello del quadro logico), ed a ciascun gruppo di obiettivi derivanti dal quadro programmatico e pianificatorio (secondo livello del quadro logico);
- quarto livello: azioni del Regolamento.

Componente ambientale K				
Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento	
Obiettivo di sostenibilità ambientale 1	Obiettivo da coerenza esterna 1	Obiettivo specifico 1	Azione 1	
		...	...	
		...	Azione l	
		...	...	
		Obiettivo specifico i	Azione 1	
	...	...		
	...	...	...	Azione m
	...	...	...	Azione 1
	Obiettivo da coerenza esterna h	Obiettivo specifico 1	...	Azione n
		...	...	...
...		...	Azione 1	
Obiettivo specifico j		...	...	
...		...	Azione o	
...	...	...	...	
Obiettivo di sostenibilità ambientale z	Obiettivo da coerenza esterna 1	Obiettivo specifico 1	Azione 1	
		...	...	
		...	Azione p	
		...	...	
		Obiettivo specifico f	Azione 1	
	...	...		
	...	...	...	Azione q
	...	...	...	Azione 1
	Obiettivo da coerenza esterna k	Obiettivo specifico 1	...	Azione r
		...	...	...
...		...	Azione 1	
Obiettivo specifico g		...	...	
...		...	Azione s	

Tabella 3.7: Il Quadro logico degli obiettivi.

### 3.4 LE CONSULTAZIONI

Le consultazioni, che costituiscono parte integrante del PS, prendono avvio attraverso la pubblicazione, da parte dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", di un avviso di avvio sul proprio sito web e l'invio dello stesso, unitamente a una copia del PS, tramite email ai SCMA. Tale avviso contiene il titolo del Regolamento proposto dall'AMP e l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Regolamento e del PS.

La proposta di Regolamento e il PS sono a disposizione del pubblico in formato cartaceo presso gli uffici dell'AMP e in formato digitale nel Sito web della stessa.

Dalla pubblicazione dell'avviso di avvio, chiunque può prendere visione della proposta di Regolamento e del PS e presentare proprie osservazioni, fornendo anche nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

### 3.5 LA VALUTAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE E DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI

L'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" acquisisce e valuta le osservazioni, le obiezioni e i suggerimenti pervenuti e, avvalendosi anche del sostegno del MATTM e dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, provvede alle opportune revisioni dello stesso.

Previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione di riserva, il Regolamento è infine trasmesso dall'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" al MATTM, competente per l'istruttoria e l'approvazione.

## **4 LA REDAZIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE**

Nel PS vengono sviluppate: l'analisi ambientale, al fine di determinare un set di obiettivi di sostenibilità ambientale; l'analisi di coerenza esterna, al fine di determinare un set di obiettivi coerente con il quadro pianificatorio di riferimento. I due set così ottenuti vengono poi messi a confronto con gli obiettivi provenienti dall'integrazione dei diversi regimi di tutela inerenti al contesto, all'interno di un quadro logico.

### **4.1 L'ANALISI AMBIENTALE**

L'analisi ambientale fornisce un quadro dello stato ambientale, mediante un approfondito esame delle componenti ambientali rappresentative del contesto, supportato quantitativamente e/o qualitativamente da opportuni indicatori.

Il PS ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione del Regolamento assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Inoltre, ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie tutelandone la capacità di riproduzione.

Tenendo conto di questi concetti, in concertazione con gli enti e i soggetti interessati dal Regolamento, le componenti ambientali individuate per l'analisi ambientale del contesto sono:

- 1) aria;
- 2) acqua;
- 3) rifiuti;
- 4) suolo e geomorfologia marina;
- 5) flora, fauna e biodiversità;
- 6) paesaggio;
- 7) assetto insediativo;
- 8) attività turistiche, ricreative e divulgative;
- 9) pesca e altre attività produttive;
- 10) mobilità e accessibilità marina e terrestre;
- 11) energia e rumore.

#### **4.1.1 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale**

Per ogni componente ambientale viene compilata una scheda di analisi, come illustrata al Paragrafo 3.3.1.1. Nelle schede di seguito riportate vengono analizzate le componenti ambientali alla luce dei propri tematismi e aspetti specifici, contenenti informazioni sia qualitative che quantitative, supportati da opportuni indicatori.

Le schede di analisi illustrano un quadro sinottico dello stato dell'ambiente al fine di dedurre potenzialità e criticità che stanno alla base della formulazione degli obiettivi di sostenibilità che scaturiscono dall'analisi della componente ambientale.

Gli obiettivi di sostenibilità, definiti nella sezione finale delle schede, contestualizzano i dieci criteri di sostenibilità e declinano concetti rivolti alla tutela ambientale in un'ottica di sviluppo sostenibile del contesto.



### 4.1.2 Aria

La componente ambientale "Aria" viene analizzata attraverso due tematismi: "Qualità dell'aria" e "Condizioni meteo-climatiche". Il tematismo "Qualità dell'aria" viene analizzato con particolare riferimento alle fonti di inquinamento, mentre il tematismo "Condizioni meteo-climatiche" viene analizzato relativamente agli aspetti legati alle temperature, piovosità e ventosità.

#### Qualità dell'aria

La valutazione della qualità dell'aria è finalizzata all'acquisizione di una conoscenza approfondita del regime di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici sul territorio, per determinare l'eventuale presenza di situazioni di superamento o di rischio di superamento degli standard di qualità fissati dalla normativa e per garantire un'adeguata protezione della salute della popolazione.

Il Piano regionale di qualità dell'aria ambiente, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1/3 del 10/01/2017, pubblicato sul Supplemento straordinario del BURAS del 16/02/2017, ai fini della gestione della qualità dell'aria ambiente, propone una zonizzazione del territorio regionale individuata ai sensi del decreto legislativo 155/2010, adottata con D.G.R. n. 52/19 del 10/12/2013 e approvata in data 11/11/2013 (protocollo DVA/2013/0025608) dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Rispetto al contesto dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", che risulta interessato territorialmente dai Comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo, il Piano fornisce informazioni relativamente a due centraline per il monitoraggio dell'aria (CENS10 e CEOLB1) localizzate nel Comune di Olbia. Gli altri Comuni non sono dotati di una specifica rete di rilevamento della qualità dell'aria.

#### Fonti di inquinamento

Il Piano regionale di qualità dell'aria ambiente considera il Comune di Olbia come "Zona urbana – IT2008" interessata sia da livelli emissivi significativi, principalmente prodotti dal trasporto stradale e dal riscaldamento domestico, sia da sorgenti emissive dovute alle attività portuali.


La centralina CENS10 è classificata come stazione urbana di monitoraggio degli inquinanti derivanti dal traffico (CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, O<sub>3</sub>, As, Cd, Ni, BaP, Pb). La centralina CEOLB1 è classificata come stazione urbana di fondo per il monitoraggio di altri inquinanti (B, CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, O<sub>3</sub>).

Nel corso di specifiche campagne di monitoraggio, sono stati applicati dei modelli per lo studio del trasporto, la dispersione e la trasformazione degli inquinanti primari in atmosfera (i., il modello euleriano numerico tridimensionale di dispersione e trasporto fotochimico CHIMERE, relativamente all'intero territorio regionale e agli inquinanti NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub> e O<sub>3</sub>, rispetto all'anno 2010; ii., il modello Lagrangiano Gaussiano CALPUFF, applicato ai contesti di Cagliari, Portoscuso, Porto Torres e Olbia, caratterizzate da un maggiore carico emissivo degli inquinanti NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> e PM<sub>10</sub>, rispetto all'anno 2010).


Il Comune di Olbia risente, secondo il modello CALPUFF, di superamenti degli indici legislativi per la media oraria e annuale di NO<sub>2</sub>, in particolare nell'area portuale.

#### NO<sub>2</sub>


Media annuale stimata con il modello CHIMERE su tutto il territorio regionale



Media annuale stimata con il modello CALPUFF sull'area di Olbia







**CO<sub>2</sub>**

Tipologia di fruizione turistica	CO <sub>2</sub> [t] prodotta in AMP
Centri diving autorizzati	225
Diporto nautico	15315
Locazione e noleggio natanti	287
Trasporto passeggeri	212
<b>Totale stime</b>	<b>16039</b>

Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP  
Anno: 2016

**Condizioni meteo-climatiche**

Le condizioni climatiche della fascia costiera gallurese sono influenzate da fattori di carattere geografico comuni a tutte le coste della Sardegna, come: l'orientamento della linea di costa, NNO-SSE da Capo Ferro a Punta Coda Cavallo; la morfologia della fascia costiera più vicina al mare; la vicinanza e presenza delle Bocche di Bonifacio che convogliano correnti occidentali e orientali; la vicinanza della Corsica con il suo massiccio montuoso alto circa 2700 m, che costituisce un riparo a tutte le correnti settentrionali; la vicinanza della catena del Limbara, alta circa 1359 m, che costituisce una barriera per le correnti meridionali (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

L'ARPAS ha pubblicato nel mese di maggio 2017 il rapporto "Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna – Analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze sul territorio regionale nel periodo ottobre 2015 – settembre 2016". Il rapporto analizza tutto l'ambito regionale sardo senza fornire dati specifici per il solo contesto dell'AMP.


Nel Comune di Loiri Porto San Paolo, sul Monte Petrosu, è presente una stazione di monitoraggio delle condizioni meteo-climatiche; il codice della stazione è 423400, con coordinate WGS84 Long 9,65306 – Lat 40,84167 (SardegnaCedoc: <http://www.sardegnaCedoc.it/idrografico/stazione/423400>).

L'area presenta un clima semiarido con estati tiepide e non molto piovose e inverni piovosi e non molto freddi. Il clima è pertanto mite, termoregolato umido, con forti escursioni termiche giornaliere (Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", 2006).

**Temperature**

Il clima delle coste galluresi è influenzato da masse d'aria occidentali; la prevalenza di masse d'aria temperate e mediterranee in tutte le stagioni, la bassa permanenza di masse artiche in inverno e di masse tropicali in estate favoriscono un clima mite. Tuttavia, sia per l'effetto della latitudine che per l'orientamento del litorale, in questo settore costiero si verifica una media leggermente più bassa nella temperatura e più elevata nella nuvolosità e nelle precipitazioni (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

Gli elaborati dell'ARPAS mettono in evidenza le medie delle temperature massime e minime del periodo tra ottobre 2015 e settembre 2016 per l'intero territorio sardo. Le temperature massime vanno dai circa 15°C delle cime del Gennargentu sino ai 22-24°C di una parte molto vasta del territorio regionale che comprende le due pianure maggiori (Nurra e Campidano), le coste e le zone interne lungo i bacini fluviali maggiori. La media delle temperature minime va da circa 0°C nelle cime del Gennargentu sino a 13-14°C nelle aree costiere dell'isola.



<b>Temperatura dell'aria</b>	31,5°C
<b>Irraggiamento solare</b>	902 W/m <sup>2</sup>
Fonte: Stazione OLBIA-0006, Banca dati del Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar.) ( <a href="https://www.sidimar.tutelamare.it/">https://www.sidimar.tutelamare.it/</a> )	
Anno: 2009	

**Piovosità**

L'ARPAS pubblica periodicamente il report "Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna" (l'ultimo è stato pubblicato a maggio 2017 relativamente al periodo ottobre 2015 – settembre 2016, scaricabile da [http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/periodiche/annata\\_agraria\\_2015\\_2016.pdf](http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/periodiche/annata_agraria_2015_2016.pdf)). In questo report, l'aspetto legato alla piovosità viene analizzato attraverso l'indice di precipitazione standardizzata (Standardized Precipitation Index, SPI) come condizione di siccità causante degli impatti sulle diverse componenti del sistema idrologico (suolo, corsi d'acqua, falde, ecc.). Lo SPI considera lo scostamento della pioggia di un dato periodo dal valore medio climatico, rispetto alla deviazione standard della serie storica di riferimento ed evidenzia quanto le condizioni osservate si discostano dalla norma (SPI = 0) e quindi ne definisce una severità negativa (siccità estrema, severa, moderata) o positiva (piovosità moderata, severa, estrema), strettamente legata alla probabilità di accadimento.


L'ARPAS evidenzia per l'intera regione sarda una stagione autunnale caratterizzata da apporti piovosi consistenti, in particolare nella fascia Nord-orientale, mentre già dal mese di novembre si osservano valori dell'indice di siccità trimestrale in calo, fino a divenire negativi dal mese di dicembre. A partire dal mese di gennaio cominciano a comparire valori appartenenti alla classe "Estremamente siccitoso", soprattutto al Sud, che indica il verificarsi di apporti piovosi fortemente anomali per il trimestre novembre-gennaio. Tra febbraio-marzo l'indice SPI incrementa fino a valori positivi, fino a raggiungere nel mese di marzo le condizioni di "Moderatamente umido" nella parte Nord-occidentale della Sardegna ed in aree circoscritte anche valori relativi alla classe "Molto umido". Dal mese di aprile, fino ai due mesi successivi, si verifica una flessione dell'indice SPI trimestrale con la comparsa di valori negativi corrispondenti alle classi siccitose. Alcuni eventi piovosi estivi possono determinare un incremento dell'indice fino a valori corrispondenti alle classi umide.

La piovosità di gran parte della Gallura è classificata nell'isoieta dei 700 mm annui, mentre per l'isola di Tavolara si arriva fino a 900 mm annui. La latitudine e l'orientamento del litorale conferiscono alla zona, oltre ad una temperatura media leggermente più bassa rispetto al resto delle coste della Sardegna, una maggiore nuvolosità e piovosità causate dall'interazione tra masse d'aria umide e rilievi montuosi (Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto, 2014).

Le precipitazioni sono tipicamente stagionali concentrate nel periodo tra ottobre e marzo. Il mese più piovoso è dicembre con una media di 99,6 mm, quello più secco è luglio con 3,6 mm (Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", 2006).

**Indice standardizzato di precipitazione – SPI**

Mappatura dell'indice SPI da ottobre 2015 a marzo 2016 con finestre temporali di 3 mesi



Classe	Valori di SPI
Estremamente umido > 2	> 3.0 da 2.5 a 3.0 da 2.0 a 2.49
Molto umido	da 1.5 a 1.99
Moderatamente umido	da 1.0 a 1.49
Vicino alla media	da 0.01 a 0.99 da -0.99 a 0
Moderatamente siccitoso	da -1.49 a -1.0
Molto siccitoso	da -1.99 a -1.5
Estremamente siccitoso < -2	da -2.49 a -2.0 da -3.0 a -2.5 < -3.0

Fonte: ARPAS ([http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/periodiche/annata\\_agraria\\_2015\\_2016.pdf](http://www.sar.sardegna.it/pubblicazioni/periodiche/annata_agraria_2015_2016.pdf))

Anno: 2017

<b>Isoiete</b>	900 mm sull'isola di Tavolara
	700 mm sulla costa gallurese
Fonte: Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto	
Anno: 2014	

<b>Umidità relativa</b>	36%
<b>Pressione atmosferica</b>	1012,7 hPa
Fonte: Stazione OLBIA-0006, Banca dati del Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar.) ( <a href="https://www.sidimar.tutelamare.it/">https://www.sidimar.tutelamare.it/</a> )	
Anno: 2009	

<b>Ventosità</b>
<p>La stazione costiera di Olbia analizza le condizioni anemometriche evidenziando una prevalenza dei venti occidentali, anche nelle direzioni SO-NE. Nelle coste del versante tirrenico le brezze di mare provengono da un settore compreso da N a E. La costa gallurese è prevalentemente investita da correnti occidentali che, dopo aver oltrepassato le alture ad O, subiscono l'effetto "foehn" consistente in riscaldamento ed essiccamento delle masse d'aria. Meno frequentemente, quando soffiano le correnti orientali, la costa gallurese risulta esposta a correnti che, urtando i rilievi prospicienti la costa, generano fenomeni di "stau", ovvero un'ascensione forzata, con conseguente aumento della nuvolosità e quindi delle precipitazioni. I fenomeni di "stau" e "foehn" risultano così invertiti (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).</p> <p>I venti dominanti sono occidentali, dal IV quadrante, con prevalenza del Maestrale in tutte le stagioni. Nella stagione estiva soffia di frequente lo Scirocco, che talvolta rilascia piogge di debole intensità ma persistenti.</p>

<b>Direzioni principali</b>
<p>Percentuali di frequenza dei venti rispetto alle otto direzioni principali</p> <p>Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP</p> <p>Anno: 2015</p>

<b>Intensità del vento</b>	6,30 m/s
Fonte: Stazione OLBIA-0006, Banca dati del Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar.) ( <a href="https://www.sidimar.tutelamare.it/">https://www.sidimar.tutelamare.it/</a> )	
Anno: 2009	

<b>Analisi SWOT</b>	
<b>Strengths (Punti di forza)</b>	<b>Weaknesses (Punti di debolezza)</b>
- Sulle isole dell'AMP non sono presenti particolari fonti di inquinamento dell'aria.	- Assenza di reti di monitoraggio in grado di fornire informazioni puntuali all'interno dell'ambito dell'AMP. - Particolari situazioni critiche di inquinamento, relativamente alla qualità dell'aria, all'interno dell'ambito dell'AMP, dovute al transito delle unità a motore.
<b>Opportunities (Opportunità)</b>	<b>Threats (Rischi)</b>
- Generali condizioni meteorologiche favorevoli durante il periodo estivo e miti durante il periodo invernale.	- Presenza di fenomeni di inquinamento dell'aria nel contesto urbano e portuale di Olbia. - Nel periodo estivo, il contesto è una meta turistica molto frequentata, pertanto l'intenso traffico veicolare lungo le direttrici principali e le viabilità carrabili di accesso alle spiagge potrebbe costituire un fenomeno di inquinamento.

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_1 Migliorare la qualità dell'aria mitigando gli impatti delle fonti di inquinamento, al fine di limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.	1 – 2 – 3 – 7 – 8



### 4.1.3 Acqua

La componente ambientale “Acqua” viene analizzata attraverso tre tematismi: “Acque marine”, “Acque superficiali e sotterranee” e “Rete idrica”.

Il tematismo “Acque marine” viene analizzato relativamente all’aspetto legato alle condizioni igienico-sanitarie e di balneabilità; il tematismo “Acque superficiali e sotterranee” viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti delle sorgenti naturali e delle condizioni fisico-chimiche e igienico-sanitarie; il tematismo “Rete idrica” viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati alle condizioni fisico-chimiche delle acque potabili e ai trattamenti delle acque reflue.

#### Acque marine

Nella banca dati del Servizio Difesa Mare del MATTM è possibile rilevare alcune informazioni relative al sistema marino e costiero, sia sulla base delle relative condizioni ecologiche, sia in relazione alle attività antropiche, economiche ed industriali che intervengono sulla fascia costiera emersa e sommersa. In particolare, i dati sono rilevati dalla stazione 0006 (Olbia), posta ad una distanza di 3 km dalla riva e ad una profondità di 29 m, per l’anno 2009 (campagna di monitoraggio 06-15/07/2009).


Nel Monitoraggio attività produttive all’interno dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo (2016) si riportano alcuni dati relativi alla stima dei carburanti consumati all’interno dell’AMP per le attività legate ai diving. In particolare, si stima che gli operatori autorizzati per recarsi sui punti di immersione hanno percorso circa 19.945 miglia nautiche di cui circa 13.885 percorse all’interno dei limiti dell’AMP, con un consumo di carburante stimato in 91.392 litri.

In generale, le acque dell’AMP, secondo i dati rilevati, sono in buono stato, hanno un’ottima trasparenza, sono prive d’anomalie di colorazione e di sottosaturazione d’ossigeno disciolto nelle acque bentoniche (Dichiarazione Ambientale EMAS 2015, AMP).

#### Condizioni igienico-sanitarie e di balneabilità

In Sardegna, ARPAS e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL eseguono sopralluoghi, campionamenti e determinazioni analitiche su oltre 650 stazioni di controllo, ubicate lungo la costa, al fine del controllo della balneabilità delle acque. I campionamenti e le relative analisi vengono eseguite dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, con frequenza mensile o bimestrale. In tutti i punti di campionamento della rete di monitoraggio presenti nella provincia di Olbia-Tempio, la classificazione condotta dalla Regione documenta uno stato “eccellente”. Relativamente alla qualità delle acque, intesa come rischio igienico-sanitario, nel corso degli anni nel SIC non sono state evidenziate situazioni di criticità e la qualità delle acque monitorate dalle stazioni di Olbia risulta complessivamente “elevata” (Rapporto Ambientale del Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto, 2014).

#### Campionamenti sulla qualità di balneabilità



Fonte: Ministero della Salute – PortaleAcque (<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/mappa.do>)

Anno: 2017

<b>Trasparenza</b>		20 m
<b>Temperatura dell’acqua</b>	Valore superficiale	24,28°C
	Valore profondo	19,51°C
<b>Salinità</b>	Valore superficiale	36,99 psu

<b>Ammoniaca</b>	Valore profondo	36,87 psu
	Valore superficiale	1,07 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
<b>Fosfati</b>	Valore profondo	1,06 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
	Valore superficiale	< limite rilevabile
<b>Nitrati</b>	Valore profondo	< limite rilevabile
	Valore superficiale	< limite rilevabile
<b>Nitriti</b>	Valore profondo	0,03 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
	Valore superficiale	0,02 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
<b>Fosforo totale</b>	Valore profondo	0,16 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
	Valore superficiale	0,15 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
<b>Azoto totale</b>	Valore profondo	10,20 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
	Valore superficiale	8,11 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
<b>Silicati</b>	Valore profondo	0,65 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
	Valore superficiale	0,58 $\mu\text{mol}/\text{dm}^3$
<b>Direzione principale delle onde</b>		355°
<b>Altezza media delle onde</b>		0,5 m
<b>Stato del mare</b>		3,00 Douglas
Fonte: Stazione OLBIA-0006, Banca dati del Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar.) ( <a href="https://www.sidimar.tutelamare.it/">https://www.sidimar.tutelamare.it/</a> )		
Anno: 2009		

<b>Batteri colifecali</b>		
Valori di riferimento		
	<b>CARICA BATTERICA (N/100 ML)</b>	<b>CLASSI DI ABBONDANZA</b>
<b>COLIFORMI TOTALI</b>	≤ 200	I
	201-400	II
	401-1000	III
	1001-2000	IV
	> 2000	V
<b>COLIFORMI FECALI E STREPTOCOCCI FECALI</b>	≤ 10	I
	11-20	II
	21-50	III
	51-100	IV
	> 100	V
I rilevamenti effettuati nelle stazioni di Porto San Paolo e San Teodoro rientrano tutti nella prima classe di abbondanza, cioè con concentrazioni minori di 200/100 ml per i Coliformi totali, e meno di 10/100 ml per i Coliformi fecali e Streptococchi fecali.		
Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP		
Anno: 2015		

<b>Acque superficiali e sotterranee</b>
Dal punto di vista strettamente idrografico, tutta la zona in cui si trova l'AMP è interessata da corsi d'acqua a regime torrentizio di breve decorso che nella maggior parte dei casi terminano negli stagni costieri presenti. I rii di maggior importanza si trovano soprattutto nel settore meridionale della riserva con i rii San Teodoro, di Filieai ed altri minori che sfociano nello stagno di San Teodoro, che probabilmente hanno contribuito, con i loro depositi, all'addolcimento del profilo della costa, la quale doveva essere più simile a quella gallurese se si nota il contatto fra tali depositi e i graniti retrostanti, e con il fosso di Luturaj, anch'esso sfociante in uno stagno. Lo stagno di San Teodoro copre una superficie di 2,3 km <sup>2</sup> ed ha un bacino idrografico di 60,91 km <sup>2</sup> . Più a Nord, il Riu de la Taverna sfocia nell'omonimo stagno che presenta un bacino di 10 km <sup>2</sup> . Nel Comune di San Teodoro è inoltre presente l'omonimo stagno costituito dall'ambiente retrostante la spiaggia della Cinta; ha una estensione di circa 3,5 km <sup>2</sup> , con una larghezza di 1,3 km. La profondità media è di circa 0,7 m, con un massimo di 2,5 m nella parte più profonda. Un lungo tombolo sabbioso, con dune ben strutturate e stabilizzate dalla vegetazione alofita e dalla pedogenesi, separa la laguna dal mare. Lo stagno è formato da due bacini collegati: lo stagno interno e il bacino Pescaia, a sua volta collegato con il mare. Lo stagno comunica col mare attraverso un canale aperto nella duna costiera della larghezza di circa 20 m. Relativamente allo stagno, talvolta si verifica l'insabbiamento della foce che determina una diminuzione del ricambio idrico per cui sono necessari frequenti interventi di manutenzione dell'efficienza della foce, finalizzati all'ottimale ricambio idraulico della laguna (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

<b>Sorgenti naturali</b>
Su Tavolara la presenza di acqua dolce è limitatissima tanto che le sorgenti erano in passato un bene prezioso. La più rinomata era la fonte situata a tramontana poco prima della Cala di Ponente di Punta Timone chiamata "La Minerale"; un'altra sorgente è presente vicino alla zona militare, nella Grotta Rosa. Sul versante meridionale sono presenti il canale Li Eareddi e alcune cavità dove ancora oggi si raccoglie l'acqua; inoltre, è presente una fonte chiamata "Fontana di Scirocco". Le sorgenti presenti sull'isola di Tavolara non sono perenni. Sull'isola di Molarà sono presenti un piccolo corso d'acqua e due sorgenti; una di queste due sorgenti è attiva tutto l'anno e genera un impluvio che sfocia a Cala Chiesa (Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto, 2014).

<b>Numero di sorgenti</b>	3	isola di Tavolara
	2	isola di Molarà
Fonte: Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto		
Anno: 2014		

### Condizioni fisico-chimiche e igienico-sanitarie

Relativamente allo Stagno di San Teodoro, tra il 1997 e il 1998 sono stati effettuati campionamenti in 4 stazioni lagunari lungo il gradiente dallo sbocco del Rio di San Teodoro alla bocca a mare. Per tutti i parametri analizzati sono stati riscontrati valori elevati nell'area dello sbocco del rio e in diminuzione fino alla bocca a mare. Questo rilievo permetteva già allora di attribuire allo stagno una condizione ipertrofica per eccesso di fosforo di cui erano evidenti i risultati per gli elevati valori di clorofilla come espressione della produttività planctonica lagunare. I campionamenti effettuati nel 2004 hanno mostrato una situazione ancora critica con l'aggravante di maggiori valori di azoto nitrico e di ammoniaca, quelli effettuati nel 2006 hanno evidenziato condizioni trofiche molto severe in tutta la laguna, con la saturazione dell'ossigeno prossima allo zero in alcune stazioni, notevole presenza di nitriti e ammoniaca, in un gradiente in diminuzione verso la bocca a mare. Sullo stagno si riversano i reflui dell'agglomerato complessivo di San Teodoro, previo trattamento nel depuratore posto in prossimità dello stagno collateralmente allo sbocco del Rio San Teodoro; al 2006, vi insistevano da 5000 a 80000 abitanti a seconda del periodo dell'anno. Lo stagno mostra condizioni ambientali severamente ipertrofiche; esse sono coerenti con il riversamento dei reflui urbani del Comune di San Teodoro nonostante il depuratore, situato proprio all'imbocco della laguna, sia, dalle notizie disponibili, tecnologicamente adeguato. Tuttavia, l'entità dei reflui trattati è molto rilevante e nonostante gli abbattimenti eventualmente operati, grandi quantità di fosforo e azoto pervengono allo stagno perché di questo c'è traccia evidentissima nelle acque lagunari (Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", 2006).

<b>pH</b>	9,4	pH – valori massimi – anno 2004
	4,9	pH – valori massimi – anno 2006
<b>Azoto</b>	214 mg/m <sup>3</sup>	Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) – valori massimi – anno 2006
	250 mg/m <sup>3</sup>	Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) – valori massimi – anno 2006
	143 mg/m <sup>3</sup>	Ammoniaca (NH <sub>3</sub> ) – valori massimi – anno 2006
<b>Fosforo</b>	298 mg/m <sup>3</sup>	valori massimi anno 2004
	1160 mg/m <sup>3</sup>	valori massimi anno 2006
<b>Ossigeno disciolto</b>	Nel settembre 2006 l'ossigeno disciolto nello Stagno di San Teodoro risultava completamente depresso in tutte le stazioni di monitoraggio.	
<b>Clorofilla e fitoplancton</b>	Il fitoplancton, indagato parallelamente alla chimica prima descritta, si può solo dire dall'insieme di tutti i risultati acquisiti che le composizioni specifiche sono per lo più tipiche di stati molto eutrofici con valori di densità compresi tra 1 e 40 milioni di cellule per litro assolutamente parossistici per un ambiente lagunare. Sono state notate in varie occasioni specie algali di tipo ittio-tossico che possono avere avuto un ruolo molto importante nel determinare morie ittiche e quindi aggravare lo stato trofico dello stagno e imprimere maggiore forza alle crisi distrofiche.	

Fonte: Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro"

Anno: 2006

### Rete idrica

L'Ente gestore Abbanoa è il gestore unico del Servizio idrico integrato; sul proprio sito web pubblica periodicamente le informazioni relative alla qualità delle acque nei diversi distretti idrici della regione. I Comuni di Loiri Porto San Paolo e Olbia ricadono nel distretto n° 7 – Olbia, mentre il Comune di San Teodoro ricade nel distretto n° 5 – Nuoro. Relativamente a questi distretti vengono forniti i dati sulle condizioni fisico-chimiche delle acque potabili.

Relativamente al trattamento delle acque reflue, per i comuni di interesse si considerano i dati riportati dal Centro documentazione bacini idrografici (CEDOC) della Regione Sardegna. Il CEDOC è un sistema informativo territoriale in grado di funzionare sia da banca dati che da elaboratore per l'emissione dei giudizi sulle varie caratterizzazioni della qualità delle acque. Il database è organizzato in maniera tale da poter dare una serie di informazioni di supporto per la caratterizzazione dei bacini idrografici per corpi idrici significativi e di interesse.

### Condizioni fisico-chimiche delle acque potabili

Nell'ambito delle attività del gestore del Servizio idrico integrato, il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano è definito dal D.Lgs. 31/01. Abbanoa effettua circa 12.000 prelievi di campioni annui (per determinare circa 315.000 parametri chimici e batteriologici), mediante il proprio laboratorio interno, per l'esecuzione dei controlli sulla qualità dell'acqua, quindi fino a 50 controlli a campione eseguiti costantemente tutti i giorni. I controlli interessano l'intera filiera del processo verificando la qualità della materia prima, dello stato della potabilizzazione e delle proprietà chimiche e batteriologiche del prodotto in distribuzione per garantire la massima sicurezza. I parametri pubblicati sono sia di interesse normativo ma anche fonte di informazione generale.

### Parametri di qualità

	Limiti normativi	Valori medi		
		Loiri Porto San Paolo	Olbia	San Teodoro
pH	≥6,5 - ≤9,5	7,05 Unità	6,96 Unità	7,74
Torbidità	Accettabile	0,9 NTU	0,9 NTU	0,7 NTU
Colore	Accettabile	Acc mg Pt/Co	Acc mg Pt/Co	12,8 mg Pt/Co
Conducibilità	≤2500	339 μS/cm	333 μS/cm	357 μS/cm
Salinità	≤1500	237 mg/l	233 mg/l	250 mg/l

Cloruri	250	51 mg/l	56 mg/l	51 mg/l
Solfati	250	25 mg/l	29 mg/l	23 mg/l
Nitrati	50	6 mg/l	5 mg/l	3 mg/l
Calcio	-	11 mg/l	11 mg/l	27 mg/l
Magnesio	-	7 mg/l	7 mg/l	9 mg/l
Sodio	200	40 mg/l	38 mg/l	30 mg/l
Potassio	-	2 mg/l	2 mg/l	2 mg/l
Litio	-	n.r.a. mg/l	n.r.a. mg/l	0, mg/l
Ferro	0,200	0,19 mg/l	0,087 mg/l	0,125 mg/l
Alluminio	0,200	0,156 mg/l	0,187 mg/l	0,092 mg/l
Manganese	0,050	0,035 mg/l	0,04 mg/l	0,02 mg/l
Arsenico	0,010	<0,001 mg/l	<0,001 mg/l	-
Cadmio	0,005	<0,001 mg/l	<0,001 mg/l	-
Nichel	0,020	<0,001 mg/l	<0,001 mg/l	0,002 mg/l
Piombo	0,010	0,002 mg/l	0,001 mg/l	0,003 mg/l
Bicarbonato	-	29 mg/l	28 mg/l	62 mg/l
Durezza	15 ÷ 50	6 °F	6 °F	11 °F
Ammonio	0,50	0,26 mg/l	0,29 mg/l	0,09 mg/l
Cloro residuo	0,20	0,07 mg/l	0,10 mg/l	0,21 mg/l
Fluoruri	1,50	0,07 mg/l	0,07 mg/l	0,13 mg/l
Nitriti	0,1/0,5	0,12 mg/l	0,05 mg/l	0,02 mg/l

Fonte: Abbanoa (<http://www.abbanoa.it/la-qualita-nel-tuo-comune>)  
Anno: 2017

### Trattamenti acque reflue

Nei territori dei Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro sono complessivamente presenti 12 depuratori, per la maggior parte ubicati nel Comune di Loiri Porto San Paolo. I dati sono rilevati attraverso l'anagrafe depuratori del CEDOC. Di seguito si riportano le informazioni relative ai depuratori presenti nei Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro.

Nel Comune di Loiri Porto San Paolo sono presenti i seguenti depuratori.

<b>Dati Depuratore</b>		<b>Cod.Regionale:</b>	RAS204019
<b>Cod.Nazionale:</b>	204019	<b>Denominazione</b>	Amministrazione Comunale di Loiri Porto San Paolo
<b>Denominazione impianto:</b>	Loiri Porto San Paolo - Loc. Vaccileddi -	<b>titolare:</b>	
<b>Dati Scarico</b>		<b>Denominazione titolare:</b>	Comune di Loiri Porto San Paolo
<b>Cod.Regionale:</b>	SS4I1357	<b>Tipologia acque:</b>	Acque reflue urbane senza componente industriale
<b>Attività:</b>	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature e dreni		
<b>Comune:</b>	Loiri Porto San Paolo	<b>Località:</b>	Vaccileddi
<b>Coordinata Nord</b>	4.522.350	<b>Coordinata Est</b>	1.555.200
<b>Gauss Boaga:</b>		<b>Gauss Boaga:</b>	
<b>Dati Recettore</b>		<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Non rilevato
<b>Recapito o destinazione (storico):</b>	Suolo	<b>Corpo idrico:</b>	AT5029 - Peschiera
<b>Recapito o destinazione:</b>	Acque superficiali		
<b>Bacino:</b>	0125 - Riu la Taverna		
<b>Dati Depuratore</b>		<b>Cod.Regionale:</b>	RAS204152
<b>Cod.Nazionale:</b>	204152	<b>Denominazione</b>	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
<b>Denominazione impianto:</b>	LOIRI PORTO SAN PAOLO (Ovilo')	<b>titolare:</b>	
<b>Dati Scarico</b>			





<b>Cod.Regionale:</b> SS411356	<b>Denominazione titolare:</b> Comune di Loiri Porto San Paolo
<b>Attività:</b> Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature e dreni	<b>Tipologia acque:</b> Non rilevato
<b>Comune:</b> Loiri Porto San Paolo	<b>Località:</b> Ovilò
<b>Coordinata Nord Gauss Boaga:</b> 4.517.750	<b>Coordinata Est Gauss Boaga:</b> 1.549.790
<b>Dati Recettore Recapito o destinazione (storico):</b> Fiume	<b>Denominazione del recettore (storico):</b> Rio Ovilò
<b>Recapito o destinazione:</b> Acque superficiali	<b>Corpo idrico:</b> CS0024 - Lu Rischiddu
<b>Bacino:</b> 0129 - Fiume Padrogiano	
<b>Dati Depuratore Cod.Nazionale:</b> 204153	<b>Cod.Regionale:</b> RAS204153
<b>Denominazione impianto:</b> LOIRI PORTO SAN PAOLO (Enas)	<b>Denominazione titolare:</b> COMUNE DI PORTO SAN PAOLO
<b>Dati Scarico Cod.Regionale:</b> SS411401	<b>Denominazione titolare:</b> Comune di Loiri Porto San Paolo
<b>Attività:</b> Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature e dreni	<b>Tipologia acque:</b> Non rilevato
<b>Comune:</b> Loiri Porto San Paolo	<b>Località:</b> Enas
<b>Coordinata Nord Gauss Boaga:</b> 4.521.880	<b>Coordinata Est Gauss Boaga:</b> 1.537.280
<b>Dati Recettore Recapito o destinazione (storico):</b> Canale	<b>Denominazione del recettore (storico):</b> Loc. Enas
<b>Recapito o destinazione:</b> Acque superficiali	<b>Corpo idrico:</b> CS0001 - Fiume Padrogiano
<b>Bacino:</b> 0129 - Fiume Padrogiano	
<b>Dati Depuratore Cod.Nazionale:</b> 204154	<b>Cod.Regionale:</b> RAS204154
<b>Denominazione impianto:</b> LOIRI PORTO SAN PAOLO (Azzani)	<b>Denominazione titolare:</b> COMUNE DI PORTO SAN PAOLO
<b>Dati Scarico Cod.Regionale:</b> SS411200	<b>Denominazione titolare:</b> Comune di Loiri Porto San Paolo
<b>Attività:</b> Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature	<b>Tipologia acque:</b> Acque reflue urbane senza componente industriale

<b>Comune:</b>	e dreni Loiri Porto San Paolo	<b>Località:</b>	Azzanì - Andria Padru
<b>Coordinata Nord Gauss Boaga:</b>	4.519.190	<b>Coordinata Est Gauss Boaga:</b>	1.544.860
<b>Dati Recettore</b>			
<b>Recapito o destinazione (storico):</b>	Fiume	<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Rio di la Castagna
<b>Recapito o destinazione:</b>	Acque superficiali		
<b>Bacino:</b>	0129 - Fiume Padrogiano	<b>Corpo idrico:</b>	CS0022 - Riu de su Piricone
<b>Dati Depuratore</b>			
<b>Cod.Nazionale:</b>	204155	<b>Cod.Regionale:</b>	RAS204155
<b>Denominazione impianto:</b>	LOIRI PORTO SAN PAOLO (Monte Littu)	<b>Denominazione titolare:</b>	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
<b>Dati Scarico</b>			
<b>Cod.Regionale:</b>	SS4I1402	<b>Denominazione titolare:</b>	Comune di Loiri Porto San Paolo
<b>Attività:</b>	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature e dreni	<b>Tipologia acque:</b>	Acque reflue domestiche
<b>Comune:</b>	Loiri Porto San Paolo	<b>Località:</b>	Monte Littu
<b>Coordinata Nord Gauss Boaga:</b>	4.521.410	<b>Coordinata Est Gauss Boaga:</b>	1.543.720
<b>Dati Recettore</b>			
<b>Recapito o destinazione (storico):</b>	Suolo	<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Loc. Monte Littu
<b>Recapito o destinazione:</b>	Suolo		
<b>Bacino:</b>	0129 - Fiume Padrogiano	<b>Corpo idrico:</b>	CS0023 - Riu Nannuri
<b>Dati Depuratore</b>			
<b>Cod.Nazionale:</b>	204156	<b>Cod.Regionale:</b>	RAS204156
<b>Denominazione impianto:</b>	LOIRI PORTO SAN PAOLO (Santa Giusta)	<b>Denominazione titolare:</b>	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
<b>Dati Scarico</b>			
<b>Cod.Regionale:</b>	SS4I1419	<b>Denominazione titolare:</b>	Comune di Loiri Porto San Paolo
<b>Attività:</b>	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature e dreni	<b>Tipologia acque:</b>	Acque reflue urbane senza componente industriale
<b>Comune:</b>	Loiri Porto San Paolo	<b>Località:</b>	Santa Giusta
<b>Coordinata Nord Gauss Boaga:</b>	4.519.100	<b>Coordinata Est Gauss Boaga:</b>	1.549.260
<b>Dati Recettore</b>			
<b>Recapito o destinazione (storico):</b>	Fiume	<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Riu di Lu Stazzareddu
<b>Recapito o destinazione:</b>	Acque superficiali		
<b>Bacino:</b>	0129 - Fiume Padrogiano	<b>Corpo idrico:</b>	CS0024 - Lu Rischiddu
<b>Dati Depuratore</b>			
<b>Cod.Nazionale:</b>	204160	<b>Cod.Regionale:</b>	RAS204160



<b>Denominazione impianto:</b>	LOIRI PORTO SAN PAOLO (Palmarinu)	<b>Denominazione titolare:</b>	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
<b>Dati Scarico</b>			
<b>Cod.Regionale:</b>	SS4I1355	<b>Denominazione titolare:</b>	Comune di Loiri Porto San Paolo
<b>Attività:</b>	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature e dreni	<b>Tipologia acque:</b>	Acque reflue urbane senza componente industriale
<b>Comune:</b>	Loiri Porto San Paolo	<b>Località:</b>	Palmarinu
<b>Coordinata Nord</b>	4.521.320	<b>Coordinata Est</b>	1.541.000
<b>Gauss Boaga:</b>		<b>Gauss Boaga:</b>	
<b>Dati Recettore</b>			
<b>Recapito o destinazione (storico):</b>	Fiume	<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Rio Palmarinu
<b>Recapito o destinazione:</b>	Acque superficiali		
<b>Bacino:</b>	0129 - Fiume Padrogiano	<b>Corpo idrico:</b>	CS0023 - Riu Nannuri

Nel Comune di Olbia sono presenti i seguenti depuratori.


<b>Dati Depuratore</b>			
<b>Cod.Nazionale:</b>	204024	<b>Cod.Regionale:</b>	
<b>Denominazione impianto:</b>	Olbia-Loc. Sa Coroncedda	<b>Denominazione titolare:</b>	
<b>Dati Scarico</b>			
<b>Cod.Regionale:</b>	OTCS03_12845	<b>Denominazione titolare:</b>	
<b>Attività:</b>	N/A	<b>Tipologia acque:</b>	Acque reflue urbane con componente industriale
<b>Comune:</b>	Olbia	<b>Località:</b>	Sa Coroncedda
<b>Coordinata Nord</b>	4.526.520	<b>Coordinata Est</b>	1.541.350
<b>Gauss Boaga:</b>		<b>Gauss Boaga:</b>	
<b>Dati Recettore</b>			
<b>Recapito o destinazione (storico):</b>		<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	
<b>Recapito o destinazione:</b>	Acque superficiali		
<b>Bacino:</b>	0129 - Fiume Padrogiano	<b>Corpo idrico:</b>	CS0001 - Fiume Padrogiano

<b>Dati Depuratore</b>			
<b>Cod.Nazionale:</b>	204025	<b>Cod.Regionale:</b>	RAS204025
<b>Denominazione impianto:</b>	Olbia - Zona Industriale	<b>Denominazione titolare:</b>	Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Olbia
<b>Dati Scarico</b>			
<b>Cod.Regionale:</b>	SS5M0570	<b>Denominazione titolare:</b>	Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Olbia.
<b>Attività:</b>	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	<b>Tipologia acque:</b>	Acque reflue urbane con componente industriale
<b>Comune:</b>	Olbia	<b>Località:</b>	Zona Industriale
<b>Coordinata Nord</b>	4.530.840	<b>Coordinata Est</b>	1.544.150
<b>Gauss Boaga:</b>		<b>Gauss Boaga:</b>	
<b>Dati Recettore</b>			
<b>Recapito o destinazione (storico):</b>	Mare	<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Golfo di Olbia - Loc. S'Arrosolu
<b>Recapito o destinazione:</b>	Acque superficiali		
<b>Bacino:</b>	0000 - Sardegna	<b>Corpo idrico:</b>	AM7000 - Sardegna

<b>Dati Depuratore</b>			
<b>Cod.Nazionale:</b>	204104	<b>Cod.Regionale:</b>	RAS204104

<b>Denominazione impianto:</b>	OLBIA (San Pantaleo) >2000 a.e.	<b>Denominazione titolare:</b>	Amministrazione Comunale di Olbia
<b>Dati Scarico Cod.Regionale:</b>	SS4I0571	<b>Denominazione titolare:</b>	Comune di Olbia
<b>Attività:</b>	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature e dreni	<b>Tipologia acque:</b>	Non rilevato
<b>Comune:</b>	Olbia	<b>Località:</b>	San Pantaleo
<b>Coordinata Nord Gauss Boaga:</b>	4.544.180	<b>Coordinata Est Gauss Boaga:</b>	1.539.670
<b>Dati Recettore Recapito o destinazione (storico):</b>	Canale	<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Non rilevato
<b>Recapito o destinazione:</b>	Acque superficiali	<b>Corpo idrico:</b>	CS0002 - Riu di l'Umpiratu
<b>Bacino:</b>	0158 - Riu di Pedralonga		
<b>Dati Depuratore Cod.Nazionale:</b>	204151	<b>Cod.Regionale:</b>	RAS204151
<b>Denominazione impianto:</b>	OLBIA (Berchiddeddu)	<b>Denominazione titolare:</b>	COMUNE DI OLBIA
<b>Dati Scarico Cod.Regionale:</b>	SS2I1481	<b>Denominazione titolare:</b>	Pincar S.r.l. - Concessionaria Fiat
<b>Attività:</b>	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Questa divisione comprende: - tutte le attività (esclusa la fabbricazione e il noleggio) che riguardano gli autoveicoli e i motocicli, inclusi gli autocarri: attività dei concessionari nella vendita all'ingrosso o al dettaglio di veicoli commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli nuovi e di seconda mano commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori manutenzione e riparazione lavaggio, lucidatura e traino di veicoli, ecc. - la vendita di carburante per autotrazione e di prodotti lubrificanti o per il raffreddamento Questa divisione non comprende: - il noleggio di autoveicoli cfr. 71.10 - il noleggio di motocicli cfr. 71.21	<b>Tipologia acque:</b>	Non rilevato
<b>Comune:</b>	Olbia	<b>Località:</b>	Zona Industriale
<b>Coordinata Nord Gauss Boaga:</b>	4.531.430	<b>Coordinata Est Gauss Boaga:</b>	1.543.420
<b>Dati Recettore Recapito o destinazione (storico):</b>	Condotta fognaria consortile	<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Non rilevato
<b>Recapito o destinazione:</b>	Fognature	<b>Corpo idrico:</b>	AM7000 - Sardegna
<b>Bacino:</b>	0000 - Sardegna		
Nel Comune di San Teodoro sono presenti i seguenti depuratori.			
<b>Dati Depuratore Cod.Nazionale:</b>	202040	<b>Cod.Regionale:</b>	RAS202040
<b>Denominazione impianto:</b>	S.Teodoro - Loc. La cinta	<b>Denominazione titolare:</b>	Amministrazione comunale di S.Teodoro
<b>Dati Scarico Cod.Regionale:</b>	NU4I0413	<b>Denominazione</b>	Amministrazione Comunale.

<b>Attività:</b>	Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini - lo smaltimento delle acque pluviali - l'evacuazione, mediante dreni, fogne o altro, delle acque nere, il loro trattamento e smaltimento: svuotamento e pulizia di pozzi neri e di fosse settiche, manutenzione delle toilette chimiche diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue - la manutenzione di fognature e dreni	<b>titolare:</b>	
<b>Comune:</b>	San Teodoro	<b>Tipologia acque:</b>	Acque reflue urbane senza componente industriale
<b>Coordinata Nord Gauss Boaga:</b>	4.515.060	<b>Località:</b>	La Cinta.
<b>Dati Recettore</b>		<b>Coordinata Est Gauss Boaga:</b>	1.556.270
<b>Recapito o destinazione (storico):</b>	Fiume	<b>Denominazione del recettore (storico):</b>	Rio San Teodoro.
<b>Recapito o destinazione:</b>	Acque superficiali	<b>Corpo idrico:</b>	CS0001 - Riu di San Teodoro
<b>Bacino:</b>	0122 - Riu di san Teodoro		



<b>Numero di depuratori</b>	Loiri Porto San Paolo	7
	Olbia	4
	San Teodoro	1
	<b>Totale</b>	<b>12</b>
Fonte: Anagrafe depuratori - SardegnaCEDOC ( <a href="http://82.85.20.58/sardegna/webapp/index.php?admp=consultazioneReport&amp;sub=anagrafiche_depuratori">http://82.85.20.58/sardegna/webapp/index.php?admp=consultazioneReport&amp;sub=anagrafiche_depuratori</a> )		
Anno: 2017		

<b>Analisi SWOT</b>	
<b>Strengths (Punti di forza)</b>	<b>Weaknesses (Punti di debolezza)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- In generale, le acque dell'AMP sono, secondo i dati rilevati, in buono stato, hanno un'ottima trasparenza, sono prive d'anomalie di colorazione e di sottosaturazione d'ossigeno disciolto nelle acque bentoniche.</li> <li>- Condizioni marine favorevoli alla balneabilità.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I dati sono stati ottenuti da analisi puntuali in poche stazioni all'interno dell'AMP.</li> <li>- Il transito delle imbarcazioni genera spesso la presenza di scarichi di acque nere in mare, nonché inquinamento da idrocarburi.</li> </ul>
<b>Opportunities (Opportunità)</b>	<b>Threats (Rischi)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di depuratori nei tre Comuni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I monitoraggi rivelano criticità in peggioramento all'interno dello Stagno di San Teodoro.</li> </ul>

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_2 Migliorare la qualità delle acque marine e terrestri e promuovere la gestione corretta delle risorse idriche.	2 – 3 – 5 – 7



### 4.1.4 Rifiuti

La componente ambientale “Rifiuti” viene analizzata attraverso due tematismi: “Produzione” e “Raccolta”. Il tematismo “Produzione” viene analizzato relativamente agli aspetti legati alla produzione di rifiuti indifferenziati e totali urbani, sia per la popolazione fluttuante che per quella residente, nonché alla presenza di rifiuti abbandonati; il tematismo “Raccolta” viene analizzato relativamente agli aspetti legati alla gestione del sistema di raccolta urbano e portuale.



#### Produzione




Nei contesti costieri, il controllo della produzione dei rifiuti è un fattore importante soprattutto in presenza di importanti fenomeni di fluttuazione delle presenze dovuti ai flussi turistici stagionali, maggiormente concentrati nel periodo estivo. Questi fenomeni danno luogo a forti variazioni nei volumi di rifiuti da smaltire e l’ottimizzazione del sistema assume un ruolo fondamentale.

#### Rifiuti prodotti


La Regione Sardegna monitora il fenomeno della produzione dei rifiuti periodicamente. Attraverso report annuali (Rapporti sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna) è possibile rilevare gli andamenti a livello comunale, sia relativamente alla produzione totale di rifiuti indifferenziati, sia relativamente alla produzione totale di rifiuti urbani. Relativamente ai Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro, analizzando gli andamenti della produzione totale di rifiuti indifferenziati e della produzione totale di rifiuti urbani, per il periodo 2000-2015, si può constatare che Loiri Porto San Paolo mostra una drastica diminuzione dei rifiuti indifferenziati nel 2005, mentre Olbia e San Teodoro mostrano una analoga diminuzione entrambi a partire dal 2014. Relativamente alla produzione totale di rifiuti indifferenziati da parte della popolazione residente nel Comune di Loiri Porto San Paolo risulta quasi sempre superiore (seppure di poco) rispetto a quella della popolazione fluttuante; nel Comune di Olbia il valore è sempre fortemente superiore, mentre nel Comune di San Teodoro è variabile e in diversi casi risulta inferiore.

#### Produzione totale di rifiuti indifferenziati









**Rifiuti abbandonati**

La presenza di rifiuti abbandonati è un fattore critico in un contesto costiero, soprattutto in funzione del fatto che il rifiuto che raggiunge il mare è poi di difficile recupero, assieme ai rifiuti abbandonati direttamente in mare. Il contesto dell'AMP subisce delle pressioni dovute sia ai rifiuti abbandonati nelle spiagge o in prossimità di esse sia ai rifiuti abbandonati in mare. Rifiuti plastici di vario genere abbandonati in mare costituiscono un serio pericolo per le specie marine e i volatili in generale. La presenza di rifiuti abbandonati costituisce, inoltre, una minaccia indiretta alle specie in quanto consente la moltiplicazione del ratto nero, specie invasiva nell'AMP. Relativamente ai rifiuti abbandonati, l'AMP periodicamente promuove campagne di raccolta, attività di educazione ambientale e sensibilizzazione ed eventi di informazione scientifica.

**Totale rifiuti rimossi**

Campagne di raccolta e bonifica da rifiuti	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Totale rifiuti rimossi [t]</b>	3.0	1.0	1.5	0.8	ND

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP  
Anno: 2015

**Raccolta**

Tra il 2000 e il 2015, i Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro hanno attivato i sistemi di raccolta differenziata.

**Sistema e gestione contesto urbano**

Nel Comune di Olbia dal 2013 si effettua la raccolta differenziata per: sfalci e ramaglie, secco residuo, umido, plastica, carta e cartone, vetro e lattine, ingombranti e beni durevoli (azienda di raccolta rifiuti De Vizia Olbia). Nel Comune di Olbia nel periodo estivo è attivo l'ecocentro mobile a disposizione delle utenze domestiche per il conferimento dei rifiuti differenziati, in servizio tutte le mattine dal lunedì al sabato.

<b>Numero di ecocentri</b>	1 ecocentro mobile
Fonte: Comune di Olbia	
Anno: 2017	

**Sistema e gestione contesto portuale**

L'ambito dell'AMP è interessato dai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sia del Porto di Puntaldia, nel Comune di San Teodoro, che del Porto di La Marina di Costa Corallina, nel Comune di Olbia, redatti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 182 del 24/06/2003. Essi sono relativi alla gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi di ogni genere, sia solidi che liquidi, per scoraggiare il ricorso alla discarica in mare. La Marina di Costa Corallina è interessata da un intenso traffico di unità da diporto durante i mesi estivi. Per il resto dell'anno, si rileva la presenza delle sole imbarcazioni appartenenti a residenti, ragion per cui, la produzione di rifiuti che si concentra nel periodo estivo, in concomitanza con gli arrivi di ulteriori imbarcazioni, fa aumentare il quantitativo di rifiuti prodotti in maniera proporzionale alla dimensione dei natanti. Spesso gli stessi armatori sono anche proprietari di case all'interno del villaggio, per cui, talvolta, il conferimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della navigazione da diporto avviene al di fuori del contesto portuale. Nella Marina di Costa Corallina, vengono smal-

titi oli usati, batterie esauste, filtri e imballaggi metallici (Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto – Porto turistico di Costa Corallina, 2017).

Relativamente al Porto turistico di Puntaldia, sono presenti cassonetti con copertura a scorrimento per la raccolta differenziata; presso il distributore di carburante è presente un sistema di aspirazione per la raccolta delle acque di sentina e la separazione degli oli che vengono poi stoccati in appositi contenitori per lo smaltimento. Le acque nere, aspirate dai cassoni delle barche, vengono scaricate nelle fognature. Nel complesso del porto è presente un'isola ecologica dotata di servizi di raccolta degli oli esausti, degli oli vegetali e delle emulsioni (Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico – Porto di Puntaldia, 2008).

Servizi negli impianti di raccolta		
	Porto di Costa corallina	Porto di Puntaldia
Cassonetti di tipo classico	4 (capacità da 1 mc)	8 (capacità da 1 mc)
Sistema di aspirazione e separazione acque di sentina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Isola ecologica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonte: elaborazione sui dati dei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti conferiti in ambito portuale  
Anno: 2017

Servizi nelle isole ecologiche		
	Porto di Costa corallina	Porto di Puntaldia
Contenitore per oli esausti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore per oli vegetali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore per emulsioni	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore per batterie al piombo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore per filtri olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore per stracci imbevuti d'olio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore per pile al nichel-cadmio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore per neon e materiali elettrici ed elettronici	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonte: elaborazione sui dati dei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti conferiti in ambito portuale  
Anno: 2017

Unità di navigazione servite in porto		
	Porto di Costa corallina	Porto di Puntaldia
Unità da pesca	n.r.	-
Unità da diporto stanziali	-	340
Unità da diporto occasionali	-	40
Presenze fisiche di imbarcazioni e navi da diporto	326	-

Fonte: elaborazione sui dati dei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti conferiti in ambito portuale  
Anno: 2017

Analisi SWOT	
Strengths (Punti di forza)	Weaknesses (Punti di debolezza)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periodiche campagne di raccolta dei rifiuti abbandonati.</li> <li>- Presenza, in alcuni porti turistici, di isole ecologiche destinate alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità di navigazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbandono dei rifiuti in genere e dei rifiuti pericolosi nelle isole dell'AMP e in prossimità delle spiagge.</li> </ul>
Opportunities (Opportunità)	Threats (Rischi)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generale aumento della differenziazione dei rifiuti negli ultimi anni nei tre Comuni.</li> <li>- Generale diminuzione della produzione di rifiuti indifferenziati negli ultimi anni.</li> <li>- Presenza di un ecocentro mobile nel periodo estivo nel Comune di Olbia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rifiuti di vario genere abbandonati in mare, pericolosi per le specie marine, trasportati dal moto ondoso nel contesto dell'AMP.</li> </ul>



<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_3 Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti e potenziare il sistema di raccolta, con particolare riferimento ai rifiuti prodotti dalle unità di navigazione e a quelli abbandonati.	1 – 2 – 3 – 5 – 7

#### 4.1.5 Suolo e geomorfologia marina

La componente ambientale "Suolo e geomorfologia marina" viene analizzata attraverso due tematismi: "Inquadramento geologico e geomorfologico" e "Usi del suolo".

Il tematismo "Inquadramento geologico e geomorfologico" viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati alla geologia e geomorfologia terrestre e marina, agli aspetti legati ai fenomeni di erosione costiera e di dissesto idrogeologico, e rispetto alla batimetria. Il tematismo "Usi del suolo" viene analizzato con particolare riferimento agli usi e coperture.

#### ***Inquadramento geologico e geomorfologico***

L'AMP si trova nel settore Nord-orientale della Sardegna. Tutta l'AMP ricade nei territori dei Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro, che ne occupano i settori settentrionali (Olbia), centrali (Loiri Porto San Paolo) e meridionali (San Teodoro). Data la vastità dell'area che comprende sia la porzione marina sia l'immediato entroterra, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, sia terrestri che marine, non sono uniformi e monotone, ma si presentano con peculiarità diverse.

La geologia dell'area in oggetto, come per la maggior parte della Sardegna, non si limita a pochi eventi o ad eventi singoli, ma si inquadra nella storia geologica di tutto il blocco Sardo-Corso. Infatti, nell'AMP si osservano testimonianze di periodi geologici diversi, in successione o discordanti tra loro, fino ad arrivare all'attuale configurazione con la caratteristica morfologia a rias delle coste della Sardegna Nord-orientale. La costituzione geologica della zona è dominata principalmente dai graniti, che occupano la gran parte dell'entroterra della Gallura e della Sardegna Nord-orientale. Inoltre, nella zona sono presenti testimonianze più antiche, come scisti cristallini del paleozoico, e recenti, come dolomie e calcari del mesozoico, alluvioni e depositi del quaternario.

Il Golfo di Olbia è dominato, a Sud, dall'imponente massa calcarea dell'isola di Tavolara. L'isola è costituita da un basamento granitico, che nell'estremità Sud-occidentale si innalza sino ad una quota di circa 250 m s.l.m. e nell'estremità Nord-orientale, dopo una depressione centrale, raggiunge una quota di circa 100 m s.l.m. Questo basamento è interamente rivestito da una copertura calcareo-dolomitica mesozoica che, sul versante Nord-occidentale, si innalza sul mare raggiungendo una quota di circa 560 m s.l.m., mentre sul versante Sud-orientale, a causa di un'inclinazione assiale del basamento stesso, scende sino al mare in buona parte a picco su di esso essendo perciò assolutamente impervia ed inaccessibile (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

#### ***Geologia e geomorfologia terrestre e marina***

La geomorfologia dell'ambito dell'AMP è condizionata dalla storia geologica e dall'evoluzione tettonica della zona, nonché influenzata dai litotipi presenti. L'area costiera dell'AMP è per lo più composta da monzograniti, che formano i capi e le scogliere, e da accumuli sedimentari quaternari che si trovano nelle baie e nelle zone a più marcata idrografia. La presenza dei rii è stata fondamentale per l'attuale morfologia delle coste di questa porzione della Sardegna Nord-orientale; infatti, questi fiumi hanno contribuito alla formazione delle profonde valli che originano poi, con la loro prosecuzione a mare, strette insenature che caratterizzano la costa.

L'isola di Tavolara, che si presenta quasi come una montagna emersa dall'acqua, caratterizza l'aspetto del Golfo apportando un elemento di diversità nel paesaggio granitico. L'isola ha una forma pressoché rettangolare con due appendici alle estremità; con una superficie di circa 600 ha, è lunga circa 6 km e larga circa 1 km, e il suo asse principale, che coincide con la cresta della montagna alta mediamente oltre 500 m, è orientato a NE.


L'isola di Tavolara è caratterizzata da depositi carbonatici mesozoici che giacciono sul granito paleozoico. In essa sono riassunte tutte le vicende geologiche che hanno contribuito alla formazione della Gallura, e i calcari, le dolomie, l'argilla e l'arenaria basale poggiano direttamente sul granito. Nel settore settentrionale (da Capo Ceraso fino a Porto Istana) si ritrova la predominanza di monzograniti inequigranulari che nel versante costiero formano una costa molto acclive. Nel settore che va da Porto Istana a Porto della Taverna la costa si fa più dolce e dominano i depositi, da ghiaiosi a limosi, di natura alluvionale. In questo settore si inserisce lo sperone roccioso, formato da monzograniti equigranulari, che va da Punta la Greca a Porto Taverna. Il settore che va da Porto Taverna fino a Punta Sabbatino è nuovamente dominato da una costa acclive formata da monzograniti equigranulari, di cui è formata anche l'isola di Molarà; inoltre, in qualche caso si trovano, nelle piccole e numerose insenature e baie che si trovano in questo settore, le spiaggette con dei piccoli campi dunari o dei piccoli stagni in via di colmamento.

La forma dell'isola di Tavolara è in rapporto diretto con la sua formazione geomorfologica e l'azione degli agenti atmosferici che la modellano. La parte a Sud dell'isola, denominata "Spalmatore di terra", è formata da una linea rocciosa quasi completamente pianeggiante con coste diverse nei due versanti: la parte Ovest è ricca di insenature ciottolose, delimitate da rocce granitiche; il versante Est presenta per un breve tratto le stesse caratteristiche, e successivamente forma un ampio golfo sabbioso che termina sotto l'alta falesia calcarea, ricca di arenarie e conglomerati di spiaggia. Il versante Nord di questo tratto granitico sabbioso presenta numerosi scogli affioranti che rendono difficile l'attracco nell'isola, al contrario del lato Sud che è sabbioso e privo di pericoli. Nella parte estrema di Spalmatore di terra, una barra sabbiosa emerge durante la bassa mare e unisce l'isola ad una grossa zolla granitica da cui partono i bassi fondali che giungono sino alla costa gallurese. Questo tratto di mare è intervallato da isole e scogli affioranti; solo un tratto di mare di pochi metri presenta il fondale superiore a quello normale, e potrebbe rappresentare il punto di frattura che si è verificato quando, in seguito a bradisismo, Tavolara si è staccata dalla terraferma. La parte Nord-orientale dell'isola, denominata "Spalmatore di fuori", rappresenta la parte verso il mare aperto, che è formata da una ripidissima collina a forma di cono slargato alla base, alta circa 190 m e denominata "Punta Timone". Questa è unita all'isola di Tavolara da un istmo largo pochi metri che anticamente separava le due parti, ma la sabbia depositata dal vento ed un ponte di pietra le ha saldate definitivamente. Si sono formate così due insenature, denominate "Cala di Ponente" e "Cala di Levante"; entrambe le cale sono costituite da due piccole spiagge. La restante parte dell'isola di Tavolara è caratterizzata dalle alte falesie di dolomie, sia nel lato che guarda Golfo Aranci che sul lato opposto.

Di natura granitica e con abbondanti affioramenti rocciosi, l'isola di Molarà ha un'altezza di 161 m s.l.m. e dista dal promontorio di Punta Coda Cavallo 1,67 km. La vegetazione è tipica delle zone mediterranee costiere. Molarà, lontana da Tavolara circa un miglio, ha una superficie di 3,4 km<sup>2</sup>, con un perimetro assai irregolare ed accidentato di circa 8 km. L'isola di Molarà, dal punto di vista geologico, ha un substrato interamente granitico presumibilmente in continuità con il basamento granitico della vicina Tavolara e dell'intera Sardegna. Molarotto è uno scoglio che sorge nel Golfo di Olbia al largo delle due isole; si tratta di un isolotto alto appena 50 m s.l.m., che presenta una lunghezza massima di 300 m ed una larghezza massima di 200 m. Molarotto è quasi interamente granitico, come Molarà, e con poca vegetazione.

La laguna di San Teodoro si estende per circa 3,5 km, con una larghezza massima di 1,3 km. È delimitata dal tratto di costa tra Punta Sabbatino, a Nord, e Lu Rattali, a Sud. La profondità media della laguna è di circa 0,7 m con un massimo pari a 2,5 m. Un lungo tombolo sabbioso, con dune ben strutturate e stabilizzate dalla vegetazione alofita e dalla pedogenesi, separa la laguna dal mare, ed è denominato "La Cinta". La zona di La Cinta è caratterizzata da un complesso sistema di dune eoliche e da una successione di promontori rocciosi. Questa importante laguna non è l'unico stagno presente nella costa dell'AMP. Nella penisola di Coda Cavallo se ne trovano quattro: Cala Girgolu e La Pipara, nel versante settentrionale; Salina Bamba e Salinedda, in quello meridionale. Subito dopo vengono quelli di Cala Brandinchi e di Lu Impostu (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

Carta geomorfologica dei fondi marini



Fonte: AMP ([http://www.amptavolara.com/fileadmin/amptavolara/documenti/gis\\_e\\_cartografia/geomorfologica.pdf](http://www.amptavolara.com/fileadmin/amptavolara/documenti/gis_e_cartografia/geomorfologica.pdf))

Anno: 2006

### Fenomeni di erosione costiera e di dissesto idrogeologico

Le cause di maggior rilievo della rapida destabilizzazione dell'ambiente costiero sono: l'intensa antropizzazione delle coste a fini turistici ed industriali, con smantellamento delle dune per fare posto ai centri balneari, villaggi residenziali e porticcioli turistici; l'impoverimento dell'apporto solido dei fiumi al mare per l'indiscriminato asporto di materiale dal letto dei corsi d'acqua e per la presenza di dighe di ritenuta. Le zone costiere subiscono pressioni ambientali di origine antropica superiori al normale per effetto del modello di sviluppo e di consumo attuale, proprio perché sono i luoghi dove la popolazione ama vivere e lavorare e dove si svolge una gran percentuale delle attività ricreative e turistiche, che si sommano ad una quantità di attività commerciali e di scambio.

Le spiagge e le dune sabbiose costiere e subcostiere e gli ambienti umidi limoso-sabbiosi retrodunali e litoranei, ad esse spesso associati, rappresentano, su scala mondiale, ecosistemi tra i più vulnerabili e più seriamente minacciati.

La spiaggia è il confine tra la terra e il mare e delinea la linea di costa, che nel tempo subisce gli impatti collegati al ciclo dell'erosione. Non si tratta di un confine netto, ma di una linea variabile, giacché la spiaggia è un'unità fisiografica dinamica nel tempo. Dunque, le spiagge variano ogni anno e negli stessi anni hanno delle grosse variazioni stagionali tra estate e inverno. La spiaggia emersa, cioè quella zona d'arenile di cui si usufruisce, è soggetta a molte variazioni, dovute agli effetti delle mareggiate e delle correnti che si sviluppano in mare nei diversi mesi dell'anno. Questo comporta un arretramento della spiaggia emersa nei periodi invernali, cioè quei mesi dove le grosse mareggiate influiscono maggiormente sulla spiaggia. Durante l'inverno la spiaggia emersa si arretra, mentre la spiaggia sommersa, che è tutta la zona d'arenile situata nel basso fondale, si espande. La spiaggia è un grosso contenitore di sabbia che, portata dai fiumi, dai torrenti e dal vento verso il mare, modellata dalle onde, e, ridistribuita dalle correnti, si deposita sulle coste.

Quando questi fenomeni sono intralciati dalle attività antropiche, si creano degli squilibri che inevitabilmente si ripercuotono



sull'ambiente. In particolar modo, se agiscono lungo costa questi squilibri si creano sulle spiagge fenomeni di erosione delle coste. Anche nel contesto dell'AMP si possono rilevare queste pressioni, e le spiagge presenti ne riportano spesso le conseguenze (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP). Relativamente al PAI, il contesto dell'AMP ricade all'interno del Bacino Liscia.


Erosione dei litorali			
Spiaggia	Lunghezza [m]	Superficie [m <sup>2</sup> ]	Criticità
1. Cala Brandinchi	740	12.692	Il profilo di spiaggia risente notevolmente della pressione antropica, vi sono infatti evidenti segni di dissesto, come il piede delle dune e le dune embrionali sbancati. Inoltre, il transito di mezzi pesanti direttamente sulla cresta delle dune ha ridotto al minimo la presenza di vegetazione che avrebbe favorito la stabilizzazione delle dune.
2. Porto Istana	550	11.328	I processi di alterazione dell'equilibrio si concentrano principalmente in corrispondenza degli apparati dunari. Situazione di dissesto diffuso a carico degli apparati dunari e della vegetazione fissante.
3. Porto San Paolo	379	4.847	La contiguità del paese, specialmente nella zona Nord-Ovest, ha causato la totale assenza di formazioni dunari.
4. Porto Taverna	720	22.026	L'intero sistema dunare, in particolare nelle zone avandunari, è interessato da un elevato livello di degrado in relazione agli intensi processi erosivi che interessano principalmente il piede e il fianco delle dune. Inoltre, sono state riscontrate situazioni di deterioramento dei corpi dunari, poco sviluppati, riconducibili all'attività antropica (tra cui il transito di veicoli sul fronte e sulle creste degli elementi costituenti il cordone dunare, nonché la demolizione diretta delle dune per ospitare strutture e rimessaggi).
5. Cala Girgolu	230	2.737	La spiaggia presenta una ripa d'erosione al piede delle dune, con uno scalzamento alla base fortemente accelerato dall'insistere di fattori antropici, quali il rimessaggio di piccole imbarcazioni su quello che dovrebbe essere il piede della duna, dalla presenza di una concessionario di servizi per i bagnati stabilitosi sul cordone dunare, determinandone così il rapido degrado, e infine dalla fruizione non regolamentata della spiaggia da parte dei bagnanti, che vanno a stabilirsi sulle dune e sulla vegetazione.
6. Cala Suaraccia	180	-	L'estensione della spiaggia è limitata, questo porta i frequentatori a sottrarre spazio al dominio dunare. Il cordone dunare non riesce a ripristinare lo squilibrio provocato durante l'estate, periodo di massima pressione.
7. Capo Coda Cavallo	330	3.770	L'area è caratterizzata da un arenile di ridotte dimensioni, sottoposto a pressione antropica elevata. Ciò ha determinato una tendenza ad occupare nuovi spazi precedentemente occupati dal seppur ridotto dominio dunare. L'arenile è quindi ora caratterizzato da numerose ripe d'erosione, tanto da esporre il sottostante substrato granitico. Il diradamento della vegetazione ad opera dell'uomo espone nuove parti della duna all'erosione e ne favorisce il degrado.
8. Baia Salinedda	412	5.692	Il profilo di spiaggia risente notevolmente della pressione antropica, vi sono infatti evidenti segni di dissesto, come il piede delle dune e le dune embrionali sbancate. Inoltre, il transito sulla cresta delle dune ha ridotto la presenza di vegetazione che avrebbe favorito la stabilizzazione delle dune stesse.
9. Salina Bamba	352	5460	Il profilo di spiaggia risente notevolmente della pressione antropica, vi sono infatti evidenti segni di dissesto, come il piede delle dune e le dune embrionali sbancate ed in certi punti completamente assenti. Inoltre, il transito sulla cresta delle dune ha ridotto al minimo la presenza di vegetazione che avrebbe favorito la stabilizzazione delle dune stesse.
10. Lu Impostu	1.092	26.307	Il cordone dunare è di ridotte dimensioni e intensi fenomeni di erosione hanno eliminato il profilo naturale della spiaggia, che versa in una condizione di grave dissesto. Il cordone dunare subisce una intensa pressione antropica: è attraversato parallelamente da una via percorsa da mezzi pesanti, e tagliato in più punti da sentieri. Sul cordone sabbioso che divide mare e laguna, il transito di mezzi pesanti direttamente sulla cresta delle dune ha ridotto al minimo la presenza di vegetazione che avrebbe favorito la stabilizzazione delle dune stesse. La vegetazione è quasi assente, non è quindi possibile alcuna azione protettiva sugli apparati dunari da parte delle piante, fatto che determina la definitiva sottrazione della componente fine del sedimento.
11. La Cinta	3.292	68.740	L'intero campo dunare presenta evidenze d'intenso degrado e conseguente formazione di morfologie erosive indotte. Si rileva un elevato numero di varchi d'attraversamento. Vi sono due tipologie di dissesto ricorrenti: sottoforma di vaste aree depresse e erosione al piede delle avandune e delle dune incipienti, con conseguente esposizione degli apparati radicali della vegetazione psammofila erbacea, a causa del transito incontrollato dei bagnanti sulla spiaggia. Inoltre, in seguito all'alluvione del 24/09/2009, la piena ha aperto alcune bocche temporanee, tagliando la spiaggia del settore meridionale.
12. La Silvaredda	174	2470	La spiaggia è situata in una zona periurbana e le dune sono state alterate da parcheggi e spiani di natura antropica. Le dune di spiaggia sono quasi totalmente scomparse.
13. Cala D'Ambra	798	10.763	La spiaggia è limitata nella zona Nord da un complesso turistico e nella zona Sud da Punta L'Isuledda, che interrompe nettamente tutta l'unità fisiografica.

14. Punta Isuledda	499	-	Il settore di avanspiaggia è spesso sede di importanti accumuli di resti fogliari di Posidonia oceanica (fino a 1 m di spessore).
15. Costa Caddu	198	-	Non sono presenti sistemi dunali mentre è abbondante e persistente la presenza di accumuli di resti fogliari di Posidonia oceanica (fino a 2 m di spessore).
16. La Paluda Sicca	205	10.763	Non sono presenti sistemi dunali mentre è abbondante e persistente la presenza di accumuli di resti fogliari di Posidonia oceanica (fino a 1 m di spessore).

Fonte: elaborazione su dati della "Relazione tecnica dell'analisi geologica e geomorfologica finalizzata alla gestione delle spiagge", Atlante dei litorali sabbiosi dell'Area Marina Protetta, AMP  
 Anno: 2016

**Pericolo e rischio idraulico**

Carta degli elementi a rischio di piena



**Legenda**

**E4** Centri urbani ed aree urbanizzate con continuità (densità abitativa superiore al 20% della superficie fondiaria); nuclei rurali minori di particolare pregio; zone di completamento; zone di espansione; grandi insediamenti industriali e commerciali; servizi pubblici prevalentemente con fabbricati di rilevante interesse sociale; infrastrutture pubbliche (infrastrutture viarie principali strategiche); discariche speciali o tossico-nocive; zona alberghiera; zona campeggi e villaggi turistici; beni architettonici, storici e artistici.


**E3** Nuclei urbani non densamente popolati; infrastrutture pubbliche (strade statali, provinciali e comunali strategiche, ferrovie, lifelines, oleodotti, elettrodotti, acquedotti); aree sedi di significative attività produttive (insediamenti artigianali, industriali, commerciali minori); zone per impianti tecnologici e discariche RSU o inerti, zone a cava.

**E2** Aree con limitata presenza di persone; aree extraurbane, poco abitate; edifici sparsi. Zona agricola generica (con possibilità di edificazione); zona di protezione ambientale, rispetto, verde privato; Parchi, verde pubblico non edificato; infrastrutture secondarie.

**E1** Aree libere da insediamenti e aree improduttive; zona boschiva; zona agricola non edificabile; demanio pubblico non edificato e/o edificabile

— Limite di sub-bacino

Carta delle aree inondabili



**Legenda**

**HI4** Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni

**HI3** Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 100 anni


**HI2** Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 200 anni

**HI1** Aree inondabili da piene con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni

— Limite di sub-bacino



Carta delle aree a rischio di piena



**Legenda**


- R4** Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche
  - R3** Possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
  - R2** Danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche
  - R1** Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali
  - R14\*** Aree già vulnerate da calamità naturali eccezionali nelle quali si sono verificati perdite di vite umane e danni gravi classificabili in categoria R4 e R3.
- Limite di sub-bacino

Fonte: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna

Anno: 2002

**Pericolo e rischio frana**


Carta della pericolosità da frana



**Legenda**

- Hg4** Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; zone in cui è prevista l'espansione areale di una frana attiva; zone in cui sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti
  - Hg3** Zone con frane quiescenti con tempi di riattivazione pluriennali o pluridecennali; zone di possibile espansione areale di frane quiescenti; zone con indizi geomorfologici di instabilità dei versanti potenziali; frane di neoformazione presumibilmente in tempi pluriennali o pluridecennali
  - Hg2** Zone con frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali o meno di interventi antropici; zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi
  - Hg1** Zone con fenomeni franosi presenti o potenziali marginali
- Limite di sub-bacino

Carta degli elementi a rischio frana



**Legenda**

- E4** Centri urbani ed aree urbanizzate con continuità (densità abitativa superiore al 20% della superficie fondiaria); nuclei rurali minori di particolare pregio; zone di completamento; zone di espansione; grandi insediamenti industriali e commerciali; servizi pubblici prevalentemente con fabbricati di rilevante interesse sociale; infrastrutture pubbliche (infrastrutture varie principali strategiche); discariche speciali o tossico-noxive; zona alberghiera; zona compeggi e villaggi turistici; beni architettonici, storici e artistici.
  - E3** Nuclei urbani non densamente popolati; infrastrutture pubbliche (strade statali, provinciali e comunali strategiche, ferrovie, lifelines, oleodotti, elettrodotti, acquedotti); aree sedi di significative attività produttive (insediamenti artigianali, industriali, commerciali minori); zone per impianti tecnologici e discariche RSU o inerti, zone a cava.
  - E2** Aree con limitata presenza di persone; aree extrurbane, poco abitate; edifici sparsi. Zona agricola generica (con possibilità di edificazione); zona di protezione ambientale, rispetto, verde privato; Parchi, verde pubblico non edificato; infrastrutture secondarie.
  - E1** Aree libere da insediamenti e aree improduttive; zona boschiva; zona agricola non edificabile; demanio pubblico non edificato e/o edificabile
- Limite di sub-bacino

Carta delle aree a rischio frana



**Legenda**

- Rg4** Sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche
  - Rg3** Possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
  - Rg2** Danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche
  - Rg1** Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali
- Limite di sub-bacino


Fonte: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna  
Anno: 2002

**Batimetria**

La mappa della batimetria mette in luce le caratteristiche morfologiche del settore sottomarino. In particolare, l'isola di Tavolara mostra un gradiente importante lungo tutto il suo perimetro, ad eccezione del contesto di Spalmatore di terra. Intorno a Molarà e Molarotto, invece, l'andamento delle isobate è meno fitto. La profondità massima raggiunta all'interno dell'AMP è rilevata nella zona C, tra Tavolara e Molarotto ed è pari a 95 m.



Mappatura della batimetria



Fonte: AMP  
Anno: 2017


**Usi del suolo**

La Regione Autonoma della Sardegna ha predisposto un livello di conoscenza degli usi e delle coperture del suolo redigendo la Carta dell'Uso del Suolo, in scala 1:25.000, in una prima edizione nel 2003 e una seconda edizione nel 2008. La versione del 2003 aveva come unità minima cartografata la superficie di 1 ha all'interno dell'area urbana e 1,5 ha nell'area extraurbana. Nella versione del 2008 l'unità minima cartografata è 0,5 ha all'interno dell'area urbana e 0,75 ha nell'area extraurbana. La carta è organizzata gerarchicamente secondo la classificazione di dettaglio delle 5 categorie CORINE Land Cover e prevede 70 classi. Sono presenti anche strati tematici lineari che comprendono entità lineari con larghezze minori di 25 m, relative a viabilità (strade e ferrovie) e idrografia.

### Inventario degli usi e delle coperture

I territori dei tre Comuni che si affacciano nell'AMP presentano una generale prevalenza di territori boscati e altre aree seminaturali, con percentuali che superano abbondantemente il 50% nei Comuni di Loiri Porto San Paolo e San Teodoro. I territori agricoli costituiscono un altro uso importante del contesto, con percentuali che variano dal 20% circa di San Teodoro e al 38% circa di Olbia. I territori artificiali variano tra il 3% di Loiri Porto San Paolo e l'8% di Olbia. Territori umidi e corpi idrici occupano superfici comprese tra lo zero e il 2%.

### Distribuzione delle tipologie di uso e copertura del suolo



CLC I	Descrizione	Loiri Porto San Paolo		Olbia		San Teodoro	
		[km <sup>2</sup> ]	%	[km <sup>2</sup> ]	%	[km <sup>2</sup> ]	%
1	Territori modellati artificialmente	3.61	3,0	30.69	8,0	7.01	6,6
2	Territori agricoli	42.69	36,0	147.84	38,7	20.89	19,6
3	Territori boscati ed altri ambienti seminaturali	72.03	60,7	201.79	52,8	75.88	71,1
4	Territori umidi	0.07	-	1.67	0,4	0.92	0,9
5	Corpi idrici	0.22	0,2	0.47	0,1	2.08	1,9
		118.64		382.46		106.78	

Fonte: elaborazioni su dati della Carta dell'Uso del Suolo della Sardegna 1:25000 (<http://www.sardegnaeopitale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14480&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401>)

Anno: 2008

<b>Analisi SWOT</b>	
<b>Strengths (Punti di forza)</b>	<b>Weaknesses (Punti di debolezza)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caratterizzazione geologica e geomorfologica ricca di varietà, sia nella parte emersa che nella parte sommersa.</li> <li>- Limitata presenza di superfici antropizzate nelle isole dell'AMP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elevata pressione antropica nella gran parte delle spiagge dell'AMP durante il periodo estivo.</li> <li>- Presenza di zone a pericolo frana Hg2 sull'isola di Tavolara.</li> <li>- Presenza di zone a rischio frana E2 e E4 sull'isola di Tavolara.</li> </ul>
<b>Opportunities (Opportunità)</b>	<b>Threats (Rischi)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza diffusa di boschi e aree seminaturali nei tre Comuni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensa antropizzazione di alcuni tratti di costa, spesso con fenomeni edificatori in prossimità delle spiagge.</li> </ul>

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_4 Conservare le aree naturali, sia marine che terrestri, e tutelare le spiagge dai processi erosivi dovuti all'antropizzazione.	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7



#### 4.1.6 Flora, fauna e biodiversità

La componente ambientale "Flora, fauna e biodiversità" viene analizzata attraverso due tematismi: "Habitat di interesse comunitario" e "Specie di interesse comunitario e di interesse conservazionistico".

Il tematismo "Habitat di interesse comunitario" viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati agli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse, e agli habitat terrestri. Il tematismo "Specie di interesse comunitario e di interesse conservazionistico" viene analizzato relativamente agli aspetti legati alla flora e alla fauna di interesse comunitario, e rispetto alle altre specie floristiche e faunistiche.

L'AMP ricade quasi totalmente all'interno del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto"; include gran parte della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro"; inoltre, nel settore occidentale l'AMP occupa una fascia del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro".

Il SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto" è un sito marino costiero caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario tra i quali alcuni prioritari. Nel SIC sono presenti numerose specie faunistiche di rilevanza internazionale e protette dalle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (2009/147/CE). L'AMP include anche la fascia costiera compresa tra Capo Ceraso e Capo Coda Cavallo, tutte le altre piccole isole comprese in questo tratto di mare, come Isolotto Rosso, Isola Piana, Isola dei Cavalli e altre, ed una porzione di territorio marittimo non incluso nel SIC ITB010010.

#### Habitat di interesse comunitario

Il SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto" è caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario, alcuni dei quali prioritari. Quasi tutti gli habitat dunali, rupicoli e comprendenti formazioni arbustive sono condizionati dalla presenza di bestiame al pascolo brado. Al contempo alcune formazioni di gariga ed arbusteto si trovano in un delicato equilibrio con lo stesso (2230, 5320, 6220\*) e potrebbero risentire negativamente dei fenomeni successionali derivanti da una sua eventuale cessazione.

Gli habitat dunali (1210, 2110, 2120, 2210, 2230) possono risentire inoltre dei danni operati alle specie edificatrici da parte delle operazioni di pulizia delle spiagge e dell'impatto del calpestio (problematica poco rilevante su Tavolara e riferibile essenzialmente alle zone costiere poste ai margini del SIC). Per molte delle formazioni che si hanno sulle isole (1210, 1240, 1310, 1410, 2110, 2120, 2210, 2230) la presenza di specie invasive come *Carpobrotus sp.* è un fattore di minaccia diffuso ed affermato.

A livello marino, gli habitat maggiormente interessati da effetti di impatto sono 1120\* (Praterie di posidonia) e 1170 (Scogliere); quest'ultimo comprende habitat estremamente differenziati, all'interno dei quali il coralligeno merita particolare attenzione.

Sulle isole dell'AMP non ci sono habitat con un livello di minaccia nettamente maggiore rispetto ad altri, in quanto l'impatto dato dal calpestamento e dall'azione del bestiame brado o inselvatichito, il più diffuso fattore di minaccia, colpisce in modo trasversale più habitat. Forse l'unica eccezione è data dalle formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere (habitat 5320), il cui degrado, dato dal pascolo, dagli inerti e dalla gestione dell'area militare, è preoccupante soprattutto per la conservazione di *Centaurea horrida*.

Il Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto", aggiornato al gennaio 2017, riporta i seguenti dati.

Habitat	Rappresentatività	Superficie relativa	Stato di conservazione	Valutazione globale	Copertura [ha]
1110	D				325
1120*	A	C	A	A	4480.56
1150*	D				7.37
1160	D				22.38
1170	A	C	A	A	160.02
1210	C	C	B	C	0.21
1240	A	C	A	A	15.39
1410	A	C	A	A	0.24
1420	A	C	A	A	0.46
2110	C	C	C	C	0.56
2120	B	C	B	B	0.56
2210	B	C	B	C	0.83
2230	D				0.14
2250*	B	C	B	C	0.27
5210	B	C	B	B	86.95
5320	B	C	A	A	160.02
5330	A	C	A	A	640.08
5430	C	C	A	B	320.04
6220*	A	C	B	B	18.48
8210	A	C	B	A	320.04
8310	A	C	A	A	160.02
8330	C	C	A	A	160.02
9320	B	C	A	B	1600.20
9340	C	C	B	C	42.05

Il SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarata e Molarotto" ha una superficie totale di 16005,00 ha e contiene 24 tipi di habitat, su una superficie di 8521,89 ha (pari al 53,25% della superficie del sito). Di questi habitat, 4 sono prioritari, su una superficie di 4506,88 ha (pari al 28,16% della superficie del sito e al 52,88% della superficie totale degli habitat).

Il Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarata e Molarotto" (aggiornato al 2014) riporta le seguenti indicazioni relative a impatti e pressioni in atto o potenziali.

Effetto di impatto	Fattori di pressione		
		In atto	Potenziali
Perturbazioni generali	Cambiamenti climatici	Tutti gli habitat presenti nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarata e Molarotto"	
Degradazione e semplificazione dell'habitat	Diffusione di specie vegetali esotiche invasive (es. <i>Caulerpa</i> , <i>Carpobrotus</i> )	1110, 1120*, 1160, 1210, 1240, 1310, 1410, 2110, 2120, 2210, 2230	
	Pesca illegale a strascico	1170	
	Bestiame brado/inselvaticato	1240, 2230, 3170, 5210, 5320, 5330, 5430, 6220*, 8130, 8210, 9200, 9340	9320
	Cessazione del pascolo ed affermazione di formazioni preforestali		2230, 5320, 6220*
	Ancoraggi delle imbarcazioni	1110, 1120*, 1160, 1170	
	Sbarchi incontrollati di turisti durante i mesi estivi	1150*	
	Attività subacquea	1170	
	Accesso di turisti in percorsi non delimitati		1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2210, 2230, 2250*, 8130, 8210, 2120
	Accesso di turisti in percorsi non delimitati e prelievo illegale di flora		1210, 1310, 1410, 1420, 2110, 2120, 2210, 2230, 2250*, 8130, 8210
	Pulizia delle spiagge con metodi impattanti	2110, 2230, 1210, 2120	
Antropizzazione generalizzata della costa, sversamento diretto in mare o apporti dalla terraferma. Ripascimenti, realizzazione di opere sottomarine e costiere (rischio di infangamento)	1110, 1120*, 1160, 1170		
Perdita di superficie	Presenza di inerti	5320	
	Costruzione di strutture sulla costa		2110, 2120
	Costruzione di infrastrutture e manufatti	1210, 5320	
Perdita temporanea di superficie	Incendi		5330, 5430


### Habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse








Gli habitat di acque marine e ambienti di marea presenti nel SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarata e Molarotto" sono: 1110, 1120\*, 1150\*, 1160, 1170 (singolo e associato in forma eterogenea al 1240), 8330.

<b>Numero di habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse</b>	<b>6</b>
<b>Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse</b>	<b>5155,35 ha</b>
<b>Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse rispetto alla superficie del sito</b>	<b>32,21%</b>
<b>Numero di habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario</b>	<b>2</b>
<b>Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario</b>	<b>4487,93 ha</b>
<b>Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario rispetto alla superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse presenti nel sito</b>	<b>87,05%</b>
<b>Superficie totale degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario rispetto alla superficie del sito</b>	<b>28,04%</b>
<b>Numero di habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario con grado di conservazione pari a A</b>	<b>1</b>
<b>Numero di habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse di tipo prioritario con grado di conservazione pari a B</b>	<b>0</b>
Fonte: Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarata e Molarotto"	
Anno: 2015 (dicembre)	



Distribuzione degli habitat di ambienti marini, di transizione e grotte sommerse



Habitat marini	
	1110
	1120*
	1150*
	1160
	1170
	1170, 1240
	8330

Fonte: elaborazione si dati del Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Mola e Molarotto"

Anno: 2017



Distribuzione delle biocenosi bentonico-marine



Fonte: AMP

Anno: 2017


Habitat terrestri


































Gli habitat terrestri presenti nel SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molar e Molarotto" sono: 1210, 1240, 1410, 1420, 2110, 2120, 2210, 2230, 2250\*, 5210, 5320, 5330, 5430, 6220\*, 8210, 8310, 9320, 9340.



Numero di habitat terrestri	18
Superficie totale degli habitat terrestri	3366,54 ha
Superficie totale degli habitat terrestri rispetto alla superficie del sito	21,03%
Numero di habitat terrestri di tipo prioritario	2
Superficie totale degli habitat terrestri di tipo prioritario	18,75 ha
Superficie totale degli habitat terrestri di tipo prioritario rispetto alla superficie totale degli habitat terrestri presenti nel sito	0,56%
Superficie totale degli habitat terrestri di tipo prioritario rispetto alla superficie del sito	0,12%
Numero di habitat terrestri di tipo prioritario con grado di conservazione pari a A	0
Numero di habitat terrestri di tipo prioritario con grado di conservazione pari a B	2
Fonte: Formulário standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molaro e Molarotto"	
Anno: 2015 (dicembre)	

**Distribuzione degli habitat terrestri**



Habitat terrestri					
	1210, 2110		5210, 6220*		8130
	1240		5320		8210
	1310		5320, 6220*		8210, 5330
	1410		5320, 6220*, 5330		8210, 6220*
	1420		5330		8220
	2210*, 2120, 2110		5330, 5210		8220, 5330, 6220*
	2210*, 2120, 2230		5330, 6220*		8310
	2250*		5330, 6220*, 8220		92D0
	2260		5430, 5330		9320
	5210		6220*		9320, 6220*
	5210, 5330, 5430		6220*, 9320, 5330		9340

Fonte: Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto"

Anno: 2014

### Specie di interesse comunitario e di interesse conservazionistico

Una interessante attività dell'AMP è stata quella della valutazione del cosiddetto "Effetto Riserva". Per "Effetto Riserva" si intende la capacità delle zone di riserva naturalistica protetta di favorire l'aumento della numerosità degli esemplari (densità) e della loro dimensione (taglia) per effetto della protezione indotta dalla riserva stessa che impedisce, ovvero limita, le attività di pesca (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

In merito alle specie, Berta maggiore e Berta minore (quest'ultima è la specie per la cui conservazione il SIC ha la maggiore importanza) sono gravemente minacciate dalla predazione da parte del ratto nero, che riduce o azzerà il successo riproduttivo, e inoltre impedisce la nidificazione dell'Uccello delle tempeste). A questo si aggiungono altri fattori d'impatto che agiscono localmente o nelle aree marine di alimentazione (by-catch, contaminazione). In assenza di interventi tali fattori potrebbero a medio-lungo termine provocare l'estinzione di queste specie.

Il gabbiano corso è pesantemente condizionato da diversi fattori d'impatto, alcuni ancora non del tutto chiari, che ne rendono precario lo stato di conservazione. Le stazioni di *Centaurea horrida* sono a rischio a causa dell'impatto delle capre inselvatichite (calpestio, brucatura, innesco di fenomeni erosivi) e per altri fattori (presenza di inerti, erosione marina della scarpata).

Effetto di impatto	Fattori di pressione		
		In atto	Potenziati
Perturbazioni generali	Cambiamenti climatici	Tutte le specie presenti nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto"	
Perdita di nidiate	Predatori terrestri introdotti	A111, A255, A224, A010, 6137, A464	A014, A181
	Predazione da specie autoctone	A181, A193	
	Calpestio e disturbo in ambienti dunali	A224	
	Disturbo antropico diretto	A026, A181, A018, A193	A094
Perdita di esemplari	Intossicazione indiretta da rodenticidi		A091, A081
	Braconaggio/bocconi avvelenati		A091
	Prelievo illegale	1012	1218
	Inquinamento idrico		1103
	Inquinamento luminoso	A010, A464	
Perdita di individui	Mortalità causata da strumenti di pesca	2618, 2621, A010, 1224, 2030, A181, A018, A464, 2034, 1349	
	Fruizione eccessiva delle vie di arrampicata		1496
Perdita di individui/disorientamento	Inquinamento acustico subacqueo	2618, 2621, 2030, 2034, 1349	
Perdita di individui/menomazione	Collisioni con navi e imbarcazioni	2618, 2621, 1224, 2030, 2034, 1349	



Perdita idoneità siti riproduttivi	Aumento numerico L. mi-chahellis	A181	
	Disturbo antropico diretto	A026, A181, A018, A193	A094
Degradazione dell'habitat	Bestiame brado/inselvaticato	1496, 1791, 1715, 1608	
	Incendi		1496
	Presenza di inerti	1791	
	Sviluppo di processi successionali ed affermazione di complessi preforestali		1715
	Presenza di <i>Carpobrotus</i> sp	1715, 1608	
	Locale assenza di percorsi turistici delimitati		1715, 1608
	Inquinamento luminoso	A224	
Perdita di habitat	Interruzione continuità fluviale		1103
	Costruzione di infrastrutture e manufatti	1791	

### Flora di interesse comunitario

Le specie floristiche annoverate nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molar e Molarotto", secondo l'allegato II della direttiva 92/43/CEE, sono:

Piante		
Codice	Nome scientifico	
1496	<i>Brassica insularis</i>	
1791*	<i>Centaurea horrida</i>	
1715	<i>Linaria flava</i>	
1608	<i>Rouya polygama</i>	

<b>Numero di specie</b>	4
<b>Numero di specie prioritarie</b>	1
Fonte: Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molar e Molarotto"	
Anno: 2015 (dicembre)	

### Altre specie floristiche

Le altre specie floristiche annoverate nel Piano di gestione e nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molar e Molarotto" sono:

Piante				
Codice	Nome scientifico	Formulario standard	Piano di gestione	Endemismo
	<i>Allium parviflorum</i>	x	x	x
	<i>Althenia filiformis</i>		x	
	<i>Alyssum tavolarae</i>	x	x	x
	<i>Ambrosina bassii</i>		x	
	<i>Anagallis minima</i>		x	
	<i>Anisantha macranthera</i>		x	
	<i>Apium crassipes</i>	x	x	
	<i>Arenaria balearica</i>	x	x	
	<i>Aristolochia navicularis</i>	x	x	
	<i>Aristolochia rotunda ssp. insularis</i>	x	x	
	<i>Armenia pungens</i>		x	
	<i>Arum pictum</i>	x	x	
	<i>Asperula deficiens</i>	x	x	x
	<i>Asplenium sagittatum</i>		x	
	<i>Astragalus pelecinus</i>		x	
	<i>Bellium bellidioides</i>	x	x	
	<i>Brimeura fastigiata</i>	x	x	
	<i>Bryonia marmorata</i>	x	x	
	<i>Bunium corydalinum</i>	x	x	
	<i>Bupthalmum inuloides</i>	x	x	x
	<i>Buplerum odontites</i>		x	
	<i>Callitriche stagnatilis</i>		x	
	<i>Campanula forsythii</i>	x	x	x
	<i>Cardus fasciculiflorus</i>		x	

	<i>Carduus cephalanthus</i>	x	x	
	<i>Carex microcarpa</i>	x	x	
	<i>Centaurea filiformis ssp. filiformis</i>	x	x	x
	<i>Centaurea x forsythiana</i>	x	x	x
	<i>Cephalaria squamiflora ssp. mediterranea</i>	x	x	
	<i>Clinopodium sandaliticum</i>		x	x
	<i>Crepis bellidifolia</i>		x	
	<i>Crocus minimus</i>	x	x	
	<i>Cuscuta paniflora</i>		x	
	<i>Cymbalaria aequitriloba ssp. aequitriloba</i>	x	x	
	<i>Cymodocea nodosa</i>		x	
	<i>Dianthus insularis</i>		x	x
	<i>Dianthus sylvestris ssp. siculus</i>	x	x	x
	<i>Drimia undata</i>		x	
	<i>Echium vulgare ssp.pustulatum</i>		x	
	<i>Elaeoselinum asclepium ssp.meoides</i>		x	
	<i>Erodium corsicum</i>	x	x	
	<i>Euphorbia dendroides</i>		x	
	<i>Euphorbia pithyusa ssp. cupanii</i>	x	x	
	<i>Ferula arrigonii</i>	x	x	x
	<i>Fumaria bicolor</i>		x	
	<i>Galium verrucosum ssp.halophilum</i>		x	
	<i>Genista corsica</i>	x	x	
	<i>Geranium robertianum</i>		x	
	<i>Grimmia lisae</i>		x	
	<i>Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum</i>	x	x	
	<i>Helicodiceros muscivorus</i>	x	x	
	<i>Hypericum hircinum ssp. hircinum</i>	x	x	
	<i>Iris foetidissima</i>		x	
	<i>Isoetes histrix</i>		x	
	<i>Lactuca longidentata</i>		x	x
	<i>Laserpitium gallicum ssp. gallicum</i>		x	
	<i>Limodorum abortivum</i>		x	
	<i>Limoniastrum monopetalum</i>		x	
	<i>Limonium articulatum</i>	x	x	
	<i>Limonium contortirameum</i>	x	x	
	<i>Limonium dubium</i>	x	x	
	<i>Limonium glomeratum</i>	x	x	
	<i>Limonium hermaeum</i>	x	x	x
	<i>Limonium protohermaeum</i>	x	x	x
	<i>Limonium tyrrhenicum</i>	x	x	x
	<i>Lonicera cyrenaica</i>		x	
	<i>Lotus cytisoides ssp. conradiae</i>	x	x	
	<i>Malcolmia ramosissima</i>		x	
	<i>Malva subovata ssp.subovata</i>		x	
	<i>Matthiola sinuata</i>		x	
	<i>Mentha requienii</i>		x	
	<i>Mercurialis corsica</i>		x	
	<i>Micromeria filiformis ssp. cordata</i>	x	x	x
	<i>Narcissus tazetta ssp.aureus</i>		x	
	<i>Narcissus tazetta ssp.tazetta</i>		x	
	<i>Nepeta foliosa</i>		x	x
	<i>Ophrys annae</i>		x	
	<i>Ophrys conradiae</i>		x	
	<i>Ophrys eleonorae</i>		x	
	<i>Ophrys morisii</i>		x	
	<i>Ophrys panormitana ssp.praecox</i>		x	
	<i>Ophrys sicula</i>		x	
	<i>Ophrys speculum</i>		x	
	<i>Orchis brancifortii</i>	x	x	x



	<i>Orchis coriophora</i>		X	
	<i>Orchis intacta</i>		X	
	<i>Orchis papilionacea</i>		X	
	<i>Orobanche canescens</i>		X	
	<i>Orobanche litoria</i>		X	
1849	<i>Orobanche rapum- genistae ssp. rigens</i>		X	
	<i>Orobanche rigens</i>	X	X	
	<i>Paeonia corsica</i>	X	X	
	<i>Pancratium illyricum</i>	X	X	
	<i>Pancratium maritimum</i>		X	
	<i>Petrorhagia nanteuilii</i>		X	
	<i>Pleuridium acuminatum</i>		X	
	<i>Prospero obtusifolia ssp. intermedia</i>	X	X	
	<i>Ptilostemon casabonae</i>	X	X	X
	<i>Ptychotis sardo</i>	X	X	X
	<i>Pulicaria vulgaris</i>		X	X
	<i>Ranunculus cordiger ssp. diffusus</i>	X	X	X
	<i>Ranunculus reveilieri</i>		X	
	<i>Romulea ligustica</i>		X	
	<i>Romulea requienii</i>	X	X	
	<i>Romulea rollii</i>		X	
	<i>Rumex acetosella ssp. angiocarpus</i>		X	
	<i>Rumex scutatus ssp. glaucescens</i>		X	
	<i>Ruscus aculeatus</i>		X	
	<i>Salicornia patula</i>		X	
	<i>Salix cinerea ssp. oleifolia</i>		X	
	<i>Scorpiurium sendtneri</i>		X	
	<i>Scrophularia ramosissima</i>	X	X	
	<i>Scrophularia trifoliata</i>	X	X	
	<i>Senecio cineraria</i>		X	
	<i>Senecio transiens</i>		X	
	<i>Serapias cordigera</i>		X	
	<i>Serapias lingua</i>		X	
	<i>Serapias parviflora</i>		X	
	<i>Serapias vomeracea</i>		X	
	<i>Seseli praecox</i>	X	X	
	<i>Seseli tortuosum ssp. maritimum</i>		X	
	<i>Sesleria insularis ssp. insularis</i>	X	X	
	<i>Silene beguinotii</i>		X	X
	<i>Silene canescens</i>		X	
	<i>Silene girdalii</i>		X	
	<i>Silene nodulosa</i>	X	X	
	<i>Silene nummica</i>		X	
	<i>Silene succulenta ssp. corsica</i>	X	X	
	<i>Soleirolia soleirolii</i>	X	X	
	<i>Spergularia macrorrhiza</i>	X	X	
	<i>Spiranthes spiralis</i>		X	
	<i>Stachys glutinosa</i>	X	X	X
	<i>Succowia balearica</i>		X	
	<i>Teucrium marum</i>	X	X	
	<i>Thesium italicum</i>	X	X	X
	<i>Trisetaria gracilis</i>		X	X
	<i>Verbascum conocarpum ssp. conocarpum</i>		X	
	<i>Vicia altissima</i>		X	
	<i>Zostera marina</i>		X	



Numero di altre specie floristiche	139
Numero di altre specie floristiche endemiche	26
Fonte: Elaborazioni basate su dati del Piano di gestione e del Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molaro e Molarotto"	
Anno: 2017	

### Fauna di interesse comunitario

Le specie di uccelli annoverate nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molaro e Molarotto", secondo l'art. 4 della direttiva 2009/147/EC, sono:

Uccelli	
Codice	Nome scientifico
A111	<i>Alectoris barbara</i>
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>
A010	<i>Calonectris diomedea</i>
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>
A081	<i>Circus aeruginosus</i>
A026	<i>Egretta garzetta</i>
A103	<i>Falco peregrinus</i>
A014	<i>Hydrobates pelagicus</i>
A338	<i>Lanius collurio</i>
A181	<i>Larus audouinii</i>
A094	<i>Pandion haliaetus</i>
A392	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>
A464	<i>Puffinus yelkouan</i>
A193	<i>Sterna hirundo</i>
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>
A301	<i>Sylvia sarda</i>
A302	<i>Sylvia undata</i>

Inoltre, nel Piano di gestione, sulla base di dati di monitoraggio, è stata segnalata la presenza di ulteriori quattro specie di allegato I della direttiva 149/2009/CE, ovvero A255 *Anthus campestris* e A246 *Lullula arborea*.

L'unica specie di pesci annoverata nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molaro e Molarotto", secondo l'allegato II della direttiva 92/43/CEE, è:

Pesci	
Codice	Nome scientifico
1103	<i>Alosa fallax</i>

Le specie di mammiferi annoverate nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molaro e Molarotto", secondo l'allegato II della direttiva 92/43/CEE, sono:

Mammiferi	
Codice	Nome scientifico
1310	<i>Miniopterus schreibersii</i>
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
1349	<i>Tursiops truncatus</i>

Le specie di rettili annoverate nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molaro e Molarotto", secondo l'allegato II della direttiva 92/43/CEE, sono:

Rettili	
Codice	Nome scientifico
1224*	<i>Caretta caretta</i>
6137	<i>Euleptes europaea</i>
1217	<i>Testudo hermanni</i>
1218	<i>Testudo marginata</i>



<b>Numero di specie</b>	Uccelli	17
	Pesci	1
	Mammiferi	3
	Rettili	4
<b>Numero di specie prioritarie</b>	1	
Fonte: Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto"		
Anno: 2015 (dicembre)		

### Altre specie faunistiche

Le altre specie faunistiche annoverate nel Piano di gestione e nel Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto" sono:

<b>Anfibi</b>				
Codice	Nome scientifico	Formulario standard	Piano di gestione	Endemismo
1204	<i>Hyla sarda</i>	x	x	

<b>Uccelli</b>				
Codice	Nome scientifico	Formulario standard	Piano di gestione	Endemismo
A218	<i>Athene noctua</i>	x	x	
A087	<i>Buteo buteo</i>	x	x	
A366	<i>Carduelis cannabina</i>	x	x	
A364	<i>Carduelis carduelis</i>	x	x	
A362	<i>Carduelis citrinella</i>	x	x	
A363	<i>Chloris chloris</i>	x	x	
A206	<i>Columba livia</i>	x	x	
A350	<i>Corvus corax</i>	x	x	
A096	<i>Falco tinnunculus</i>	x	x	
A322	<i>Ficedula hypoleuca</i>	x	x	
A359	<i>Fringilla coelebs</i>	x	x	
A251	<i>Hirundo rustica</i>	x	x	
A459	<i>Larus cachinnans</i>	x	x	
A281	<i>Monticola solitarius</i>	x	x	
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	x	x	
A214	<i>Otus scops</i>	x	x	
A314	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	x	x	
A250	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	x	x	
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	x	x	
A276	<i>Saxicola torquatus</i>	x	x	
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	x	x	
A309	<i>Sylvia communis</i>	x	x	
A305	<i>Sylvia melanocephala</i>	x	x	
A048	<i>Tadorna tadorna</i>		x	
A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x	x	
A283	<i>Turdus merula</i>	x	x	

<b>Invertebrati</b>				
Codice	Nome scientifico	Formulario standard	Piano di gestione	Endemismo
1001	<i>Corallium rubrum</i>	x	x	
	<i>Eunicella cavolinii</i>	x		
	<i>Eunicella verrucosa</i>	x		
	<i>Gerardia savaglia</i>	x		
1027	<i>Lithophaga lithophaga</i>		x	
1012	<i>Patella ferruginea</i>	x	x	
1028	<i>Pinna nobilis</i>	x	x	
	<i>Spongia agaricina</i>	x		

Mammiferi				
Codice	Nome scientifico	Formulario standard	Piano di gestione	Endemismo
2618	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	x	x	
2621	<i>Balaenoptera physalus</i>	x	x	
2030	<i>Grampus griseus</i>	x	x	
2034	<i>Stenella coeruleoalba</i>	x	x	

Rettili				
Codice	Nome scientifico	Formulario standard	Piano di gestione	Endemismo
5670	<i>Hierophis viridiflavus</i>		x	
1250	<i>Podarcis sicula</i>	x	x	

<b>Numero di altre specie faunistiche</b>	Anfibi	1
	Uccelli	26
	Invertebrati	8
	Mammiferi	4
	Rettili	2
<b>Numero di altre specie faunistiche endemiche</b>	0	
Fonte: Elaborazioni basate su dati del Piano di gestione e del Formulario standard del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molartotto"		
Anno: 2017		

<b>Analisi SWOT</b>	
<b>Strengths (Punti di forza)</b>	<b>Weaknesses (Punti di debolezza)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di habitat di interesse comunitario e conservazionistico.</li> <li>- Presenza di habitat prioritari.</li> <li>- Presenza di specie di interesse comunitario e conservazionistico.</li> <li>- Presenza di specie prioritarie e endemiche.</li> <li>- Benefici determinati dall' "Effetto Riserva".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività antropiche in grado di degradare gli habitat.</li> <li>- Disturbi antropici di diversa entità e genere verso particolari specie.</li> <li>- Presenza di specie antagoniste.</li> <li>- Presenza di bestiame brado/inselvaticito.</li> <li>- Basso livello di consapevolezza sull'importanza della biodiversità e sui corretti comportamenti.</li> </ul>
<b>Opportunities (Opportunità)</b>	<b>Threats (Rischi)</b>
-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di perturbazioni generali dovute a cambiamenti climatici.</li> <li>- Incendi.</li> <li>- Collisioni di specie con mezzi in navigazione.</li> <li>- Parziale conoscenza di habitat e specie di interesse comunitario nel sito con particolare riferimento alle criticità locali.</li> </ul>

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_5 Conservare e migliorare la qualità di habitat e specie, nonché l'insieme delle risorse naturali che ne supportano la presenza, anche promuovendo la partecipazione attiva della popolazione.	1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10
Ps_Ob_SA_6 Limitare gli impatti su habitat e specie derivanti dalle attività antropiche e monitorare gli inquinamenti derivanti da varie fonti.	1 - 3 - 4 - 7 - 8

#### 4.1.7 Paesaggio

La componente ambientale "Paesaggio" viene analizzata attraverso tre tematismi: "Caratterizzazione dei beni identitari e paesaggistici", "Caratterizzazione paesaggistica terrestre con valenza ambientale" e "Paesaggio sottomarino".

Il tematismo "Caratterizzazione dei beni identitari e paesaggistici" viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati ai beni identitari e ai beni paesaggistici. Il tematismo "Caratterizzazione paesaggistica terrestre con valenza ambientale" viene analizzato relativamente agli aspetti legati alle aree naturali e sub-naturali, alle aree seminaturali e alle aree ad utilizzazione agroforestale; inoltre vengono analizzati i beni paesaggistici ambientali. Il tematismo "Paesaggio sottomarino" viene analizzato relativamente agli aspetti legati agli elementi naturali e agli elementi storico-culturali e identitari presenti nel contesto sottomarino.

Il PPR suddivide il territorio regionale in ambiti di paesaggio, definiti in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici. Per ciascun ambito vengono forniti indirizzi e prescrizioni per la conservazione degli aspetti significativi e caratteristici del paesaggio, sono elencate le azioni da attuare e gli strumenti da utilizzare per il perseguimento della tutela del paesaggio.

I tre Comuni interessati dal SIC ricadono in due ambiti costieri, il n. 18 (Golfo di Olbia) e il n.19 (Budoni – San Teodoro). Il SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto", per la sua parte terrestre, rientra interamente nell'ambito n. 18 (Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto").

#### Caratterizzazione dei beni identitari e paesaggistici

Nella cartografia della Sardegna al tempo degli antichi romani l'isola di Tavolara era chiamata Hermaea Insula. La denominazione deriva dal nome antico di Mercurio, *Ermete*, dio dei mercanti e il nome rimase invariato anche durante la dominazione cartaginese della Sardegna, fino al medioevo. Attorno all'840 gli Arabi tornarono in Sardegna e utilizzarono come base delle operazioni belliche un'isola detta "*Totarum*": secondo il *Liber Pontificalis* sarebbe attigua alla Sardegna, ad oriente di essa, ed alcuni autori la identificano come Tavolara. In seguito, nei portolani del XIV e XV secolo è denominata isola di Toraio, poi Taolara, da cui deriva in fine il suo nome attuale Tavolara. La prima attestazione certa dell'uomo a Tavolara risale al neolitico medio (Grotta del Papa, IV millennio a.C.), mentre la presenza di giacimenti archeologici sommersi dal III secolo a.C. all'età moderna dimostra come l'isola abbia a lungo costituito un'importante crocevia di traffici marittimi. Rimasta poi per lungo tempo disabitata, fra l'Ottocento e il 1960 circa fu sede di una piccola comunità di pescatori-pastori corsi e della famiglia Bertoleoni, discendente da Paolo Bertoleoni, divenuto proprietario dell'isola ed insignito del titolo di "re di Tavolara" dal re Carlo Alberto, nel 1836.

Nell'isola di Molarà l'imperatore Massimo il Trace esiliò il papa Ponziano e l'antipapa Ippolito, nel 235. Testimonianza della loro presenza sono i ruderi di una chiesa; infatti nei pressi di Cala di Chiesa, a poca distanza dal mare, esistono ancora le rovine del tempio dedicato a San Ponziano, unitamente ai resti del villaggio medievale di Gurgurai (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

Recenti scavi nell'area di Spalmatore di terra hanno portato alla luce un insediamento etrusco risalente al IX secolo a.C. e riferibile alla prima Età del Ferro.


L'individuazione dei beni identitari e paesaggistici rappresenta la consapevolezza delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili e delle risorse essenziali del territorio. La Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, provvede al costante aggiornamento del Repertorio del Mosaico dei Beni, che costituisce strumento di conoscenza e di gestione in continua evoluzione e aggiornamento, a seguito della procedura di cui all'art. 49 delle NTA del PPR.

#### Beni identitari

L'art 5, c. 5, delle NTA del PPR definisce beni identitari quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda, del suo paesaggio e della sua identità. Nei Comuni di Loiri Porto San Paolo e San Teodoro non sono presenti beni identitari, mentre nel Comune di Olbia ne sono presenti 2.

Beni identitari – Comune di Olbia			
Codice	Descrizione	Coord. N	Coord. E
5555	Casa cantoniera Saraghinu	1536486	4542771
5556	Casa cantoniera Cugnana	1543000	4540966

Distribuzione dei beni identitari



Comune	Numero di beni
Loiri Porto San Paolo	0
Olbia	2
San Teodoro	0
	2

Fonte: elaborazioni basate su dati del PPR (2006) aggiornate tramite il Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari Anno: 2017

**Beni paesaggistici**

L'art. 8, c. 1, delle NTA del PPR definisce beni paesaggistici quegli elementi territoriali (areali o puntuali), di valore ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future. Il Repertorio contiene l'elenco dei beni culturali di natura architettonica e dei beni culturali di natura archeologica vincolati con specifico provvedimento amministrativo ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004. Nei Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro non sono presenti beni culturali di natura archeologica. Nei Comuni di Loiri Porto San Paolo e San Teodoro non sono presenti beni culturali di natura architettonica, mentre nel Comune di Olbia ne sono presenti 3.

Beni culturali di natura architettonica – Comune di Olbia			
Codice	Descrizione	Coord. N	Coord. E
5637	Chiesa di San Giovanni	1535870	4541970
5638	Chiesa di San Simplicio	1541844	4530608
5639	Villa liberty Bardanzellu – Putzu	1542128	4530501

Il Repertorio contiene l'elenco dei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR (2006), inclusi quelli per i quali è stata effettuata la procedura di cui all'art. 2, c. 7, della L.R. 13/2008.



Nei Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro sono presenti i diversi beni paesaggistici riportati negli elenchi sottostanti.

<b>Beni paesaggistici – Comune di Loiri Porto San Paolo</b>			
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Coord. N</b>	<b>Coord. E</b>
3752	Nuraghe	1541107	4521710
5446	Stazzu Santu Juanni	1549567	4518536
5447	Lu stazzareddu	1550051	4518747
5448	Stazzo La Ruda	1548111	4520146

<b>Beni paesaggistici – Comune di Olbia</b>			
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Coord. N</b>	<b>Coord. E</b>
144	Villaggio	1533625	4531143
206	Nuraghe contras, tomba dei giganti	1537438	4532045
207	Tomba dei giganti	1534848	4531121
275	Mura, acquedotto, necropoli, cisterne, strutture	1541970	4530822
378	Fortificazione di monte castello	1561884	4524923
667	Chiesa di Santa Mariedda	1536605	4531474
668	Torre de Sa Istrana	1539183	4532408
670	Chiesa di Nostra Signora di Cabu Abbas	1542950	4533693
671	Chiesa di San Vittore	1538979	4534938
672	Chiesa dello Spirito Santo	1546811	4525464
673	Chiesa di San Tommaso	1540604	4515399
674	Chiesa di San Francesco	1538765	4514970
3898	Nuraghe, villaggio	1536599	4531467
3899	Nuraghe	1537438	4532045
3900	Nuraghe	1540730	4532957
3901	Nuraghe	1535113	4530622
3902	Nuraghe	1539180	4533823
3903	Nuraghe	1540835	4529191
4077	Nuraghe	1540393	4515202
4864	Stazzo Fucareddu	1542849	4544384
4866	Stazzo Lu Canaleddu	1541338	4543871
4867	Stazzi Lacumeddu	1541350	4543620
4868	Stazzo Lu Vaccileddu	1541644	4542966
4869	Stazzo Manzoni	1539469	4543050
4870	Stazzo Saraghinu	1537162	4542798
4871	Stazzo San Giovanni	1537575	4541669
4872	Lu Stazzareddu	1536435	4542185
4873	Stazzo Frati Pala	1538642	4540530
4874	Stazzo Serratoghui	1541081	4540495
4875	Stazzi Li Pinnitacci	1541487	4540871
4876	Stazzo Montichieddu	1541214	4540155
4877	Stazzi Coscicani	1542193	4540461
4878	Stazzi Monte Bianco	1541666	4541381
4879	Stazzo Bocca de Canale	1543959	4538662
4880	Stazzo Maricoso	1542102	4538625
4881	Stazzo Burriolo	1541562	4538725
4882	Stazzo Petru Conca	1540676	4538735
4883	Stazzo Collu delle Case	1540417	4538627
4884	Stazzo Picciaredda	1539732	4538293
4886	Stazzo Piliezzo	1541523	4536614
4887	Stazzo Mangone	1543406	4537847
4888	Stazzo Multa Sabida	1543840	4537679
4891	Stazzi Casula	1546411	4534331
4892	Stazzi Ossedda	1545169	4534443
4893	Stazzo Fruttuoso	1545235	4533217
4894	Stazzo Canu	1544747	4533127
4895	Stazzo Frassoneddu	1537397	4544112
4896	Stazzo Frassoni	1537934	4543874
4897	Stazzo Bucchitoltu	1536663	4544972




4975	Stazzi Lu Narileddu	1540754	4539209
4976	Stazzo Li Sitagli	1541293	4538975
4977	Stazzo Serafino	1540552	4539608
4978	Stazzo Baldu	1540728	4538099
4979	Stazzi Monte Tondo	1538741	4539309
4980	Stazzo Binzolas	1546911	4534670
4982	Stazzo Oddastru Colvu	1542195	4534622
4983	Stazzo Cabu Abbas	1542943	4534542
4984	Stazzo Bagarino	1544286	4534102
5250	Stazzi Vaddi d'Ulina	1532253	4543376
5251	Stazzo Cupalchiatta	1533374	4542951
5253	Stazzi Spridda	1533199	4543795
5254	Stazzi Franciscaniedda	1533610	4543431
5257	Stazzo luannieddu	1534800	4542920
5258	Stazzo Li Lacuni	1534766	4542373
5259	Stazzo Lu Muntiggheddu	1533305	4542787
5260	Stazzo La Tegghia	1533268	4542188
5261	Stazzo Lu Culbinu	1532249	4542142
5262	Stazzo Sarra Luchia	1531512	4542429
5263	Stazzi Morasa	1535082	4542027
5264	Stazzo Ferrula Canina	1534254	4541744
5265	Stazzo Carrabinu	1534863	4541484
5266	Stazzo La Zitta	1532256	4541757
5267	Stazzi Minatoglia	1532124	4541572
5268	Stazzi Vaddilonga	1536183	4541332
5269	Stazzo Lu Sali	1537131	4541135
5270	Stazzo Casa Noa	1537398	4540920
5271	Stazzo Masciumarega	1536600	4540246
5272	Stazzo Mustazzone	1538313	4534820
5449	Lu Stazzareddu	1549208	4526239
5450	Stazzo Dorati	1545015	4527197

<b>Beni paeaggistici – Comune di San Teodoro</b>			
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Coord. N</b>	<b>Coord. E</b>
1660	Chiesa di San Teodoro	1556623	4513617


## Distribuzione dei beni culturali di natura architettonica



Comune	Numero di beni
Loiri Porto San Paolo	0
Olbia	3
San Teodoro	0
	3

Fonte: elaborazioni basate su dati del PPR (2006) aggiornate tramite il Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari  
Anno: 2017

Distribuzione dei beni paesaggistici



Comune	Numero di beni
Loiri Porto San Paolo	4
Olbia	80
San Teodoro	1
	85

Fonte: elaborazioni basate su dati del PPR (2006) aggiornate tramite il Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari  
Anno: 2017



### Caratterizzazione paesaggistica terrestre con valenza ambientale


La caratterizzazione paesaggistica si basa sul PPR e permette di relazionare gli eventuali fattori di pressione derivanti dalla antropizzazione diffusa rispetto alle componenti di paesaggio con valenza ambientale (normate all'art. 21 delle NTA del PPR).

Attraverso questa caratterizzazione possono essere riconosciuti i caratteri, le tipologie e le forme del paesaggio, ossia le interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali, assicurando nel territorio una adeguata tutela e valorizzazione.

### Aree naturali e sub-naturali

L'art. 22 delle NTA del PPR definisce naturali e subnaturali tutte quelle aree che dipendono, per il loro mantenimento, esclusivamente dall'energia solare e sono ecologicamente in omeostasi, autosufficienti grazie alla capacità di rigenerazione costante della flora nativa. Includono falesie e scogliere, scogli e isole minori, complessi dunali con formazioni erbacee e ginepri, aree rocciose e di cresta, grotte e caverne, emergenze geologiche di pregio, zone umide temporanee, sistemi fluviali e relative formazioni riparali, ginepri delle montagne calcaree, leccete e formazioni forestali in struttura climacica o sub-climacica, macchia foresta, garighe endemiche su substrati di diversa natura, vegetazione alopsamofila costiera, aree con formazioni stepiche ad ampelodesma.

### Distribuzione delle aree naturali e sub-naturali



<b>Superficie totale della vegetazione a macchia e in aree umide</b>	122,5 km <sup>2</sup>
<b>Superficie totale dei boschi</b>	22,1 km <sup>2</sup>
	144,6 km <sup>2</sup>


Fonte: elaborazioni su banca dati del PPR (<http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/ppr/CDPPR/ppr06.zip>)

Anno: 2017

### Aree seminaturali

L'art. 25 delle NTA del PPR definisce seminaturali tutte quelle aree caratterizzate da utilizzazione agro-silvopastorale estensiva, con un minimo di apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento. Includono, in particolare, le seguenti categorie, che necessitano, per la loro conservazione, di interventi gestionali: boschi naturali (comprensivi di leccete, quercete, sugherete e boschi misti), ginepreti, pascoli erborati, macchie, garighe, praterie di pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e formazioni riparie parzialmente modificate, zone umide costiere parzialmente modificate, dune e litorali soggetti a fruizione turistica, grotte soggette a fruizione turistica, laghi e invasi di origine artificiale e tutti gli habitat dell'Al. I della Direttiva 92/43/CEE.

### Distribuzione delle aree seminaturali



<b>Superficie totale delle praterie</b>	194,9 km <sup>2</sup>
<b>Superficie totale delle sugherete e castagneti da frutto</b>	10,4 km <sup>2</sup>
	204,3 km <sup>2</sup>

Fonte: elaborazioni su banca dati del PPR (<http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/ppr/CDPPR/ppr06.zip>)


Anno: 2017



### Aree ad utilizzazione agroforestale

L'art. 28 delle NTA del PPR definisce aree ad utilizzazione agroforestale tutte le aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate. In particolare, tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.

### Distribuzione delle aree ad utilizzazione agroforestale



<b>Superficie totale delle colture specializzate e arboree</b>	17,1 km <sup>2</sup>
<b>Superficie totale degli impianti boschivi artificiali</b>	172,6 km <sup>2</sup>
<b>Superficie totale delle colture erbacee specializzate, aree agroforestali e aree incolte</b>	22,2 km <sup>2</sup>
	211,9 km <sup>2</sup>

Fonte: elaborazioni su banca dati del PPR (<http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/ppr/CDPPR/ppr06.zip>)  
 Anno: 2017


### Beni paesaggistici ambientali

L'art. 17 delle NTA del PPR definisce le generalità dei beni paesaggistici ambientali, determinando che l'assetto ambientale è costituito anche da quegli elementi del paesaggio considerati in una visione ecosistemica correlata agli elementi dell'antropizzazione. Rientrano nell'assetto territoriale ambientale le categorie di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del PPR, ai sensi degli art. 142 e 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Sono beni paesaggistici: la fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del PPR di cui all'art. 4; i sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole; i campi dunari e sistemi di spiaggia; le aree rocciose di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sopra il livello del mare; le grotte e le caverne; i monumenti naturali ai sensi della L.R. n. 31/89; le zone umide, i laghi naturali ed gli invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 m ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee; le praterie e le formazioni steppeiche; le praterie di posidonia oceanica; le aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE



43/92. Inoltre, sono beni paesaggistici, anche: i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento; i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; le aree gravate da usi civici; i vulcani.

**Distribuzione dei beni paesaggistici ambientali**



Estensione della fascia costiera sul territorio comunale		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	13,7 km <sup>2</sup>
	<b>Olbia</b>	168,6 km <sup>2</sup>
	<b>San Teodoro</b>	53,9 km <sup>2</sup>
		236,2 km <sup>2</sup>

Estensione dei sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	8,2 km <sup>2</sup>
	<b>Olbia</b>	38,4 km <sup>2</sup>
	<b>San Teodoro</b>	8,9 km <sup>2</sup>
		55,5 km <sup>2</sup>

Estensione dei campi dunari e sistemi di spiaggia		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	0,044 km <sup>2</sup>
	<b>Olbia</b>	0,433 km <sup>2</sup>
	<b>San Teodoro</b>	1,013 km <sup>2</sup>
		1,490 km <sup>2</sup>

<b>Estensione delle zone umide costiere</b>		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	0,5 km <sup>2</sup>
	<b>Olbia</b>	4,3 km <sup>2</sup>
	<b>San Teodoro</b>	3,2 km <sup>2</sup>
		8,0 km <sup>2</sup>

<b>Estensione delle aree a quota superiore ai 900 mslm</b>		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	0,00 km <sup>2</sup>
	<b>Olbia</b>	0,00 km <sup>2</sup>
	<b>San Teodoro</b>	0,02 km <sup>2</sup>
		0,02 km <sup>2</sup>

<b>Estensione dei laghi naturali, invasi artificiali, stagni, lagune</b>		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	0,3 km <sup>2</sup>
	<b>Olbia</b>	0,5 km <sup>2</sup>
	<b>San Teodoro</b>	0,3 km <sup>2</sup>
		1,1 km <sup>2</sup>

<b>Estensione dei fiumi, torrenti e altri corsi d'acqua</b>		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	84,6 km
	<b>Olbia</b>	241,6 km
	<b>San Teodoro</b>	84,7 km
		410,9 km

<b>Estensione delle aree di notevole interesse faunistico</b>		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	0,0 km <sup>2</sup>
	<b>Olbia</b>	24,6 km <sup>2</sup>
	<b>San Teodoro</b>	0,0 km <sup>2</sup>
		24,6 km <sup>2</sup>

<b>Estensione delle aree di notevole interesse botanico e fitogeografico</b>		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	0,0 km <sup>2</sup>
	<b>Olbia</b>	2,0 km <sup>2</sup>
	<b>San Teodoro</b>	4,8 km <sup>2</sup>
		6,8 km <sup>2</sup>

<b>Numero di grotte e/o caverne</b>		
	<b>Loiri Porto San Paolo</b>	0
	<b>Olbia</b>	6
	<b>San Teodoro</b>	0
		6

<b>Estensione dei parchi e aree protette nazionali LQN 394/91</b>	
<b>AMP "Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo"</b>	162,5 km <sup>2</sup>

Fonte: elaborazioni su banca dati del PPR (<http://webgis.regione.sardegna.it/scaricocartografiaETL/ppr/CDPPR/ppr06.zip>)  
Anno: 2017

### **Paesaggio sottomarino**


L'andamento sinuoso del litorale, la sequenza di ripiegature e di inflessioni nella linea di costa, come Porto Istana, Porto Spurlatta, Porto San Paolo, Porto della Taverna, Porto Brandinchi e le innumerevoli cale e calette di questo tratto costiero, hanno invece una varietà di effetti sull'ambiente fisico, che si ripercuote positivamente sulla qualità e quantità degli insediamenti biotici, in quanto esse moltiplicano sia il numero di "rifugi" che quello delle nicchie ecologiche potenziali. La presenza di piccole isole, come Isola Piana, Isola dei Cavalli, Isolotto Rosso, Isola Cana, Isola Ruia, e i numerosi scogli affioranti, aumentano l'eterogeneità spaziale della costa stessa, alla quale si dovrebbe associare una maggiore biodiversità. La presenza lungo la costa di lagune e stagni costieri, come lo stagno di San Teodoro, rappresentano luoghi di particolare interesse ambientale e conservazionistico.


Le variazioni eustatiche del livello marino, che si sono manifestate soprattutto nel Quaternario insieme con l'evoluzione tettonica e neotettonica dell'area Gallurese, hanno contribuito a rendere l'area di particolare interesse geologico naturalistico con le coste a rias, i fiordi, le valli profondamente incise e le piccole spiaggette che si localizzano nelle piccole baie. La morfologia marina è caratterizzata dalla logica prosecuzione a mare del substrato granitico, che, nonostante sommerso, continua a portare i segni di un recente periodo subaereo. Tale substrato si incontra a tratti lungo tutto il periplo costiero dell'AMP fino a profondità di 10-15 m; sullo stesso si imposta localmente la prateria di Posidonia oceanica (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

**Elementi naturali e storico-culturali**

Il tratto di costa tra Capo Ceraso e San Teodoro è ricco di insenature, scogli affioranti e anche relitti, elementi importanti del paesaggio, sia terrestre che marino, che introducono fattori di variazione della geometria dei fondali, oltre che punti di richiamo delle meroplantoniche e delle comunità del benthos. La morfologia del fondale è caratterizzata da linee batimetriche, fino a quella dei 50, che seguono in maniera pressoché parallela quella della linea di costa. Ciò dipende dal fatto che questa morfologia sia stata influenzata dall'eustatismo marino e che le valli sommerse, pur impostate su linee tettoniche, seguano il decorso dei fiumi che un tempo le percorrevano. Testimonianza di questo si ha nel canale di Tavolara, che è occupato da un paleoalveo fluviale fino a circa la profondità di 90 metri e in corrispondenza di Punta Brandinchi, dove esiste un altro paleoalveo che termina alla profondità di 25 m con una conoide deltizia oggi colonizzata da Posidonia Oceanica. Una serie completa di cordoni litorali fossili, cementati in facies di beach-rock, è conservata in maniera particolare sui fondi marini del Golfo di Spurlatta, dove si possono osservare quattro ordini di beach-rock alle profondità di -40; -25; -5; -0.5 m. Il fondale sabbioso, probabilmente eredità di spiagge oggi sommerse, caratterizzato da sabbie quarzoso-feldspatiche è compreso fra la linea di riva ed il limite delle piattaforme in roccia o delle matte di Posidonia oceanica. Il fondo di tali spianate di sabbia è ornato da ripple e megaripple; in alcune aree ad elevata profondità, oltre il limite della Posidonia oceanica, si rilevano delle vere e proprie dune. Il fondale fra i -10 ed i -40 m è pressoché occupato interamente dalla Posidonia Oceanica, che si sviluppa sia su matte, che su roccia, che su sabbia o su sedimento sciolto. Le grotte principali di Tavolara sono: la grotta del Papa, sita in prossimità dello Spalmatore di fuori; quella della Mandria, sita in prossimità dello Spalmatore di terra; la grotta del Bue Marino, con ingresso subacqueo, sita in prossimità dello Spalmatore di fuori; l'arco naturale il Ponte, originario di una volta, crollata, facente parte di una vasta grotta. Sui fondali dell'AMP si rileva anche la presenza di alcuni relitti, tra i quali: Amalia, Klearchos, Mamma Elvira, San Giuseppe, Chrisso, Omega, Oued Yquem, e Reggiane 2001 (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

**Distribuzione dei punti di interesse**





<b>Puntii di immersione</b>	18
<b>Secche</b>	25
<b>Relitti</b>	6
<b>Isole minori</b>	13

Fonte: AMP

Anno: 2017

<b>Analisi SWOT</b>	
<p><b>Strengths (Puntii di forza)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza nel contesto sottomarino di numerosi puntii di interesse naturalistico e storico-culturale.</li> </ul>	<p><b>Weaknesses (Puntii di debolezza)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prelievi di materiale vario come souvenir.</li> <li>- I flussi turistici, concentrati in ridotti periodi dell'anno, possono determinare pressioni negative sulle risorse paesaggistiche.</li> </ul>
<p><b>Opportunities (Opportunità)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di beni identitari e paesaggistici diffusi sul territorio.</li> <li>- Presenza di aree naturali e sub-naturali tra le componenti di paesaggio con valenza ambientale.</li> <li>- Recenti scoperte archeologiche nell'area di Spalmatore di terra.</li> </ul>	<p><b>Threats (Rischi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le azioni mirate al riconoscimento e alla tutela delle risorse ambientali e antropiche sono spesso inefficaci o insufficienti.</li> </ul>

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_7 Conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico naturale e antropico diffuso sul territorio, sia emerso che sommerso, e regolamentare la fruizione al fine di preservarne le caratteristiche peculiari.	4 – 6 – 7



#### 4.1.8 Assetto insediativo

La componente ambientale "Assetto insediativo" viene analizzata attraverso due tematismi: "Caratterizzazione urbanistico-amministrativa territoriale" e "Caratterizzazione socio-economica".

Il tematismo "Caratterizzazione urbanistico-amministrativa territoriale" viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati all'edificato e alla caratterizzazione amministrativa, alla zonizzazione dell'AMP, alle previsioni dei PUL e a regimi di proprietà e concessioni. Il tematismo "Caratterizzazione socio-economica" viene analizzato relativamente agli aspetti legati alla demografia e all'economia.

#### Caratterizzazione urbanistico-amministrativa territoriale

L'AMP ricade nelle competenze amministrative dei tre Comuni Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro, tutti appartenenti alla Provincia di Sassari. Sono di competenza dell'AMP le isole in essa interamente contenute, nonché le aree demaniali che si affacciano nelle acque dell'AMP.

Si rileva la presenza di un'area militare nel settore Nord-orientale dell'isola di Tavolara.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo è dotato di un PUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2012, e di un PUL, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/11/2011.

Il Comune di Olbia è dotato di un Piano di Fabbricazione del 1983, mentre il nuovo PUC è attualmente in fase di definizione; è inoltre dotato di un PUL, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2016. Le isole ricadenti all'interno dell'AMP fanno parte del territorio comunale di Olbia.


Il Comune di San Teodoro è dotato di un PUC, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/11/2014, e di un PUL, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 04/06/2014.

#### Edificato e caratterizzazione amministrativa

L'ambito è caratterizzato prevalentemente da una edificazione a "macchia di leopardo", contraddistinta in alcune aree da singoli insediamenti turistici, per la maggior parte villaggi e residence, in altre aree da nuclei residenziali sparsi che in alcuni casi costituiscono vere e proprie frazioni (come nel caso di Porto San Paolo). Alcune unità edificate sono presenti anche nelle due isole maggiori dell'AMP, Tavolara e Molara.

A differenza degli altri due Comuni, il Comune di Loiri Porto San Paolo si affaccia interamente sulle acque dell'AMP.

#### Distribuzione dell'edificato




Fonte: elaborazioni su dati PPR

Anno: 2017

**Zonizzazione AMP**

Identificata come Area Marina Protetta di Reperimento con L. n. 979 del 31/12/1982 "Disposizioni per la difesa del mare", è stata istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12/12/1997 "Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Tavolara – Punta Coda Cavallo", in seguito modificato con Decreto Ministeriale del 28/11/2001. Il decreto contiene la perimetrazione delle tre zone a diverso livello di protezione (A, B e C) dell'AMP, che comprende il tratto di mare delimitato antistante la costa tra Capo Ceraso (a Nord) e Cala Finocchio (a Sud). All'interno del perimetro ricadono le isole di Tavolara, Molaro, Molarotto, e anche tutte le piccole isole comprese in questo tratto di mare, come Isolotto Rosso, Isola Piana. La gestione, originariamente affidata alla Capitaneria di Porto di Olbia, è stata affidata definitivamente, con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12/12/2003, ad un consorzio dei tre Comuni rivieraschi: Olbia, Lori Porto San Paolo e San Teodoro (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

**Mappa zonizzazione AMP**




Fonte: AMP  
Anno: 2018



### Previsioni PUL

Relativamente alle competenze sul demanio, dal disposto combinato tra la L. n. 979 del 31/12/1982 e dal D.M. 12/12/1997 si evince che l'autorità dell'organismo di gestione si estende agli "ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono" che viene perimetrata andando a comprendere i territori costieri compresi nel demanio marittimo che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Nel Codice della navigazione, al titolo secondo, art. 28, si trova la definizione di "demanio marittimo". Fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade; le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

### Distribuzione e organizzazione delle aree nel litorale di competenza del Comune di Loiri Porto San Paolo





#### LEGENDA

- Aree Demaniali
- Aree precluse al rilascio di concessioni
- Aree ad elevato valore naturalistico
- Aree assentibili in concessione
- Aree comunali
- Aree di interesse comunale
- Limite delle concessioni demaniali
- Aree da destinare a manifestazioni di carattere temporaneo
- Passerelle accesso disabili
- Ipotesi aree da destinare a nuovi parcheggi
- Strutture per il salvamento in mare
- Ipotesi per nuovi accessi al mare
- Servizi igienici
- Bar ristorazione

Fonte: PUL – Loiri Porto San Paolo

Anno: 2011


Distribuzione e organizzazione delle aree nel litorale di competenza del Comune di Olbia















Legenda PUL	
	Limite demaniale attuale
	Limite acqua sicure
	Concessione
	Concessione demaniale a mare
	Confine comunale
	Perimetro Zona Omogenea "GH LI" art. 13 delle N.T.A. del P.d.F.
	Area di riqualificazione e valorizzazione art. 6 delle N.T.A. del P.U.L.
	Protezione dunale
	Codice Concessione
	Superficie programmabile
	Fosse a tenuta stagna idoneamente dimensionate in rapporto alla C.D.
Legenda Piano degli Accessi	
	Viabilità carrabile
	Viabilità pedonale e ciclabile
	Parcheggi
	Parcheggi di uso esclusivo dai diversamente abili
	Alberghi e Hotel
	Cartellonistica informativa

Fonte: PUL – Olbia  
Anno: 2016

Distribuzione e organizzazione delle aree nel litorale di competenza del Comune di San Teodoro



-  Limite del territorio comunale
-  Limite della fascia dei 2000 m dal mare
-  Limite demaniale
  
-  Viabilità di accesso autonomo ai parcheggi e ai litorali
-  Viabilità di accesso autonomo ai parcheggi di scambio
-  Viabilità di accesso ai litorali tramite il bus navetta
-  Viabilità esistente da rendere pubblica
-  Nuova viabilità carrabile
-  Nuova viabilità pedonale
-  Stazioni di arrivo dei bus navetta
-  Parcheggi
-  Elenco delle località

Fonte: PUL – San Teodoro

Anno: 2014

*Regimi di proprietà e concessioni*

La percentuale di superficie di litorale attrezzabile è stabilita d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP.

Dall'analisi dei PUL dei tre Comuni, si rilevano le concessioni in previsione nelle aree interessate dall'AMP. In particolare, per il Comune di Loiri Porto San Paolo sono descritte 8 concessioni, prevalentemente noleggio ombrelloni e sdraio, noleggio windsurf, canoa e piccoli natanti; per il Comune di Olbia sono descritte 24 concessioni, prevalentemente nolo lettini e ombrelloni e chiosco bar; per il Comune di San Teodoro sono descritte 36 concessioni, prevalentemente nolo sdraio ombrelloni e natanti e chiosco.



Superfici concessioni nel Comune di Loiri Porto San Paolo		
Località	Descrizione	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Porto San Paolo	Noleggio ombrelloni e sdraio	200
Porto Taverna	Noleggio ombrelloni e sdraio	210
Porto Taverna	Noleggio ombrelloni e sdraio	214
Porto Taverna	Noleggio ombrelloni e sdraio	214
Porto Taverna	Noleggio windsurf, canoe e piccoli natanti	104
Porto Taverna	Noleggio windsurf, canoe e piccoli natanti	104
Porto Taverna	Noleggio windsurf, canoe e piccoli natanti	104
Porto Taverna	Area riservata amministrazione comunale	150

Fonte: PUL – Loiri Porto San Paolo  
Anno: 2011

Superfici concessioni nel Comune di Olbia		
Località	Descrizione	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Le Saline	Sport veloci	600
Le Saline	Nolo lettini e ombrelloni	287
Le Saline	Chiosco bar ristorante	285
Le Saline	Area per sport veloci	575
Le Saline	Nolo lettini e ombrelloni	205
Le Saline	Nolo lettini e ombrelloni, chiosco bar	294
Le Saline	Nolo e area per sport veloci	595
Le Saline	Chiosco bar ristorante, nolo ombrelloni	288
Le Saline	Nolo lettini e ombrelloni	200
Marina Maria – La Peschiera	Nolo lettini e ombrelloni, chiosco bar, nolo natanti	290
Costa Romantica – Cala Su Figu	Chiosco bar	99
Costa Romantica – Cala Su Figu	Nolo lettini e ombrelloni	146
Li Cuncheddi	Nolo lettini e ombrelloni	75
Li Cuncheddi	Nolo lettini e ombrelloni	263
Li Cuncheddi	Nolo natanti	247
Li Cuncheddi	Chiosco bar	118
Porto Istana	Nolo lettini e ombrelloni, chiosco bar	180
Porto Istana	Nolo lettini e ombrelloni	177
Porto Istana	Nolo natanti	11
Porto Istana	Chiosco bar	122
Porto Istana	Nolo lettini e ombrelloni	267
Porto Istana	Chiosco bar	99
Porto Spurlatta	Nolo lettini e ombrelloni, chiosco bar	275
Spalmatore	Nolo lettini e ombrelloni	146

Fonte: PUL – Olbia  
Anno: 2016

Superfici concessioni nel Comune di San Teodoro		
Località	Descrizione	Superficie [m <sup>2</sup> ]
Cala Girgolu	Nolo sdraio ombrelloni natanti	20
La Suaraccia	Nolo sdraio ombrelloni natanti	20
Capo Coda Cavallo	Nolo sdraio ombrelloni natanti	20
Baia Salinedda	Nolo sdraio ombrelloni natanti	20
Cala Brandinchi	Nolo sdraio ombrelloni natanti	20
Cala Brandinchi	Nolo sdraio ombrelloni natanti	20
Lu Impostu	Posa sdraio ombrelloni – nolo natanti	300
Lu Impostu	Posa sdraio ombrelloni – nolo natanti	300
Lu Impostu	Nolo natanti	10
La Cinta	Posa sdraio ombrelloni – nolo natanti	500
La Cinta	Posa sdraio ombrelloni – nolo natanti	500
La Cinta	Posa sdraio ombrelloni – nolo natanti	500

La Cinta	Posa sdraio ombrelloni – nolo natanti	500
La Cinta (comunale)	Posa sdraio ombrelloni – nolo natanti	500
La Silvaredda	Nolo sdraio ombrelloni	20
Cala D'Ambrà	Nolo sdraio ombrelloni natanti	20
L'Isuledda	Posa sdraio ombrelloni – nolo natanti	400
Cala Girgolu	Chioschi	400
Punta Molarà	Chioschi	200
La Pipara (Cala Purgatorio)	Chioschi	200
La suaraccia	Chioschi	400
Capo Coda Cavallo	Chioschi	400
Baia Salinedda	Chioschi	200
Salina Bamba	Chioschi	600
Cala Brandinchi	Chioschi	300
Cala Brandinchi	Chioschi	800
Lu Impostu	Chioschi	300
Punta Sabbatino	Chioschi	400
La Cinta	Chioschi	800
La Cinta (Lu Rattali)	Chioschi	1000
Cala D'Ambrà	Chioschi	150
Cala D'Ambrà	Chioschi	150
Rattulongu	Chioschi	150
L'Isuledda	Chioschi	200
L'Isuledda	Chioschi	200
La Padula Sicca	Chioschi	200

Fonte: PUL – San Teodoro

Anno: 2014

### Caratterizzazione socio-economica

La caratterizzazione socio-economica delle comunità oggetto di studio presenta alcune caratteristiche in controtendenza e per alcuni aspetti peculiari rispetto al resto della Regione. Da un lato, gli indici di carattere demografico evidenziano una popolazione giovane ed in crescita, sintomo di una società dinamica e attiva; dall'altro lato, è stata registrata l'esistenza di un disagio, in particolare giovanile (Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto").

Tutta l'area presenta un trend di lungo periodo di continua e significativa espansione demografica. Nel sistema produttivo dei tre Comuni domina Olbia, che da sola annovera circa l'87% delle imprese. La struttura produttiva è caratterizzata da una notevole presenza di imprese del settore terziario (commercio e altri servizi). Il mercato del lavoro è fortemente condizionato dall'economia turistica e dalla sua connotazione stagionale. Nel confronto con le medie regionali, i dati segnalano criticità nel mercato del lavoro.

### Demografia

I tre Comuni interessati dall'AMP contano in totale circa 68.000 abitanti, dei quali circa l'88% risiede ad Olbia, il 7% a San Teodoro e il 5% a Loiri Porto San Paolo. Analizzando l'andamento demografico a partire dai primi anni del 2000, si può osservare come la popolazione sia cresciuta ogni anno, con tassi di incremento medio annuo tra l'1,5% e il 3,5%. All'incremento della popolazione ha fatto seguito l'innalzamento nei valori della densità abitativa del territorio, che raggiunge i 157 ab/km<sup>2</sup> nel Comune di Olbia, mentre a San Teodoro e a Loiri Porto San Paolo si contano rispettivamente circa 46 e 29 ab/km<sup>2</sup>, valori che aumentano notevolmente nei periodi di alta stagione per via dell'elevata pressione turistica.

Nell'isola di Tavolara ci sono circa 20 residenti (con una densità di 3 ab/km<sup>2</sup>), ma che non risiedono stabilmente sull'isola. L'impatto antropico non è riferibile tanto al numero di residenti quanto a quello dei fruitori (Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molarà e Molarotto").

### Popolazione residente

Comune	Popolazione
Loiri Porto San Paolo	3.414 ab
Olbia	59.968 ab
San Teodoro	4.932 ab
<b>Totale</b>	<b>68.314 ab</b>

Fonte: elaborazione su dati Istat (<http://demo.istat.it/index.html>)

Anno: 2017

Densità demografica


Comune	Densità
Loiri Porto San Paolo	28,78 ab/km <sup>2</sup>
Olbia	156,78 ab/km <sup>2</sup>
San Teodoro	46,18 ab/km <sup>2</sup>
<b>Totale</b>	<b>112,36 ab/km<sup>2</sup></b>

Fonte: elaborazioni su dati Istat (<http://demo.istat.it/index.html>)


Anno: 2017


Andamento della popolazione

Loiri Porto San Paolo



Olbia





**Economia**

Il Comune di Olbia presenta il tasso di occupazione più elevato e pari a circa il 48%; il Comune di Loiri Porto San Paolo si presenta con un dato fortemente negativo per la disoccupazione giovanile, pari a circa il 50%, e con il reddito pro-capite più elevato tra i tre Comuni, pari a circa 11.484 €/ab.

**Tassi occupazione e disoccupazione**

Comune	Tasso di occupazione	Tasso di attività	Tasso di disoccupazione	Tasso di disoccupazione giovanile
Loiri Porto San Paolo	43,07%	53,38%	19,32%	49,57%
Olbia	48,46%	58,91%	17,74%	42,86%
San Teodoro	44,48%	51,53%	13,67%	33,33%

Fonte: Istat, Dati estratti dal censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011 – Pop.Stat (<http://pop-dati2.istat.it/wbos>)  
Anno: 2011

**Reddito pro-capite**

Comune	Reddito pro-capite
Loiri Porto San Paolo	11484 €
Olbia	10908 €
San Teodoro	10226 €

Fonte: elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze ([http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat/index.php?search\\_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes))  
Anno: 2015

**Analisi SWOT**

Strengths (Punti di forza)	Weaknesses (Punti di debolezza)
- Presenza dell'AMP nell'intera fascia litoranea del Comune di Loiri Porto San Paolo e per la gran parte di quella del Comune di San Teodoro.	- Presenza dell'area militare nel settore Nord-orientale dell'isola di Tavolara.
Opportunities (Opportunità)	Threats (Rischi)
- Andamento della popolazione in crescita tra il 2000 e il 2016 nei tre Comuni.	- Presenza massiva di popolazione fluttuante. - Presenza di edificato sparso lungo la fascia costiera. - Tasso di disoccupazione giovanile elevato nel Comune di Olbia e nel Comune di Loiri Porto San Paolo.

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_8 Limitare la pressione edificatoria sulla fascia costiera e il fenomeno della stagionalità, al fine di consentire la rigenerazione delle risorse e la protezione degli habitat e delle specie.	1 – 2 – 4 – 5 – 7



#### 4.1.9 Attività turistiche, ricreative e divulgative

La componente ambientale “Attività turistiche, ricreative e divulgative” viene analizzata attraverso due tematismi: “Ricettività” e “Attrattività”. Il tematismo “Ricettività” viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati alla presenza di esercizi ricettivi e ai flussi turistici. Il tematismo “Attrattività” viene analizzato relativamente agli aspetti legati alla fornitura di servizi e all’organizzazione di eventi culturali, sportivi e divulgativi.

L’analisi della composizione delle attività evidenzia che, anche se in modo differente, l’economia dei tre Comuni in cui ricade l’AMP è trainata dal turismo, in particolare da quello balneare. Nei Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro, emerge l’influenza che questa attività ha esercitato sul territorio, condizionandone lo sviluppo e la struttura economica, nonché la cultura imprenditoriale (Piano di gestione del SIC “ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto”).

#### Ricettività

La fruizione turistica è l’elemento essenziale e preponderante di un’area protetta che nasce in una zona ad alta vocazione turistica. Lo sfruttamento del turismo rappresenta la primaria fonte di reddito per le comunità ricadenti nell’area costiera che sono fortemente legate alle presenze.

Si possono distinguere due linee di fruizione turistica:

- organizzata (alberghi, residence, agriturismo e campeggi, diving, noleggio e locazione e traffico passeggeri, ecc.);
- non organizzata (seconde case, camere, diportismo nautico, immersioni, ecc.).

La prima fa capo alle numerose strutture ricettive turistiche alberghiere, residence e campeggi che insistono sulla costa, sia interna che immediatamente esterna all’AMP. La seconda, e forse la più pericolosa, fa capo al settore del turismo non veicolato dagli operatori turistici, e quindi non controllato, nel quale si possono riconoscere sia l’escursionista casuale che giunge per una gita, sia l’amatore del turismo marino che, in possesso di una imbarcazione propria, naviga ed utilizza le risorse naturali dell’AMP, sia il turista che sfrutta il mercato delle “seconde case” (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

#### Esercizi ricettivi

Nei tre Comuni sono presenti varie tipologie di esercizi ricettivi, sia alberghieri che extra-alberghieri. Gli esercizi alberghieri sono presenti sia come alberghi da 1 a 5 stelle, sia come altre tipologie di residenze turistico-alberghiere. Gli esercizi extra-alberghieri sono presenti come campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto, agriturismi, bed and breakfast, e altri esercizi ricettivi.

#### Capacità degli esercizi ricettivi

Tipologia di esercizio (Ateco 2007)		Loiri Porto San Paolo							
		2015				2016			
		numero di esercizi	posti letto	camere	bagni	numero di esercizi	posti letto	camere	bagni
Alberghi e strutture simili	Alberghi di 4 stelle	3	255	108	108	3	255	108	108
	Alberghi di 3 stelle	2	148	64	64	2	148	64	64
	Residenze turistico alberghiere	1	98	35	35	1	98	35	35
	<b>Totale esercizi alberghieri</b>	<b>6</b>	<b>501</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>6</b>	<b>501</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Campeggi e villaggi turistici	1	1280	..	..	1	1280	..	..
	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	13	645	..	..	13	651	..	..
	Agriturismi	6	55	..	..	5	49	..	..
	Altri esercizi ricettivi n.a.c.	1	19	..	..	1	19	..	..
	Bed and breakfast	12	49	..	..	14	57	..	..
	<b>Totale esercizi extra-alberghieri</b>	<b>33</b>	<b>2048</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>34</b>	<b>2056</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
Alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	<b>Totale esercizi ricettivi</b>	<b>39</b>	<b>2549</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>40</b>	<b>2557</b>	<b>207</b>	<b>207</b>

Olbia									
Tipologia di esercizio (Ateco 2007)		2015				2016			
		numero di esercizi	posti letto	camere	bagni	numero di esercizi	posti letto	camere	bagni
Alberghi e strutture simili	Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	2	476	224	224	2	476	224	224
	Alberghi di 4 stelle	28	3864	1623	1618	29	3918	1650	1645
	Alberghi di 3 stelle	19	1182	558	558	18	1113	524	524
	Alberghi di 2 stelle	2	152	12	42	2	152	12	42
	Alberghi di 1 stella	1	13	7	7	1	13	7	7
	Residenze turistico alberghiere	4	903	235	235	4	903	235	235
	<i>Totale esercizi alberghieri</i>	56	6590	2659	2684	56	6575	2652	2677
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Campeggi e villaggi turistici	1	644	..	..	1	644	..	..
	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	24	1200	..	..	25	1209	..	..
	Agriturismi	24	266	..	..	24	266	..	..
	Altri esercizi ricettivi n.a.c.	3	52	..	..	3	52	..	..
	Bed and breakfast	62	252	..	..	75	313	..	..
	<i>Totale esercizi extra-alberghieri</i>	114	2414	..	..	128	2484	..	..
Alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	<i>Totale esercizi ricettivi</i>	170	9004	2659	2684	184	9059	2652	2677

San Teodoro									
Tipologia di esercizio (Ateco 2007)		2015				2016			
		numero di esercizi	posti letto	camere	bagni	numero di esercizi	posti letto	camere	bagni
Alberghi e strutture simili	Alberghi di 4 stelle	6	1331	554	586	6	1331	581	613
	Alberghi di 3 stelle	15	1337	606	599	15	1337	606	599
	Residenze turistico alberghiere	3	1105	290	290	4	1243	428	428
	<i>Totale esercizi alberghieri</i>	24	3773	1450	1475	25	3911	1615	1640
Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	Campeggi e villaggi turistici	3	1770	..	..	3	1770	..	..
	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	18	1536	..	..	19	1430	..	..
	Agriturismi	3	49	..	..	3	49	..	..
	Bed and breakfast	35	154	..	..	36	154	..	..
	<i>Totale esercizi extra-alberghieri</i>	59	3509	..	..	61	3403	..	..
Alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	<i>Totale esercizi ricettivi</i>	83	7282	1450	1475	86	7314	1615	1640


Fonte: elaborazioni su dati Istat (<http://dati5.istat.it/wbos>)

Anno: 2016

### Flussi turistici

Negli ultimi anni, la Gallura sta beneficiando della crescita del turismo. Dal 2014, tutti i flussi sono in costante aumento e gli effetti negativi della crisi economica del 2009 sono quasi svaniti. L'afflusso di visitatori è concentrato quasi esclusivamente nei mesi estivi, durante i quali il territorio viene letteralmente "preso d'assalto" fino a portare le popolazioni residenti da poche migliaia e decine di migliaia. Le principali tendenze in atto nel territorio evidenziano la crescita sempre più marcata e costante della componente turistica straniera che potrebbe anche apportare un forte contributo alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Tale componente, però, si contraddistingue per abitudini di acquisto e di consumo turistico spesso marcatamente differenti rispetto alla componente italiana e, dalle analisi socio-economiche condotte, sembra apparire una certa difficoltà da parte del territorio nel riuscire a valorizzare tutte le opportunità che si presentano. Il tessuto economico spesso appare molto frammentato e non dotato degli strumenti necessari per intercettare i flussi turistici stranieri, che si avvalgono spesso di uno spiccato ricorso alle nuove tecnologie (Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP, 2016).

### Passeggeri in arrivo



Fonte: Monitoraggio Attività Produttive all'interno dell'AMP

Anno: 2016

### Arrivi, presenze e permanenza media

Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri in Sardegna

	2008	2009	2010	2011	2012
Arrivi	1.805.023	1.821.863	1.797.723	1.755.879	1.627.745
Presenze	8.382.167	8.243.072	8.311.799	8.298.152	7.683.900
Permanenza media	4,64	4,52	4,62	4,73	4,72

Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri nella Provincia di Olbia-Tempio

	Italiani				
	2008	2009	2010	2011	2012
Arrivi	370.315	374.656	357.365	313.258	313.258
Presenze	2.085.114	2.069.646	2.033.587	1.829.969	1.829.969
Permanenza media	5,63	5,52	5,69	5,84	5,84
	Stranieri				
	2008	2009	2010	2011	2012
Arrivi	225.483	225.181	216.456	282.744	282.744
Presenze	1.169.017	1.116.595	1.130.392	1.562.392	1.562.392
Permanenza media	5,18	4,96	5,22	5,53	5,53
	Totale				
	2008	2009	2010	2011	2012
Arrivi	595.798	599.837	573.821	596.002	596.002
Presenze	3.254.131	3.186.241	3.163.979	3.392.361	3.392.361
Permanenza media	5,46	5,31	5,51	5,69	5,69

Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi complementari nella Provincia di Olbia-Tempio

	Italiani				
	2008	2009	2010	2011	2012
Arrivi	165.878	156.541	145.466	99.349	99.349
Presenze	1.411.485	1.282.089	1.225.515	867.242	867.242
Permanenza media	8,51	8,19	8,42	8,73	8,73
	Stranieri				
	2008	2009	2010	2011	2012
Arrivi	80.414	85.685	78.282	69.751	69.751
Presenze	499.302	495.857	450.578	402.841	402.841
Permanenza media	6,21	5,79	5,76	5,78	5,78
	Totale				
	2008	2009	2010	2011	2012
Arrivi	246.292	242.226	223.748	169.100	169.100
Presenze	1.910.787	1.777.946	1.676.093	1.270.083	1.270.083
Permanenza media	7,76	7,34	7,49	7,51	7,51

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per Paese di provenienza nella Provincia di Olbia-Tempio

	Esercizi Alberghieri		Esercizi Complementari		Totale esercizi ricettivi	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Austria	12.279	66.114	3.651	19.039	15.930	85.153
Belgio	6.075	35.360	736	4.116	6.811	39.476
Bulgaria	554	2.358	72	207	626	2.565
Cipro	74	321	..	..	74	321
Repubblica Ceca	2.965	17.985	1.538	6.236	4.503	24.221
Germania	63.755	381.446	29.537	168.865	93.292	550.311
Danimarca	2.099	10.088	659	4.951	2.758	15.039
Estonia	159	697	10	47	169	744
Spagna	18.266	71.807	2.992	11.258	21.258	83.065
Finlandia	409	1.422	67	1.089	476	2.511
Francia	72.670	455.877	9.479	47.564	82.149	503.441
Grecia	460	2.232	43	155	503	2.387
Ungheria	1.026	4.462	186	952	1.212	5.414
Italia	313.258	1.829.969	99.349	867.242	412.607	2.697.211
Irlanda	1.095	5.154	305	2.703	1.400	7.857
Lituania	244	1.024	17	100	261	1.124
Lussemburgo	503	2.639	69	425	572	3.064
Lettonia	132	536	11	136	143	672
Malta	83	357	3	76	86	433
Paesi Bassi	7.028	36.266	3.209	21.664	10.237	57.930
Polonia	4.344	20.609	897	5.814	5.241	26.423
Portogallo	1.840	8.697	198	1.177	2.038	9.874
Romania	1.476	8.760	105	747	1.581	9.507
Svezia	3.483	12.692	723	7.687	4.206	20.379
Slovenia	1.473	5.544	968	3.027	2.441	8.571
Slovacchia	660	4.136	172	791	832	4.927
Regno Unito	17.330	98.469	2.320	17.868	19.650	116.337
<b>Tot Unione Europea</b>	<b>533.740</b>	<b>3.085.021</b>	<b>157.316</b>	<b>1.193.936</b>	<b>691.056</b>	<b>4.278.957</b>
Islanda	79	208	1	3	80	211
Norvegia	5.490	20.231	359	2.846	5.849	23.077
Svizzera	20.641	121.292	9.122	55.426	29.763	176.718
Croazia	388	1.706	24	103	412	1.809
Turchia	488	1.632	13	53	501	1.685
Russia	6.421	44.174	351	4.409	6.772	48.583
Altri paesi europei	3.644	25.654	601	3.871	4.245	29.525
<b>Tot Paesi europei non UE</b>	<b>37.151</b>	<b>214.897</b>	<b>10.471</b>	<b>66.711</b>	<b>47.622</b>	<b>281.608</b>
<b>Tot Paesi extraeuropei</b>	<b>25.111</b>	<b>92.443</b>	<b>1.313</b>	<b>9.436</b>	<b>26.424</b>	<b>101.879</b>
<b>Totale mondo</b>	<b>596.002</b>	<b>3.392.361</b>	<b>169.100</b>	<b>1.270.083</b>	<b>765.102</b>	<b>4.662.444</b>

Fonte: Sardegna Statistiche ([http://www.sardegna-statistiche.it/documenti/12\\_464\\_20140307100603.pdf](http://www.sardegna-statistiche.it/documenti/12_464_20140307100603.pdf))

Anno: 2012

### Attrattività

Il diportismo nautico costituisce una importante forma di fruizione turistica per il contesto di Tavolara e rappresenta un importante segmento del mercato. Al contempo, però, il diporto evidenzia delle criticità dal punto di vista ambientale che devono essere attivamente gestite. Nell'Osservatorio Nautico Nazionale si elaborano dati sulla spesa tipo del diportista per le differenti aree tematiche (spese connesse con l'unità da diporto, trasporti, ristorazione, shopping e tempo libero) con esclusione della spesa per i carburanti (Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP, 2016).

In questo contesto si inseriscono le numerose attività commerciali ed imprenditoriali a mare che fanno del turista la risorsa fondamentale e che operano nello specchio di mare gestito, quali: diving; noleggio e locazione; trasporto passeggeri; vendita alimenti e bevande con natante. Tuttavia, non è di poco conto l'impatto che la presenza turistica ha sul contesto dell'AMP. Sovrasfruttamento delle spiagge in periodi di tempo concentrati, disturbo delle specie protette, disturbo antropico sulle dune legato alla pressione turistica non regolamentata, utilizzo di mezzi fuoristrada, pulizia della spiaggia con mezzi meccanici, estensione delle strutture turistiche balneari, ecc., sono solo alcune pressioni causate da flussi turistici non controllati e inadeguata gestione del contesto (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

Nell'ambito dell'AMP sono individuate 16 spiagge, di cui 11 classificate come "A – alta valenza turistica" e 5 classificate come "B – bassa valenza turistica".


Classificazione della valenza turistica delle spiagge	
Spiaggia	Classificazione
1. Cala Brandinchi	Categoria "A – alta valenza turistica"
2. Porto Istana	
3. Porto San Paolo	
4. Porto Taverna	
5. Cala Girgolu	
6. Cala Suaraccia	
7. Capo Coda Cavallo	
8. Baia Salinedda	
9. Salina Bamba	
10. Lu Impostu	
11. La Cinta	
12. La Silvaredda	Categoria "B – normale valenza turistica"
13. Cala D'Ambra	
14. Punta Isuledda	
15. Costa Caddu	
16. La Paluda Sicca	

Fonte: elaborazione su dati dell'Atlante dei litorali sabbiosi dell'AMP  
Anno: 2016

**Fornitura di servizi**


Nell'area costiera dell'AMP, vi sono numerose concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità balneari per la gestione delle attività connesse all'uso dei litorali sabbiosi: chioschi, agenzie di noleggio e locazione di natanti, agenzie di noleggio di lettini e ombrelloni da spiaggia. In questi ultimi anni, il numero di queste concessioni è notevolmente salito, e le richieste di rilascio sono in continuo aumento senza che vi sia un quadro organico o una valutazione della "pressione" esercitata sul litorale. Su questo tema si rileva un'emergenza ambientale significativa legata soprattutto alla continua erosione dei litorali che la mancanza di una pianificazione di settore può solo amplificare. Le attività di controllo poste in essere dall'AMP hanno portato a stimare il fenomeno delle attività subacquee partendo dai registri tenuti dai Diving in termini di numero totale di turisti (indicanti il numero dei subacquei) e numero totale di immersioni (per ogni singola immersione sono presenti più turisti). Relativamente al diporto, una particolare forma di attività è costituita dal noleggio e dalla locazione delle unità da diporto. Inoltre, negli ultimi anni si sta assistendo ad una trasformazione del mercato, con una crescita importante delle attività di superficie (snorkeling), che possono essere offerte ad un segmento del mercato più ampio che non necessita né di abilitazioni particolari né di attrezzature costose (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

Le attività degli operatori autorizzati osservano dei forti picchi di stagionalità non solo dal punto di vista dei flussi turistici, ma anche dal punto di vista degli operatori effettivamente attivi; agosto è il mese in cui tutti gli operatori autorizzati offrono il maggior numero di immersioni nell'AMP di Tavolara. I picchi di stagionalità sono legati come causa-effetto agli andamenti della componente turistica. Al 2016 risulta il 66% dell'utenza di questa tipologia di fruizione turistica è costituita da italiani, principalmente provenienti da Lombardia, Lazio e Sardegna stessa, e il 34% da stranieri, principalmente provenienti da Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. Nel 2016, il valore medio quotidiano del volume d'affari generato è stato tra i € 132,60 (connessi ai natanti) ed i € 2.381,60 (connessi alle navi). Questi valori possono essere utilizzati per stimare un volume d'affari complessivamente generato nel corso dell'intera stagione (Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP, 2016).





**Operatori attivi durante l'anno**



Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP  
Anno: 2016

**Volume d'affari attività diporto nautico**

Volume d'affari diporto nautico

Tipologia di unità	Spesa media giornaliera	Numerosità della categoria	Volume d'affari generato
Natanti	€ 132,60	29.145	€ 3.864.627
Imbarcazioni	€ 562,81	6.206	€ 3.492.799
Navi	€ 2.381,60	943	€ 2.245.849
<b>Totale</b>			<b>€ 9.603.275</b>

Volume d'affari generato all'interno dell'AMP

Tipologia di attività	Volume d'affari
I centri diving autorizzati	€ 527.400
Il diporto nautico	€ 9.603.275
La locazione ed il noleggio di natanti	€ 832.320
La locazione di natanti da spiaggia	€ 20.000
Il trasporto di passeggeri	€ 560.000
<b>Volume d'affari totale</b>	<b>€ 11.542.995</b>

Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP  
Anno: 2016


**Attività di immersione**

Nome Ente	Totale Immersioni	Totale Turisti
Tavolara Diving di Navigando Italia S.r.l.	539	4.139
Scuola Sub Aquarius s.n.c.	277	1.662
Blu Infinito	226	1.223
Porto San Paolo Diving Center ASD	208	1.595
Nata Libera ASD	143	613
Diving Pippo Sub di P. Mulas	120	705
Diving & Snorkeling Team	118	1.046
Centro Immersioni Figarolo s.n.c.	107	938
Atmosphere Diving Center	86	350
Porto Ottiolu Diving ASD	85	236
Karibu Diving & Travel	67	241
Alpha Diving Center	64	64
Coop. Axinella Scuba Tour	50	310
Happy Diving	25	184
Atlantica	23	100
Leila Diving A.S.D.	19	103
Orso Diving	14	134
Centro Sub Porto Rotondo	7	23


Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP  
Anno: 2016

Fruizione nei punti di immersione

Numero di immersioni nei 25 punti di immersione principali



Numero di turisti nei 25 punti di immersione principali



Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP

Anno: 2016

### Organizzazione di eventi culturali, sportivi e divulgativi

Gli Information Point costituiscono un presidio di informazione sul territorio. A partire dall'estate 2004 sono stati attivati 2 punti di informazione: uno nel Comune di San Teodoro e uno nel Comune di Loiri nella località di Porto San Paolo. Nel 2008 sono stati attivati altri 3 punti: uno presso ICIMAR di San Teodoro; uno presso CriMM e uno presso la Pro-Loce nella Località di Loiri Porto San Paolo. Nel 2009 e 2010, grazie alla concomitante presenza di progetti relativi alla gestione dei rifiuti e sensibilizzazione dei fruitori, è stato attivato anche un Information Point presso l'isola di Tavolara. Negli anni successivi, ciascuna stagione ha visto l'attivazione di un Information Point sull'isola di Tavolara ed almeno uno presso l'Ufficio Turistico di San Teodoro. In relazione alle disponibilità di fondi sono attivati altri Information Point usufruendo di sinergie con progetti in corso di realizzazione. Gli Information Point forniscono informazioni relative a: regolamentazione dell'AMP; distribuzione materiale informativo; informazioni di carattere ambientale ed in relazione ai programmi; attività di educazione ambientale e Centro Educazione Ambientale e allo Sviluppo sostenibile (CEAS); percorsi di educazione ambientale, attività di coinvolgimento e sensibilizzazione operatori locali; campagne pubblicitarie e di informazione: DVD, guide, opuscoli, depliant illustrativi (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

Nel Comune di Loiri Porto San Paolo, nello specifico presso la spiaggia di Porto San Paolo, è stata individuata un'unica area da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo quali: feste, spettacoli sportivi o culturali, iniziative di intrattenimento o ricreative, che prevedano l'installazione di strutture facilmente amovibili (PUL – Loiri Porto San Paolo).

La prima tradizione culturale di Tavolara può essere considerata quella relativa al "Re di Tavolara", cui sono legate storie e favole, che attraggono la curiosità di molti visitatori. La famiglia Bertoleoni si stabilì sul finire del 1700 sull'isola e intorno al 1830 ne diventò sovrana. Dopo alcune burocratiche vicende, i Bertoleoni vennero riconosciuti Casa Reale di Tavolara e unici proprietari dell'isola. Attualmente, la famiglia Bertoleoni gestisce i due ristoranti ed è proprietaria di parte dell'isola. Alla tradizione sono legate anche le "tracce votive", come quella dell'edicola votiva bianca eretta per la Madonna che salvò due pescatori; ma anche la Madonnina di Punta La Marmora e la stessa Punta del Papa. Tra gli eventi culturali, ormai tradizione di Tavolara, vi è anche il "Festival del Cinema", nato nel 1991; che costituisce un appuntamento estivo che annualmente porta sull'isola i più importanti rappresentanti del cinema e dello spettacolo con un particolare riguardo verso gli autori e gli artisti emergenti (Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto").

#### Servizi informativi

	n.
Infopoint	2
Contatti in Infopoint	8779

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2015

#### Eventi e attività di comunicazione e promozione

	n.
Eventi divulgativi	13
Brochure informative distribuite	15138

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2015

#### Attività di educazione ambientale

	n.
Alunni coinvolti per anno scolastico	127
Giornate attività in spiaggia per bambini	18
Partecipanti attività in spiaggia per bambini	74
Laboratori per bambini	15
Partecipanti laboratori per bambini	471
Escursioni guidate a Tavolara	18
Partecipanti escursioni guidate a Tavolara	901

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2014



<b>Analisi SWOT</b>	
<b>Strengths (Punti di forza)</b>	<b>Weaknesses (Punti di debolezza)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Presenza di numerosi e diversificati servizi destinati ai turisti.</li><li>- Svolgimento di attività di educazione ambientale e di divulgazione scientifica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sovrasfruttamento delle spiagge in periodi di tempo concentrati.</li><li>- Disturbo antropico nei confronti delle specie protette.</li><li>- Disturbo antropico sulle dune legato alla pressione turistica non regolamentata e in percorsi non delimitati, all'utilizzo di mezzi fuoristrada, all'estensione delle strutture turistiche balneari.</li><li>- Prelievo di materiali vari come souvenir.</li><li>- Abbandono di rifiuti.</li></ul>
<b>Opportunities (Opportunità)</b>	<b>Threats (Rischi)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Presenza diffusa di strutture ricettive nei tre Comuni.</li><li>- Diversificate possibilità di sfruttamento del territorio a fini turistici legate alle caratteristiche ambientali, culturali e enogastronomiche.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pressione turistica concentrata nel periodo estivo.</li></ul>

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_9 Aumentare la sensibilità ambientale e contribuire alla crescita della cultura della sostenibilità e dell'attrattività turistica, promuovendo la divulgazione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente marino, attraverso il coinvolgimento della comunità locale.	1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7

#### 4.1.10 Pesca e altre attività produttive

La componente ambientale "Pesca e altre attività produttive" viene analizzata attraverso i tematismi "Attività legate alla pesca" e "Altre attività economico-produttive".

Il tematismo "Attività legate alla pesca" viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati alla pesca artigianale e alla pesca sportiva e ricreativa; il tematismo "Altre attività economico-produttive" viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati all'agricoltura e alla zootecnia e agli altri settori economici.

#### Attività legate alla pesca

La pesca è fonte di reddito per una filiera molto articolata di attori: pescatori, grossisti, pescherie, ristoranti. La pesca artigianale è una componente produttiva spesso quantitativamente minore, ma vitale ed emblematica dei tessuti sociali locali. La pesca, sia artigianale che ricreativa, è un'attività economica ad alto contenuto antropologico; è un'attività economica radicata nei costumi e strettamente correlata alle abitudini alimentari. La pesca costituisce un'attività fondamentale per lo sviluppo socio-economico sostenibile e ancor più per la conservazione, non solo di quei delicati e preziosi lembi di mare costituiti dalle aree marine protette, ma anche per estese porzioni dell'intero Mar Mediterraneo. Secondo esperti di settore, il grande elemento di criticità per il mondo della pesca è rappresentato dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che viene esercitata in prossimità della costa e soprattutto a discapito di specie protette o esemplari sotto misura, interrompendo cicli biologici ed impedendo la rigenerazione (Stima valore economico pesca sportiva e ricreativa all'interno dell'AMP Tavolara PCC, AMP, 2016).

Nello stagno di San Teodoro sono presenti degli impianti di cattura. In passato, durante il periodo di utilizzazione privatistica, veniva attribuita una resa attorno a 200 kg/ha; successivamente, lo stagno è stato acquisito dal demanio regionale e dato in gestione al Comune di San Teodoro. Dopo un iniziale periodo di abbandono delle attività, la produzione è stata riavviata; tuttavia, sono sopraggiunti problemi distrofici, già incipienti nel passato con morie più o meno rilevanti, che hanno comportato, anche in tempi recenti, morie ittiche intense con azzeramento della risorsa. Nella zona del prestagno è stato poi avviato un impianto sperimentale di ostricoltura (Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", 2006).

Nell'AMP la pesca artigianale è consentita solo nelle zone B e C; la pesca ricreativa è ammessa e regolamentata solo in zona C; all'esterno, oltre a queste forme di pesca, si può effettuare la pesca subacquea in apnea.

#### Pesca artigianale

La pesca artigianale nell'AMP è ancora uno dei rari casi in cui tra generazioni si tramandano non solo tecniche e strumenti di lavoro, ma anche quei valori del rispetto dell'ambiente, della sobrietà, della pazienza che sono fondamenti della sostenibilità, la cui diffusione è essenziale per la sopravvivenza dei concetti basilari dell'AMP. Il pescatore artigianale ricopre un ruolo rilevante anche per la conservazione degli ecosistemi in cui esercita la propria attività professionale. Essendo legato al territorio locale, è un attento conoscitore degli ambienti naturali ed è in grado di osservare i cambiamenti legati allo stato di salute delle risorse naturali. Possono esercitare la pesca all'interno dell'AMP i piccoli pescatori professionisti residenti nei tre Comuni di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro. Per via della ubicazione degli ormeggi, i pescatori di Olbia sono presenti nell'AMP per poche giornate rispetto a quelli di Loiri Porto San Paolo e San Teodoro. Da una ricerca svolta direttamente dal Consorzio di gestione dell'AMP per il monitoraggio della piccola pesca professionale risulta che tale comparto sia di modeste proporzioni. La pesca è effettuata con attrezzi tradizionali con l'utilizzo prevalente del tramaglio e solo raramente con reti da posta fissa composte. Il D.M. del 12/12/1997, rettificato con il D.M. del 28/11/2001, prevede che all'interno dei territori protetti la pesca artigianale sia consentita ai pescatori professionisti residenti nei Comuni le cui coste sono comprese nell'AMP, nel rispetto dei principi di tutela della biodiversità e di un utilizzo sostenibile e responsabile delle risorse marine. Per quel che concerne la piccola pesca professionale, solitamente autorizzata nelle zone cuscinetto, si sottolinea l'aspetto relativo allo *spillover*: i pescatori, spesso diffidenti verso le AMP in quanto viste come ostacolo improduttivo alla pesca, vanno a posizionare i propri attrezzi appena oltre i confini delle zone *no-take*, dove, evidentemente, ottengono catture più elevate. La regolamentazione della pesca ha il fine di evitare un prelievo eccessivo (*overfishing*), implicando sia un minore impatto sulle popolazioni di specie target, sia il mantenimento della redditività della pesca grazie alla possibilità concessa agli stock di rinnovarsi nel tempo. Nel 2014, nell'AMP è stato condotto il monitoraggio della pesca artigianale attraverso raccolta di informazioni relative alle quantità di pescato realizzato in aree di pesca più o meno frequentate dai pescatori, consentendo di avere una mappa della pressione di pesca nell'AMP e una valutazione del pescato. In media le catture totali realizzate dagli operatori della pesca tra maggio e ottobre 2014 sono risultate dell'ordine di 15 kg di pesce al giorno. Durante la campagna di campionamento condotta nel sublitorale roccioso per lo studio degli effetti della pesca artigianale sulla fauna ittica sono stati censiti complessivamente 59 taxa della fauna ittica e 20 famiglie di pesci ossei e cartilaginei. Nello studio vengono intervistati 7 pescatori, riportando informazioni, quali: età compresa tra 28 e 70 anni; residenza (3 ad Olbia; 2 a Loiri Porto San Paolo; 2 a San Teodoro); esperienza di lavoro sulla barca da pesca artigianale compresa tra i 15 e i 40 anni; iscrizione a cooperative (2 in Cooperativa Golfo Aranci; 1 in Cooperativa Pescatori S. Lucia di Siniscola; 4 in nessuna cooperativa); numero di giornate di pesca all'anno comprese tra 80 e 260 giorni; integrazione delle attività di pesca con altri mestieri, ad esempio conduzione di barche da diporto, trasporto turistico, gestione ormeggi (4 operatori su 7); inadeguata informazione/coinvolgimento nella gestione dell'AMP. I problemi sollevati sono: strascico illegale, pesca ricreativa, pesca ricreativa illegale, danni procurati dai delfini (al pescato e alle reti), eccessivi controlli e burocrazia verso le piccole barche da pesca, nautica da diporto. In corrispondenza del livello di pressione di pesca artigianale massima si osserva una diminuzione nel numero di specie; infatti, la struttura del popolamento ittico mostra una differenza significativa tra i quattro livelli di pressione di pesca. Il 91% degli operatori intervistati dichiara di aver ricevuto da parte dei turisti almeno una richiesta per uscite in barca e il 55% ritiene che il pescaturismo possa essere un'attività economica collaterale alla pesca, in grado anche di svolgere una funzione di conservazione ed educazione ambientale. Nonostante ciò, gli operatori evidenziano l'impossibilità operativa di svolgere tale attività perché impossibilitati ad ottemperare ai requisiti minimi richiesti dalla normativa (imbarcazioni più grandi e almeno un coadiuvante in barca). Emerge tuttavia la volontà degli operatori di creare un consorzio per la promozione del pescato locale attraverso un marchio di qualità del pesce dell'AMP. Oltre alle attività di pesca esercitate direttamente nell'AMP, nel contesto circostante sono presenti attività di acquacoltura, che influenzano le dinamiche relazionali e la filiera del pescato. Attualmente, la dimensione micro della piccola pesca artigianale si riflette sulla necessità dei pescatori di ricorrere ad operatori di aggregazione, come i grossisti, per commerciare il loro prezioso prodotto. Tali grossisti assumono quindi un ruolo di attori centrali all'interno della rete (Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP, 2014).



Consistenza parco nautico pesca artigianale				
Autorizzazione	Numero unità	Tonnellaggio (TSL)	Potenza motore	Numero addetti
Sì	28	46	856 KW	37
No	69	395	4.176 KW	128

Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP  
Anno: 2014

Consistenza parco nautico per la piccola pesca professionale	
Comune	Numero unità
Loiri Porto San Paolo	8
San Teodoro	5
Olbia	>1

Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP  
Anno: 2014

Caratterizzazione del pescato nelle zone B e C		
Nome scientifico	Nome comune	% (peso fresco)
<i>Mullus surmuletus</i>	Triglia di scoglio	23%
<i>Scorpaena scrofa</i>	Scorano rosso	14%
<i>Sepia officinalis</i>	Seppia	14%
-	Altre specie	43%


Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP  
Anno: 2014

Identificazione della fauna ittica in relazione alla pesca artigianale			
Lista dei taxa della fauna ittica censiti nel sublitorale roccioso presso l'AMP			
Famiglia			
Specie			
<b>Apogonidae</b>	<i>Gobius vittatus</i>	<i>Mullus surmuletus</i> *	<i>Serranus cabrilla</i> *
<i>Apogon imberbis</i>	<i>Thorogobius macrolepis</i>	<b>Muraenidae</b>	<i>Serranus scriba</i> *
<b>Atherinidae</b>	<b>Labridae</b>	<i>Muraena helena</i> *	<b>Sparidae</b>
<i>Atherina boyeri</i> *	<i>Coris julis</i>	<b>Myliobatidae</b>	<i>Boops boops</i> *
<b>Blenniidae</b>	<i>Labrus merula</i> *	<i>Myliobatis aquila</i>	<i>Dentex dentex</i> *
<i>Parablennius gattorugine</i>	<i>Labrus viridis</i> *	<b>Phycidae</b>	<i>Diplodus annularis</i> *
<i>Parablennius rouxi</i>	<i>Symphodus cinereus</i>	<i>Phycis phycis</i> *	<i>Diplodus puntazzo</i> *
<i>Parablennius zvonimiri</i>	<i>Symphodus dodderleini</i>	<b>Pomacentridae</b>	<i>Diplodus sargus sargus</i> *
<i>Pomatoschistus quagga</i>	<i>Symphodus mediterraneus</i>	<i>Anthias anthias</i>	<i>Diplodus vulgaris</i> *
<b>Bothidae</b>	<i>Symphodus melanocercus</i>	<i>Chromis chromis</i>	<i>Lithognathus mormyrus</i> *
<i>Bothus podas</i> *	<i>Symphodus melops</i>	<b>Scianidae</b>	<i>Oblada melanura</i> *
<b>Carangidae</b>	<i>Symphodus ocellatus</i>	<i>Sciaena umbra</i> *	<i>Sarpa salpa</i> *
<i>Seriola dumerili</i> *	<i>Symphodus roissali</i>	<b>Scorpaenidae</b>	<i>Sparus aurata</i> *
<b>Centracanthidae</b>	<i>Symphodus rostratus</i>	<i>Scorpaena notata</i> *	<i>Spondyllosoma cantharus</i> *
<i>Spicara maena</i> *	<i>Symphodus tinca</i> *	<i>Scorpaena porcus</i> *	<b>Sphyraenidae</b>
<i>Spicara smaris</i> *	<i>Thalassoma pavo</i>	<i>Scorpaena scrofa</i> *	<i>Sphyraena viridensis</i> *
<b>Gobiidae</b>	<i>Xyrichtys novacula</i>	<b>Serranidae</b>	<b>Tripterygiidae</b>
<i>Gobius bucchichi</i>	<b>Mugilidae</b>	<i>Epinephelus costae</i> *	<i>Tripterygion delaisi</i>
<i>Gobius cruentatus</i>	<b>Mullidae</b>	<i>Epinephelus marginatus</i> *	<i>Tripterygion tripteronotus</i>
<i>Gobius geniporus</i>	<i>Mullus barbatus</i> *	<i>Mycteroperca rubra</i> *	

\* Specie di interesse commerciale

Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP  
Anno: 2014

Distribuzione pressioni attività di pesca




In blu sono indicati i siti in cui sono stati effettuati i censimenti visivi della fauna ittica.

Livelli di pressione:  
 0 = nessuna attività;  
 1 = pressione bassa;  
 2 = pressione media;  
 3 = pressione elevata.

Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP Anno: 2014

Rappresentazione grafica della filiera del pescato dell'AMP



Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP Anno: 2014

<b>Volume d'affari della pesca artigianale</b>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comparto</th> <th>[€]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pescatori locali</td> <td>493.690,68</td> </tr> <tr> <td>Grossisti</td> <td>579.156,48</td> </tr> <tr> <td>Pescherie locali</td> <td>567.573,35</td> </tr> <tr> <td>Ristoratori</td> <td>1.345.935,53</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>2.986.356,04</td> </tr> </tbody> </table>	Comparto	[€]	Pescatori locali	493.690,68	Grossisti	579.156,48	Pescherie locali	567.573,35	Ristoratori	1.345.935,53	Totale	2.986.356,04
Comparto	[€]												
Pescatori locali	493.690,68												
Grossisti	579.156,48												
Pescherie locali	567.573,35												
Ristoratori	1.345.935,53												
Totale	2.986.356,04												
Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP													
Anno: 2014													

<b>Distribuzione del pescato nella filiera</b>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Destinazione</th> <th>[%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grossisti</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Pescherie locali</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Ristoratori</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Altre destinazioni</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Destinazione	[%]	Grossisti	48	Pescherie locali	36	Ristoratori	14	Altre destinazioni	2
Destinazione	[%]										
Grossisti	48										
Pescherie locali	36										
Ristoratori	14										
Altre destinazioni	2										
Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP											
Anno: 2014											

<b>Distribuzione addetti/occupati pesca artigianale</b>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Appartenenti a cooperativa</th> <th>[%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sì</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>ND</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	Appartenenti a cooperativa	[%]	Sì	55	No	36	ND	9
Appartenenti a cooperativa	[%]								
Sì	55								
No	36								
ND	9								
Fonte: Relazione tra "effetto riserva" e piccola pesca artigianale, nell'ottica della sostenibilità all'interno dell'AMP, AMP									
Anno: 2014									


**Pesca sportiva e ricreativa**

Nei paesi dell'UE la vendita del pesce catturato dai pescatori ricreativi è vietata. La maggior incidenza di neo pescatori si registra nella pesca esclusivamente svolta da riva, mentre la concentrazione percentuale più elevata di pescatori esperti si rileva nello svolgimento di entrambe le tipologie di pesca (da riva e da unità da diporto). Complessivamente, nel 2016, sono state svolte 16.283 giornate di pesca sportiva all'interno dell'AMP. Il maggior numero di giornate di pesca è stato realizzato dai residenti con autorizzazione annuale; i residenti con autorizzazione stagionale realizzano i maggiori volumi di pescato. Dal punto di vista ambientale, con la pesca sportiva si possono generare importanti impatti in termini di: quantitativi di pescato non controllabili soprattutto per le specie più vulnerabili (o di esemplari sotto misura); impatti connessi con l'utilizzo di unità da diporto; dispersione nell'ambiente delle attrezzature da pesca (piombo, lenze, etc.); utilizzo di esche che alterano gli equilibri naturali dell'habitat (introduzione di specie aliene); stress apportato alle specie ittiche connesso con la tecnica del *catch and release*. In aggiunta agli impatti ambientali direttamente generati dallo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa in senso assoluto, si rileva una concentrazione di attività durante i mesi estivi, con una pressione più elevata sulla risorsa naturale, proprio durante il periodo durante il quale si sviluppano maggiormente anche le altre forme di fruizione turistica. In particolare, gli impatti sulla biodiversità generati dalla pesca sportiva sono legati a: contaminazione degli habitat con specie aliene; prelievo di esemplari sotto misura che non hanno ancora completato il proprio ciclo biologico; elevato impatto connesso con il prelievo ittico per le specie che costituiscono un'esca naturale; dispersione nell'ambiente di materiali non biodegradabili (piombo, lenze, imballaggi, etc.); inquinamento causato da consumo di carburante (stimato al 2016 pari a 213.260 litri di carburante per il solo esercizio della pesca sportiva). Diversi pescatori non rispettano le previsioni normative finalizzate alla tutela della biodiversità (Stima valore economico pesca sportiva e ricreativa all'interno dell'AMP Tavolara PCC, AMP, 2016).

<b>Numero battute di pesca ricreativa</b>						
Tipo di pesca	Battute di pesca annue	Intensità % uso barca	Battute pro-capite in barca	% pescatori	Numero pescatori	Numero totale battute
Solo da riva	20,1	0	0	32,4	270	-
Prevalentemente da riva	19,0	25	2	7,6	63	299
Entrambi	26,6	50	13	9,2	76	1.016
Prevalentemente da unità da diporto	35,0	75	26	5,4	45	1.181
Solo da unità da diporto	20,4	100	20	45,4	378	7.695
					832	10.191
Fonte: Stima valore economico pesca sportiva e ricreativa all'interno dell'AMP Tavolara PCC, AMP						
Anno: 2016						

Numero giornate pesca sportiva					
Tipo	Giorni totali	[%]	Giorni medi	Numero autorizzati	[%]
Residenti autorizzazione stagionale	1.256	7,7	32	39	4,7
Residenti autorizzazione annuale	5.336	32,8	25	217	26,1
Altri sardi autorizzazione stagionale	158	1	9	17	2
Altri sardi autorizzazione annuale	504	3,1	18	28	3,4
Regioni ben collegate autorizzazione stagionale	5.187	31,9	14	371	44,6
Regioni ben collegate autorizzazione annuale	2.632	16,2	32	83	10
Regioni poco collegate autorizzazione stagionale	621	3,8	11	57	6,9
Regioni poco collegate autorizzazione annuale	589	3,6	29	20	2,4

Fonte: Stima valore economico pesca sportiva e ricreativa all'interno dell'AMP Tavolara PCC, AMP  
Anno: 2016



Autorizzazioni ad operare					
	2012	2013	2014	2015	2016
↓ Diving	18	20	18	<b>18</b>	<b>18</b>
↔ Noleggio/Locazione	35	34	34	<b>30</b>	<b>30</b>
↑ Noleggio natanti da spiaggia	NP	NP	NP	<b>8</b>	<b>8</b>
↔ Traffico passeggeri	7	7	7	<b>6</b>	<b>6</b>
↔ Vendita alimenti e bevande con natante	3	3	3	<b>3</b>	<b>3</b>
↑ Pesca sportiva	NP	NP	NP	<b>429</b>	<b>429</b>
↑ Pesca del riccio	NP	NP	NP	<b>15</b>	<b>15</b>
↔ Non Autorizzati	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
↔ Autorizzazioni Revocate/Sospese	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP  
Anno: 2015

**Numero autorizzazioni pesca sportiva**

Strato	Numerosità	[%]
Residenti autorizzazione stagionale	39	4,7
Non residenti autorizzazione stagionale Sardegna	17	2
Non residenti autorizzazione stagionale regioni ben collegate	371	44,6
Non residenti autorizzazione stagionale regioni poco collegate	57	6,9
Residenti autorizzazione annuale	217	26,1
Non residenti autorizzazione annuale Sardegna	28	3,4
Non residenti autorizzazione annuale regioni ben collegate	83	10
Non residenti autorizzazione annuale regioni poco collegate	20	2,4
Totale	832	

Fonte: Stima valore economico pesca sportiva e ricreativa all'interno dell'AMP Tavolara PCC, AMP

Anno: 2016

**Stima dei materiali inquinanti dispersi nell'ambiente con la pesca sportiva**

Materiale	Quantità totale [kg]	Quantità per singolo autorizzato
Anidride carbonica	528.029	635
Piombo	1.717	2,1
Lenze	391.319	470
Ami	16.481	19,8

Fonte: Stima valore economico pesca sportiva e ricreativa all'interno dell'AMP Tavolara PCC, AMP

Anno: 2016

**Altre attività economico-produttive**

Nel contesto dell'AMP, oltre alle attività legate alla pesca e al turismo, si rilevano altre tipologie di attività economico-produttive.

**Agricoltura e zootecnia**

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura rileva le aziende agricole e zootecniche, le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'Istat nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008.

**Caratterizzazione per utilizzazione dei terreni delle unità agricole**

Loiri Porto San Paolo	superficie totale (sat)	superficie totale (sat)									
		superficie agricola utilizzata (sau)	superficie agricola utilizzata (sau)						arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole	boschi annessi ad aziende agricole	superficie agricola non utilizzata e altra superficie
			seminativi	vite	coltivazioni legnose agrarie, escluso vite	orti familiari	prati permanenti e pascoli				
Superficie totale delle unità agricole [ha]	4915.140	3232.02	683.89	41.39	110.43	2.13	2394.18	29	762.05	892.07	
Numero di unità agricole	131	128	62	30	42	31	104	2	55	110	

Olbia	superficie totale (sat)	superficie totale (sat)									
		superficie agricola utilizzata (sau)	superficie agricola utilizzata (sau)						arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole	boschi annessi ad aziende agricole	superficie agricola non utilizzata e altra superficie
			seminativi	vite	coltivazioni legnose agrarie, escluso vite	orti familiari	prati permanenti e pascoli				
Superficie totale delle unità agricole [ha]	12245.67	9328.64	2639.24	259.99	162.93	7.17	6259.31	9.3	1221.28	1686.45	
Numero di unità agricole	442	433	210	112	104	69	341	5	142	364	



San Teodoro	superficie totale (sat)	superficie totale (sat)									
		superficie agricola utilizzata (sau)	superficie agricola utilizzata (sau)						arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole	boschi annessi ad aziende agricole	superficie agricola non utilizzata e altra superficie
			seminativi	vite	coltivazioni le-gnose agrarie, escluso vite	orti familiari	prati permanenti e pascoli				
Superficie totale delle unità agricole [ha]	2365.110	2117.34	331.16	3.35	87.15	0.39	1695.29	2	78	167.77	
Numero di unità agricole	100	99	46	6	49	3	75	1	9	41	

Fonte: elaborazione su dati del censimento dell'agricoltura 2010 – Agri.Stat (<http://agri-dati2.istat.it/wbos>)  
Anno: 2010

**Caratterizzazione delle unità agricole per tipo di allevamento**

Loiri Porto San Paolo	Totale bovini e bufalini	Totale suini	Totale ovini e caprini	Totale avicoli	Equini, struzzi, conigli, api e altri allevamenti
Unità agricola con allevamenti	53	8	30	-	14
Unità agricola solo con allevamenti	-	-	-	-	2
Numero di capi	960	82	4 265	-	-

Olbia	Totale bovini e bufalini	Totale suini	Totale ovini e caprini	Totale avicoli	Equini, struzzi, conigli, api e altri allevamenti
Unità agricola con allevamenti	151	57	112	9	44
Unità agricola solo con allevamenti	-	-	-	-	1
Numero di capi	2993	1221	24734	276	-

San Teodoro	Totale bovini e bufalini	Totale suini	Totale ovini e caprini	Totale avicoli	Equini, struzzi, conigli, api e altri allevamenti
Unità agricola con allevamenti	40	8	38	8	4
Unità agricola solo con allevamenti	-	-	-	-	-
Numero di capi	714	94	1860	137	-

Fonte: elaborazione su dati del censimento dell'agricoltura 2010 – Agri.Stat (<http://agri-dati2.istat.it/wbos>)  
Anno: 2010

**Altri settori**

Il Consorzio di Gestione dell'AMP, basandosi sui risultati delle analisi condotte negli anni precedenti, ha avviato un percorso virtuoso di crescita del tessuto imprenditoriale locale attraverso l'introduzione di regolamentazioni amministrative che incentivino le imprese a migliorare la propria capacità di crearsi spazi sul mercato. Il Consorzio di Gestione può esercitare un ruolo di policy maker sovracomunale che può efficacemente sviluppare un'azione di coordinamento e sviluppo del litorale (Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP, 2016).

**Caratterizzazione per settori delle unità locali e addetti nelle unità locali**

Loiri Porto San Paolo

Ateco 2007	Numero di unità locali delle imprese attive	Numero addetti delle unità locali delle imprese attive
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2	2
Estrazione di minerali da cave e miniere	2	2
Attività manifatturiere	17	43
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2	25
Costruzioni	66	97
Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	68	93
Trasporto e magazzinaggio	11	21



Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	51	85
Servizi di informazione e comunicazione	2	2
Attività finanziarie e assicurative	2	3
Attività immobiliari	15	11
Attività professionali, scientifiche e tecniche	23	25
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13	21
Sanità e assistenza sociale	1	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	4
Altre attività di servizi	11	14
<b>Totale</b>	<b>290</b>	<b>449</b>

## Olbia

<b>Ateco 2007</b>	<b>Numero di unità locali delle imprese attive</b>	<b>Numero addetti delle unità locali delle imprese attive</b>
Agricoltura, silvicoltura e pesca	30	36
Estrazione di minerali da cave e miniere	19	61
Attività manifatturiere	413	1927
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	3	65
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	18	432
Costruzioni	977	2150
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	1440	4297
Trasporto e magazzinaggio	260	1680
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	632	1771
Servizi di informazione e comunicazione	116	285
Attività finanziarie e assicurative	118	451
Attività immobiliari	293	378
Attività professionali, scientifiche e tecniche	768	1055
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	277	1167
Istruzione	37	107
Sanità e assistenza sociale	210	352
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	69	170
Altre attività di servizi	243	595
<b>Totale</b>	<b>5923</b>	<b>16979</b>

## San Teodoro

<b>Ateco 2007</b>	<b>Numero di unità locali delle imprese attive</b>	<b>Numero addetti delle unità locali delle imprese attive</b>
Agricoltura, silvicoltura e pesca	6	11
Attività manifatturiere	35	62
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2	25
Costruzioni	126	232
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	157	261
Trasporto e magazzinaggio	12	24
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	146	223
Servizi di informazione e comunicazione	6	10
Attività finanziarie e assicurative	6	18
Attività immobiliari	28	28
Attività professionali, scientifiche e tecniche	48	62
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	46	71
Istruzione	1	1
Sanità e assistenza sociale	10	13
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7	10
Altre attività di servizi	22	28
<b>Totale</b>	<b>658</b>	<b>1079</b>

Fonte: elaborazione su dati del censimento dell'Industria e dei servizi – Ind.Stat (<http://ind-dati2.istat.it/wbos>)

Anno: 2010

<b>Analisi SWOT</b>	
<b>Strengths (Punti di forza)</b>	<b>Weaknesses (Punti di debolezza)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettazione del ruolo, delle regole e delle finalità dell'AMP da parte dei piccoli pescatori artigianali, che consente di sviluppare un'identità e intravedere soluzioni aggregative per la filiera della pesca e per l'offerta turistica della costa.</li> <li>- Risultati positivi ottenuti attraverso l'effetto riserva.</li> <li>- Notevoli potenzialità dei prodotti ittici provenienti dall'AMP come leva per lo sviluppo socio-economico locale.</li> <li>- Gli operatori economici possono usufruire delle informazioni provenienti dall'AMP per programmare un efficace progetto di diffusione di comportamenti virtuosi.</li> <li>- Il pescato locale ha un ruolo importante nel rafforzamento dell'identità e nella differenziazione del settore della ristorazione locale ed un valore non marginale per l'offerta complessiva turistica costiera.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata informazione/coinvolgimento degli operatori nella gestione dell'AMP.</li> <li>- Presenza di fenomeni negativi come strascico illegale, pesca ricreativa illegale, danni procurati dai delfini (al pescato e alle reti).</li> <li>- Presenza di fenomeni di pesca non autorizzata che provocano distorsioni nel mercato.</li> <li>- Abbandono delle attrezzature da pesca nell'ambiente (come ami, lenze, reti, etc.).</li> </ul>
<b>Opportunities (Opportunità)</b>	<b>Threats (Rischi)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarata volontà alla collaborazione da parte degli operatori locali, in particolare dei pescatori artigianali.</li> <li>- I pescatori locali sono fonte unica di informazioni altrimenti difficilmente acquisibile.</li> <li>- L'analisi del network di relazioni che esistono all'interno del comparto della pesca artigianale nell'AMP può migliorare sia lo scambio di informazioni tra gli attori locali, sia la gestione dell'offerta attraverso l'implementazione di progetti di valorizzazione del pescato locale.</li> <li>- Volontà degli operatori di creare un consorzio per la promozione del pescato locale attraverso un marchio di qualità dell'AMP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di attrezzature da pesca non autorizzate.</li> <li>- Pesca di frodo.</li> <li>- Assenza di un mercato ittico strutturato in cui si negozia la vendita del pescato e complessiva filiera del pescato poco strutturata.</li> <li>- Difficoltà per i piccoli operatori della pesca artigianale nella creazione di attività economiche collaterali alla pesca, come il pescaturismo, a causa della normativa che richiede imbarcazioni con dimensioni maggiori e più personale, nonché la produzione delle documentazioni necessarie per la vendita del pescato.</li> <li>- Elevato livello di reticenza degli operatori a fornire dati completi e trasparenti sulle cifre riferite alle proprie attività commerciali o produttive in generale e in taluni casi a farsi intervistare.</li> <li>- Frammentazione del settore della pesca, a partire dal singolo pescatore, che non consente di identificare realistiche soluzioni per un miglioramento complessivo dell'offerta.</li> </ul>

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_10 Valorizzare la pesca artigianale come attività identitaria del luogo, promuovendo la partecipazione attiva degli addetti nel settore e la creazione di una strutturata filiera del pescato.	1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7
Ps_Ob_SA_11 Regolamentare tutte le forme di pesca, in particolare la pesca sportiva e ricreativa, limitando il prelievo compatibilmente con la capacità di rigenerazione della risorsa, nell'ottica della sostenibilità.	1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7

### 4.1.11 Mobilità e accessibilità marina e terrestre

La componente ambientale “Mobilità e accessibilità marina e terrestre” viene analizzata attraverso due tematismi: “Mobilità e accessibilità terrestre” e “Mobilità e accessibilità marina”.

Il tematismo “Mobilità e accessibilità terrestre” viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati al parco veicolare, percorsi terrestri, accessibilità alle spiagge e servizi connessi. Il tematismo “Mobilità e accessibilità marina” viene analizzato relativamente agli aspetti legati al parco nautico, ai servizi marittimi e all’accessibilità.

#### Mobilità e accessibilità terrestre

Il contesto dell’AMP è accessibile attraverso diverse modalità di trasporto. In aereo, direttamente dall’aeroporto di Olbia “Costa Smeralda” con provenienza dalle principali città italiane ed alcune straniere; dagli aeroporti di Cagliari ed Alghero, occorre raggiungere Olbia in auto o mediante mezzi di trasporto pubblico. In nave, direttamente dal porto di Olbia o dal porto di Golfo Aranci con provenienza dai porti di Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli; dai porti di Cagliari e Porto Torres occorre raggiungere Olbia in auto o mediante mezzi di trasporto pubblico. In auto, da Porto Torres (circa 90 km), percorrendo la SS 131 in direzione Sud fino ad imboccare il raccordo con la SS 597 con direzione Olbia e percorrendola fino ad imboccare, pressi di Berchidda, la SS 199 da percorrere fino ad arrivare ad Olbia (sede Legale); da Cagliari (circa 300 km), percorrendo la SS 131 in direzione Nord fino al raccordo con la SS 131 DCN direzione Abba-santa-Nuoro-Olbia; da Arbatax (Tortoli) (circa 180 km), percorrendo la SS 125 in direzione Olbia passando per Siniscola, San Teodoro, Loiri Porto San Paolo e proseguendo fino ad Olbia. L’accessibilità all’isola di Tavolara è piuttosto limitata ed è condizionata sia dai fattori geomorfologici sia dalle servitù militari (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).


#### Parco veicolare



L’analisi del parco veicolare è utile, sia in termini economici che ambientali, per la gestione del territorio e le indagini di natura sociale. Nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico) vengono registrati tutti gli eventi legati alla vita “giuridica” dei veicoli a motore, dalla sua nascita con l’iscrizione, alla sua morte, con la radiazione. In accordo con la definizione statistica internazionale lo “stock” di veicoli di pari al numero di veicoli che risultano registrati al 31/12. Dunque, la consistenza del parco veicolare può essere definita direttamente dai dati del PRA. L’ACI (Automobile Club d’Italia) stima la consistenza del parco veicolare, sottolineando che può esserci uno scostamento tra il parco circolante teorico (iscritto al PRA) e quello effettivamente circolante su strada.

L’analisi dei comportamenti dei pescatori autorizzati evidenzia che il 69,9% fa ricorso al proprio autoveicolo e che solamente il 30,1% si reca nell’area di pesca a piedi o utilizzando la bicicletta. Nessun intervistato utilizza i mezzi pubblici (Stima valore economico pesca sportiva e ricreativa all’interno dell’AMP Tavolara PCC, AMP, 2016).

Nel 2016 è stato stimato che nel parcheggio di Porto San Paolo, durante la stagione estiva, sono stati parcheggiati 4529 autoveicoli (Monitoraggio attività produttive all’interno dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP, 2016).

#### Consistenza del parco veicolare





Fonte: elaborazioni su dati ACI dal 2002 al 2016 (<http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto.html>)

Anno: 2017



### Percorsi terrestri

La possibilità di esplorazione terrestre dell'isola di Tavolara è limitata e ristretta prevalentemente al settore Sud-occidentale. L'estremità verso il mare aperto è zona militare e la zona Sud-orientale, costituita da un'alta e continua falesia calcarea, è inaccessibile dal mare. Dall'approdo di Spalmatore di terra parte una strada che si dirige verso la parte settentrionale dell'isola, salendo a mezzacosta sino a raggiungere l'ingresso di una lunga galleria che attraversa la montagna e dà accesso alla zona militare interdetta al pubblico. È possibile percorrere solo questa limitata parte dell'isola sino alla base delle pareti verticali della Cerchia poiché l'accesso alla cima dell'isola, Punta Castellaccio, rappresenta una via impervia da praticare. L'accesso alle cime ed alla cresta è, invece, agevole partendo dalla zona militare (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

### Percorsi naturalistici

	2012	2013	2014	2015	2016
↔ Numero percorsi snorkeling attivati	4	4	4	4	4
↔ Lunghezza complessiva A/R (m) *	1550	1550	1550	<b>1550</b>	<b>1550</b>
↔ Numero percorsi naturalistici attivi	2	2	2	2	2
↔ Lunghezza complessiva (m)	2654	2654	2654	<b>2654</b>	<b>2654</b>
Di cui accessibili a disabili:					
↔ Numero percorsi	1	1	1	1	1
↔ Lunghezza percorso (m)	1140	1140	1140	<b>1140</b>	<b>1140</b>
↔ Percentuale	43%	43%	43%	<b>43%</b>	<b>43%</b>

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2016

### Servizi nelle spiagge e accessibilità

Relativamente alle spiagge che si affacciano sull'AMP, dall'analisi dei PUL di Loiri Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro emerge una generalizzata carenza di aree destinate a parcheggi. Infatti, soprattutto nei periodi estivi, i parcheggi presenti risultano insufficienti a contenere il carico. Tuttavia, questo fattore si configura come calmiera nel rispetto del carico antropico che la spiaggia è in grado di sopportare, laddove non si trasformi in parcheggio "selvaggio".

La gran parte delle spiagge è raggiungibile con percorsi carrabili e/o pedonali, e in diversi punti è attivo il servizio di bus navetta.

### Parcheggi


#### Loiri Porto San Paolo

Parcheggi	Superficie [m <sup>2</sup> ]	Numero posti auto	Numero utenti
Spiaggia del Faro	937	75	187
Spiaggia S. Paolo	2.436	146	365
Punta La Greca	2.000	144	300
Costa Dorata	750	60	150
Porto Taverna	10.875	652	1.631
<b>Totale</b>	<b>16.998</b>	<b>1.077</b>	<b>2.633</b>


#### Olbia

Spiaggia	Parcheggi esistenti [m <sup>2</sup> ]	Parcheggi in previsione [m <sup>2</sup> ]
Le Saline	27000	7940
Marina La Peschiera	12056	6193
Costa Romantica – Cala Figu	3507	625
Li Cuncheddi	6937	4440
Porto Istana	6875	8118
Porto Spurlatta	3078	1692
Spalmatore	6907	-
<b>Totale</b>	<b>66360</b>	<b>29008</b>






Olbia







**LEGENDA Piano di utilizzo**

	Limite Demaniale Attuale
	Limite Balneare 200m
	Perimetro Arenile
	Conc. Demaniale Litorale
	Conc. Demaniale a Mare



**LEGENDA Piano degli accessi**

	Viabilita' carrabile
	Viabilita' pedonale
	Parcheggi esistenti
	Alberghi Hotel








San Teodoro









Fonte: PUL di Loiri Porto San Paolo, PUL di Olbia, PUL di San Teodoro  
 Anno: 2011, 2016, 2011

### Mobilità e accessibilità marina

Il contesto dell'AMP è oggetto di fruizione dei diportisti che frequentano l'isola. Nell'area dei Comuni ricadenti all'interno dell'AMP sono presenti numerosi insediamenti portuali.

La morfologia dell'isola rende possibile l'approdo esclusivamente presso le due estremità: Spalmatore di terra a Sud-Ovest e Spalmatore di fuori a Nord-Est. L'approdo nella zona Nord-orientale è interdetta per la presenza delle installazioni militari. L'unico accesso possibile è sull'estremità Sud-Ovest dell'isola per mezzo d'imbarcazioni private, poiché non esistono servizi pubblici; il porticciolo di partenza più vicino è Porto San Paolo.

Attraverso dei monitoraggi i movimenti di passeggeri verso l'isola di Tavolara sono stati rilevati nel dettaglio. Il servizio di trasporto permette alla popolazione di raggiungere la parte occidentale dell'isola e di usufruire dei servizi turistici.

Dal 2015, l'offerta turistica è stata assoggettata a contribuzione ambientale per singolo passeggero trasportato. Nel 2016 sono stati trasportati complessivamente 24.022 passeggeri, di cui l'88% adulti; le unità navali hanno trasportato il 94,3% dei passeggeri da Porto San Paolo, mentre la parte restante parte da Porto Ottiolu. La ripartizione mensile dei flussi mostra che ad agosto si verifica il maggiore utilizzo della risorsa naturale. In questo mese si registrano oltre il 40% dei passeggeri annui, seguito dal mese di luglio con il 26,1%. Le analisi mensili evidenziano un progressivo allargamento della campana di stagionalità. Allargamento che è iniziato nel 2015 ed è continuato nel 2016. Dalle analisi effettuate sui flussi di passeggeri risulta che nel mese di agosto 2016 si sono registrate mediamente 346 persone trasportate tramite il servizio traghetti. Se a livello infrannuale si registra una marcata concentrazione dei flussi nel periodo estivo, a livello infrasettimanale, invece, i flussi appaiono distribuiti in modo abbastanza omogeneo fra le varie giornate.

I livelli di pressione antropica sono sotto controllo, poiché il regolamento dell'AMP prevede un carico antropico massimo giornaliero trasportato tramite unità di linea di 800 persone. Tale capacità di carico non è mai stata raggiunta né superata.

Il servizio di trasporto passeggeri per l'isola di Tavolara, oltre ad avere un effetto di attrazione a Porto San Paolo, principale porto di partenza del servizio, considerati i volumi trasportati, è di importanza fondamentale per le attività economico-turistiche dell'isola (Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP, 2016).



**Parco nautico**

Un grosso elemento della fruizione turistica è rappresentato dall'utilizzo dei porti turistici dislocati sia all'interno dell'AMP sia nelle immediate vicinanze (Costa Smeralda). Nell'AMP sono presenti numerose concessioni demaniali marittime relative a punti di ormeggio privati: gavitelli, pontili in muratura permanenti, approdi turistici, pontili galleggianti stagionali, campi boe. Queste strutture, realizzate nel tempo, sono state ubicate nell'AMP senza un piano generale di programmazione che tenga conto dei differenti impatti sull'ecosistema marino e si ritiene siano proliferate nel tempo anche situazioni di abuso totale o parziale rispetto alle concessioni originarie.

Negli ultimi anni si sta procedendo alla sostituzione di motori marini, attraverso bandi di cofinanziamento, al fine di ridurre l'impatto nel contesto.

I posti barca presenti sono talvolta insufficienti per le richieste che si manifestano. Infatti, si assiste al fenomeno dello stazionamento in rada che crea problematiche connesse con l'ancoraggio e l'effetto di trascinarsi sui posidonieti. Una delle principali problematiche dal punto di vista ambientale del diporto nautico è costituita dagli impatti che le ancore delle unità hanno sui fondali marini.

Nel 2013, il Consorzio di Gestione dell'AMP ha realizzato una dettagliata mappa delle caratteristiche dei fondali dell'area protetta. Dai monitoraggi del 2014 è stato possibile avviare, in via sperimentale, la stima degli impatti che le unità monitorate hanno avuto sui fondali. Ogni unità presente nelle fotografie aeree è stata posizionata sulla carta dei fondali per comprendere su quale tipo di fondo marino l'unità avesse ancorato. È stato definito l'impatto ambientale in una scala metrica (livello basso, medio, alto) all'interno della quale classificare le varie tipologie di fondale. In questo modo è stato valutato il livello aggregato di impatto ambientale sui fondali che la fruizione diportistica ha avuto nell'AMP (Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP).

Relativamente al parco nautico in transito o in sosta nell'AMP, la maggior parte delle unità da diporto è di piccole dimensioni (natanti) e la ripartizione percentuale è tendenzialmente stabile nel corso degli anni. Inoltre, la maggior parte delle unità ha una propulsione esclusivamente a motore; l'analisi di dettaglio evidenzia che le unità a propulsione mista si concentrano principalmente nella categoria delle imbarcazioni, mentre i natanti sono quasi esclusivamente solo a motore (Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP, 2016).

**Suddivisione delle unità da diporto per lunghezza fuori tutto**

Tipo	[%]
Natanti	80,3
Imbarcazioni	17,1
Navi	2,6

Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP

Anno: 2016

**Suddivisione delle unità da diporto per tipo di propulsione**

Tipo	[%]
Unità a motore	85,1
Unità a vela e motore	14,9

Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP

Anno: 2016

**Suddivisione delle unità da diporto per categoria e tipo di propulsione**

Categoria	Solo motore [%]	Mista vela e motore [%]
Natanti	99,6	0,4
Imbarcazioni	27,1	72,9
Navi	60,9	39,1

Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP

Anno: 2016

**Livello di impatto degli ancoraggi censiti**

Livello di impatto	Ancoraggi [%] (anno di riferimento 2014)
Basso	79.8
Medio	19.4
Alto	0.8

Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP

Anno: 2016

**Numero di unità da diporto stimate nelle acque dell'AMP**

Anno	N. Unità
2014	31113
2015	35777
2016	36294

Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP

Anno: 2016

**Servizi marittimi e accessibilità**

I porti presenti nel contesto dell'AMP forniscono servizi diversificati: dai posti barca allo smaltimento dei rifiuti e approvvigionamento dei carburanti. Complessivamente, il numero di posti barca presenti nei porti turistici nel contesto dei tre Comuni ammonta a circa 2.868, dei quali circa 1.200 all'interno dell'AMP. Inoltre, sono presenti oltre 20 campi ormeggi. Sono presenti servizi di trasporto verso l'isola di Tavolara, con frequenze prestabilite, per mezzo di traghetti e battelli da Golfo Aranci, Olbia e Porto San Paolo.

Le isole dell'AMP sono raggiungibili per mezzo di unità da diporto rispettando le regolamentazioni della zonizzazione.

**Servizi alla nautica**

Porti	Aree recupero olii e batterie	Recupero acque sentina	Recupero reflui	Carburanti in banchina	Cantiere nautico
Portisco	1	1	Da tanks	1	-
Porto Rotondo	3	1	Da tanks	1	-
Asfodeli	-	-	-	-	-
Marineledda	-	-	-	-	-
Marana	-	-	-	-	-
Olbia Lega Navale	1**	-	-	-	-
Olbia Centro Nautico	1	-	-	1	-
Olbia Diportisti olbiesi	-	-	-	-	-
San Teodoro*	-	-	-	-	-
Corallina*	-	-	-	-	1
Cala Finanza*	-	1**	1**	-	-
Porto San Paolo*	-	-	-	-	-
Puntaldia*	1**	1**	1**	1	-
Totale	7	4	4	4	1

\* Strutture ricadenti all'interno della perimetrazione dell'AMP

\*\* Strutture nelle quali si è intervenuto (dal 2004) con progetti di miglioramento ambientale mediante l'installazione di sistemi di raccolta rifiuti (isole ecologiche, captazione acque nere e di sentina) realizzati dall'AMP ed affidate alla gestione delle strutture portuali

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2015

**Posti barca in porto**

Porti	Posti barca
Portisco	555
Porto Rotondo	633
Asfodeli	90
Marineledda	70
Marana	135
Olbia Lega Navale	100
Olbia Centro Nautico	135
Olbia Diportisti olbiesi	50
San Teodoro*	60
Corallina*	140
Cala Finanza*	100
Porto San Paolo*	500
Puntaldia*	400
Totale	2.868

\* Strutture ricadenti all'interno dell'AMP

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP



Anno: 2015

Numero ormeggi	
Località	Campi ormeggio
Porto Istana	4
Porto San Paolo	2
Cala Finanza	2
Punta la Greca	1
Spalmatore di Terra	1
Porto Taverna	3
Cala Girgolu	2
Cala Pipara	2
Cala Purgatorio	1
Cala Suaraccia	1
Porto Istana*	1
Salina Bamba*	1
Lu Impostu	1
<b>Totale</b>	<b>21</b>

\* Concessioni dell'AMP


Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2015





**Valore medio passeggeri sull'isola di Tavolara nelle fasce orarie giornaliere**



Fonte: Monitoraggio attività produttive all'interno dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, AMP  
Anno: 2016

**Analisi SWOT**

<b>Strengths (Punti di forza)</b>	<b>Weaknesses (Punti di debolezza)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza diffusa di punti di ormeggio.</li> <li>- Presenza diffusa di servizi alla nautica diversificati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero limitato di percorsi pedonali all'interno delle isole dell'AMP.</li> <li>- In alcuni periodi dell'anno i posti barca sono insufficienti per le richieste che si manifestano.</li> <li>- Danneggiamento dei fondali marini dovuto agli ancoraggi.</li> <li>- Il transito delle imbarcazioni genera spesso la presenza di scarichi in mare delle acque nere (svuotamento delle sentine), nonché inquinamento da idrocarburi.</li> <li>- Impatti accidentali con specie marine.</li> </ul>
<b>Opportunities (Opportunità)</b>	<b>Threats (Rischi)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di una parte del parco nautico a vela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il traffico delle imbarcazioni private può portare l'introduzione di specie infestanti (es. ratti) nelle isole dell'AMP.</li> <li>- Produzione di CO<sub>2</sub> connessa con l'utilizzo dei motori.</li> <li>- Carenza di idonee aree parcheggi in prossimità di diverse spiagge.</li> <li>- Carenza di collegamenti con i mezzi pubblici verso i centri urbani limitrofi.</li> </ul>

<b>Obiettivi di sostenibilità ambientale</b>	<b>Criteri di sostenibilità ambientale</b>
Ps_Ob_SA_12 Promuovere il miglioramento e il potenziamento dei collegamenti a livello territoriale e i servizi alle spiagge, nel rispetto dell'ambiente locale.	4 – 7 – 8
Ps_Ob_SA_13 Favorire la minimizzazione degli impatti ambientali legati alla mobilità marina e sensibilizzare gli utenti alle problematiche ambientali, al fine di limitare gli effetti della navigazione su habitat e specie.	4 – 7 – 8 – 9 – 10

#### 4.1.12 Energia e rumore

La componente ambientale "Energia e rumore" viene analizzata attraverso due tematismi: "Energia" e "Rumore".

Il tematismo "Energia" viene analizzato con particolare riferimento agli aspetti legati all'approvvigionamento energetico e ai consumi. Il tematismo "Rumore" viene analizzato relativamente agli aspetti legati alle sorgenti sonore.

##### Energia

Il fattore considerato più rilevante relativamente all'impatto ambientale causato dal consumo di energia elettrica, ovvero alla produzione ad esso direttamente associata, è causato dall'immissione di inquinanti in atmosfera, caratteristico dell'energia prodotta mediante l'utilizzo di fonti fossili. Per contro, le energie rinnovabili hanno la peculiarità di essere energie a basso impatto, la cui produzione non è associata all'immissione di sostanze inquinanti in atmosfera.

In Sardegna, con il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS) si individuano le scelte fondamentali in campo energetico, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione degli inquinanti prodotti e allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, che in base alla Direttiva 2009/28/CE dovranno coprire il 17% dei consumi finali lordi nel 2020.

##### Approvvigionamento energetico e consumi

Relativamente all'approvvigionamento energetico e ai consumi vengono riportati i dati stimati dall'AMP in riferimento alla produzione e ai consumi di energia all'interno dell'AMP. Per questo fattore viene valutato il consumo totale complessivo e la stima della produzione annua complessiva ottenuta da fonti rinnovabili.

##### Produzione energia (AMP)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Potenza installata fotovoltaico [kWp]</b>	2	2	2	2	2
<b>Stima produzione annua da fotovoltaico [kWh]</b>	3057	3057	3057	3057	3057

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2012-2016

##### Consumi energia (AMP)

	2012	2013	2014	2015
<b>Consumi energia [kWh] per sede istituzionale e uffici</b>	30011	39260	32872	40088

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2012-2015

##### Consumi combustibili per imbarcazioni (AMP)

Tipo	2012	2013	2014	2015
Benzine [l]	3000	4024	1990	3547
Gasolio [l]	1317	2264	3859	860
<b>Totale [l]</b>	<b>4317</b>	<b>6288</b>	<b>5849</b>	<b>4407</b>

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2012-2015

##### Consumi combustibili per automezzi (AMP)

Tipo	2012	2013	2014	2015
Benzine [l]	127	410	773	658
Gasolio [l]	3568	703	2353	1116
<b>Totale [l]</b>	<b>3695</b>	<b>1113</b>	<b>3126</b>	<b>1174</b>

Fonte: Dichiarazione ambientale EMAS 2015, AMP

Anno: 2012-2015

##### Rumore

L'inquinamento acustico rappresenta un'importante problematica ambientale, in particolare nelle aree urbane, dove i livelli di rumore sono spesso elevati a causa della presenza di numerose attività (produttive, commerciali, d'intrattenimento) che comportano l'impiego di sorgenti sonore e delle infrastrutture di trasporto. Nonostante spesso sia ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, la popolazione umana considera il rumore una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.

Nei contesti marini, l'inquinamento acustico prodotto dalle unità marine a motore è aumentato nel corso degli anni.

Il rumore prodotto può percorrere lunghe distanze e le specie marine che fanno affidamento sui suoni per orientarsi, per comunicare e per cibarsi, possono essere danneggiate da questi suoni.

La Convenzione sulle specie migratorie ha identificato tali rumori come una potenziale minaccia alle forme di vita marine.

Allo stato attuale la velocità delle imbarcazioni all'interno dell'AMP è regolata dalle vigenti normative nazionali in materia di navigazione,

e dall'ordinanza 34/2005 della Capitaneria di Porto di Olbia. Nuove ricerche e studi a livello internazionale hanno evidenziato le problematiche che la velocità ed il rumore delle imbarcazioni hanno sulla fauna marina. Emerge l'esigenza di una maggiore regolamentazione della velocità in zone di pregio naturalistico (Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto").

### Sorgenti sonore

Le principali fonti di inquinamento acustico che agiscono nel contesto dell'AMP sono legate al rumore generato dalle attività economiche presenti sul litorale e sull'isola di Tavolara, in relazione al forte afflusso di turisti concentrato nei mesi estivi, e al rumore prodotto dalle unità marine a motore che nei mesi estivi frequentano le diverse zone dell'AMP.

Seppur inquadrabile come significativo fattore di pressione su diverse specie faunistiche di interesse, non appare al momento particolarmente significativo nel contesto terrestre; invece, può costituire un elemento di criticità significativo per le specie marine.

Diversi studi presentati in occasione della prima conferenza sugli "Effetti del rumore subacqueo sugli organismi marini", tenutasi nel 2007 a Nyborg (Danimarca) hanno messo in evidenza che il rumore antropogenico inficia la comunicazione acustica anche nei pesci (erano già noti gli effetti negativi del rumore subacqueo sui cetacei), con conseguenze negative quali: abbandono delle uova e impossibilità di difendere il territorio, danni all'udito, disorientamento e addirittura la morte per alcuni pesci.

In generale, la produzione di inquinamento acustico è proporzionale alla velocità dei mezzi a motore. A tal proposito il Regolamento dell'AMP prevede misure di prevenzione anche in relazione a questo fattore di pressione, regolamentando le attività consentite/vietate nelle diverse zone, i limiti di velocità previsti per la navigazione nel sito, le limitazioni relative all'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, il divieto di utilizzo di moto d'acqua, acquascooter, e mezzi simili e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio. (Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto")

### Emissioni

[Dati non disponibili]

Fonte: -

Anno: -

### Analisi SWOT

Strengths (Punti di forza)	Weaknesses (Punti di debolezza)
- Produzione di energia da fotovoltaico nella sede dell'AMP.	- L'inquinamento acustico subacqueo prodotto dalle unità a motore costituisce una minaccia per diverse specie faunistiche, in particolare cetacei e numerosi pesci, causando perdita di individui e disorientamento.
Opportunities (Opportunità)	Threats (Rischi)
- -	- -

### Obiettivi di sostenibilità ambientale

### Criteri di sostenibilità ambientale

Ps_Ob_SA_14 Promuovere l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici.	1 – 2 – 7
Ps_Ob_SA_15 Limitare il livello di inquinamento acustico al fine di tutelare le specie e, in generale, di migliorare la qualità dell'ambiente locale.	4 – 7

#### 4.1.13 Il set degli obiettivi derivanti dall'analisi ambientale

Nella tabella che segue è riportato l'elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi a ciascuna componente ambientale.

Componente ambientale	Codice	Obiettivo
Aria	Ps_Ob_SA_1	Migliorare la qualità dell'aria mitigando gli impatti delle fonti di inquinamento, al fine di limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Acqua	Ps_Ob_SA_2	Migliorare la qualità delle acque marine e terrestri e promuovere la gestione corretta delle risorse idriche.
Rifiuti	Ps_Ob_SA_3	Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti e potenziare il sistema di raccolta, con particolare riferimento ai rifiuti prodotti dalle unità di navigazione e a quelli abbandonati.
Suolo e geomorfologia marina	Ps_Ob_SA_4	Conservare le aree naturali, sia marine che terrestri, e tutelare le spiagge dai processi erosivi dovuti all'antropizzazione.
Flora, fauna e biodiversità	Ps_Ob_SA_5	Conservare e migliorare la qualità di habitat e specie, nonché l'insieme delle risorse naturali che ne supportano la presenza, anche promuovendo la partecipazione attiva della popolazione.
	Ps_Ob_SA_6	Limitare gli impatti su habitat e specie derivanti dalle attività antropiche e monitorare gli inquinamenti derivanti da varie fonti.
Paesaggio	Ps_Ob_SA_7	Conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico naturale e antropico diffuso sul territorio, sia emerso che sommerso, e regolamentare la fruizione al fine di preservarne le caratteristiche peculiari.
Assetto insediativo	Ps_Ob_SA_8	Limitare la pressione edificatoria sulla fascia costiera e il fenomeno della stagionalità, al fine di consentire la rigenerazione delle risorse e la protezione degli habitat e delle specie.
Attività turistiche, ricreative e divulgative	Ps_Ob_SA_9	Aumentare la sensibilità ambientale e contribuire alla crescita della cultura della sostenibilità e dell'attrattività turistica, promuovendo la divulgazione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente marino, attraverso il coinvolgimento della comunità locale.
Pesca e altre attività produttive	Ps_Ob_SA_10	Valorizzare la pesca artigianale come attività identitaria del luogo, promuovendo la partecipazione attiva degli addetti nel settore e la creazione di una strutturata filiera del pescato.
	Ps_Ob_SA_11	Regolamentare tutte le forme di pesca, in particolare la pesca sportiva e ricreativa, limitando il prelievo compatibilmente con la capacità di rigenerazione della risorsa, nell'ottica della sostenibilità.
Mobilità e accessibilità marina e terrestre	Ps_Ob_SA_12	Promuovere il miglioramento e il potenziamento dei collegamenti a livello territoriale e i servizi alle spiagge, nel rispetto dell'ambiente locale.
	Ps_Ob_SA_13	Favorire la minimizzazione degli impatti ambientali legati alla mobilità marina e sensibilizzare gli utenti alle problematiche ambientali, al fine di limitare gli effetti della navigazione su habitat e specie.
Energia e rumore	Ps_Ob_SA_14	Promuovere l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici.
	Ps_Ob_SA_15	Limitare il livello di inquinamento acustico al fine di tutelare le specie e, in generale, di migliorare la qualità dell'ambiente locale.

Tabella 4.1: Il set degli obiettivi di sostenibilità ambientale.



## 4.2 IL QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO

L'individuazione del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento consiste nella cernita degli strumenti di pianificazione e programmazione economica, sociale e territoriale, di livello regionale, provinciale e comunale, rilevanti per il contesto.

Lo scopo è inserire durante l'elaborazione del Protocollo sperimentale un sistema di obiettivi coerenti con le strategie perseguibili dal Regolamento.

Pertanto, l'analisi per ogni piano o programma si struttura nel seguente modo:

- un paragrafo per ciascun piano o programma del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento evidenzia le caratteristiche di inerenza e rilevanza con il contesto in valutazione, individuandone, in particolare, finalità e strategie;
- uno specifico sottoparagrafo descrive e analizza gli obiettivi del piano o programma;
- un ulteriore sottoparagrafo identifica gli eventuali obiettivi discendenti dall'analisi del piano o programma da inserire nel set finale di obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna.

### 4.2.1 I piani e i programmi analizzati

I piani ed i programmi che costituiscono il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento sono riportati nella tabella che segue:

	Piano o Programma	Anno di aggiornamento
1	Documento strategico unitario per la programmazione dei fondi comunitari 2014/2020	2013
2	Piano paesaggistico regionale	2006
3	Piano regionale di qualità dell'aria ambiente	2017
4	Piano stralcio per l'assetto idrogeologico	2015
5	Piano di gestione del rischio di alluvioni	2016
6	Piano stralcio delle fasce fluviali	2015
7	Piano di gestione del distretto idrografico	2013
8	Piano di tutela delle acque	2006
9	Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche - Sardegna	2006
10	Piano regolatore generale degli acquedotti - Revisione 2006	2006
11	Piano d'ambito	2002
12	Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani	2016
13	Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali	2012
14	Piano regionale di gestione dei rifiuti – Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto	2015
15	Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica – Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti	2004
16	Piano di bonifica siti inquinati	2003
17	Piano faunistico venatorio regionale	2015
18	Piano regionale delle attività estrattive	2006
19	Piano forestale ambientale regionale	2007
20	Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016	2016
21	Piano regionale dei trasporti	2008
22	Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile	2007

	Piano o Programma	Anno di aggiornamento
23	Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS) 2015-2030	2016
24	Piano d'azione regionale energie rinnovabili Sardegna – Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili	2012
25	Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale – Documento di indirizzo per migliorare l'efficienza energetica in Sardegna 2013/2020	2013
26	Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani	2012
27	Piano urbanistico provinciale / Piano territoriale di coordinamento provinciale	2006
28	Piano provinciale di trasporto pubblico locale	2009
29	Piano faunistico venatorio provinciale	2009
30	Piano urbanistico comunale di Olbia	-
31	Piano urbanistico comunale di San Teodoro	2014
32	Piano urbanistico comunale di Loiri-Porto San Paolo	2012
33	Piano urbano della mobilità - Olbia	2015
34	Piano di utilizzo dei litorali di Olbia	2016
35	Piano di utilizzo dei litorali di Loiri - Porto San Paolo	2011
36	Piano di utilizzo dei litorali di San Teodoro	2011
37	Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia	2010
38	Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina	2011

Tabella 4.2: Lista di piani e programmi per l'analisi di coerenza esterna.

#### 4.2.1.1 Documento strategico unitario per la programmazione dei fondi comunitari 2014/2020

Il “Documento Strategico Unitario e delle priorità di finanziamento della Regione Sardegna per il ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi UE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC)” è stato approvato con D.G.R. 37/5 del 12/09/2013. Il Documento, che si inquadra nel contesto normativo, regolamentare e di indirizzo definito a livello comunitario e nazionale, rappresenta il quadro delle priorità che la Regione intende assumere nel prossimo settennio per concorrere al perseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e per orientare in tale direzione le risorse dei Fondi europei disponibili a livello regionale per il periodo 2014-2020.

Nella formulazione del Documento Strategico Unitario (DSU) la Regione ha valorizzato i suggerimenti della Commissione Europea sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei programmi in Italia per il periodo 2014-2020, nonché le indicazioni formulate a livello statale dal soggetto all'epoca competente (il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico) per garantire innovazione nell'approccio metodologico del processo di programmazione del medesimo periodo. Esso è stato dunque sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli di concentrazione dettati dalla disciplina comunitaria delimitando e concentrando le scelte di policy making su quanto suggerito a livello della Commissione Europea per il nostro Paese, con riferimento in particolare alla strategia Europa 2020.

Nell'ottica di una programmazione regionale dei Fondi comunitari effettivamente “integrata”, sono stati previsti anche a livello regionale momenti di analisi e di riflessione comuni, incontri periodici di confronto e approfondimento. In esito a tali attività, il Documento definisce le priorità di investimento e le azioni comuni che la Regione Sardegna intende sostenere nel contesto programmatico 2014-2020 con il concorso dei fondi comunitari.

Nel Documento sono affrontate anche diverse questioni relative alle problematiche frequentemente riscontrate nelle zone costiere (perdita di biodiversità, modificazioni nell'assetto delle zone costiere dovute sia a cause naturali sia a pressioni antropiche, vulnerabilità da incendi, necessità di miglio-

rare gli strumenti di monitoraggio, tutela e valorizzazione delle zone costiere, monitoraggio ambientale, ecc.) e che interessano anche il contesto territoriale di riferimento.

#### **4.2.1.1.1 Obiettivi del Documento**

Nel 2010, con la Comunicazione “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”, la Commissione Europea ha proposto agli Stati membri una serie di obiettivi riconducibili a tre priorità di crescita:

- crescita intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione;
- crescita sostenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva;
- crescita inclusiva, volta a promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale.

Alla luce di quanto sopra, per il periodo di programmazione 2014/2020, il Documento individua i seguenti obiettivi tematici:

- rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
- migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime;
- promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, FEASR) e il settore della pesca e dell’acquacoltura (per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, FEAMP);
- sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse;
- promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà;
- investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente;
- rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente.

#### **4.2.1.1.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Documento strategico unitario di Programmazione dei Fondi Comunitari 2014/2020, considerato che il Regolamento può influenzare in maniera diretta o indiretta le risorse presenti sul territorio, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si ritiene opportuno includere i seguenti obiettivi:

- tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse;
- promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_1** “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”.

**A\_Ob\_CE\_2** “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili”.

#### **4.2.1.2 Piano paesaggistico regionale – ambito costiero**

Il Piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con D.G.R. 36/7 del 05/09/2006, elaborato come risposta ad un lungo periodo di vuoto legislativo derivante dall’annullamento degli strumenti di programmazione urbanistica territoriale previgenti (Piani Territoriali Paesistici, PTP), rappresenta il primo piano di scala regionale dedicato al paesaggio. L’approvazione definitiva del PPR si colloca in una fase di particolare evoluzione del diritto ambientale, in ottemperanza a quanto stabilito dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dalla “Convenzione europea del paesaggio” e conclude il percorso di formazione intrapreso dalla L.R. 8 del 25/11/2004 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”. Il Piano pro-

muove il governo del territorio finalizzato a preservare, tutelare e valorizzare l'identità ambientale, storico-culturale e insediativa del territorio regionale, promuovendo forme di sviluppo sostenibile e si pone quale strumento di innovazione nell'approccio operativo alle trasformazioni urbanistiche in Sardegna. Esso interpreta e analizza il territorio regionale in riferimento a tre assetti: ambientale, storico-culturale e insediativo, con i relativi indirizzi e prescrizioni.

Sono stati individuati 27 ambiti di paesaggio costieri, per ciascuno dei quali sono stati prescritti specifici indirizzi che delineano il paesaggio costiero e che aprono alle relazioni con gli ambiti di paesaggio interni in una futura prospettiva unitaria di conservazione attiva del paesaggio regionale.

#### **4.2.1.2.1 Obiettivi del Piano**

Gli indirizzi previsti dal PPR per gli ambiti di paesaggio n. 18 - golfo di Olbia e n. 19 – Budoni – San Teodoro, in cui ricadono i territori dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", e della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", sono:

- ricostruire l'accessibilità costiera per una fruizione ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, lagune retrodunari, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento, attraverso:
  - la riqualificazione della rete dei percorsi e dei servizi per la fruizione dell'Ambito ed in particolare delle zone costiere, anche attraverso azioni tese all'acquisizione di aree da destinare ad una fruizione pubblica secondo la logica di riequilibrare lo spazio privato con lo spazio pubblico e qualificare l'insediamento verso una nuova identità urbana;
  - la riqualificazione del sistema delle portualità in modo da favorire le relazioni anche percettive fra il paesaggio marino e quello terrestre, fra il territorio e le isole minori antistanti, come quelle comprese nelle aree protette;
- ricostruire e organizzare il sistema insediativo turistico della residenzialità stagionale e stabile del comune di Olbia e dei comuni contigui, attraverso:
  - il rafforzamento della connessione spaziale e paesaggistica sull'asse Olbia-Cugnana, finalizzata a recuperare l'identità storica e geografica dei luoghi portuali e rigenerarla attraverso un sistema di spazi verdi, servizi e funzioni complementari che consolidano il ruolo delle centralità nel territorio e la qualificazione dell'asse di collegamento fra i due centri, anche come occasione di recupero del rapporto percettivo con l'arco dei rilievi e con gli accessi al Golfo di Olbia ed al Golfo di Cugnana;
  - la riqualificazione dei nuclei turistici di "fondazione", verso un uso residenziale permanente, conferendo all'insediamento una connotazione urbana con funzioni e servizi specializzati;
  - la qualificazione ambientale dell'insediamento turistico attraverso un progressivo adeguamento o trasformazione dell'edificato esistente in strutture ricettive alberghiere, con la previsione di cambi di destinazione d'uso;
  - il rispetto della struttura portante dell'insediamento della città di Olbia, privilegiando le direttrici radiali di espansione e ricorrendo al recupero ambientale e urbano delle situazioni esistenti nella fascia pedecollinare attraverso l'organizzazione di servizi elementari e della rete di accessibilità al centro urbano;
  - la riqualificazione e la diversificazione del sistema dell'accessibilità, da e verso la città di Olbia, attraverso l'integrazione delle funzioni di collegamento con le aree di interesse ambientale presenti nelle fasce pedecollinari e le preesistenze storico-archeologiche, collegando al contempo i nuclei abitativi del territorio periurbano, secondo una logica di progettazione unitaria insita nell'Ambito di paesaggio;
  - la riqualificazione urbana del corridoio infrastrutturale della SS 125 "Orientale Sarda", rafforzando la matrice insediativa dei nuclei urbani, attraverso la localizzazione di spazi e funzioni di pregio che valorizzino il percorso connettivo fra gli insediamenti e la relazione con il paesaggio di contesto, con le aree costiere e, in particolar modo, con i luoghi dell'entroterra di alto e specifico valore ambientale;

- la riqualificazione paesaggistica delle direttrici di collegamento verso il centro abitato di Golfo Aranci e il porto, quale porta di accesso all'isola della Sardegna, conservando le dominanti ambientali (Monte Rujù, Capo Figari e l'isola di Figarolo), le emergenze orografiche e i sistemi sabbiosi e costieri (spiaggia e laguna di retrospiaggia), i corridoi vallivi di raccolta delle acque che delincono l'insieme del paesaggio peninsulare e garantiscono il funzionamento delle relazioni ecologiche fra elementi;
- la conservazione e riqualificazione dell'identità urbana e architettonica dell'insediamento di Golfo Aranci e dei centri turistici costieri verso il rispetto di una qualità paesaggistica dei luoghi originari, anche attraverso il ricorso all'istituzione di concorsi di idee o di progettazione;
- la ricostruzione della continuità ambientale e degli equilibri fra l'ecosistema costiero, gli insediamenti turistici e il fronte mare del centro abitato di Golfo Aranci, attraverso una progettazione interdisciplinare ed una esecuzione coerente ed unitaria;
- la conservazione dei "cunei verdi" e degli spazi vuoti ancora esistenti per contrastare la tendenziale saldatura degli insediamenti urbani, attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi aperti pubblici urbani ed extraurbani, anche al fine di riconfigurare i limiti e la qualità dell'edificato;
- riqualificare i confini degli insediamenti urbani interpretati come zone di transizione in rapporto alle aree marginali agricole, per la creazione di una fascia a verde che offra l'occasione per una riqualificazione in termini generali dell'abitato residenziale o turistico, attraverso la connessione di percorsi alberati, aree verdi e spazi di relazione;
- prevedere all'interno dei piani urbanistici comunali uno strumento di controllo delle aree agricole periurbane, finalizzato al contenimento della frammentazione delle proprietà ed a contrastare un uso diverso dal rurale, al fine garantire il mantenimento del sistema produttivo attraverso strumenti innovativi e perequativi;
- qualificare il sistema insediativo rurale degli stazzi e dei nuclei storici lungo le principali direttrici ambientali e insediative dei corridoi fluviali, conservando l'assetto fondiario e integrando funzioni innovative nel rispetto del carattere identitario del paesaggio, favorendone la fruizione anche attraverso la qualificazione della rete viaria mediante la previsione di strade parco;
- integrare l'organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, naturale e delle sue intersezioni con l'insediamento nella piana di Olbia e nei comuni inclusi nell'Ambito, attraverso:
  - il recupero della riconoscibilità e funzionalità del paesaggio delle acque, rispettando il sistema delle direttrici ambientali fluviali delle valli del Rio S. Simone, Rio Enas, Rio Padrogianus, Rio Castangia, Rio Nannuri, Rio sa Conciaredda, Rio Maronzu, Rio Pinnittacci, Rio la Jacca Vecchia, Rio de Caprolu, Rio Ua Niedda, Rio S. Mariedda, Rio de Seligheddu e delle zone umide delle foci del Padrogiano, dello stagno di Tartanelle e della Peschiera. Il recupero si fonda su azioni integrate orientate al recupero della naturalità del paesaggio fluviale, alla infrastrutturazione leggera dei corridoi fluviali per attività educative e di svago, alla conservazione delle specificità naturalistiche, alla qualificazione delle attività produttive (agricoltura, pesca) in relazione con il sistema fluviale;
  - la conservazione e incentivazione della connettività ecologica tra i territori agricoli, rappresentati in particolare dai vigneti, e le aree caratterizzate da una copertura vegetale naturale e seminaturale;
  - la conservazione degli areali a copertura forestale e delle fasce di riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, della vegetazione riparia e delle zone umide, al fine di garantire la prosecuzione delle necessarie attività di manutenzione dei soprassuoli e il loro consolidamento. In particolare, la conservazione è finalizzata a: migliorare le condizioni economiche, la qualità delle acque, la naturalità e la riconoscibilità dei caratteri strutturali del paesaggio e del suo mosaico, costituito da forma, dimensione, perforazione e isolamento delle macchie, distribuzione delle fasce verdi, obliterazione delle matrici dei suoli e della vegetazione;
- la salvaguardia di un corretto utilizzo dei suoli migliori della pianura indirizzati verso colture di pregio, favorendo nelle aree asciutte gli allevamenti zootecnici accompagnate anche da attività agrituristiche;



- riqualificare i centri urbani ed il corridoio viario dell'Orientale Sarda, attraverso una progettazione integrata intercomunale, con il fine di ricostruire le connessioni paesaggistiche e territoriali tra le piane costiere di San Teodoro e Budoni, contenendo lo sviluppo lineare dell'insediamento;
- riqualificare la rete viaria di relazione tra i nuclei insediativi interni e il sistema insediativo infrastrutturato della piana costiera;
- diversificare i percorsi di attraversamento delle pianure costiere e degli accessi a mare, alle spiagge e alle zone umide, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali strutturati sui tracciati esistenti e coerenti con la sensibilità ambientale dei luoghi;
- conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque e dell'assetto ecologico delle zone umide e degli immissari fluviali (Rio di Budoni, Rio di Filicaiu e Rio di San Teodoro e sistemi minori), dei sistemi di spiaggia e delle aree di pianura circostanti;
- innovare le modalità di gestione, in maniera unitaria e coordinata, delle spiagge e delle zone umide per la fruizione turistico-ricreativa, attraverso l'organizzazione e la regolamentazione dei servizi di supporto alla balneazione;
- innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche per riequilibrare i consumi, la depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale;
- riequilibrare i processi di urbanizzazione turistica e riqualificare i nuclei insediativi diffusi, anche mediante una diversificazione dei caratteri urbani, delle funzioni e del sistema dei servizi alla residenza e alla fruizione turistica;
- integrare le funzioni della portualità turistica con il sistema insediativo e ambientale di Porto Ottiolu attraverso l'organizzazione e gestione dei servizi portuali calibrati rispetto ad una scala di interesse sovracomunale;
- conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall'area marino-costiera verso l'entroterra e dai rilievi e versanti interni verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina;
- riqualificare il comparto agricolo e zootecnico delle piane costiere e delle aree interne attraverso produzioni di nicchia, incentivando e attuando forme di gestione delle risorse disponibili, con un supporto ed un incremento dell'apparato produttivo e la gestione oculata e mirata dell'habitat naturale, puntando alla tutela della diversità delle produzioni e della qualità ambientale derivante da una agricoltura evoluta.

#### **4.2.1.2.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PPR, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si ritiene opportuno includere i seguenti obiettivi:

- ricostruire l'accessibilità costiera per una fruizione ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, lagune retrodunari, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento, attraverso:
  - la riqualificazione della rete dei percorsi e dei servizi per la fruizione dell'Ambito ed in particolare delle zone costiere, anche attraverso azioni tese all'acquisizione di aree da destinare ad una fruizione pubblica secondo la logica di riequilibrare lo spazio privato con lo spazio pubblico e qualificare l'insediamento verso una nuova identità urbana;
  - la riqualificazione del sistema delle portualità in modo da favorire le relazioni anche percettive fra il paesaggio marino e quello terrestre, fra il territorio e le isole minori antistanti, come quelle comprese nelle aree protette;
- integrare l'organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, naturale e delle sue intersezioni con l'insediamento nella piana di Olbia e nei comuni inclusi nell'Ambito, attraverso:
  - il recupero della riconoscibilità e funzionalità del paesaggio delle acque, rispettando il sistema delle direttrici ambientali fluviali delle valli del Rio S. Simone, Rio Enas, Rio Padrogianus, Rio Castangia, Rio Nannuri, Rio sa Conciaredda, Rio Maronzu, Rio Pinnittacci, Rio la Jacca Vecchia, Rio de Caprolu, Rio Ua Niedda, Rio S. Mariedda, Rio de Seligheddu e delle zone umide delle foci del Padrogiano, dello stagno di Tar-

tanelle e della Peschiera. Il recupero si fonda su azioni integrate orientate al recupero della naturalità del paesaggio fluviale, alla infrastrutturazione leggera dei corridoi fluviali per attività educative e di svago, alla conservazione delle specificità naturalistiche, alla qualificazione delle attività produttive (agricoltura, pesca) in relazione con il sistema fluviale;

- la conservazione e incentivazione della connettività ecologica tra i territori agricoli, rappresentati in particolare dai vigneti, e le aree caratterizzate da una copertura vegetale naturale e seminaturale;
- la conservazione degli areali a copertura forestale e delle fasce di riconnessione dei complessi boscati e arbustivi, della vegetazione riparia e delle zone umide, al fine di garantire la prosecuzione delle necessarie attività di manutenzione dei soprassuoli e il loro consolidamento. In particolare, la conservazione è finalizzata a: migliorare le condizioni economiche, la qualità delle acque, la naturalità e la riconoscibilità dei caratteri strutturali del paesaggio e del suo mosaico, costituito da forma, dimensione, perforazione e isolamento delle macchie, distribuzione delle fasce verdi, obliterazione delle matrici dei suoli e della vegetazione;
- diversificare i percorsi di attraversamento delle pianure costiere e degli accessi a mare, alle spiagge e alle zone umide, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali strutturati sui tracciati esistenti e coerenti con la sensibilità ambientale dei luoghi;
- conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque e dell'assetto ecologico delle zone umide e degli immissari fluviali (Rio di Budoni, Rio di Filicaiu e Rio di San Teodoro e sistemi minori), dei sistemi di spiaggia e delle aree di pianura circostanti;
- innovare le modalità di gestione, in maniera unitaria e coordinata, delle spiagge e delle zone umide per la fruizione turistico-ricreativa, attraverso l'organizzazione e la regolamentazione dei servizi di supporto alla balneazione;
- innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche per riequilibrare i consumi, la depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale;
- conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall'area marino-costiera verso l'entroterra e dai rilievi e versanti interni verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina.

Formulati come segue:

- A\_Ob\_CE\_3** *“Ricostruire l’accessibilità costiera per una fruizione ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, lagune retrodunari, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell’insediamento”.*
- A\_Ob\_CE\_4** *“Integrare l’organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, naturale e delle sue intersezioni con gli insediamenti inclusi nel territorio sul quale il Regolamento insiste”.*
- A\_Ob\_CE\_5** *“Diversificare i percorsi di attraversamento delle pianure costiere e degli accessi a mare, alle spiagge e alle zone umide”.*
- A\_Ob\_CE\_6** *“Conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque e dell’assetto ecologico delle zone umide e degli immissari fluviali, dei sistemi di spiaggia e delle aree di pianura circostanti”.*
- A\_Ob\_CE\_7** *“Innovare le modalità di gestione, in maniera unitaria e coordinata, delle spiagge e delle zone umide per la fruizione turistico-ricreativa, attraverso l’organizzazione e la regolamentazione dei servizi di supporto alla balneazione”.*
- A\_Ob\_CE\_8** *“Innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche per riequilibrare i consumi, la depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale”.*
- A\_Ob\_CE\_9** *“Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall’area marino-costiera verso l’entroterra e da questo verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina”.*

#### **4.2.1.3 Piano regionale di qualità dell'aria ambiente**

Il Piano regionale di qualità dell'aria ambiente, adottato con D.G.R. 1/3 del 10/01/2017, è stato predisposto dal Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, ai sensi del D.Lgs. 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Esso ha durata triennale e mira al perseguimento dell'efficienza energetica in un'ottica di green economy, attraverso la riduzione degli inquinanti. Secondo quanto previsto dal citato decreto, agli artt. 3, 4 e 22, le Regioni hanno l'obbligo di riesaminare la zonizzazione e classificazione del territorio regionale per adeguarla ai criteri stabiliti dal medesimo decreto. Tale zonizzazione, inclusa nel documento denominato "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale", è stata approvata con D.G.R. 52/19 del 10/12/2013.

Il piano, oltre ad assolvere alla funzione di monitoraggio della qualità dell'aria, è volto alla sostituzione dei sistemi di riscaldamento domestici tradizionali con altri più efficienti, alla limitazione dell'utilizzo di fonti fossili nel settore terziario, all'abbattimento delle polveri di cava e per la produzione di materiali per l'edilizia, all'abbattimento delle emissioni dovute alle attività portuali e alla razionalizzazione del trasporto pubblico urbano.

##### **4.2.1.3.1 Obiettivi del piano**

Il Piano si pone l'obiettivo di ridurre i livelli emissivi che costituiscono la causa principale di superamento dei limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010, al fine di abbassare le concentrazioni in aria ambiente e risolvere le criticità ambientali, consentendo il rispetto dei valori limite su tutto il territorio e il mantenimento delle concentrazioni al di sotto di essi.

Per raggiungere il risanamento delle accertate criticità ambientali, la Regione Sardegna ha integrato tale obiettivo primario con un obiettivo generale di miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio, attraverso la definizione dei seguenti obiettivi:

- perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente, anche in riferimento alle altre zone e ad altri inquinanti;
- integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativamente ai settori energia, industria e trasporti), nell'ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili;
- integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure di piano.

##### **4.2.1.3.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Piano regionale di qualità dell'aria ambiente, considerato che il Regolamento può influenzare in maniera diretta o indiretta la qualità dell'aria, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si ritiene opportuno includere i seguenti obiettivi:

- perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente, anche in riferimento alle altre zone e ad altri inquinanti;
- integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativamente ai settori energia, industria e trasporti), nell'ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili;
- integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure di piano.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_10** "Perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente".

- A\_Ob\_CE\_11** *“Integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativamente ai settori turismo e trasporti), nell’ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile”.*
- A\_Ob\_CE\_12** *“Aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili”.*
- A\_Ob\_CE\_13** *“Integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure di piano”.*

#### **4.2.1.4 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico**

Il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) ha valore di piano territoriale di settore e individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana.

Il PAI è stato redatto, adottato e approvato ai sensi:

- della L. 183 del 18/05/1989, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, ed in particolare degli artt. 3, 17, 18, 20, 21 e 22;
- del D.L. 180 del 11/06/1998, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito con modificazioni dalla L. n. 267 del 03/08/1998, ed in particolare dell’art. 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis;
- del D.L. 279 del 12/10/2000, “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito con modificazioni dalla L. n. 365 del 11/12/2000, ed in particolare dell’art. 1-bis, commi 1-4;
- del D.P.C.M. del 29/09/1998, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 180 del 11/06/1998”;
- della L.R. 45 del 22/12/1989, “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”, tra cui quelle della L.R. n. 9 del 15/02/1996.

Con decreto del Presidente della Regione 121 del 10/11/2015 pubblicato sul BURAS 58 del 19/12/2015, in conformità alla D.G.R. 43/2 del 01/09/2015, sono state approvate le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle N.A. del PAI, l’introduzione dell’articolo 30-bis e l’integrazione alle stesse N.A. del PAI del Titolo V recante “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”.

In recepimento di queste integrazioni, come previsto dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale 3 del 27/10/2015 è stato pubblicato sul sito dell’Autorità di Bacino il Testo Coordinato delle N.A. del PAI.

In riferimento al territorio su cui il Regolamento insiste, il PAI individua i seguenti bacini:

- Liscia, per i comuni di Loiri-Porto San Paolo, Olbia e San Teodoro;
- Coghinas-Mannu-Temo, per il comune di Olbia;
- Posada-Cedrino, per il comune di San Teodoro.

Sono contenuti nel PAI:

- l’individuazione e la delimitazione delle aree con pericolosità idraulica e con pericolosità da frana molto elevata, elevata, media e moderata;
- la rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio;
- l’individuazione e la delimitazione delle aree a rischio idraulico e a rischio da frana molto elevato, elevato, medio e moderato;
- le norme di attuazione orientate sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree di pericolosità idrogeologica, allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio, sia verso la disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree pericolose, allo scopo di non consentire l’incremento del rischio specifico fino all’eliminazione o alla riduzione delle condizioni di rischio attuali;
- lo sviluppo tipologico, la programmazione e la specificazione degli interventi di mitigazione dei rischi accertati o di motivata inevitabile rilocalizzazione di elementi a rischio più alto;

- nuove opere e misure non strutturali per la regolazione dei corsi d'acqua del reticolo principale e secondario, per il controllo delle piene, per la migliore gestione degli invasi, puntando contestualmente alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- nuove opere e misure non strutturali per la sistemazione dei versanti dissestati e instabili, privilegiando modalità di intervento finalizzate alla conservazione e al recupero delle caratteristiche naturali dei terreni;
- il tracciamento di programmi di manutenzione dei sistemi di difesa esistenti e di monitoraggio per controllare l'evoluzione dei dissesti.

#### **4.2.1.4.1 Obiettivi del piano**

Nelle aree di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana il PAI ha le seguenti finalità:

- garantire, nel territorio della Sardegna, adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni;
- inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del piano;
- costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
- stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree non perimetrate direttamente dal piano;
- impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano;
- evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull'equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;
- rendere armonico l'inserimento del PAI nel quadro della legislazione, della programmazione e della pianificazione della Regione Sardegna, attraverso opportune previsioni di coordinamento;
- offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle condizioni di rischio esistenti;
- individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI;
- creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.

#### **4.2.1.4.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PAI, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si ritiene opportuno includere i seguenti obiettivi:

- impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano;
- evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull'equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_14** *“Impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico”.*

**A\_Ob\_CE\_15** *“Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull'equilibrio idrogeologico”.*



*dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana”.*

#### **4.2.1.5 Piano di gestione del rischio di alluvioni**

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), è redatto in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010, recante “Attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”, che recepisce in Italia la Direttiva comunitaria 2007/60/CE ed è stato approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale 2 del 15/03/2016.

Il PGRA individua strumenti operativi e di governance (quali linee guida, buone pratiche, accordi istituzionali, modalità di coinvolgimento attivo della popolazione) finalizzati alla gestione del fenomeno alluvionale, al fine di ridurre quanto più possibile le conseguenze negative.

Il PGRA contiene anche una sintesi dei contenuti dei Piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 ed è pertanto redatto in collaborazione con la Protezione Civile per la parte relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico.

Nel PGRA vengono individuate le sinergie interrelazionali con le politiche di pianificazione del territorio e di conservazione della natura e viene pianificato il coordinamento delle politiche relative agli usi idrici e territoriali, in quanto tali politiche possono avere importanti conseguenze sui rischi di alluvioni e sulla gestione dei medesimi.

In questo senso, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è uno strumento trasversale di raccordo tra diversi piani e progetti, di carattere pratico e operativo ma anche informativo, conoscitivo e divulgativo, per la gestione dei diversi aspetti organizzativi e pianificatori correlati con la gestione degli eventi alluvionali in senso lato.

##### **4.2.1.5.1 Obiettivi del piano**

L'obiettivo generale del PGRA è la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Esso coinvolge pertanto tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, con particolare riferimento alle misure non strutturali finalizzate alla prevenzione, protezione e preparazione rispetto al verificarsi degli eventi alluvionali; tali misure vengono predisposte in considerazione delle specifiche caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.

Al fine di perseguire questo obiettivo, il PGRA individua i seguenti quattro obiettivi generali:

- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana e il rischio sociale;
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l'ambiente;
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il patrimonio culturale;
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche.

##### **4.2.1.5.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PGRA, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere i seguenti obiettivi:

- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana e il rischio sociale;
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l'ambiente;
- riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche.

Riformulati nell'unico seguente obiettivo:

**A\_Ob\_CE\_16** *“Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l'ambiente e le attività economiche”.*

#### **4.2.1.6 Piano stralcio delle fasce fluviali**

Il Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali. Il PSFF è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6

ter della L. 183 del 19/05/1989, come modificato dall'art. 12 della L. 493 del 04/12/1993, quale Piano stralcio del Piano di bacino regionale relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3 della L. 183 del 18/05/1989.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna, ha approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 delle L.R. 19/2006 come da ultimo modificato con L.R. 28/2015, il PSFF con Delibera 2 del 17/12/2015.

#### **4.2.1.6.1 Obiettivi del piano**

Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della L. 183 del 18/05/1989, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del medesimo art. 17. Il PSFF costituisce un approfondimento ed integrazione necessaria al PAI in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

#### **4.2.1.6.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Piano stralcio delle fasce fluviali, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere l'obiettivo:

- conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali), e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

Formulato come segue:

**A\_Ob\_CE\_17** *“Garantire nel territorio un uso del suolo compatibile con la sicurezza del corso d'acqua, l'uso della risorsa idrica e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali”.*

#### **4.2.1.7 Piano di gestione del distretto idrografico**

La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque, DQA) ha istituito un quadro uniforme a livello comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Essa persegue il raggiungimento dello stato buono per tutti i corpi idrici entro il 2015 e, a tal fine, individua nel Piano di Gestione dei bacini idrografici (PdGBI) lo strumento per la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio delle attività del programma di misure di cui all'art. 11, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità nell'uso delle risorse idriche.

Nel maggio del 2009 il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico ha ricevuto il mandato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale (delibera del 1 del 19/5/2009) di svolgere tutte le attività necessarie per l'adozione del Piano di Gestione entro il 28 febbraio 2010.

La Direttiva, all'art.13 c 7, prevede inoltre che i piani di gestione e i programmi di misure siano riesaminati e aggiornati entro il 2015 e, successivamente, ogni sei anni. In tal senso il presente documento, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale 1 del 15/03/2016, riporta gli esiti del riesame ed aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG-DIS), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2013.

#### **4.2.1.7.1 Obiettivi del piano**

Il PdGBI, al fine di concretizzare gli obiettivi generali definiti dalla DQA, individua una serie di obiettivi ambientali. Gli obiettivi relativi alle acque superficiali sono i seguenti:

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;

- il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico entro il 2015, per tutti i corpi idrici del distretto;
- il raggiungimento del buon potenziale ecologico al 2015, per i corpi idrici che sono stati designati come artificiali o fortemente modificati;
- la riduzione progressiva dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie e l'arresto o eliminazione graduale delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- conformarsi agli obiettivi per le aree protette.

Gli obiettivi relativi alle acque sotterranee sono i seguenti:

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;
- il raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo entro il 2015;
- implementare le azioni per invertire le tendenze significative all'aumento delle concentrazioni degli inquinanti;
- prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee;
- conformarsi agli obiettivi per le aree protette.

#### **4.2.1.7.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PdGBI, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici;
- implementare le azioni per invertire le tendenze significative all'aumento delle concentrazioni degli inquinanti;
- prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_18** *“Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici”.*

**A\_Ob\_CE\_19** *“Implementare le azioni per invertire le tendenze significative all'aumento delle concentrazioni degli inquinanti”.*

**A\_Ob\_CE\_20** *“Prevenire o limitare l'immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotterranee”.*

#### **4.2.1.8 Piano di tutela delle acque**

Il Piano di tutela delle acque (PTA), redatto ai sensi del D.Lgs. 152/1999, art. 44, è uno strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.

Il PTA, approvato con D.G.R. 14/16 del 04/04/2006, costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna così come stabilito dalla L. 183 del 18/05/1989 e rappresenta lo strumento mediante il quale vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e le linee di intervento volte a garantire il loro raggiungimento o mantenimento. Il territorio su cui insiste il Regolamento ricade all'interno delle Unità Idrografiche Omogenee n. 13 –Padrogiano e n. 14 – Posada.

##### **4.2.1.8.1 Obiettivi del piano**

Il PTA si propone come strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. Questo nell'idea fondativa secondo la quale solo con interventi integrati che agiscano anche sugli aspetti quantitativi (reperimento, disponibilità ed usi), non limitandosi ai soli aspetti qualitativi (limiti allo scarico, vincoli sull'uso del suolo), possa essere garantito un uso sostenibile della risorsa idrica, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/1999 e suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso;
- recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;
- accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- lotta alla desertificazione.

#### **4.2.1.8.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PTA, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;
- accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_21** *“Recuperare e salvaguardare le risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche”.*

**A\_Ob\_CE\_22** *“Promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche”.*

#### **4.2.1.9 Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche**

Il Piano stralcio per l'utilizzo delle risorse idriche della Sardegna (PSURI), adottato con D.G.R. 17/15 del 26/04/2006 definisce, sulla base degli elementi fissati dal Piano stralcio Direttore di Bacino Regionale per l'utilizzo delle risorse idriche, gli interventi infrastrutturali e gestionali, nell'arco di tempo di breve medio termine, necessari ad ottenere, con adeguato livello di affidabilità anche negli anni idrologicamente più difficili, l'equilibrio del bilancio domanda/offerta a livello regionale, nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica ed ambientale imposti dalle norme nazionali e comunitarie.

##### **4.2.1.9.1 Obiettivi del piano**

Gli obiettivi generali del Piano sono i seguenti:

- costituzione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo;
- recupero della funzionalità dei sistemi naturali, riduzione dell'artificialità del bacino, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesistici;
- tutela e recupero della qualità dei corpi idrici del bacino e del mare in quanto ricettore finale;
- sostenibilità delle utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali;
- razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi con valenza ambientale e delle relative infrastrutture e inserimento degli stessi nelle logiche di mercato;
- crescita strutturale e funzionale degli organismi pubblici permanenti che operano nel bacino.

##### **4.2.1.9.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PSURI, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- costituzione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo;
- recupero della funzionalità dei sistemi naturali, riduzione dell'artificialità del bacino, tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesistici;
- tutela e recupero della qualità dei corpi idrici del bacino e del mare in quanto ricettore finale;
- sostenibilità delle utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_23** *“Costituzione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo”.*

**A\_Ob\_CE\_24** *“Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e tutela e valorizzazione dei beni paesistici”.*

**A\_Ob\_CE\_25** *“Tutela e recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale”.*

**A\_Ob\_CE\_26** *“Sostenibilità nell'utilizzo delle risorse naturali presenti nel territorio”.*

#### **4.2.1.10 Piano regolatore generale degli acquedotti**

Il Piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA), adottato con D.G.R. 32/2 del 21/07/2006, disciplina l'uso della risorsa destinata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la realizzazione delle infrastrutture di potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse idriche. In particolare, il PRGA recepisce l'evoluzione di tutti quei parametri che contribuiscono a definire la domanda di risorsa idropotabile del territorio e contemperarla con l'offerta della stessa risorsa, in rapporto al grado di realizzazione delle opere previste. Il nuovo Piano introduce significative innovazioni rispetto all'edizione del 1983, definendo in dettaglio la consistenza delle infrastrutture esistenti, evidenziando le criticità del sistema e tracciando la soluzione ingegneristica.

##### **4.2.1.10.1 Obiettivi del piano**

Gli obiettivi generali del Piano sono i seguenti:

- definizione dello stato di conservazione delle opere di captazione, adduzione e di distribuzione delle risorse idriche attualmente in esercizio;
- individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale;
- rideterminazione delle capacità dei serbatoi urbani di regolazione e compenso;
- verifica degli schemi idropotabili;
- verifica quali-quantitativa delle risorse idriche attualmente in uso e lo studio delle problematiche inerenti la qualità delle acque destinate alla produzione di acqua potabile e dei trattamenti di potabilizzazione;
- verifica dello stato di attuazione dei piani regionali concernenti l'uso ed il risanamento delle risorse idriche;
- piano pluriennale degli investimenti necessari per l'attuazione del Piano esteso all'intero arco temporale di validità dello stesso;
- realizzazione di un sistema informatizzato GIS.

##### **4.2.1.10.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PRGA, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere l'obiettivo:

- individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale.

Formulato come segue:



**A\_Ob\_CE\_27** *“Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale”.*

#### **4.2.1.11 Piano d’ambito**

Il Piano d’ambito è stato approvato dal Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna con Ordinanza n. 321 del 30/09/2002. Le finalità del Piano d’ambito sono contenute nella L. 36 del 05/01/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, art. 11, c. 3. Tali disposizioni sono state recepite dalla L.R. 29 del 17/10/1997, “Istituzione del Servizio Idrico Integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 36 del 05/01/1994”, modificata successivamente con la L.R. 15 del 07/05/1999 che prevede l’istituzione di un solo ambito territoriale per l’intera regione.

Il Piano d’ambito, come delineato dai contenuti della L. 36 del 05/01/1994, art. 11, c. 3, costituisce lo strumento di regolazione tecnica ed economica di cui si dota l’Autorità d’Ambito per riorganizzare, a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), il servizio idrico integrato, ovvero l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel marzo 2011, nell’ambito della revisione del Piano d’ambito e della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, è stata disposta la “Revisione del Piano d’ambito dell’ATO”. Questo documento costituisce il rapporto finale dello studio di revisione predisposto dall’Autorità di Ambito. Il Piano d’ambito è stato approvato dal Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna con Ordinanza n. 321 del 30/09/2002. Le finalità del Piano d’ambito sono contenute nella L. 36 del 05/01/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, art. 11, c. 3. Tali disposizioni sono state recepite dalla L.R. 29 del 17/10/1997, “Istituzione del Servizio Idrico Integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 36 del 05/01/1994”, modificata successivamente con la L.R. 15 del 07/05/1999 che prevede l’istituzione di un solo ambito territoriale per l’intera regione.

Il Piano d’ambito, come delineato dai contenuti della L. 36 del 05/01/1994, art. 11, c. 3, costituisce lo strumento di regolazione tecnica ed economica di cui si dota l’Autorità d’Ambito per riorganizzare, a livello di ATO, il servizio idrico integrato, ovvero l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel marzo 2011, nell’ambito della revisione del Piano d’ambito e della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, è stata disposta la “Revisione del Piano d’ambito dell’ATO”. Questo documento costituisce il rapporto finale dello studio di revisione predisposto dall’Autorità di Ambito.

Poiché la revisione del marzo 2011 è un documento a carattere prettamente economico-finanziario, essa non influenza la formulazione degli obiettivi. Pertanto, questi sono estratti dal Piano d’Ambito così come definito precedentemente a tale revisione.

##### **4.2.1.11.1 Obiettivi del piano**

Sulla base delle criticità emerse durante la fase di ricognizione, il problema che si ’è affrontato con il Piano d’ambito è definire una strategia complessiva di approccio al problema, che consenta all’ATO Sardegna di superare lo stato di criticità del Servizio Idrico Integrato attraverso l’interruzione della spirale negativa e l’innescò di un processo virtuoso di investimenti, miglioramento della qualità, adeguamento delle tariffe per il conseguimento dell’equilibrio economico – finanziario imposto dalla riforma introdotta con la L. 36 del 1994.

Tale strategia può essere configurata nei seguenti termini:

- aggredire tutti i fattori di inefficienza per recuperare il massimo di risorse finanziarie e creare le basi per un sistema efficace di conoscenza e monitoraggio di tutti i parametri fisici ed economici del sistema;
- attuare nei primi anni, contestualmente al periodo di programmazione delle risorse finanziarie del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, un massiccio programma di investimenti mirati ad elevare quanto più possibile, compatibilmente con il vincolo tariffario, lo stock di capitale infrastrutturale;
- proseguire, nella fase successiva, nell’adeguamento infrastrutturale previa una attenta valutazione degli effetti conseguiti nella prima fase ed il rigoroso riscontro delle effettive ne-

cessità ulteriori, in rapporto alle informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio e controllo realizzato nella stessa prima fase, privilegiando soprattutto gli investimenti di mantenimento.

Lo strumento cardine per la realizzazione degli obiettivi del Piano è costituito da otto “Progetti Obiettivo”, ovvero l’insieme degli interventi mirati alla rimozione della criticità emerse. Per ogni “Progetto Obiettivo”, in base agli elementi di dettaglio conosciuti per le singole realtà territoriali, sono territorialmente individuati i singoli interventi o blocchi omogenei di interventi. I Progetti Obiettivo dal n. 1 al n. 6, da realizzare durante la prima fase, sono cofinanziati con le risorse pubbliche provenienti dai programmi QCS e dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); i Progetti Obiettivo n. 7 e n. 8 sono individuati come da realizzare durante la seconda fase del Piano, previa verifica da effettuare alla luce delle informazioni acquisite durante la prima fase e a totale carico del Gestore.

In particolare, il Piano individua i seguenti otto “Progetti Obiettivo”:

- efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali;
- adeguamento, entro il 31/12/2005, del sistema fognario-depurativo alle prescrizioni della Direttiva 91/271/CEE e al D.Lgs. 152/1999;
- monitoraggio, recupero, tutela ed utilizzo di tutte le fonti sotterranee significative dal punto di vista tecnico-economico;
- interventi sulle aree ad elevato indice di rischio di crisi idrica;
- rinnovo, adeguamento e messa a norma delle parti elettriche ed elettromeccaniche degli impianti;
- adeguamento degli schemi acquedottistici al servizio di aree a vocazione turistica e copertura del 100% del servizio di acquedotto con riferimento specifico agli insediamenti turistici;
- attuazione del programma di interventi indicato nel PRGA;
- attuazione degli interventi del “Piano stralcio” non inseriti nel Progetto Obiettivo n. 2.

#### **4.2.1.11.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Piano d’ambito, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.12 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani**

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, adottato con D.G.R. 73/7 del 20/12/2008, recepisce le novità normative nel settore dei rifiuti, tra le quali il D.Lgs. 36/2003 in attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e il D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, che ha superato la precedente norma-quadro in materia di rifiuti rappresentata dal D.Lgs. 22/1997. Poiché l’art. 199 del D.Lgs. 152/2006 prevede che le Regioni provvedano alla valutazione della necessità dell’aggiornamento del Piano almeno ogni sei anni, la Giunta regionale ha adottato gli indirizzi per l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani con D.G.R. 31/7 del 17/06/2015. Successivamente, l’aggiornamento è stato approvato con D.G.R. 69/15 del 23/12/2016.

Il Piano, articolato in diverse parti, contiene un esame del contesto attuale e dell’evoluzione storica della gestione dei rifiuti in Sardegna; individua le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti urbani, tenendo conto dell’attivazione dei sistemi di raccolta differenziata, definisce obiettivi misurabili per le varie fasi della gestione integrata, analizza i sistemi di raccolta e individua le caratteristiche tecniche generali delle principali tipologie impiantistiche inerenti alla gestione dei rifiuti urbani. Inoltre, studia l’evoluzione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti negli scenari futuri in funzione degli obiettivi, e individua i costi del ciclo completo di gestione dei rifiuti, tenuto conto del panorama impiantistico. Il Piano, inoltre, costruisce gli scenari futuri e le possibili articolazioni degli ATO, fino all’individuazione della forma ottimale, tenuto conto dell’efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni e della realtà gestionale in essere al momento della sua stesura e infine descrive l’organizzazione del sistema regionale di gestione rifiuti nella situazione a regime e individua le azioni per la promozione dello sviluppo di una “diffusa cultura ambientale in materia di rifiuti”.

##### **4.2.1.12.1 Obiettivi del piano**

Gli obiettivi generali del Piano aggiornato sono i seguenti:

- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
- aumento della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani;
- aumento del riciclaggio dei rifiuti urbani;
- minimizzazione del recupero energetico dai rifiuti residuali;
- riduzione degli smaltimenti in discarica;
- minimizzazione dei carichi ambientali e dei costi legati alla gestione integrata dei rifiuti;
- riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione;
- gestione del periodo transitorio sino alla costituzione dell'Ente di governo della gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale.

#### **4.2.1.12.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere l'obiettivo:

- riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione.

Formulato come segue:

**A\_Ob\_CE\_28** *“Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione”.*

#### **4.2.1.13 Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali**

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS), adottato con D.G.R. 50/17 del 21/12/2012, disciplina la gestione dei rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006. Il Piano costituisce un significativo aggiornamento del “Piano regionale di gestione rifiuti - sezione rifiuti speciali” approvato con D.G.R. 13/34 del 30/03/2002, e costituisce l'esito di un'approfondita analisi della situazione impiantistica e logistica del sistema regionale di trattamento della categoria di rifiuti speciali.

##### **4.2.1.13.1 Obiettivi del piano**

Il PRGRS ha come obiettivo principale la determinazione dei fabbisogni impiantistici e l'incentivo al recupero, in ottemperanza agli obiettivi generali fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli obiettivi che il Piano si prefigge sono:

- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;
- massimizzare l'invio a recupero e la re-immissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico, favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli esausti, biogas, ecc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica;
- promuovere il riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente certificati e la loro commercializzazione anche a livello locale;
- ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;
- favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (cioè che i rifiuti vengano trattati in punti il più possibile vicini al luogo di produzione), ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione;
- assicurare che i rifiuti destinati allo smaltimento finale siano ridotti e smaltiti in maniera sicura;
- perseguire l'integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti;
- promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale, fornendo impulso al sistema economico produttivo per il superamento dell'attuale situazione di crisi, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, all'insegna dell'innovazione e della modernizzazione;
- assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale.

#### **4.2.1.13.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PRGRS, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- massimizzare l'invio a recupero e la re-immissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico, favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli esausti, biogas, ecc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica;
- ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento;
- perseguire l'integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti;
- assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale.

Formulato come segue:

- A\_Ob\_CE\_29** *"Favorire il recupero dei rifiuti speciali e minimizzarne lo smaltimento in discarica".*
- A\_Ob\_CE\_30** *"Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento".*
- A\_Ob\_CE\_31** *"Perseguire l'integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti".*
- A\_Ob\_CE\_32** *"Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale".*

#### **4.2.1.14 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto**

Il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, approvato con D.G.R. 66/29 del 23.12.2015, è stato redatto sulla base della D.G.R. 32/5 del 4/6/2008, "Direttive regionali per la redazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", redatta ai sensi della L. 257 del 27/03/1992, art. 10, e del D.P.R. del 08/08/1994, art. 1, nonché in ottemperanza della L.R. 22 del 16/12/2005, art. 2.

Nel corso del 2006 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale ha stabilito, ai sensi della L. 93 del 23/03/2001, art. 20, del D.M. 101 del 18/03/2003 e della L.R. 22 del 16/12/2005, di procedere al censimento, della cui realizzazione sono stati incaricati i Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASL, dei siti del territorio regionale interessati dalla presenza di amianto, al fine di individuare il grado di pericolosità ad essi associato e pianificarne la successiva bonifica.

##### **4.2.1.14.1 Obiettivi del piano**

In considerazione dei principi e degli indirizzi, definiti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle specifiche caratteristiche del contesto regionale, si riportano di seguito gli obiettivi assunti alla base della pianificazione regionale riguardante l'amianto:

- assicurare la salute delle persone e la promozione del benessere dei cittadini;
- garantire condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilevando eventuali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto;
- assicurare il mantenimento e la funzionalità del Centro operativo regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma in Sardegna, di cui al D.P.C.M. 308 del 10/12/2002, presso l'Osservatorio regionale epidemiologico;
- mantenere l'attività già in essere di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, garantita in tutti i Servizi PreSAL delle ASL della Regione Sardegna, a tutti coloro che ne fanno richiesta in quanto ritengono di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e che vengono valutati tali, secondo quanto stabilito nel Protocollo operativo ap-

provato con D.G.R. 26/29 del 06/07/2010, nonché favorire eventuali aggiornamenti in relazione alle risultanze del progetto interregionale CCM “Sperimentazione e validazione di un Protocollo di sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti ad amianto”;

- favorire l’adeguamento dei dati del censimento-mappatura dei siti con amianto presente sul territorio regionale alle Linee guida ministeriali e sostenerne l’aggiornamento periodico, anche mediante i migliori supporti tecnologici presenti sul mercato;
- definire, in funzione delle classi di priorità degli interventi, modalità e tempi per l’effettuazione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto sia ad opera di soggetti pubblici che privati;
- definire modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto;
- definire le modalità e l’entità delle risorse finanziarie da assegnare alle Province, ai Comuni, alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dal Piano, così come definite nell’ambito della L.R. 22 del 16/12/2005;
- regolamentare e semplificare l’attività di formazione professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto, di bonifica delle aree interessate, per il rilascio di titolo di abilitazione, ai sensi del D.P.R. 08/08/1994, ex art. 10;
- individuare le sinergie con le altre sezioni in cui si articola il Piano regionale di gestione dei rifiuti, al fine di garantire, soprattutto per quel che riguarda in particolare i rifiuti speciali, una gestione integrata dei rifiuti provenienti dalla bonifica dei materiali contenenti amianto;
- prevedere la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto.

#### **4.2.1.14.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PRGRS, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.15 Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica – Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani**

Il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, previsto nella D.G.R. 15/32 del 30/03/2004 e redatto in attuazione del D.Lgs. 36/2003, recante “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, art. 5, costituisce un’integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani e rappresenta uno strumento di indirizzo che mira alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da destinare in discarica così come previsto dalla Direttiva 1999/31/CE. Il programma è stato redatto dal gruppo di lavoro del Servizio della Gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente nel marzo 2004 e integra il Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani.

##### **4.2.1.15.1 Obiettivi del piano**

Il programma si pone all’interno dei principi generali indicati dalla normativa comunitaria, ovvero:

- promuovere il trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili finalizzato alla prevenzione o riduzione dei suoi effetti negativi sull’ambiente, nel quadro di garantire i più alti livelli di protezione ambientale;
- proteggere il suolo ed assicurare che l’utilizzo di rifiuti biodegradabili, trattati o meno, si configuri come un beneficio per l’agricoltura o comunque utile al miglioramento ecologico;
- assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non debba essere messa in pericolo dall’utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o meno.

Per la specificità della Regione Sardegna, tra i principi generali vanno altresì considerati:

- il miglioramento della qualità dei suoli attraverso l’apporto di sostanza organica in modo tale da garantire il mantenimento o il ripristino delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche che determinano la fertilità;
- il trattamento e l’utilizzo dei rifiuti biodegradabili deve essere finalizzato al recupero di prodotti fertilizzanti/ammendanti e di energia, nell’ordine prioritario indicato, e comunque non deve essere inteso come una via di smaltimento rifiuti.



Il programma, pur limitato alla gestione dei rifiuti biodegradabili, non può che muoversi all'interno di alcuni importanti principi generali che regolano i sistemi di gestione di tutte le tipologie di rifiuti, in particolare:

- prevenzione della produzione dei rifiuti;
- riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti;
- recupero prioritario di materia;
- recupero di energia, solo per le frazioni che non possono essere altrimenti valorizzate nell'ambito del riuso, recupero e riciclaggio delle materie.

#### **4.2.1.15.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- proteggere il suolo ed assicurare che l'utilizzo di rifiuti biodegradabili, trattati o meno, si configuri come un beneficio per l'agricoltura o comunque utile al miglioramento ecologico;
- assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non debba essere messa in pericolo dall'utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o meno;
- prevenzione della produzione dei rifiuti;
- riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti;
- recupero prioritario di materia.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_33** *“Proteggere il suolo ed assicurare che l'utilizzo di rifiuti biodegradabili, trattati o meno, contribuiscano al miglioramento ecologico”.*

**A\_Ob\_CE\_34** *“Assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non debba essere messa in pericolo dall'utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o meno”.*

**A\_Ob\_CE\_35** *“Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti e recupero prioritario di materia”.*

#### **4.2.1.16 Piano di bonifica siti inquinati**

Il Piano di bonifica siti inquinati, approvato con D.G.R. 45/34 del 05/12/03, riguarda un settore specifico del più ampio Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2003. Esso presenta il suo inquadramento giuridico nel D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), che ha recepito le direttive comunitarie sui rifiuti (91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e nel D.M. 471 del 25/10/1999, che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati. Il Piano è stato approvato con D.G.R. 45/34 del 05/12/2003.

Il Piano di bonifica siti inquinati pone le basi nel precedente strumento regionale (Piano Ansaldo, elaborato negli anni '93/'94) e fornisce una sistematizzazione dei molteplici dati relativi ai siti da bonificare; il concetto della logica dello smaltimento si sostituisce al concetto più ampio di gestione integrata dei rifiuti. Il Piano distingue e analizza i seguenti siti:

- interessati da attività industriali;
- discariche dismesse di rifiuti urbani;
- di stoccaggio idrocarburi;
- contaminati da amianto;
- interessati da sversamenti accidentali non riconducibili ad attività industriale;
- interessati da attività minerarie dismesse.

##### **4.2.1.16.1 Obiettivi del piano**

L'obiettivo principale del Piano di bonifica siti inquinati è il risanamento ambientale di aree del territorio regionale che sono state inquinate da attività industriali e civili, e che presentano situazioni di rischio sia sanitario che ambientale. Inoltre, il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- la realizzazione di bonifiche o messa in sicurezza secondo le priorità di intervento individuate nel piano medesimo;

- il risanamento delle zone contaminate sia di proprietà privata che pubblica;
- lo sviluppo dell'attività di prevenzione;
- la realizzazione di un sistema informativo sui siti contaminati attraverso la predisposizione dell'Anagrafe dei siti inquinati;
- il miglioramento delle conoscenze territoriali e lo sviluppo della ricerca di eventuali nuovi siti contaminati con adeguamento in progress del piano regionale, anche in funzione dell'attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

#### **4.2.1.16.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Piano di bonifica siti inquinati, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.17 Piano faunistico venatorio regionale**

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito PFVR), adottato con D.G.R. 66/28 del 23/12/2015, si inserisce nel panorama degli strumenti pianificatori di rango regionale introducendo, nello specifico settore, significativi elementi di novità imposti dall'adeguamento alle disposizioni normative vigenti. Nasce dalla necessità di promuovere un miglioramento, in termini qualitativi e quantitativi, del livello di conoscenza della pianificazione territoriale, delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all'attività venatoria e più in generale a tutte le attività connesse alla gestione faunistica. Una delle funzioni della Regione nella pianificazione faunistico-venatoria consiste nel coordinamento dei Piani Faunistici Provinciali. Il primo passo per la realizzazione del Piano faunistico venatorio regionale è stato quindi acquisire gli otto i Piani faunistici venatori provinciali al fine di procedere con la loro comparazione e soprattutto verificare la loro corrispondenza con le disposizioni normative nazionali e regionale, nonché con le linee guida elaborate dalla Regione Sardegna per la stesura dei Piani faunistici venatori provinciali.

La redazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale si inserisce in quadro normativo di riferimento rappresentato dalla legge regionale in materia faunistico-venatoria che a sua volta deriva dal recepimento, a livello locale, dei principi contenuti nelle fonti di disciplina nazionali e internazionali.

##### **4.2.1.17.1 Obiettivi del piano**

In adempimento alla L.157/92 e alla L.R. 23/98, il PFVR individua i seguenti obiettivi:

- individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree di cui alla legge 157/92 e cioè, sostanzialmente, delle oasi di protezione faunistica di cui 'all'art.10 comma 8;
- individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica assoggettati a vincolo di protezione della fauna nel rispetto delle seguenti priorità:
  - zone di ripopolamento e cattura;
  - centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica;
- individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica non soggetti a prelievo venatorio secondo le seguenti priorità:
  - centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
  - zone per l'addestramento dei cani e le gare cinofile in cui non sia prevista la facoltà di sparo;
- individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di produzione faunistica in cui è consentito il prelievo venatorio e cioè delle aziende faunistico-venatorie;
- individuazione e localizzazione degli istituti d'iniziativa privata che non rispondono a finalità di produzione faunistica e in cui è consentito il prelievo venatorio o l'attività di abbattimento con sparo della fauna selvatica. Detti istituti corrispondono alle aziende agrituristico-venatorie e alle zone per l'addestramento dei cani e le gare cinofile in cui sia prevista la facoltà di sparo.

##### **4.2.1.17.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PFVR, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.18 Piano regionale delle attività estrattive**

Con la L.R. 30 del 07/06/1989, la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato le attività di cava e ha individuato nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) lo specifico strumento di programmazione del settore. Il PRAE è stato predisposto dall'Assessorato dell'Industria e pubblicato nel 2007 e non risulta approvato.

Precedentemente all'approvazione del PPR, avvenuta con D.P.R. 82 del 07/09/2006, e durante la fase di predisposizione del PRAE, l'attività estrattiva di cava è stata, in via transitoria, regolamentata sotto il profilo pianificatorio dallo "Stralcio del Piano regionale delle attività estrattive di cava", approvato dal Consiglio regionale in data 30/06/1993, che, data la provvisorietà e l'assenza di una strategia di sviluppo sostenibile del settore, ha disciplinato soltanto l'ubicazione delle nuove attività estrattive, senza fornire indirizzi operativi circa le autorizzazioni delle nuove attività.

In seguito all'adozione del PPR, il PRAE ha recepito definizioni, prescrizioni e indirizzi enunciati nel PPR, nel quale l'attività estrattiva è individuata tra le attività antropiche di trasformazione del territorio all'interno dell'assetto insediativo. Il PRAE recepisce i vincoli di carattere ambientale imposti dalla normativa regionale, statale e comunitaria e dalla pianificazione territoriale sovraordinata, e detta ulteriori prescrizioni ostative per l'attività di cava. Rappresenta quindi un quadro normativo complesso costituito da prescrizioni e indirizzi cui attenersi nell'esercizio delle funzioni di programmazione, governo e controllo delle attività estrattive.

Il Piano fornisce lo strato informativo annesso al PPR sulla esatta localizzazione ed estensione delle aree estrattive, a seguito della ricognizione a scala di dettaglio dei singoli insediamenti produttivi e della conseguente definizione e classificazione, fornendo l'informazione di base per le successive fasi di programmazione e pianificazione da parte degli enti locali e per l'azione degli altri enti interessati.

Il PRAE indica obiettivi e strategie di settore, i mezzi per il loro conseguimento e individua le aree da destinare ad attività estrattiva, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale e della tutela dell'ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree al termine della coltivazione.

Si deve considerare che questo tipo di pianificazione incontra problematiche legate al fatto che l'approvvigionamento delle materie prime necessarie al sistema produttivo sfrutta risorse non rinnovabili e produce inevitabili e spesso evidenti impatti ambientali.

##### **4.2.1.18.1 Obiettivi del piano**

In coerenza con le indicazioni del PPR, l'obiettivo generale del PRAE è "corretto uso delle risorse estrattive, in un quadro di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno regionale di materiali di cava per uso civile e industriale, e valorizzare le risorse minerarie (prima categoria) e i lapidei di pregio (seconda categoria uso ornamentale) in una prospettiva di adeguate ricadute socioeconomiche nella regione sarda".

Inoltre, il PRAE definisce prescrizioni e indirizzi rivolti agli operatori del settore e agli enti competenti nelle funzioni di programmazione, governo e controllo delle attività estrattive, finalizzati a conseguire, principalmente, i seguenti obiettivi specifici di sviluppo sostenibile del settore estrattivo:

- improntare ai criteri della sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuove cave o miniere;
- limitare l'apertura di nuove cave o miniere per l'estrazione di materiali il cui approvvigionamento è comunque già assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei vincoli di mercato, e di sostenibilità dei flussi di trasporto;
- privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l'ampliamento delle attività esistenti, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive;
- incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave dismesse e non recuperate;
- incrementare nell'esercizio delle attività estrattive il ricorso alle "buone pratiche di coltivazione mineraria e recupero ambientale";
- incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive;
- migliorare il livello qualitativo della progettazione degli interventi di carattere estrattivo e degli interventi di recupero ambientale o riqualificazione delle aree estrattive dismesse;
- razionalizzare i procedimenti autorizzativi e di controllo delle attività estrattive;
- incentivare il riutilizzo dei residui delle attività estrattive e assimilabili con prescrizioni nei capitolati di lavori pubblici e nelle VIA di opere pubbliche;

- promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere.

#### **4.2.1.18.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PRAE, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.19 Piano forestale ambientale regionale**

Il Piano forestale ambientale regionale (PFAR), approvato con D.G.R. 53/9 del 27/12/2007, è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7, L.57 del 05/03/2001".

Il PFAR è uno strumento quadro di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile dell'economia rurale della Sardegna, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale. Esso sostituisce il Programma pluriennale di forestazione approvato nel 1980, approfondendo, sotto l'ottica dello sviluppo sostenibile, le strategie che perseguono l'equilibrio tra la tutela dell'ambiente e dell'uomo e lo sviluppo economico del territorio, considerato, inoltre, che il D.Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", all'art. 42 individua, tra le categorie di beni paesaggistici da tutelare, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal D.Lgs. 227/2001.

Il Piano analizza il contesto forestale territoriale per individuarne le valenze, presenti e potenziali, di tipo naturalistico, ecologico, protettivo e produttivo, e abbraccia l'approccio sistemico, il riconoscimento del ruolo multifunzionale dei sistemi forestali, la necessità di salvaguardare tutte le componenti degli ecosistemi e le loro articolate interconnessioni. Dal 01/01/2001 la gestione forestale pubblica in Sardegna è attuata dall'Ente foreste della Sardegna prima, e dall'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) poi, a seguito dell'approvazione della L.R. 8 del 27/04/2016.

Il Piano abbraccia il riconoscimento della multifunzionalità dei sistemi forestali, la necessità di salvaguardare tutte le componenti degli ecosistemi e le loro articolate interconnessioni. I temi di interesse generale attorno ai quali ruota il sistema degli obiettivi del Piano riguardano la protezione delle foreste, lo sviluppo economico del settore forestale, la cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche ambientali, la pianificazione partecipata e la diffusione delle informazioni, e il potenziamento degli strumenti conoscitivi, dell'attività di ricerca ed educazione ambientale.

##### **4.2.1.19.1 Obiettivi del piano**

Gli obiettivi che scaturiscono dalle linee di indirizzo individuate sono inquadrabili in quattro macro-obiettivi:

- tutela dell'ambiente;
- miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento dell'occupazione diretta e indotta, formazione professionale;
- informazione ed educazione ambientale;
- potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione.

In particolare, il macro-obiettivo "tutela dell'ambiente" è rivolto al mantenimento e al potenziamento delle funzioni protettive e naturalistiche svolte dalle foreste, mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- miglioramento funzionale dell'assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione;
- miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti, con particolare attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali litoranei, dunali e montani;
- mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e conservazione degli ecotipi locali;
- prevenzione e lotta fitosanitaria;
- incremento del patrimonio boschivo, anche al fine di aumentare il livello regionale di carbonio fissato dalle piante, e utilizzo di biomassa legnosa per scopi energetici.

#### **4.2.1.19.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PFAR, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione;
- miglioramento funzionale dell'assetto idrogeologico, tutela delle acque, contenimento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione;
- miglioramento della funzionalità e della vitalità dei sistemi forestali esistenti, con particolare attenzione alla tutela dei contesti forestali e preforestali litoranei, dunali e montani;
- mantenimento e miglioramento della biodiversità degli ecosistemi, preservazione e conservazione degli ecotipi locali;

Formulati come segue:

- A\_Ob\_CE\_36 *"Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione"*;
- A\_Ob\_CE\_37 *"Migliorare dal punto di vista funzionale l'assetto idrogeologico, la tutela delle acque, il contenimento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione"*;
- A\_Ob\_CE\_38 *"Migliorare la funzionalità e la vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali"*;
- A\_Ob\_CE\_39 *"Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi, preservare e conservare gli ecotipi locali"*.

#### **4.2.1.20 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017/2019**

Il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano Regionale Antincendi PRAI), approvato con D.G.R. 26/01 del 24/05/2018, è redatto in conformità ALLA legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi – L. 353 del 21/11/2000 - e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20/12/2001). Inoltre, è stato aggiornato secondo i contenuti della L.R. 8 del 27/04/2016 (BURAS n. 21 - Parte I e II del 28/04/2016).

La finalità precipua del Piano è programmare e coordinare l'attività antincendi di tutte le componenti operative concorrenti e contiene il quadro delle conoscenze tematiche appositamente elaborate al fine di pianificare opportunamente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva e si basa su un modello organizzativo costituito dalla pluralità di soggetti istituzionali e non, che concorrono, in forme e ambiti diversi, al perseguimento degli obiettivi del Piano stesso.

Il Piano ha lo scopo di definire le procedure di emergenza, le attività di monitoraggio del territorio e di assistenza alla popolazione ed ha, inoltre, lo scopo fondamentale di disporre, secondo uno schema coordinato, il complesso delle attività operative per un armonizzato e sinergico intervento di prevenzione e soccorso in emergenza a favore del territorio e delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi. Il Piano definisce anche le procedure da adottare nel caso di incendi di interfaccia, in relazione al notevole incremento di incendi in zone periurbane e urbane, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22/10/2007.

Il Piano regionale costituisce un elemento di riferimento per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, affinché ogni Comune/Unione di comuni possa dotarsi di uno strumento snello e speditivo che consenta di mettere in sicurezza la popolazione nell'eventualità che un incendio minacci gli insediamenti o le infrastrutture presenti nel proprio territorio, anche alla luce dell'obbligatorietà di provvedere alla pianificazione comunale di protezione civile, prevista dalla L. 100 del 12/07/2012, di riforma della L. 225/92.

##### **4.2.1.20.1 Obiettivi del piano**

Per i suoi contenuti il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi costituisce un importante riferimento per gli obiettivi, i programmi e le priorità del settore a livello regionale. Gli obiettivi perseguiti dal Piano sono i seguenti:

- definire le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, nonché gli interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;



- definire le azioni e gli obblighi per la prevenzione indiretta, le azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali;
- definire il coordinamento delle attività antincendi di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendi anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del piano stesso, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari;
- definire i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendio;
- definire i contenuti minimi di appositi piani antincendio per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

#### **4.2.1.20.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PFAR, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere l'obiettivo:

- definire le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, nonché gli interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;

Formulato come segue:

**A\_Ob\_CE\_40** *“Prevenire l’insorgere di incendi e contenere i danni da essi provocati”.*

#### **4.2.1.21 Piano regionale dei trasporti**

Il Piano regionale dei trasporti (PRT), approvato con D.G.R. 66/23 del 27/11/2008, rappresenta lo strumento di pianificazione di medio e lungo termine della politica regionale nei settori della mobilità area, marittima, viaria e ferroviaria e costituisce uno dei presupposti essenziali per una programmazione ed organizzazione unitaria del sistema dei trasporti della Sardegna.

Il PRT ha come presupposto il riconoscimento della corretta dimensione strategica ed economica che il settore dei trasporti svolge nel quadro delle politiche di sviluppo economico, sociale ed ambientale dell'intero territorio regionale.

##### **4.2.1.21.1 Obiettivi del piano**

Gli interventi sul sistema dei trasporti previsti nel PRT devono garantire il diritto universale alla mobilità delle persone e delle merci e si concretizzano nel:

- garantire elevati livelli di accessibilità per le persone e per le merci che intendono spostarsi sulle relazioni sia interregionali (Sardegna/continente) che intraregionali (all'interno della Sardegna), al fine di conseguire ricadute anche di natura economica (migliorare la competitività delle imprese), territoriale (attrattività insediativa, riequilibrio verso l'interno, integrazione aree interne e versante costiero) e sociale (coesione, superamento dell'isolamento geografico dovuto all'insularità e dello spopolamento delle aree interne);
- rendere più accessibile il sistema a tutte le categorie fisiche e sociali, ed in particolare alle fasce più deboli e marginali, in qualsiasi parte del territorio siano localizzate;
- assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema;
- assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio paesistico, ambientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane interne); la caratterizzazione paesistico-ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche nella capacità di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione ambientale, come previsto nel Piano Paesaggistico e nel Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile;
- contribuire a governare le trasformazioni volute dai piani economico-sociali e di riassetto territoriale intervenendo, in combinazione con altre iniziative, per garantire l'unitarietà funzionale tra fenomeni di migrazione insediativa, quali lo spopolamento delle aree interne e la de-urbanizzazione delle due concentrazioni urbane di Cagliari e Sassari, verso aree esterne economicamente ed ambientalmente più appetibili.

#### **4.2.1.21.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PRT, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere l'obiettivo:

- assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio specie in quei contesti di particolare pregio paesistico, ambientale e storico-architettonico (aree costiere e aree montane interne); la caratterizzazione paesistico-ambientale della Sardegna deve riconoscersi anche nella capacità di coniugare sviluppo (nuovi interventi, cultura del progetto sostenibile) con salvaguardia e valorizzazione ambientale, come previsto nel Piano Paesaggistico e nel Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile.

Formulato come segue:

**A\_Ob\_CE\_41** *“Ridurre il consumo energetico, le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio all'interno del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell'area marina protetta”.*

#### **4.2.1.22 Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile**

Il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (PRSTS), di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. 19/1 del 09/05/2007, rappresenta un punto di partenza per la programmazione delle relazioni che il settore del turismo determina con gli altri settori produttivi, con la popolazione e con il paesaggio. Infatti, la Regione ha individuato nel turismo uno dei comparti strategici per il miglioramento complessivo delle condizioni socio-economiche della Sardegna, in quanto questo settore è trasversale a molti altri settori di attività economica e coinvolge direttamente i comparti della ricettività, ristorazione, trasporti, artigianato, agro-industria, servizi culturali, edilizia.

Attraverso una serie di strumenti di analisi, valutazione, verifica e controllo del fenomeno turistico, il Piano costituisce un supporto tecnico di accompagnamento al processo costituito dallo sviluppo di un'offerta turistica di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del proprio patrimonio naturale e culturale, e sostenuta da dinamiche di prezzo che permettano di non dover competere al ribasso con destinazioni, soggette alle forti pressioni antropiche di un processo di edificazione incontrollata.

##### **4.2.1.22.1 Obiettivi del piano**

Il Piano sostiene che le strategie per la sostenibilità economica, ambientale, sociale e culturale possono coincidere nell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile e duraturo, compatibile con una crescita economica di medio-lungo periodo.

L'obiettivo generale del PRSTS è “incrementare la quota di prodotto delle attività turistiche rispetto al complesso delle attività economiche, attraverso scelte di governo volte alla soluzione dei problemi che limitano le possibilità di sviluppo turistico della regione e al rafforzamento della competitività di medio-lungo periodo del sistema turistico sardo, nel rispetto della sostenibilità ambientale”.

Come evidenziato nel Piano, il raggiungimento dell'obiettivo generale passa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- costruire i sistemi informativi integrati;
- definire gli strumenti di valutazione;
- ridurre la concentrazione temporale e territoriale della domanda;
- incrementare la spesa e gli effetti moltiplicativi.

##### **4.2.1.22.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PRSTS, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.23 Piano energetico ambientale della Regione Sardegna 2015-2030**

Il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), è stato redatto secondo le direttive politiche allegate nella D.G.R. 48/13 del 02/10/2015 e approvato con D.G.R. 45/40 del

02/08/2016. Il PEARS è un documento pianificatorio che governa, in condizioni dinamiche, lo sviluppo del sistema energetico regionale con il compito di individuare le scelte fondamentali in campo energetico sulla base delle direttive e delle linee di indirizzo definite dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale. La sua adozione assume, pertanto, una importanza strategica soprattutto alla luce degli obiettivi che, a livello europeo, l'Italia è chiamata a perseguire entro il 2020 ed al 2030 in termini di riduzione dei consumi energetici, la riduzione della CO<sub>2</sub> prodotta associata ai propri consumi e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che in base alla Direttiva 2009/28/CE dovranno coprire il 17% dei consumi finali lordi nel 2020.

Il PEARS ha quindi il ruolo di strumento sovraordinato, di coordinamento e di programmazione dell'evoluzione organica dell'intero sistema energetico individuando, coerentemente con le strategie, le entità, i vincoli e le dimensioni delle azioni energetiche a livello regionale. Inoltre, secondo il criterio di sussidiarietà, delega agli Enti Locali il compito di pianificare e di definire nel dettaglio le azioni rivolte a soddisfare i consumi locali, nella convinzione che esse siano in grado di individuare le misure più idonee all'armonico sviluppo del territorio.

#### **4.2.1.23.1 Obiettivi del piano**

Le linee di indirizzo del Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna, riportate nella D.G.R. 48/13 del 2.10.2015, indicano come obiettivo strategico di sintesi per l'anno 2030 la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> associate ai consumi della Sardegna del 50% rispetto ai valori stimati nel 1990.

Per il conseguimento di tale obiettivo strategico sono stati individuati i seguenti obiettivi generali:

- trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System);
- sicurezza energetica;
- aumento dell'efficienza e del risparmio energetico;
- promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico.

#### **4.2.1.23.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PEARS, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.24 Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna – Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili**

Il Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna è stato approvato con D.G.R. 12/21 del 20/03/2012. Esso si inserisce nel contesto energetico nazionale e comunitario con l'intento di coniugare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello nazionale (come il raggiungimento della quota di produzione di energia da fonte rinnovabile pari al 17%), con il meccanismo del burden-sharing (D.M. 15/03/2012), con lo sviluppo economico dell'isola, nel rispetto delle peculiarità del territorio e secondo una logica di utilizzo sostenibile dell'ambiente e delle risorse naturali. Gli obiettivi prefissati riguardano la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni climalteranti e della dipendenza dalle fonti tradizionali di energia attraverso la promozione del risparmio, dell'efficienza energetica e del sostegno al ricorso alle fonti rinnovabili.

##### **4.2.1.24.1 Obiettivi del piano**

Nel Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili si ipotizzano due scenari in merito alla diffusione delle fonti rinnovabili: lo scenario "O1: 15%" e lo scenario "O2: 17,8%". Il primo scenario si fonda su ipotesi che si dovrebbero ragionevolmente realizzare in base alla normativa vigente, al mercato delle fonti energetiche rinnovabili e all'esperienza pluriennale sull'andamento dei processi autorizzativi regionali degli impianti con fonti energetiche rinnovabili conclusi o in fase di conclusione.

Il secondo scenario prevede una notevole diffusione delle energie rinnovabili e si fonda su elementi già operativi, come l'alto numero di istanze di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e gli incentivi economici per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Nel Piano d'azione sono elencati specifici indirizzi strategici – coordinamento, generazione diffusa, diversificazione delle fonti, solare, eolico, biomassa, comparto termico, efficienza energetica e ri-

risparmio, infrastrutture energetiche elettriche, trasporti – per le azioni future da intraprendere al fine del raggiungimento degli obiettivi regionali di produzione di energia rinnovabile ed efficienza energetica.

#### **4.2.1.24.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.25 Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale**

Il Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale (PAEER), adottato con D.G.R. 49/31 del 26/11/2013, è parte integrante del Piano energetico ambientale regionale (PEARS).

Il Piano d'azione fissa le strategie per raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica, a cui la Regione può tendere entro il 2020, e indica le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo europeo colmando il ritardo conseguito, in sintonia con quanto stabilito dalla Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, di cui fa propri i principi, le indicazioni e gli obblighi.

Considerata la trasversalità della materia trattata, il Piano deve essere inteso come l'avvio di un percorso virtuoso in continuo aggiornamento, al fine di consentirne l'adeguamento alla normativa di settore e alle nuove esigenze che si dovessero presentare. Oltre ad offrire un quadro d'insieme della realtà normativa europea, nazionale e regionale, e delle azioni messe in campo dalla Regione, il Piano offre una serie di azioni distinte per settore d'intervento: civile (edifici residenziali e pubblici), terziario, agricolo, trasporti, industria, idrico-multisettoriale, infrastrutture e rete elettrica, animazione e comunicazione.

##### **4.2.1.25.1 Obiettivi del piano**

Il Piano è redatto al fine di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- aumentare i benefici locali;
- riduzione dei consumi energetici;
- miglioramento dell'efficienza energetica;
- risparmio energetico;
- razionalizzazione dei consumi.

##### **4.2.1.25.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PAEER, si reputa di non includere alcun obiettivo tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.26 Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani**

Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani (PPGRU) della Provincia di Olbia-Tempio, approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale 65 del 13/12/2012, sulla base della ricognizione dello stato di fatto e di adeguati approfondimenti ed analisi conoscitive, nonché sentiti i Comuni del proprio territorio:

- fissa gli obiettivi in termini di contenimento della produzione di rifiuti urbani e di livello di raccolta differenziata per il territorio provinciale in misura non inferiore a quanto indicato nel Piano Regionale, stabilendo gli obiettivi anche per singolo Comune e/o bacino ottimale di raccolta;
- definisce un Piano d'azione per la riduzione contenente i criteri, le indicazioni e la pianificazione temporale di azioni per l'implementazione di misure di prevenzione, minimizzazione della quantità e riduzione della pericolosità dei rifiuti urbani ed assimilati;
- definisce le proposte di scenari di piano e la loro valutazione comparativa secondo parametri di carattere tecnico, ambientale ed economico;
- individua le eccezioni di sub-ambito, ovvero sia i Comuni che stabiliscono di partecipare ad un bacino ottimale di raccolta con Ente locale di riferimento appartenente ad altra Provincia (da intendersi come situazioni singolari);
- prescrive gli elementi inderogabili per i Capitolati d'onere e gli standard di qualità (con i relativi indicatori) dei servizi di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nelle fasi transitoria ed a regime, articolati per bacini ottimali di raccolta, in modo congruente al rag-

giungimento degli obiettivi di contenimento della produzione, del livello di raccolta differenziata e della necessità di operare un efficace e continuo controllo del territorio in riferimento ai punti di scarico abusivo;

- definisce le soluzioni gestionali per la raccolta, lo stoccaggio e l'invio a recupero e/o smaltimento di tipologie particolari di rifiuti entranti nel circuito dei rifiuti urbani ed assimilabili;
- definisce, per i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento, i costi, il piano economico-finanziario, lo scenario tariffario ed il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolati su una base temporale pluriennale da definirsi in modo ottimale in relazione alle caratteristiche dei servizi e ad un'analisi costi benefici;
- definisce la dotazione impiantistica ottimale finalizzata all'obiettivo dell'autosufficienza del sub-ambito provinciale, prevedendo l'eventuale realizzazione di nuovi impianti di trattamento, recupero o smaltimento anche nelle more dell'attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti;
- individua gli Enti locali attuatori, cui affidare il compito di organizzazione e verifica del servizio di raccolta nei bacini ottimali di raccolta definiti nel Piano.

#### **4.2.1.26.1 Obiettivi del piano**

Nell'intraprendere la stesura del proprio PPGRU la Giunta Provinciale individua i seguenti obiettivi da porre alla base del Piano ed in conformità ai quali sono articolati strategia gestionale, azioni e strumenti del Piano stesso:

- assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio provinciale, anche al fine di avere un impatto sistemico (risparmio di materia vergine, risparmio energetico, minori emissioni di gas serra) coerente con il Protocollo di Kyoto;
- conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività;
- assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani adottando soluzioni innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, perseguendo il superamento della frammentazione istituzionale della gestione e favorendo processi di aggregazione e razionalizzazione della gestione tra i Comuni;
- favorire la cooperazione con Regione, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi Intercomunali e loro Società e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali, utilizzando strumenti innovativi quali accordi/contratti di programma e protocolli d'intesa (art.4, comma 4 e 25 del D.Lgs. 22/1997) - e con il sistema CONAI e dei Consorzi di filiera, le Associazioni (di categoria, del volontariato, ambientaliste, etc.), gli organismi di controllo, gli Enti di ricerca e le Università, per rendere più operativo ed efficiente il sistema, anche introducendo agevolazioni ed incentivi che favoriscano le buone pratiche ambientali;
- perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", basata su: attività di comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, consapevolezza sociale, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alle seguenti categorie:
  - popolazione residente
  - popolazione turistica
  - giovani in età scolare
  - pubblica amministrazione
  - operatori economici
  - associazionismo
- Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti entranti nel circuito dei rifiuti urbani ed assimilabili, quali:
  - rifiuti verdi
  - rifiuti ingombranti
  - rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)
  - farmaci
  - rifiuti di origine agricola (pericolosi e non pericolosi)
  - oli vegetali



previa valutazione delle possibilità di recupero e riciclo, applicando le Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) e coinvolgendo l'ARPAS, gli Enti di ricerca, l'Università e le associazioni dei produttori e utilizzatori.

#### **4.2.1.26.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PPGRU, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio provinciale, anche al fine di avere un impatto sistemico (risparmio di materia vergine, risparmio energetico, minori emissioni di gas serra) coerente con il Protocollo di Kyoto;
- conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività;
- assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani adottando soluzioni innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, perseguendo il superamento della frammentazione istituzionale della gestione e favorendo processi di aggregazione e razionalizzazione della gestione tra i Comuni;
- perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", basata su: attività di comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, consapevolezza sociale, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alle seguenti categorie:
  - popolazione residente
  - popolazione turistica
  - giovani in età scolare
  - pubblica amministrazione
  - operatori economici
  - associazionismo
- individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti entranti nel circuito dei rifiuti urbani ed assimilabili, quali:
  - rifiuti verdi
  - rifiuti ingombranti
  - rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)
  - farmaci
  - rifiuti di origine agricola (pericolosi e non pericolosi)
  - oli vegetali

previa valutazione delle possibilità di recupero e riciclo, applicando le Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) e coinvolgendo l'ARPAS, gli Enti di ricerca, l'Università e le associazioni dei produttori e utilizzatori.

Formulati come segue:

- A\_Ob\_CE\_42** *“Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio”.*
- A\_Ob\_CE\_43** *“Conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività”.*
- A\_Ob\_CE\_44** *“Assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti adottando soluzioni innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, perseguendo il superamento della frammentazione istituzionale della gestione e favorendo processi di aggregazione e razionalizzazione della gestione tra i Comuni”.*
- A\_Ob\_CE\_45** *“Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", basata su: attività di comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, consapevolezza sociale, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all'associazionismo”.*

**A\_Ob\_CE\_46** *“Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti, quali i rifiuti verdi, previa valutazione delle possibilità di recupero e riciclo”.*

#### **4.2.1.27 Piano urbanistico provinciale / Piano territoriale di coordinamento provinciale**

Il Piano urbanistico provinciale (PUP) / Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC), redatto ai sensi della L.R. 45/89 e del D.Lgs. 267/2000, approvato con delibera del Consiglio provinciale 18 del 04/05/2006, delinea il progetto territoriale della Provincia proponendo una nuova organizzazione volta a dotare ogni parte del territorio provinciale di una specifica qualità urbana, ad individuare per ogni area una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo assunto e a fornire un quadro di riferimento all'interno del quale le risorse e le potenzialità di ogni area vengono esaltate e coordinate. Il Piano ha assunto tra le opzioni di base la sostenibilità ambientale attraverso l'individuazione dei requisiti dell'azione progettuale: equità territoriale, perequazione ambientale, economia di prossimità, assunzione dell'ambiente, inteso come natura e storia, quale nucleo centrale dell'intero progetto di territorio. Sulla base di tali opzioni il piano, propone la costruzione di un progetto di territorio (progetto ambientale) attraverso una metodologia improntata al coinvolgimento degli attori, alla adeguata rappresentazione dei problemi, alla individuazione e condivisione delle scelte, alla flessibilità del metodo operativo.

Il Piano assume come elemento costitutivo di metodo il processo di confronto e cooperazione con i Comuni e gli altri attori della società territoriale. Sullo sfondo dell'attività di pianificazione si è considerata la prospettiva dell'articolazione del territorio in due ambiti provinciali che si è concretizzata nella L.R. 9 del 12/07/01, istitutiva della nuova Provincia Olbia-Tempio. Pertanto, il Piano si propone anche come base informativa per la discussione, sia in ordine all'articolazione territoriale dei nuovi ambiti provinciali, sia in ordine alle prospettive di cooperazione territoriale interprovinciale necessarie per affrontare i problemi di crisi che investono complessivamente il settentrione dell'isola. Il problema della adeguatezza del Piano in relazione ai nuovi assetti della Provincia viene risolto nell'ambito della struttura auto-organizzativa del Piano, in quanto il Piano fornisce un sistema strutturato di conoscenze e di processi per l'aggiornamento e l'adeguamento di tali conoscenze e un dispositivo spaziale e giuridico che diventa effettivo, nelle delimitazioni e nei contenuti, solo nella fase di gestione del Piano attraverso l'accordo dei soggetti.

##### **4.2.1.27.1 Obiettivi del piano**

Il PUP/PTC si pone come uno strumento che si propone di promuovere una nuova organizzazione urbana del territorio provinciale in modo da:

- dotare ogni parte del territorio di una specifica qualità urbana;
- individuare per ogni area del territorio una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo del territorio;
- fornire un quadro di riferimento generale all'interno del quale le risorse e le potenzialità di ogni centro vengono esaltate e coordinate.

##### **4.2.1.27.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PUP/PTC, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di non includere alcun obiettivo.

#### **4.2.1.28 Piano provinciale di trasporto pubblico locale**

Il Piano provinciale di trasporto pubblico locale (PTPL), approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale 200 del 27/10/2009, contiene le elaborazioni scaturite dall'analisi del territorio provinciale e dalla ricostruzione della domanda e dell'offerta del trasporto pubblico. Nel formulare le ipotesi trasformatrici non si fa esclusivamente riferimento all'attuale domanda di trasporto e al relativo profilo di utenza, ma si interviene nell'intento di estendere la fruizione del servizio ad un target di utilizzatori più ampio. In questo modo il ripensamento del sistema di trasporto collettivo costituisce una delle azioni strategiche con cui contribuire da un lato al miglioramento della qualità della vita, in termini di ampliamento della dotazione dei servizi e delle opportunità disponibili, e dall'altro al riorientamento dei comportamenti nell'uso dello spazio, nel senso di una effettiva fruizione

dell'intero territorio provinciale e delle molteplici risorse presenti e di una maggiore sensibilità verso i temi della sostenibilità.

#### **4.2.1.28.1 Obiettivi del piano**

Gli obiettivi presentati nel PTPL non sono obiettivi di piano, ma piuttosto degli obiettivi riferiti a tre fasi di analisi finalizzate alla ricostruzione del quadro di riferimento, dal punto di vista del contesto territoriale, della domanda di trasporto e della struttura dei servizi di trasporto oggi offerti dalle aziende presenti sul territorio provinciale, nonché di inquadramento normativo delle competenze e degli strumenti in materia di trasporto pubblico.

#### **4.2.1.28.2 Analisi di coerenza esterna**

Non sono presenti nel piano obiettivi che possano essere inclusi nell'analisi di coerenza esterna.

#### **4.2.1.29 Piano faunistico venatorio provinciale – Olbia-Tempio**

Il Piano faunistico venatorio provinciale (PFVP) di Olbia-Tempio, adottato con D.G.P. 141 del 06/11/2009, nasce con la precisa esigenza di individuare le più idonee forme di gestione del territorio finalizzate alla conservazione della fauna selvatica per poter garantire un prelievo venatorio sostenibile.

#### **4.2.1.29.1 Obiettivi del piano**

La strategia e i criteri informativi posti alla base della redazione del PUC si ispirano agli indirizzi del PPR. Nel perseguimento della direttrice programmatica regionale vengono confermati come principali e fondanti obiettivi del PUC quelli a suo tempo già individuati nell'elaborazione predisposta e adottata dal Consiglio comunale con deliberazione 48 del 14/11/1998. Tali obiettivi sono tutt'oggi ancora validi e sostenibili e possono essere così di seguito richiamati:

- conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali e seminaturali presenti nel territorio provinciale;
- mantenimento in un buon stato di conservazione delle popolazioni delle specie selvatiche e degli habitat naturali presenti sul territorio, con particolare riferimento agli allegati delle direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".

#### **4.2.1.29.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PFVP di Olbia-Tempio, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere l'obiettivo:

- conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali e seminaturali presenti nel territorio provinciale;
- mantenimento in un buon stato di conservazione delle popolazioni delle specie selvatiche e degli habitat naturali presenti sul territorio, con particolare riferimento agli allegati delle direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_47** "Conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali e seminaturali presenti nel territorio provinciale".

**A\_Ob\_CE\_48** "Mantenimento in un buon stato di conservazione delle popolazioni delle specie selvatiche e degli habitat naturali presenti sul territorio, con particolare riferimento agli allegati delle direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".

#### **4.2.1.30 Piano urbanistico comunale di Olbia**

Il Piano urbanistico comunale (PUC) di Olbia è attualmente in fase di definizione.

#### **4.2.1.31 Piano urbanistico comunale di San Teodoro**

Il Piano urbanistico comunale (PUC) di San Teodoro, adottato con Deliberazione Consiglio Comunale 43 del 20/11/2014, è ispirato agli indirizzi del PPR.

##### **4.2.1.31.1 Obiettivi del piano**

La strategia e i criteri informativi posti alla base della redazione del PUC si ispirano agli indirizzi del PPR. Nel perseguimento della direttrice programmatica regionale vengono confermati come principali e fondanti obiettivi del PUC quelli a suo tempo già individuati nell'elaborazione predisposta e adottata dal Consiglio comunale con deliberazione 48 del 14/11/1998. Tali obiettivi sono tutt'oggi ancora validi e sostenibili e possono essere così di seguito richiamati:

- salvaguardia e rafforzamento dell'identità culturale, territoriale ed ambientale;
- riorganizzazione del sistema insediativo e residenziale, col riequilibrio degli scompensi della "recente" evoluzione urbanistica dei nuclei insediativi tradizionali;
- governo delle trasformazioni economiche e territoriali legate al turismo mediante la realizzazione di un "sistema turistico integrato";
- opportunità per i cittadini per una riflessione sul proprio passato e sulle prospettive future.

##### **4.2.1.31.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PUC di San Teodoro, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere l'obiettivo:

- salvaguardia e rafforzamento dell'identità culturale, territoriale ed ambientale;
- governo delle trasformazioni economiche e territoriali legate al turismo mediante la realizzazione di un "sistema turistico integrato".

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_49** *"Salvaguardia e rafforzamento dell'identità territoriale ed ambientale".*

**A\_Ob\_CE\_50** *"Realizzazione di un sistema turistico integrato".*

#### **4.2.1.32 Piano urbanistico comunale di Loiri - Porto San Paolo**

Il Piano urbanistico comunale (PUC) di Loiri - Porto San Paolo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 31 del 23/04/2012 si orienta verso un utilizzo del territorio che non rifiuta le nuove forme di economia, alimentate dalle bellezze naturali e dalla ricchezza dell'ambiente, ponendo tuttavia al primo posto la conservazione degli attuali livelli ecologici, recuperando quelle punte di degrado, anche solo accennato, suscettibili di cure particolari e intensificando la valorizzazione dei rapporti tra il litorale e l'entroterra mediante il consolidamento e, ove occorra, l'ampliamento delle reti viarie, delle strutture e delle attività maggiormente idonee a determinare l'unitarietà totale e indispensabile del territorio comunale. La stesura del Piano Urbanistico è allineata con le disposizioni testuali e cartografiche contenute nel Piano Paesaggistico Regionale e nel Piano di Assetto Idrogeologico varati dalla Regione Sardegna rispettivamente con D.P.G.R. 82 del 7.12.2006 e D.G.R. 54/33 del 30/12/2004, che dettano norme rigorosamente precise nelle materie di competenza e, di conseguenza, su tutto l'assetto del territorio. Queste norme, esplicitate nella loro funzione operativa, con le Linee Guida pubblicate dalla RAS dal 2007 in avanti, determinano un percorso inequivocabile, fatto di schemi, di dati, di "conoscenze" appunto che, una volta riordinati, portano all'individuazione di scelte abbastanza univoche, in ogni caso giustificate e puntualmente motivate.

##### **4.2.1.32.1 Obiettivi del piano**

L'obiettivo primario del PUC è "disporre, per Loiri Porto San Paolo, di uno strumento di programmazione snello ed attuale insieme, in grado di porre limiti precisi ma anche di aprire prospettive oggi forse imprevedibili, senza blindature irragionevoli ma distribuendo certezze di regole e semplificazioni normative".

L'Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi generali:

- dare risposta all'incremento demografico;

- creare la possibilità di coinvolgere l'intero territorio comunale in un processo di evoluzione uniforme, valorizzando e integrando le risorse ambientali e insediative dell'interno con quelle delle zone "a mare", ampliando l'offerta turistica, con una fruibilità intelligente e coordinata dell'intero comune;
- integrare gli elementi infrastrutturali con l'ambiente per un collegamento fisico fruibile in modo "ecocompatibile" fra più punti del territorio, ed in particolar modo lungo la fascia costiera che, pur avendo un discreto sviluppo lineare, allo stato attuale è fruibile parzialmente e solo in maniera localizzata;
- predisporre di piani di recupero e risanamento ambientale nelle zone degradate e in lottizzazioni derivanti da una lunghissima gestione con opere di urbanizzazione incomplete e/o non eseguite a regola d'arte, previo recupero ambientale, con la corretta integrazione tra edificato e territorio;
- riorganizzare la ricettività nautica con incremento dell'offerta per un turismo di medio-alto livello, confermando la previsione di un porto all'interno dell'alveo del Rio "La Toa", sulla base di un progetto che preveda un inserimento della struttura, armonioso e rispettoso dell'ambiente all'interno del quale l'opera si inserisce;
- individuare e localizzare nuove zone artigianali per dare risposta alle attività artigianali esistenti, stimolando ulteriori iniziative imprenditoriali locali;
- incrementare i servizi generali, a supporto dell'ingente carico antropico, agevolando e indirizzando gli investitori verso la realizzazione di nuove strutture alberghiere di alto livello, con sufficiente volumetria che consenta un interesse imprenditoriale, legato soprattutto alle richieste del nuovo mercato delle vacanze, sempre più influenzato dalla vicinanza con l'aeroporto di Olbia, con il continuo aumento dei voli charter e low cost. Si dovrà consentire alle poche strutture alberghiere esistenti un adeguamento funzionale delle stesse, con la possibilità di adeguati incrementi volumetrici. Il tutto finalizzato soprattutto al miglioramento dell'offerta e ad una dilatazione del periodo di lavoro;
- consentire la naturale strutturazione dei piccoli aggregati urbani e delle frazioni, favorendo la loro crescita naturale, con uno sviluppo edilizio tale da garantire soprattutto il mantenimento delle radici familiari, creando le giuste opportunità per i residenti e per le relative future generazioni;
- adeguare la viabilità principale, soprattutto nei centri di Loiri e Porto San Paolo; in quest'ultimo, durante il periodo estivo la sola strada statale non è sufficiente a garantire un corretto e sicuro deflusso del volume veicolare, con gravi disagi per la comunità;
- adeguare e incrementare gli spazi destinati alla sosta degli autoveicoli, soprattutto nelle zone a mare di Porto San Paolo e Porto Taverna, allontanando le auto dalle zone immediatamente a ridosso della costa;
- tutelare idoneamente le risorse ambientali e storiche, recuperandole ad una adeguata pubblica fruizione;
- tutelare il patrimonio storico-culturale, con il recupero e la valorizzazione degli stazzi, e di ciò che è tradizione gallurese, garantendo un giusto rapporto funzionale di essi con gli esistenti insediamenti;
- garantire la prosecuzione e lo sviluppo delle attività del comparto agricolo, sia quelle di sfruttamento della base fondiaria che quelle connesse all'allevamento zootecnico; definendo misure idonee a favorire in azienda i processi di trasformazione dei prodotti delle attività agricole, anche in previsione della costituzione di sistemi produttivi mono o pluritematici (es.: strade del vino, dell'olio, ecc.) e del loro inserimento nella rete turistico-ricettiva;
- proseguire l'obiettivo della connessione funzionale fra le attività turistico-ricettive dell'area costiera con quelle dell'entroterra del Comune.

#### **4.2.1.32.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PUC, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere l'obiettivo:

- creare la possibilità di coinvolgere l'intero territorio comunale in un processo di evoluzione uniforme, valorizzando e integrando le risorse ambientali e insediative dell'interno con quelle delle zone "a mare", ampliando l'offerta turistica, con una fruibilità intelligente e coordinata dell'intero comune;



- integrare gli elementi infrastrutturali con l'ambiente per un collegamento fisico fruibile in modo "ecocompatibile" fra più punti del territorio, ed in particolar modo lungo la fascia costiera che, pur avendo un discreto sviluppo lineare, allo stato attuale è fruibile parzialmente e solo in maniera localizzata;
- riorganizzare la ricettività nautica con incremento dell'offerta per un turismo di medio-alto livello, confermando la previsione di un porto all'interno dell'alveo del Rio "La Toa", sulla base di un progetto che preveda un inserimento della struttura, armonioso e rispettoso dell'ambiente all'interno del quale l'opera si inserisce;
- adeguare e incrementare gli spazi destinati alla sosta degli autoveicoli, soprattutto nelle zone a mare di Porto San Paolo e Porto Taverna, allontanando le auto dalle zone immediatamente a ridosso della costa;
- tutelare idoneamente le risorse ambientali e storiche, recuperandole ad una adeguata pubblica fruizione;
- proseguire l'obiettivo della connessione funzionale fra le attività turistico-ricettive dell'area costiera con quelle dell'entroterra del Comune.

Formulati come segue:

- A\_Ob\_CE\_51 "Valorizzare e integrare le risorse ambientali e insediative dell'interno con quelle delle zone "a mare", ampliando l'offerta turistica, con una fruibilità intelligente e coordinata dell'intero comune".*
- A\_Ob\_CE\_52 "Integrare gli elementi infrastrutturali con l'ambiente per un collegamento fisico fruibile in modo ecocompatibile lungo la fascia costiera".*
- A\_Ob\_CE\_53 "Allontanare le auto in sosta dalle zone immediatamente a ridosso della costa".*
- A\_Ob\_CE\_54 "Tutelare idoneamente le risorse ambientali e storiche, consentendo un'adeguata fruizione pubblica".*
- A\_Ob\_CE\_55 "Connettere funzionalmente le attività turistico-ricettive dell'area costiera con quelle dell'entroterra".*

#### **4.2.1.33 Piano urbano della mobilità - Olbia**

Il Piano urbano della mobilità (PUM), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 4 del 15/01/2015, è uno strumento di programmazione di medio-lungo periodo (mediamente 10 anni) che ha come obiettivo quello di individuare un insieme organico di interventi sulla mobilità comprendenti le infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, i parcheggi di interscambio, le tecnologie, il parco veicolare, il governo della domanda di trasporto i sistemi di controllo e regolamentazione del traffico. Attraverso il PUM si realizza un processo di pianificazione integrato tra l'assetto del territorio e il sistema dei trasporti. Il PUM affronta in modo globale il fenomeno dei trasporti.

##### **4.2.1.33.1 Obiettivi del piano**

Il PUM, comprende un insieme organico di interventi materiali ed immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione;
- abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di emissioni inquinanti;
- ridurre i consumi energetici;
- aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;
- minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata e moderare il traffico;
- incrementare le capacità di trasporto;
- aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi;
- ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità di traffico, mediante l'individuazione di soluzioni integrate dl sistema di trasporti e delle infrastrutture in grado di favorire un migliore assetto del territorio e dei sistemi urbani;
- favorire l'uso di mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale più ridotto possibile.

#### **4.2.1.33.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PUM di Olbia, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di emissioni inquinanti;
- ridurre i consumi energetici.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_56** *“Abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di emissioni inquinanti”.*

**A\_Ob\_CE\_57** *“Ridurre i consumi energetici”.*

#### **4.2.1.34 Piano di utilizzo dei litorali di Olbia**

Il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) di Olbia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 7 del 02/03/2016, disciplina le modalità di fruizione delle aree demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, di cui al D.Lgs. 400/1993, convertito con modificazione dalla L. 494 del 4/12/1993, e norma l'organizzazione del litorale anche in relazione al territorio immediatamente attiguo, inclusa la regolamentazione dell'accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'art 2 della L.R. 23 del 11/10/1985.

##### **4.2.1.34.1 Obiettivi del piano**

Il PUL, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regolamentando l'organizzazione del litorale anche in relazione al territorio immediatamente attiguo, ivi compresa la regolamentazione dell'accessibilità viaria pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti, perseguono le seguenti finalità:

- garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
- armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
- rapportare l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
- migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia;
- promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
- regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
- favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
- incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.

##### **4.2.1.34.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PUL di Olbia, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
- armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
- rapportare l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
- migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia;
- promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
- regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
- favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;

- incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.

Formulati come segue:

**A\_Ob\_CE\_58** *“Garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero”.*

**A\_Ob\_CE\_59** *“Armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo”.*

**A\_Ob\_CE\_60** *“Rapportare l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto”.*

**A\_Ob\_CE\_61** *“Migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia”.*

**A\_Ob\_CE\_62** *“Promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale”.*

**A\_Ob\_CE\_63** *“Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse”.*

**A\_Ob\_CE\_64** *“Favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici”.*

**A\_Ob\_CE\_65** *“Incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture”.*

#### **4.2.1.35 Piano di utilizzo dei litorali di San Teodoro**

Il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 19 del 04/06/2014, analizza la costa come patrimonio e risorsa turistica, esaminandone i rapporti e le connessioni con i suoi insediamenti turistico-ricettivi, le sue attrezzature e i suoi collegamenti con l'entroterra. L'intento è quello di individuare, all'interno e oltre le aree del demanio marittimo, gli ambiti in grado di accogliere le attrezzature utili per conseguire una corretta fruizione della risorsa ambientale, promuovere e contribuire allo sviluppo economico locale in una prospettiva coerente con i principi dello sviluppo sostenibile.

Il Piano è redatto ai sensi delle direttive di cui alla D.G.R. 29/15 del 22/05/2008 e del sovraordinato quadro normativo in essa richiamato. Il Piano recepisce altresì i contenuti delle successive D.G.R.: - 12/8 del 05/03/2013 – Linee guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali con finalità turistico ricreative; - 54/11 del 30/12/2013 – L.R. 9 del 12/06/2006 art. 3 - D.G.R. 25/42 del 01/07/2010 e 12/8 del 05/03/2013 concernenti le linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL). Modifica dell'art. 16 concernente “Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili con il PUL”. Istituzione del Registro regionale delle concessioni demaniali marittime. Il Piano è infine redatto in coerenza con le “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali, D.Lgs. 400/1993.

##### **4.2.1.35.1 Obiettivi del piano**

Gli obiettivi dell'Amministrazione comunale sono:

- consentire l'agevole e razionale accesso dei bagnanti ai litorali (sia sabbiosi sia rocciosi) tramite il sistema della viabilità, veicolare e pedonale, e dei parcheggi in tal senso individuati;
- perseguire la tutela e la conservazione degli ambienti naturali mediante la definizione, il dimensionamento e l'ubicazione delle varie concessioni.

##### **4.2.1.35.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PUL di San Teodoro, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- consentire l'agevole e razionale accesso dei bagnanti ai litorali (sia sabbiosi sia rocciosi) tramite il sistema della viabilità, veicolare e pedonale, e dei parcheggi in tal senso individuati;
- perseguire la tutela e la conservazione degli ambienti naturali mediante la definizione, il dimensionamento e l'ubicazione delle varie concessioni.

Formulati come segue:

- A\_Ob\_CE\_66** *“Consentire l’agevole e razionale accesso dei bagnanti ai litorali (sia sabbiosi sia rocciosi) tramite il sistema della viabilità, veicolare e pedonale, e dei parcheggi in tal senso individuati”.*
- A\_Ob\_CE\_67** *“Perseguire la tutela e la conservazione degli ambienti naturali mediante la definizione, il dimensionamento e l’ubicazione delle varie concessioni”.*

#### **4.2.1.36 Piano di utilizzo dei litorali di Loiri - Porto San Paolo**

Il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 70 del 21/11/2011, disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero territorio comunale di Loiri - Porto San Paolo, escluse le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali di interesse regionale e dei beni ad essi annessi, destinati ad attività turistico ricreative, salvo esigenze comunali documentate, a procedere per stralci funzionali riferiti a singole aree omogenee.

##### **4.2.1.36.1 Obiettivi del piano**

Il PUL del comune di Loiri Porto San Paolo è finalizzato a:

- garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri, con particolare riferimento agli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992, e al D.P.R. 357 dell'8/09/1997, così come modificato e integrato dal D.P.R. 120 del 12/03/2003, nonché dell'Area Marina Protetta;
- armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile, in particolare favorendo misure per la riduzione dell'impermeabilizzazione della superficie;
- promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale delle aree individuate mediante progetti di rinaturalizzazione delle aree in concessione, con la sostituzione delle strutture fisse con strutture in precario e comunque a basso impatto ambientale ed il loro allontanamento dalla battigia;
- garantire la continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico boscoso, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime;
- favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
- regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;
- costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.

##### **4.2.1.36.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PUL di Loiri - Porto San Paolo, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- consentire l’agevole e razionale accesso dei bagnanti ai litorali (sia sabbiosi sia rocciosi) tramite il sistema della viabilità, veicolare e pedonale, e dei parcheggi in tal senso individuati;
- perseguire la tutela e la conservazione degli ambienti naturali mediante la definizione, il dimensionamento e l’ubicazione delle varie concessioni.

Formulati come segue:

- A\_Ob\_CE\_68** *“Consentire l’agevole e razionale accesso dei bagnanti ai litorali (sia sabbiosi sia rocciosi) tramite il sistema della viabilità, veicolare e pedonale, e dei parcheggi in tal senso individuati”.*
- A\_Ob\_CE\_69** *“Perseguire la tutela e la conservazione degli ambienti naturali mediante la definizione, il dimensionamento e l’ubicazione delle varie concessioni”.*

Si osserva che A\_Ob\_CE\_68 e A\_Ob\_CE\_69 sono uguali, rispettivamente, a A\_Ob\_CE\_66 e A\_Ob\_CE\_67.

#### **4.2.1.37 Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia**

Il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia, approvato con D.G.R. 4/10 del 02/02/2010, è stato redatto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003. Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è desumibile dall'art. 7 del D.Lgs. in parola, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di "... conferire i rifiuti prodotti ... all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.". Questa disposizione implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del comma 1 dell'art. 2 del citato D.Lgs., in prospettiva di una bonifica integrale della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino.

Uniche eccezioni possibili a tale obbligo sono:

- a) esenzione per le navi "in servizio di linea con scali frequenti e regolari", in base al combinato disposto degli artt. 6 comma 4 e 7 commi 1 e 9 del D.Lgs.;
- b) deroga puntuale tramite specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del medesimo D.Lgs.

Si precisa, inoltre, che il Decreto Interministeriale 269 del 17/11/2005 ha stabilito procedure semplificate per le attività di recupero di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, quali acque di zavorra venute a contatto con il carico, acque di lavaggio, residuo del carico delle navi costituito da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Internazionale MARPOL – acque di sentina delle navi.

##### **4.2.1.37.1 Obiettivi del piano**

L'attuazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto Di Puntaldia è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi di ogni genere e tipo (restano esclusi, ovviamente, i rifiuti assimilabili ai radioattivi - Classe 7 IMDG), sia solidi che liquidi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
- organizzazione di un servizio che risponda ai criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
- attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati dal Comune di San Teodoro;
- approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

##### **4.2.1.37.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto Di Puntaldia, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di non includere alcun obiettivo.

#### **4.2.1.38 Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina**

Il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina, approvato con D.G.R. 5/20 del 03/02/2011, è stato redatto ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 182/2003. Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è desumibile dall'art. 7 del D.Lgs. in parola, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di "... conferire i rifiuti prodotti ... all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.". Questa disposizione implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del comma 1 dell'art. 2 del citato D.Lgs., in prospettiva di una bonifica integrale della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino.



Uniche eccezioni possibili a tale obbligo sono:

- a) esenzione per le navi “in servizio di linea con scali frequenti e regolari”, in base al combinato disposto degli artt. 6 comma 4 e 7 commi 1 e 9 del D.Lgs.;
- b) deroga puntuale tramite specifica autorizzazione dell’Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all’art. 7 comma 2 del medesimo D.Lgs.

Si precisa, inoltre, che il Decreto Interministeriale 269 del 17/11/2005 ha stabilito procedure semplificate per le attività di recupero di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, quali acque di zavorra venute a contatto con il carico, acque di lavaggio, residuo del carico delle navi costituito da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Internazionale MARPOL – acque di sentina delle navi.

#### **4.2.1.38.1 Obiettivi del piano**

Il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi di ogni genere e tipo (restano esclusi, ovviamente, i rifiuti assimilabili ai radioattivi - Classe 7 IMDG), sia solidi che liquidi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
- organizzazione di un servizio che risponda ai criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l’affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
- attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati dal Comune di San Teodoro;
- approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

#### **4.2.1.38.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina, tra gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna, si reputa di non includere alcun obiettivo.

#### **4.2.1.39 Piano di sviluppo locale: “pesca e sviluppo sostenibile nel nord Sardegna”**

Il Piano di sviluppo locale (PLS) denominato “Pesca e sviluppo sostenibile del Nord Sardegna”, approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 15/12/2014 (Verbale n.3 - delibera n.1 e 2) e aggiornato a seguito del Decreto del N. 384/DEC.A/6 del 03/03/2015, è stato elaborato grazie al coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti privati che operano sul territorio del Gruppo di Azione Costiera (GAC) che si estende per una superficie totale 1.087,21 Km<sup>2</sup> nella zona individuata dall’art. 1 del decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 chiamato “Costa Settentrionale”.

Il Piano di Sviluppo per la pesca della zona settentrionale della Sardegna ha assunto la partecipazione dei partner di progetto e dei portatori d’interesse come elemento fondante del suo stesso sviluppo. Il percorso di progettazione partecipata intrapreso per la definizione della Strategia di sviluppo integrato territoriale che compone il Piano, ha consentito di definire i cardini di un modello organizzativo/operativo per il GAC del Nord Sardegna. Il Piano si compone di una strategia articolata in cinque linee di sviluppo fondamentali entro le quali trovano posto circa venti azioni prioritarie selezionate dallo stesso partenariato tra le oltre sessanta proposte di azione fatte pervenire dai partner.

#### **4.2.1.39.1 Obiettivi del piano**

Il PLS persegue i seguenti obiettivi:

- implementazione di una politica locale per la Pesca;
- semplificazione del comparto della Pesca a livello locale;
- gestione commerciale della filiera corta;
- autoregolamentazione e valorizzazione del pescato;

- tutela dell'ambiente marino e delle risorse ittiche;
- educazione ambientale;
- informazione e sensibilizzazione dei consumatori.

#### **4.2.1.39.2 Analisi di coerenza esterna**

In riferimento al PSL, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si reputa di includere gli obiettivi:

- implementazione di una politica locale per la Pesca;
- semplificazione del comparto della Pesca a livello locale;
- gestione commerciale della filiera corta;
- autoregolamentazione e valorizzazione del pescato;
- tutela dell'ambiente marino e delle risorse ittiche;
- educazione ambientale;
- informazione e sensibilizzazione dei consumatori.

Formulati come segue:

- A\_Ob\_CE\_70 *"Implementare una politica locale per la pesca".*
- A\_Ob\_CE\_71 *"Semplificare il comparto della pesca a livello locale".*
- A\_Ob\_CE\_72 *"Migliorare la gestione commerciale della filiera corta".*
- A\_Ob\_CE\_73 *"Autoregolamentare e valorizzare il pescato".*
- A\_Ob\_CE\_74 *"Tutelare l'ambiente marino e le risorse ittiche".*
- A\_Ob\_CE\_75 *"Promuovere attività di educazione ambientale".*
- A\_Ob\_CE\_76 *"Informare e sensibilizzare i consumatori".*

## 4.2.2 La riformulazione degli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna

La presenza di obiettivi simili e sovrapponibili derivanti dal quadro programmatico e pianificatorio, oggetto dell'analisi di coerenza esterna, ha comportato la necessità di compiere un'operazione di aggregazione degli obiettivi secondo tematiche comuni e di procedere a una loro riformulazione al fine di superare ridondanze nei contenuti.

### 4.2.2.1 Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna

Nella tabella 4.3 è riportato l'elenco di obiettivi estrapolati dai piani e programmi regionali vigenti. Congiuntamente a ciascun obiettivo, tra parentesi quadre, è riportato lo strumento nel quale è stato individuato.

Codice	Obiettivo
A_Ob_CE_1	Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. [Documento strategico unitario per la programmazione dei fondi comunitari]
A_Ob_CE_2	Promuovere sistemi di trasporto sostenibili. [Documento strategico unitario per la programmazione dei fondi comunitari]
A_Ob_CE_3	Ricostruire l'accessibilità costiera per una fruizione ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, lagune retrodunari, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento. [Piano Paesaggistico Regionale – Ambito ambiti di paesaggio n. 18 - golfo di Olbia e n. 19 – Budoni – San Teodoro]
A_Ob_CE_4	Integrare l'organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, naturale e delle sue intersezioni con gli insediamenti inclusi nel territorio sul quale il Regolamento insiste. [Piano Paesaggistico Regionale – Ambito ambiti di paesaggio n. 18 - golfo di Olbia e n. 19 – Budoni – San Teodoro]
A_Ob_CE_5	Diversificare i percorsi di attraversamento delle pianure costiere e degli accessi a mare, alle spiagge e alle zone umide. [Piano Paesaggistico Regionale – Ambito ambiti di paesaggio n. 18 - golfo di Olbia e n. 19 – Budoni – San Teodoro]
A_Ob_CE_6	Conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque e dell'assetto ecologico delle zone umide e degli immissari fluviali, dei sistemi di spiaggia e delle aree di pianura circostanti. [Piano Paesaggistico Regionale – Ambito ambiti di paesaggio n. 18 - golfo di Olbia e n. 19 – Budoni – San Teodoro]
A_Ob_CE_7	Innovare le modalità di gestione, in maniera unitaria e coordinata, delle spiagge e delle zone umide per la fruizione turistico-ricreativa, attraverso l'organizzazione e la regolamentazione dei servizi di supporto alla balneazione. [Piano Paesaggistico Regionale – Ambito ambiti di paesaggio n. 18 - golfo di Olbia e n. 19 – Budoni – San Teodoro]
A_Ob_CE_8	Innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche per riequilibrare i consumi, la depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale. [Piano Paesaggistico Regionale – Ambito ambiti di paesaggio n. 18 - golfo di Olbia e n. 19 – Budoni – San Teodoro]
A_Ob_CE_9	Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall'area marino-costiera verso l'entroterra e da questo verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina. [Piano Paesaggistico Regionale – Ambito ambiti di paesaggio n. 18 - golfo di Olbia e n. 19 – Budoni – San Teodoro]
A_Ob_CE_10	Perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente. [Piano regionale di qualità dell'aria ambiente]
A_Ob_CE_11	Integrare le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali (soprattutto relativamente ai settori turismo e trasporti), nell'ottica di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. [Piano regionale di qualità dell'aria ambiente]
A_Ob_CE_12	Aumentare la consapevolezza dei cittadini e promuovere comportamenti eco-compatibili. [Piano regionale di qualità dell'aria ambiente]
A_Ob_CE_13	Integrare le procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure di piano. [Piano regionale di qualità dell'aria ambiente]
A_Ob_CE_14	Impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico. [Piano stralcio per l'assetto idrogeologico]
A_Ob_CE_15	Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull'equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana. [Piano stralcio per l'assetto idrogeologico]

Codice	Obiettivo
A_Ob_CE_16	Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l'ambiente e le attività economiche [Piano di gestione del rischio di alluvioni]
A_Ob_CE_17	Garantire nel territorio un uso del suolo compatibile con la sicurezza del corso d'acqua, l'uso della risorsa idrica e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. [Piano stralcio delle fasce fluviali]
A_Ob_CE_18	Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici. [Piano di gestione del distretto idrografico]
A_Ob_CE_19	Implementare le azioni per invertire le tendenze significative all'aumento delle concentrazioni degli inquinanti. [Piano di gestione del distretto idrografico]
A_Ob_CE_20	Prevenire o limitare l'immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotterranee. [Piano di gestione del distretto idrografico]
A_Ob_CE_21	Recuperare e salvaguardare le risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche. [Piano di tutela delle acque]
A_Ob_CE_22	Promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. [Piano di tutela delle acque]
A_Ob_CE_23	Costituzione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo. [Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche]
A_Ob_CE_24	Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e tutela e valorizzazione dei beni paesistici. [Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche]
A_Ob_CE_25	Tutela e recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale. [Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche]
A_Ob_CE_26	Sostenibilità nell'utilizzo delle risorse naturali presenti nel territorio. [Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche]
A_Ob_CE_27	Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale. [Piano regolatore generale degli acquedotti - Revisione 2006]
A_Ob_CE_28	Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione. [Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani]
A_Ob_CE_29	Favorire il recupero dei rifiuti speciali (oli esausti) e minimizzarne lo smaltimento in discarica. [Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali]
A_Ob_CE_30	Ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. [Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali]
A_Ob_CE_31	Perseguire l'integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti. [Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali]
A_Ob_CE_32	Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio regionale. [Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali]
A_Ob_CE_33	Proteggere il suolo ed assicurare che l'utilizzo di rifiuti biodegradabili, trattati o meno, contribuiscano al miglioramento ecologico. [Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica - Integrazione Piano regionale rifiuti]
A_Ob_CE_34	Assicurare che la salute degli uomini, così come degli animali e delle piante, non debba essere messa in pericolo dall'utilizzo dei rifiuti biodegradabili trattati o meno. [Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica - Integrazione Piano regionale rifiuti]
A_Ob_CE_35	Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti e recupero prioritario di materia. [Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica - Integrazione Piano regionale rifiuti]
A_Ob_CE_36	potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione. [Piano forestale ambientale regionale]

Codice	Obiettivo
A_Ob_CE_37	Migliorare dal punto di vista funzionale l'assetto idrogeologico, la tutela delle acque, il contenimento dei processi di degrado del suolo e della vegetazione. [Piano forestale ambientale regionale]
A_Ob_CE_38	Migliorare la funzionalità e la vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali. [Piano forestale ambientale regionale]
A_Ob_CE_39	Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi, preservare e conservare gli ecotipi locali. [Piano forestale ambientale regionale]
A_Ob_CE_40	contenere i danni provocati dagli incendi. [Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016]
A_Ob_CE_41	Ridurre il consumo energetico, le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio all'interno del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell'area marina protetta. [Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani]
A_Ob_CE_42	Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse presenti nel territorio. [Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani]
A_Ob_CE_43	Conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività. [Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani]
A_Ob_CE_44	Assicurare una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti adottando soluzioni innovative, efficaci e sostenibili per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, perseguendo il superamento della frammentazione istituzionale della gestione e favorendo processi di aggregazione e razionalizzazione della gestione tra i Comuni. [Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani]
A_Ob_CE_45	Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", basata su: attività di comunicazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, consapevolezza sociale, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all'associazionismo. [Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani]
A_Ob_CE_46	Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti, quali i rifiuti verdi, previa valutazione delle possibilità di recupero e riciclo. [Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani]
A_Ob_CE_47	Conservazione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali e seminaturali presenti nel territorio provinciale. [Piano faunistico venatorio provinciale – Olbia-Tempio]
A_Ob_CE_48	Mantenimento in un buon stato di conservazione delle popolazioni delle specie selvatiche e degli habitat naturali presenti sul territorio, con particolare riferimento agli allegati delle direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat". [Piano faunistico venatorio provinciale – Olbia-Tempio]
A_Ob_CE_49	Salvaguardia e rafforzamento dell'identità territoriale ed ambientale. [Piano urbanistico comunale di San Teodoro]
A_Ob_CE_50	Realizzazione di un sistema turistico integrato. [Piano urbanistico comunale di San Teodoro]
A_Ob_CE_51	Valorizzare e integrare le risorse ambientali e insediative dell'interno con quelle delle zone "a mare", ampliando l'offerta turistica, con una fruibilità intelligente e coordinata dell'intero comune. [Piano urbanistico comunale di Loiri - Porto San Paolo]
A_Ob_CE_52	Integrare gli elementi infrastrutturali con l'ambiente per un collegamento fisico fruibile in modo ecocompatibile lungo la fascia costiera. [Piano urbanistico comunale di Loiri - Porto San Paolo]
A_Ob_CE_53	Allontanare le auto in sosta dalle zone immediatamente a ridosso della costa. [Piano urbanistico comunale di Loiri - Porto San Paolo]
A_Ob_CE_54	Tutelare idoneamente le risorse ambientali e storiche, consentendo un'adeguata fruizione pubblica. [Piano urbanistico comunale di Loiri - Porto San Paolo]
A_Ob_CE_55	Connettere funzionalmente le attività turistico-ricettive dell'area costiera con quelle dell'entroterra. [Piano urbanistico comunale di Loiri - Porto San Paolo]



Codice	Obiettivo
A_Ob_CE_56	Abbatte i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di emissioni inquinanti. [Piano urbano della mobilità - Olbia]
A_Ob_CE_57	Ridurre i consumi energetici. [Piano urbano della mobilità - Olbia]
A_Ob_CE_58	Garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero. [Piano di utilizzo dei litorali di Olbia]
A_Ob_CE_59	Armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo. [Piano di utilizzo dei litorali di Olbia]
A_Ob_CE_60	Rappresentare l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto. [Piano di utilizzo dei litorali di Olbia]
A_Ob_CE_61	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia. [Piano di utilizzo dei litorali di Olbia]
A_Ob_CE_62	Promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale. [Piano di utilizzo dei litorali di Olbia]
A_Ob_CE_63	Regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse. [Piano di utilizzo dei litorali di Olbia]
A_Ob_CE_64	Favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici. [Piano di utilizzo dei litorali di Olbia]
A_Ob_CE_65	Incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture. [Piano di utilizzo dei litorali di Olbia]
A_Ob_CE_66	Consentire l'agevole e razionale accesso dei bagnanti ai litorali (sia sabbiosi sia rocciosi) tramite il sistema della viabilità, veicolare e pedonale, e dei parcheggi in tal senso individuati. [Piano di utilizzo dei litorali di San Teodoro]
A_Ob_CE_67	Perseguire la tutela e la conservazione degli ambienti naturali mediante la definizione, il dimensionamento e l'ubicazione delle varie concessioni. [Piano di utilizzo dei litorali di San Teodoro]
A_Ob_CE_68	Consentire l'agevole e razionale accesso dei bagnanti ai litorali (sia sabbiosi sia rocciosi) tramite il sistema della viabilità, veicolare e pedonale, e dei parcheggi in tal senso individuati. [Piano di utilizzo dei litorali di Loiri - Porto San Paolo]
A_Ob_CE_69	Perseguire la tutela e la conservazione degli ambienti naturali mediante la definizione, il dimensionamento e l'ubicazione delle varie concessioni. [Piano di utilizzo dei litorali di Loiri - Porto San Paolo]
A_Ob_CE_70	Implementare una politica locale per la pesca [Piano di sviluppo locale: "Pesca e sviluppo sostenibile nel nord Sardegna"]
A_Ob_CE_71	Semplificare il comparto della Pesca a livello locale [Piano di sviluppo locale: "Pesca e sviluppo sostenibile nel nord Sardegna"]
A_Ob_CE_72	Migliorare la gestione commerciale della filiera corta [Piano di sviluppo locale: "Pesca e sviluppo sostenibile nel nord Sardegna"]
A_Ob_CE_73	Autoregolamentare e valorizzare il pescato [Piano di sviluppo locale: "Pesca e sviluppo sostenibile nel nord Sardegna"]
A_Ob_CE_74	Tutelare l'ambiente marino e le risorse ittiche [Piano di sviluppo locale: "Pesca e sviluppo sostenibile nel nord Sardegna"]
A_Ob_CE_75	Promuovere attività di educazione ambientale [Piano di sviluppo locale: "Pesca e sviluppo sostenibile nel nord Sardegna"]
A_Ob_CE_76	Informare e sensibilizzare i consumatori [Piano di sviluppo locale: "Pesca e sviluppo sostenibile nel nord Sardegna"]

Tabella 4.3: Gli obiettivi estrapolati dai piani e programmi regionali vigenti

#### 4.2.2.2 Obiettivi di coerenza esterna aggregati e riformulati

Nella tabella 4.4 è riportato l'elenco di obiettivi debitamente aggregati secondo tematiche comuni e riformulati al fine di superare ridondanze nei contenuti.

Codice	Obiettivo aggregato e riformulato	Codici obiettivi originari
Ps_Ob_CE_1	Garantire la massima tutela e promuovere la riqualificazione ambientale per perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della salute, salvaguardando i valori naturali e paesaggistici anche attraverso un uso efficiente e sostenibile delle risorse del territorio.	A_Ob_CE_1, A_Ob_CE_10, A_Ob_CE_26, A_Ob_CE_32, A_Ob_CE_42, A_Ob_CE_62
Ps_Ob_CE_2	Salvaguardia e rafforzamento dell'identità territoriale ed ambientale	A_Ob_CE_49
Ps_Ob_CE_3	Integrare le azioni sul territorio e le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali, quali quelle dei trasporti e del turismo, recuperando e salvaguardando le risorse naturali nell'ottica di assicurare uno sviluppo sociale, economico e delle attività produttive che sia sostenibile.	A_Ob_CE_2, A_Ob_CE_11, A_Ob_CE_21, A_Ob_CE_59
Ps_Ob_CE_4	Integrare gli elementi infrastrutturali (sistema dei parcheggi e della viabilità veicolare e pedonale) con l'ambiente per consentire l'accesso agevole e razionale ai litorali e diversificare i percorsi di attraversamento per una fruizione ecocompatibile ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, zone umide, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento, in modo da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia.	A_Ob_CE_3, A_Ob_CE_5, A_Ob_CE_52, A_Ob_CE_53, A_Ob_CE_61, A_Ob_CE_66, A_Ob_CE_68
Ps_Ob_CE_5	Integrare l'organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, naturale e delle sue intersezioni con gli insediamenti inclusi nel territorio sul quale il Regolamento insiste	A_Ob_CE_4
Ps_Ob_CE_6	Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici, della vegetazione e del suolo; garantire la compatibilità dell'uso di quest'ultimo con la sicurezza del corso d'acqua, con l'utilizzo della risorsa idrica e con la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali e conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque, dell'assetto ecologico delle zone umide, degli immissari fluviali, dei sistemi di spiaggia e delle aree di pianura circostanti.	A_Ob_CE_6, A_Ob_CE_17, A_Ob_CE_18, A_Ob_CE_37
Ps_Ob_CE_7	Ampliare l'offerta turistica e favorirne la qualità e l'innovazione, attraverso la realizzazione di un sistema turistico unitario e coordinato che integri le attività turistico-ricettive-ricreative e le risorse ambientali e insediative dell'interno con le spiagge e le zone umide, rapportando l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto, organizzando, regolamentando e coordinando i servizi di supporto alla balneazione e dimensionando e ubicando le varie concessioni in maniera da tutelare e conservare gli ambienti naturali.	A_Ob_CE_7, A_Ob_CE_50, A_Ob_CE_51, A_Ob_CE_54, A_Ob_CE_55, A_Ob_CE_60, A_Ob_CE_63, A_Ob_CE_64, A_Ob_CE_67, A_Ob_CE_69
Ps_Ob_CE_8	Innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche e promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo per riequilibrare i consumi, la depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale	A_Ob_CE_8, A_Ob_CE_22
Ps_Ob_CE_9	Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall'area marino-costiera verso l'entroterra e da questo verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina, attraverso il recupero della funzionalità e miglioramento della vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali e tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici	A_Ob_CE_9, A_Ob_CE_24, A_Ob_CE_38
Ps_Ob_CE_10	Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", aumentando la consapevolezza sociale dei cittadini, promuovendo comportamenti eco-compatibili attraverso: attività di informazione, comunicazione, educazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all'associazionismo	A_Ob_CE_12, A_Ob_CE_45, A_Ob_CE_75, A_Ob_CE_76
Ps_Ob_CE_11	Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo, anche a supporto delle procedure di autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure del Regolamento	A_Ob_CE_13, A_Ob_CE_23
Ps_Ob_CE_12	Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio idrogeologico attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire gli effetti negativi delle attività antropiche, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana, e attuare misure volte alla riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l'ambiente e le attività economiche	A_Ob_CE_14, A_Ob_CE_15, A_Ob_CE_16
Ps_Ob_CE_13	Implementare le azioni per prevenire o limitare l'immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotterranee, per la tutela e il recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale	A_Ob_CE_19, A_Ob_CE_20, A_Ob_CE_25
Ps_Ob_CE_14	Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale	A_Ob_CE_27

Codice	Obiettivo aggregato e riformulato	Codici obiettivi originari
Ps_Ob_CE_15	Perseguire l'integrazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre e prevenire i fenomeni dei cambiamenti climatici e della desertificazione, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti	A_Ob_CE_28, A_Ob_CE_31
Ps_Ob_CE_16	Favorire il recupero dei rifiuti speciali e minimizzarne lo smaltimento in discarica	A_Ob_CE_29
Ps_Ob_CE_17	Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti e recupero prioritario di materia, attraverso l'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento basata sull'adozione di soluzioni innovative, efficaci e sostenibili, sul superamento della frammentazione istituzionale della gestione e sulla cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività.	A_Ob_CE_30, A_Ob_CE_35, A_Ob_CE_43, A_Ob_CE_44
Ps_Ob_CE_18	Proteggere il suolo e promuovere il recupero e riciclo dei rifiuti biodegradabili attraverso soluzioni innovative ed ottimali in modo da contribuire al miglioramento ecologico senza compromettere la salute degli uomini, degli animali e delle piante	A_Ob_CE_33, A_Ob_CE_34, A_Ob_CE_46
Ps_Ob_CE_19	Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione	A_Ob_CE_36
Ps_Ob_CE_20	Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi naturali e seminaturali, preservare e conservare gli ecotipi locali e mantenere in un buon stato di conservazione le specie selvatiche e gli habitat naturali presenti sul territorio, con particolare riferimento agli allegati delle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat"	A_Ob_CE_39, A_Ob_CE_47, A_Ob_CE_48, A_Ob_CE_58
Ps_Ob_CE_21	Prevenire l'insorgere di incendi e contenere i danni da essi provocati	A_Ob_CE_40
Ps_Ob_CE_22	Ridurre le emissioni inquinanti e il consumo energetico, derivanti dai mezzi di trasporto pubblici e privati, in modo da abbattere i livelli di inquinamento atmosferico e acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali, e gli impatti sul territorio all'interno del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell'area marina protetta	A_Ob_CE_41, A_Ob_CE_56, A_Ob_CE_57, A_Ob_CE_65
Ps_Ob_CE_23	Incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture	A_Ob_CE_65
Ps_Ob_CE_24	Implementare una politica locale per la pesca semplificandone il comparto e migliorando la gestione commerciale della filiera corta	A_Ob_CE_70, A_Ob_CE_71, A_Ob_CE_72
Ps_Ob_CE_25	Tutelare l'ambiente marino e le risorse idriche anche attraverso l'autoregolamentazione e la valorizzazione del pescato	A_Ob_CE_73, A_Ob_CE_74

Tabella 4.4: Gli obiettivi di coerenza esterna aggregati e riformulati

### 4.3 GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Gli obiettivi del Regolamento sono assunti con riferimento, implicito o esplicito, agli obiettivi desumibili dalla cornice di riferimento caratterizzata dalla sovrapposizione di diversi regimi normativo-vincolistici che comportano la presenza di più strumenti di regolazione e gestione.

#### 4.3.1 Gli obiettivi derivanti dall'analisi degli strumenti vigenti nell'AMP

L'analisi è condotta in riferimento agli obiettivi definiti dal Regolamento dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", dal Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molaro e Molarotto", dal Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", dalle misure di conservazione della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", dalle disposizioni del Protocollo GIZC e dalle misure di gestione derivanti dal Progetto ISEA in AMP. La figura 4.1 mostra il contesto territoriale dell'AMP con l'individuazione dei limiti delle aree interessate dai SIC e dalla ZPS.




Figura 4.1 – Il contesto territoriale dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" e l'individuazione dei limiti delle aree interessate dai Piani di gestione dei SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molaro e Molarotto" e "ITB010011 Stagno di San Teodoro" e della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro".

#### 4.3.1.1 *Obiettivi derivanti dall'analisi del Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo"*

Il vigente Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo" è stato approvato con D.M. del 03/12/2014 del MATTM e stabilisce la disciplina di organizzazione dell'AMP nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite al suo interno in funzione del grado di protezione necessario per la tutela degli ecosistemi di pregio. Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi estrapolati dall'analisi degli articoli del Regolamento.

\	Obiettivo
Ob_Reg_vig_1	Salvaguardare e potenziare la biodiversità dell'ecosistema marino-costiero.
Ob_Reg_vig_2	Salvaguardare le funzioni ambientali della Posidonia oceanica spiaggiata.
Ob_Reg_vig_3	Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.
Ob_Reg_vig_4	Definire una disciplina per le aree del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dai Piani di utilizzo dei litorali dei Comuni consorziati.
Ob_Reg_vig_5	Consentire la balneazione, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona.
Ob_Reg_vig_6	Consentire le immersioni subacquee e in apnea, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_7	Consentire le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_8	Consentire il trasporto passeggeri e le visite guidate, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_9	Consentire le attività di Whale-watching, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_10	Consentire le attività di Seawatching, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_11	Consentire la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_12	Organizzare, in maniera efficace, di concerto con la RAS, i Comuni consorziati e la Capitaneria di porto, i campi ormeggio, i pontili galleggianti e simili per il diporto, in funzione delle esigenze di tutela dei fondali dell'AMP.
Ob_Reg_vig_13	Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca professionale, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_14	Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva e ricreativa, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_15	Organizzare, in maniera efficace, le attività di pescaturismo e ittiturismo, ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona e al relativo codice di condotta.
Ob_Reg_vig_16	Consentire lo sviluppo delle attività professionali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva sfruttando le risorse paesaggistiche e naturalistiche dell'AMP.





	Obiettivo
Ob_Reg_vig_17	Consentire lo sviluppo di attività didattiche e di divulgazione naturalistica nel rispetto dell'ambiente marino-costiero.
Ob_Reg_vig_18	Organizzare, in maniera efficace, programmi di informazione, promozione e sensibilizzazione dell'AMP e del suo regolamento per una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse.
Ob_Reg_vig_19	Favorire lo sviluppo locale, economico e sociale, tramite lo sviluppo di una progettualità propositiva nei confronti dei programmi di investimento promossi dall'unione europea, dalla Stato, dalla Regione e dalle istituzioni private
Ob_Reg_vig_20	Promozione di programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.
Ob_Reg_vig_21	Mantenere un controllo adeguato e puntuale delle condizioni ambientali.
Ob_Reg_vig_22	Mantenere una qualità acustica ottimale.
Ob_Reg_vig_23	Consentire la destagionalizzazione turistica al fine di ridurre il carico antropico durante il periodo estivo.
Ob_Reg_vig_24	Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.
Ob_Reg_vig_25	Organizzare, in maniera efficace, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Ob_Reg_vig_26	Organizzare in maniera efficace le attività di soccorso, sorveglianza e servizio.
Ob_Reg_vig_27	Consentire lo sviluppo di programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.
Ob_Reg_vig_28	Effettuare, ai sensi dell'art. 5 del DM del 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornamentali protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE.
Ob_Reg_vig_29	Contribuire all'attività di reporting attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti e tutelati dalla Direttiva Habitat.

Tabella 4.5: Gli obiettivi estrapolati dall'analisi del Regolamento vigente.

#### 4.3.1.2 Obiettivi derivanti dall'analisi del Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto"

Il Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto" è stato approvato con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna 8756/DecA/3 del 04/05/2016, e contribuisce, insieme agli altri strumenti di gestione del territorio, a "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Direttiva 92/43/CEE "Habitat", art 2). Il Piano stabilisce, infatti, le misure di conservazione specifiche per il "mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie" (Direttiva 92/43/CEE "Habitat", art 8.2) e individua le tipologie di interventi ammissibili per una gestione corretta del sito. Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi estrapolati dall'analisi del Piano.

Codice	Obiettivo
Ob_SIC ITB010010_1	Riduzione dell'impatto delle specie animali terrestri aliene: Eliminazione o contenimento dei principali impatti diretti del ratto nero su berta minore e altri uccelli marini e di quelli diretti e indiretti su altre componenti dell'ecosistema (invertebrati, rettili, flora/vegetazione, alterazioni ecosistemiche). Riduzione dell'impatto delle capre inselvatichite.
Ob_SIC ITB010010_2	Annullamento o forte riduzione degli effetti indesiderati legati a eradicazioni e contenimento di specie aliene.
Ob_SIC ITB010010_3	Azzeramento o forte riduzione della perdita di esemplari di specie di interesse conservazionistico dovuta a disorientamento per inquinamento luminoso e generale riduzione dell'impatto di tale fattore nel SIC.
Ob_SIC ITB010010_4	Limitazione della diffusione di specie vegetali alloctone invasive sul territorio del SIC e sul litorale.
Ob_SIC ITB010010_5	Conservazione di specie e habitat dunali lungo i litorali sabbiosi.
Ob_SIC ITB010010_6	Tutela di specie vulnerabili nidificanti su falesie o isolotti mediante riduzione del disturbo causato dal passaggio ravvicinato e sosta di imbarcazioni da diporto e dallo sbarco e accesso nelle aree sensibili.
Ob_SIC ITB010010_7	Tutela di specie di interesse conservazionistico vulnerabili rispetto all'incremento numerico del gabbiano reale per competizione, predazione, cleptoparassitismo.
Ob_SIC ITB010010_8	Riduzione della mortalità di individui di differenti specie (cetacei, tartaruga caretta, uccelli marini) causata dagli strumenti di pesca (by-catch).
Ob_SIC ITB010010_9	Garantire la conservazione/mantenimento delle popolazioni specie di interesse, sia marine che terrestri, contrastando il prelievo illegale di esemplari (in particolare: Testudo sp. pl. e Patella ferruginea).
Ob_SIC ITB010010_10	Garantire la conservazione delle Praterie di Posidonia oceanica.
Ob_SIC ITB010010_11	Garantire la conservazione del coralligeno, ricompreso nell'habitat 1170 e in particolare delle facies definibili "coralligeno".
Ob_SIC ITB010010_12	Mantenimento di un buono stato di conservazione di cetacei, di alcune specie di pesci, e della Caretta caretta.
Ob_SIC ITB010010_13	Garantire il mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito, e quindi degli habitat e delle specie per la cui conservazione è stato designato, favorendo uno sviluppo sostenibile del territorio che preveda una adeguata fruizione turistica regolamentata e un uso consapevole delle risorse naturali.

Tabella 4.6: Gli obiettivi estrapolati dall'analisi del PdG del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molara e Molarotto"

#### 4.3.1.3 Obiettivi derivanti dall'analisi del Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro"

Il Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro" è stato approvato con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna n. 12 del 13/02/2009, e contribuisce, insieme agli altri strumenti di gestione del territorio, a "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Direttiva 92/43/CEE "Habitat", art 2). Il Piano stabilisce, infatti, le misure di conservazione specifiche per il "mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie" (Direttiva 92/43/CEE "Habitat", art 8.2) e individua le tipologie di interventi ammissibili per una gestione corretta del sito. Nella Tabella 4.7 sono riportati gli obiettivi estrapolati dall'analisi del Piano per quanto concerne la sola parte a mare.

Codice	Obiettivo
Ob_SIC ITB010011_1	Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali.
Ob_SIC ITB010011_2	Effettuare una valutazione sui progetti al fine di individuare le situazioni critiche che possono comportare minacce habitat e alle specie.
Ob_SIC ITB010011_3	Indirizzare la frequentazione del sito compatibilmente con le esigenze di conservazione.
Ob_SIC ITB010011_4	Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Ob_SIC ITB010011_5	Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario ( <i>Posidonion oceanicae</i> ) (cod. 1120*).
Ob_SIC ITB010011_6	Ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.
Ob_SIC ITB010011_7	Monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario, per definire il reale status di conservazione raggiunto, le criticità maggiori, ed eventualmente pianificare nuovi interventi su dati analitici aggiornati.
Ob_SIC ITB010011_8	Migliorare l'informazione, la sensibilizzazione e l'orientamento della fruizione dei SIC, al fine di incrementare un turismo sostenibile e limitare i comportamenti e le attività economiche dannose.
Ob_SIC ITB010011_9	Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Ob_SIC ITB010011_10	Ridurre i fattori che possono causare la perdita o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti.
Ob_SIC ITB010011_11	Individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività socio-economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione dell'area; attivare meccanismi socio politico amministrativi in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea del SIC.

Tabella 4.7: Gli obiettivi estrapolati dall'analisi del PdG del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro.

**4.3.1.4 Obiettivi derivanti dal D.M. del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”**

La ZPS “ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro” non è dotata di Piano di gestione. Per essa sono vigenti i criteri minimi di cui al D.M. del 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, che vengono integrati nel Regolamento, facendo riferimento sia ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS (art. 5), sia ai criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per la tipologia ambientale “colonie di uccelli marini” (art. 6, punto 7). Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi estrapolati dall’analisi degli articoli del Decreto.

Codice	Obiettivo
Ob_ZPS ITB013019_1	Tutela delle specie avifaunistiche sensibili nel sito.
Ob_ZPS ITB013019_2	Tutela e conservazione degli Habitat naturali di interesse comunitario presenti nel sito.
Ob_ZPS ITB013019_3	Definizione di piani di utilizzazione agricola e zootecnica delle aree della ZPS in armonia con le finalità di tutela delle specie e conservazione di tutte le componenti dell’ambiente naturale presenti.
Ob_ZPS ITB013019_4	Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse.
Ob_ZPS ITB013019_5	Incentivare l’informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla Rete Natura 2000.
Ob_ZPS ITB013019_6	Favorire la sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione incentivando, in particolare, la segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (15 marzo - 30 settembre), marangone dal ciuffo (1 gennaio-1 maggio) e gabbiano corso (15 aprile - 15 luglio).
Ob_ZPS ITB013019_7	Regolamentazione dell’accesso, dell’ormeggio, dello sbarco e del transito, della balneazione, delle attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata entro un raggio di 100 m. dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e ricerca scientifica espressamente autorizzati dall’ente gestore: uccello delle tempeste (15 marzo - 30 settembre), marangone dal ciuffo (1 gennaio - 1 maggio) e gabbiano corso (15 aprile - 15 luglio).
Ob_ZPS ITB013019_8	Regolamentazione del pascolo di bestiame domestico entro un raggio di 100 m. dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e ricerca scientifica espressamente autorizzati dall’ente gestore: uccello delle tempeste (15 marzo - 30 settembre), marangone dal ciuffo (1 gennaio - 1 maggio) e gabbiano corso (15 aprile - 15 luglio).
Ob_ZPS ITB013019_9	Riduzione dei principali fattori di pressione antropica (per es. inquinamento luminoso) entro un raggio di 1 Km dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, in particolare per le seguenti specie: uccello delle tempeste, berta maggiore e berta minore mediterranea.

Tabella 4.8: Gli obiettivi estrapolati dall’analisi degli articoli del D.M. del 17/10/2007.

Durante l’elaborazione del presente PS, il Consorzio di Gestione dell’AMP “Tavolara - Punta Coda Cavallo” costituito dalle Amministrazioni di Olbia, Loiri - Porto San Paolo e San Teodoro ha elaborato il Piano di gestione della ZPS ITB013019 “Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”. In seguito all’analisi degli obiettivi di tale Piano, si è identificato un ulteriore insieme di obiettivi, riportati in Tabella 4.9, in coerenza con quelli precedentemente definiti in seguito all’analisi del D.M. del 17/10/2007 e riportati nella Tabella 4.8.



Codice	Obiettivo
Ob_ZPS ITB013019_10	Riduzione dell'impatto delle specie animali terrestri aliene e contenimento degli effetti indesiderati degli interventi di eradicazione/controllo.
Ob_ZPS ITB013019_11	Azzeramento o forte riduzione della perdita di esemplari di specie di interesse conservazionistico dovuta a disorientamento per inquinamento luminoso e generale riduzione dell'impatto di tale fattore nell'area.
Ob_ZPS ITB013019_12	Limitare la diffusione di specie vegetali alloctone invasive sul territorio della ZPS e sul litorale.
Ob_ZPS ITB013019_13	Garantire la conservazione delle componenti biotiche e abiotiche dei litorali sabbiosi e dei sistemi umidi retrodunali.
Ob_ZPS ITB013019_14	Riduzione della mortalità di individui di differenti specie (cetacei, tartaruga caretta, uccelli marini) causata dagli strumenti di pesca (by-catch).
Ob_ZPS ITB013019_15	Assicurare la conservazione della popolazione nidificante di <i>Charadrius alexandrinus</i> in quanto specie in forte declino legata ai sistemi di spiaggia.

*Tabella 4.9: Gli obiettivi estrapolati dall'analisi della bozza del Pdg della ZPS ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro".*



#### 4.3.1.5 Obiettivi derivanti dall'analisi del Protocollo GIZC

Il Protocollo GIZC, entrato in vigore il 24/03/2011, istituisce un quadro comune per la gestione integrata e la cooperazione regionale delle zone costiere del Mediterraneo. Il Protocollo (art. 2) definisce la gestione integrata delle zone costiere come “un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri”. Il termine “integrato”, in particolare, è riferito all'integrazione sia degli obiettivi, sia dei molteplici strumenti necessari per raggiungerli. Esso implica l'integrazione di tutte le politiche collegate dei diversi settori coinvolti e dell'amministrazione a tutti i suoi livelli. Nella Tabella 4.10 sono riportati gli obiettivi estrapolati dall'analisi degli articoli del Protocollo.

Codice	Obiettivo
Ob_GIZC_1	Garantire la gestione integrata delle zone costiere.
Ob_GIZC_2	Salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi costieri.
Ob_GIZC_3	Promuovere e garantire lo sviluppo sostenibile attraverso una pianificazione razionale delle attività economiche-produttive, turistiche, sociali e culturali delle zone costiere.
Ob_GIZC_4	Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e, in particolare delle risorse idriche.
Ob_GIZC_5	Conservare l'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale.
Ob_GIZC_6	Prevenire gli effetti provocati da attività naturali e o umane.
Ob_GIZC_7	Garantire la coerenza tra iniziative pubbliche e private a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sulle zone costiere.
Ob_GIZC_8	Gestire in maniera integrata il sistema idrologico, geomorfologico, climatico, ecologico, socioeconomico e culturale funzionalmente alla capacità di carico delle zone costiere.
Ob_GIZC_9	Promuovere un approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere.
Ob_GIZC_10	Garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti.
Ob_GIZC_11	Promuovere una governance efficace per la gestione integrata delle zone costiere.
Ob_GIZC_12	Organizzare in maniera efficace gli usi sull'intera zona costiera.
Ob_GIZC_13	Garantire una distribuzione bilanciata della zona costiera.
Ob_GIZC_14	Effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati all'infrastrutturazione delle zone costiere.
Ob_GIZC_15	Prevenire e provvedere, con adeguato ripristino, i danni sull'ambiente costiero.



Codice	Obiettivo
Ob_GIZC_16	Promuovere il coordinamento tra autorità nazionali organismi regionali e locali relativamente alle strategie, ai programmi e ai Piani costieri.
Ob_GIZC_17	Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico.
Ob_GIZC_18	Garantire il rispetto e la gestione integrata delle risorse idriche e una gestione sostenibile dei rifiuti.
Ob_GIZC_19	Preservare le caratteristiche dei seguenti ecosistemi costieri: zone umide ed estuari, habitat marini, foreste e boschi costieri e dune.
Ob_GIZC_20	Garantire la protezione dei paesaggi costieri.
Ob_GIZC_21	Promuovere la cooperazione regionale e internazionale in materia di tutela paesaggistica per i paesaggi costieri transfrontalieri.
Ob_GIZC_22	Promuovere attività compatibili con l'ambiente delle isole.
Ob_GIZC_23	Garantire un'interazione tra le isole nell'ambito delle strategie, dei piani, dei programmi nazionali e degli strumenti di gestione per le zone costiere.
Ob_GIZC_24	Preservare, conservare e tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere, compreso il patrimonio culturale subacqueo.
Ob_GIZC_25	Conservare e gestire gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere prelevati dall'ambiente marino e gestirli in modo da garantirne la conservazione a lungo termine.
Ob_GIZC_26	Sensibilizzare sulla gestione integrata delle zone costiere e sviluppare pertinenti programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione su questo tema.
Ob_GIZC_27	Promuovere la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone costiere.
Ob_GIZC_28	Rafforzare gli strumenti di monitoraggio e osservazione esistenti.
Ob_GIZC_29	Promuovere lo scambio di esperienze scientifiche, dati e buone pratiche attraverso la partecipazione ad una rete delle zone costiere del Mediterraneo.
Ob_GIZC_30	Cooperare nell'ambito della Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile.
Ob_GIZC_31	Promuovere l'utilizzo di idonei strumenti e provvedimenti di politica fondiaria delle aree costiere.
Ob_GIZC_32	Elaborare politiche di prevenzione dei rischi naturali.
Ob_GIZC_33	Preservare e ripristinare la capacità naturale della costa in modo da prevenire e mitigare l'impatto negativo dell'erosione costiera.
Ob_GIZC_34	Promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali.
Ob_GIZC_35	Promuovere la formazione e la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione integrata delle zone costiere.

Codice	Obiettivo
Ob_GIZC_36	Cooperare allo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali.

Tabella 4.10: Gli obiettivi estrapolati dall'analisi del Protocollo GIZC

#### 4.3.1.6 Obiettivi derivanti dall'analisi del Progetto relativo ad interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette (ISEA)

Il Piano standardizzato di gestione dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo" è stato redatto nell'ambito del Progetto relativo ad "Interventi standardizzati di gestione efficace in aree marine protette" (ISEA). Il Progetto ISEA, nato nel 2010, è un progetto WWF svolto in collaborazione con il MATTM, e promuove un approccio standardizzato alla gestione delle AMP italiane, crea un network di AMP, efficacemente gestite ed ecologicamente rappresentative, facilitando lo scambio di buone pratiche. Il progetto standardizza la gestione dell'AMP in un percorso logico (mappa concettuale) che dalla strategia porta alla riduzione degli impatti e delle minacce su habitat e specie. Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi estrapolati dal Piano.

Codice	Obiettivo
Ob_ISEA_1	Realizzazione mappatura di dettaglio delle aree più vulnerabili agli ancoraggi.
Ob_ISEA_2	Piano generale degli ancoraggi/ormeggi.
Ob_ISEA_3	Aggiornamento Regolamento ancoraggi/ormeggi.
Ob_ISEA_4	Realizzazione sistema di ormeggi a basso impatto ambientale.
Ob_ISEA_5	Monitoraggio periodico del posidonieto.
Ob_ISEA_6	Aumento controlli effettuati dall' Ente Gestore del 30% rispetto 2010 (incremento 10%/anno).
Ob_ISEA_7	Aumento controlli effettuati dalla CP del 30% rispetto 2010 (incremento 10%/anno).
Ob_ISEA_8	Aumento controlli effettuati dal CFVA del 30% rispetto 2010 (incremento 10%/anno).
Ob_ISEA_9	Diminuzione segnalazioni dell'Ente Gestore alle autorità del 30% rispetto 2010.
Ob_ISEA_10	Diminuzione infrazioni registrate dalla CP del 30% rispetto 2010.
Ob_ISEA_11	Diminuzione infrazioni registrate dal CFVA del 30% rispetto 2010.
Ob_ISEA_12	Aggiornamento della consistenza degli stock target "cernia".
Ob_ISEA_13	Gli attrezzi da pesca professionali autorizzati hanno una punzonatura di identificazione.



Codice	Obiettivo
Ob_ISEA_14	È avviato il censimento del comparto pesca sportiva in seguito all' Attuazione del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione (art. 25).
Ob_ISEA_15	L' attività di pesca sportiva in AMP è contingentata in seguito all'attuazione del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione.
Ob_ISEA_16	Avviare un protocollo sperimentale per monitorare la biodiversità del coralligeno.
Ob_ISEA_17	avviare una campagna di monitoraggio delle specie aliene nei fondali coralligeni dell'AMP.
Ob_ISEA_18	Approfondire le conoscenze riguardo gli effetti dei cambiamenti climatici sulle comunità del coralligeno.
Ob_ISEA_19	Avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta agli operatori subacquei per limitare l'impatto sulle biocenosi del coralligeno e per la segnalazione di attrezzature da pesca fantasma.
Ob_ISEA_20	Avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai pescatori prof. sull'impatto degli attrezzi da posta sulle comunità del coralligeno.
Ob_ISEA_21	Definire un piano di interventi per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
Ob_ISEA_22	Effettuare interventi di eradicazione del ratto nero dalle piccole isole dell'AMP.
Ob_ISEA_23	Continuare interventi di contenimento della popolazione di ratto nero nei siti controllati sull'isola di Tavolara.
Ob_ISEA_24	Continuare il monitoraggio della popolazione di berta minore nidificante in AMP.
Ob_ISEA_25	Il successo riproduttivo delle popolazioni di berta minore sull'isola di Molara è vicino a quello naturale (in assenza di predazione da ratto nero).
Ob_ISEA_26	Avviamento campagna di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina in AMP.
Ob_ISEA_27	Il disturbo nei siti di nidificazione si riduce grazie all'emissione di specifiche ordinanze CP e alla campagna di sensibilizzazione.
Ob_ISEA_28	Sono state introdotte linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP.
Ob_ISEA_29	Effettuare monitoraggio litorali sabbiosi (struttura fisiografica).
Ob_ISEA_30	Realizzare ripristino delle staccionate in legno danneggiate a protezione degli ambienti dunari.
Ob_ISEA_31	Integrazione dei sistemi di protezione degli ecosistemi dunari.
Ob_ISEA_32	Mantenimento annualità di progetti di sensibilizzazione rivolti ai fruitori delle spiagge.
Ob_ISEA_33	Avvio di campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori balneari.

Codice	Obiettivo
Ob_ISEA_34	Incremento della vigilanza da parte del Corpo Forestale Vigilanza Ambientale del 30% rispetto al 2010 sulle spiagge e sulle aree costiere in genere.
Ob_ISEA_35	Sollecitazione verso gli organi di polizia affinché verifichino la presenza di operatori illegali.

Tabella 4.11: Gli obiettivi estrapolati dall'analisi del Progetto ISEA

### 4.3.2 Definizione del set di obiettivi del Regolamento

L'analisi condotta sugli strumenti vigenti nell'AMP: il Regolamento dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", il Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", il Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", le misure di conservazione della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro" e dalle disposizioni del Protocollo GIZC e del Progetto ISEA, ha permesso di individuare un insieme di macro-tematiche di riferimento, rispetto al contesto analizzato, nel quale gli aspetti ambientali, economici, e sociali sono sviluppati in coerenza con i concetti di governance e di sviluppo sostenibile. Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi del Regolamento ottenuti dall'aggregazione e riformulazione per macro-tematiche. Relativamente a ciascun obiettivo, tra parentesi quadre, è riportata l'indicazione degli strumenti dai quali tali obiettivi sono stati estrapolati.

Codice	Obiettivo
Ps_Ob_Reg_1	Tutelare e conservare gli habitat marini e terrestri. [Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", D.M. del 17 ottobre 2007 (art. 5 e art.6, punto 7), Protocollo GIZC, Progetto ISEA]
Ps_Ob_Reg_2	Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marini e terrestri. [Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", D.M. del 17 ottobre 2007 (art. 5 e art.6, punto 7), Protocollo GIZC, Progetto ISEA]
Ps_Ob_Reg_3	Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. [Protocollo GIZC]
Ps_Ob_Reg_4	Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi. [Progetto ISEA, Protocollo GIZC]
Ps_Ob_Reg_5	Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque. [Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", Protocollo GIZC]
Ps_Ob_Reg_6	Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre. [Protocollo GIZC]
Ps_Ob_Reg_7	Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali. [Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", Protocollo GIZC, Progetto ISEA]



Codice	Obiettivo
Ps_Ob_Reg_8	<p>Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", D.M. del 17 ottobre 2007 (art. 5 e art.6, punto 7), Protocollo GIZC, Progetto ISEA]</p>
Ps_Ob_Reg_9	<p>Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", Progetto ISEA]</p>
Ps_Ob_Reg_10	<p>Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", Progetto ISEA]</p>
Ps_Ob_Reg_11	<p>Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", D.M. del 17 ottobre 2007 (art. 5 e art.6, punto 7), Protocollo GIZC, Progetto ISEA]</p>
Ps_Ob_Reg_12	<p>Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", Protocollo GIZC, Progetto ISEA]</p>
Ps_Ob_Reg_13	<p>Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Protocollo GIZC]</p>
Ps_Ob_Reg_14	<p>Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", D.M. del 17 ottobre 2007 (art. 5 e art.6, punto 7), Protocollo GIZC]</p>
Ps_Ob_Reg_15	<p>Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Protocollo GIZC]</p>
Ps_Ob_Reg_16	<p>Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>[Progetto ISEA, Protocollo GIZC]</p>
Ps_Ob_Reg_17	<p>Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.</p> <p>[Progetto ISEA, Protocollo GIZC]</p>
Ps_Ob_Reg_18	<p>Promuovere un approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione dell'AMP.</p> <p>[Protocollo GIZC]</p>
Ps_Ob_Reg_19	<p>Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", D.M. del 17 ottobre 2007 (art. 5 e art.6, punto 7), Progetto ISEA]</p>
Ps_Ob_Reg_20	<p>Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.</p> <p>[Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", D.M. del 17 ottobre 2007 (art. 5 e art.6, punto 7), Protocollo GIZC]</p>

Codice	Obiettivo
Ps_Ob_Reg_21	Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione. [Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molaro e Molarotto", Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", Protocollo GIZC, Protocollo ISEA]
Ps_Ob_Reg_22	Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell'AMP con la presenza di infrastrutture legate alla portualità turistica. [Protocollo GIZC]
Ps_Ob_Reg_23	Favorire l'autosufficienza energetica delle strutture presenti nell'AMP.
Ps_Ob_Reg_24	Organizzare, in maniera efficace, il sistema della mobilità e dell'accessibilità marina e terrestre. [Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", Protocollo GIZC]
Ps_Ob_Reg_25	Contemperare, in considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'AMP, le esigenze legate alla tutela ambientale con la difesa dello Stato. [Regolamento vigente dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo"]

*Tabella 4.12: Gli obiettivi del nuovo Regolamento*

#### 4.4 LE AZIONI DEL REGOLAMENTO

Se gli obiettivi rappresentano la dimensione strutturale del PS, le azioni ne rappresentano l'operatività, con indicazioni di dettaglio sull'organizzazione e gestione dell'AMP. Con lo stesso criterio seguito per l'individuazione degli obiettivi per la redazione del nuovo Regolamento, anche per la definizione delle azioni si è proceduto con un'analisi condotta sui diversi regimi normativo vincolistici presenti, il Regolamento dell'AMP Tavolara – Punta Coda Cavallo, il Piano di gestione del SIC "ITB010010 Isola di Tavolara, Molarà e Molarotto", il Piano di gestione del SIC "ITB010011 Stagno di San Teodoro", le misure di conservazione della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro" e dalle disposizioni del Protocollo GIZC e del Progetto ISEA in AMP. Inoltre, si è fatto riferimento ai risultati forniti dall'analisi ambientale sintetizzati nell'analisi SWOT relativa a ogni componente. Le azioni sono riconducibili agli obiettivi definiti per il Regolamento e, in particolare, sono state riferite alle tematiche strategiche individuate per essi. Con riferimento alla bozza di PdG della ZPS "ITB013019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", attualmente in fase di elaborazione, si porta all'attenzione la formulazione di un'azione di Piano relativa alla necessità di revisione dei confini dell'AMP volta a includere le porzioni a mare e costiere della ZPS. Si tratta di un'azione che si è deciso di non inserire nell'insieme delle azioni individuate per il PS, in quanto esulano dalla competenza del Regolamento, ma che merita la dovuta attenzione, nell'ambito delle politiche del Regolamento.

L'insieme delle azioni individuate è stato ulteriormente suddiviso per categorie riconducibili all'articolazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione vigente

- disposizioni e regolamentazioni;
- monitoraggio;
- promozione/sensibilizzazione/informazione/programmi educativi;
- sorveglianza;
- coordinamento interistituzionale.

Tra le azioni che il PS si prefigura di raggiungere, particolare importanza è stata data alle questioni relative alle "Disposizioni e regolamentazioni" direttamente riconducibili a garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la tutela degli habitat e specie marino-costiere. Nella Tabella 4.12 è riportato l'insieme di azioni per il Regolamento.

Codice	Azione
<b>Categoria azione: DISPOSIZIONI E REGOLAMENTAZIONI</b>	
Az_Reg_1	Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri
Az_Reg_2	Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata
Az_Reg_3	Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera
Az_Reg_4	Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
Az_Reg_5	Adottare misure volte a favorire il recupero di animali disorientati o in difficoltà
Az_Reg_6	Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
Az_Reg_7	Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP
Az_Reg_8	Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti.
Az_Reg_9	Redazione del piano di eradicazione del ratto nero e delle misure di biosecurity
Az_Reg_10	Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP

Codice	Azione
Az_Reg_11	Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
Az_Reg_12	Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe
Az_Reg_13	Regolamentare lo svolgimento delle attività di monitoraggio
Az_Reg_14	Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca
Az_Reg_15	Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma"
Az_Reg_16	Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione)
Az_Reg_17	Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei
Az_Reg_18	Avviare campagne di pulizia dei fondali
Az_Reg_19	Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP
Az_Reg_20	Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica
Az_Reg_21	Regolamentare le attività di balneazione
Az_Reg_22	Regolamentare le immersioni subacquee
Az_Reg_23	Regolamentare le visite guidate
Az_Reg_24	Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching
Az_Reg_25	Regolamentare la navigazione da diporto
Az_Reg_26	Regolamentare le attività di ormeggio
Az_Reg_27	Regolamentare le attività di ancoraggio
Az_Reg_28	Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri
Az_Reg_29	Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale
Az_Reg_30	Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo
Az_Reg_31	Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva
Az_Reg_32	Regolamentare lo svolgimento delle attività di whale-watching
Az_Reg_33	Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto
Az_Reg_34	Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali
Az_Reg_35	Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo
Az_Reg_36	Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP
Az_Reg_37	Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo
Az_Reg_38	Adottare misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordinanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata
Az_Reg_39	Potenziare il controllo della qualità delle acque marine

Codice	Azione
Az_Reg_40	Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)
Az_Reg_41	Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti
Az_Reg_42	Delimitazione delle zone a pericolo frana
Az_Reg_43	Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005
Az_Reg_44	Sistematizzare le postazioni di ormeggio
Az_Reg_45	Promuovere l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili
<b>Categoria azione: MONITORAGGIO</b>	
Az_Reg_46	Avviare campagne di monitoraggio volte a fornire informazioni puntuali sullo stato della qualità dell'aria
Az_Reg_47	Avviare campagne di controllo numerico delle capre a Tavolara
Az_Reg_48	Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità
Az_Reg_49	Avviare campagne di monitoraggio dell'impatto delle capre su habitat e specie vegetali a Tavolara
Az_Reg_50	Avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero
Az_Reg_51	Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine
Az_Reg_52	Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi
Az_Reg_53	Avviare campagne di censimento e monitoraggio dell'erpetofauna
Az_Reg_54	Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività turistiche
Az_Reg_55	Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico
Az_Reg_56	Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti
Az_Reg_57	Avviare campagne di monitoraggio della pesca sportiva e dei suoi impatti
Az_Reg_58	Avviare campagne di monitoraggio della specie target cernia
Az_Reg_59	Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno
Az_Reg_60	Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia
Az_Reg_61	Avviare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi impatti
<b>Categoria azione: PROMOZIONE/SENSIBILIZZAZIONE/INFORMAZIONE/PROGRAMMI EDUCATIVI</b>	
Az_Reg_62	Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche
Az_Reg_63	Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche
Az_Reg_64	Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero
Az_Reg_65	Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP
Az_Reg_66	Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti
Az_Reg_67	Avviare programmi e attività di educazione ambientale



Codice	Azione
Az_Reg_68	Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP
Az_Reg_69	Promuovere progetti di ricerca scientifica interdisciplinare
Az_Reg_70	Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere
Az_Reg_71	Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi
Az_Reg_72	Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017
Az_Reg_73	Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente
Az_Reg_74	Avviare campagne di informazione e promozione delle attività economiche esercitate all'interno dell'AMP
Az_Reg_75	Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca
<b>Categoria azione: SORVEGLIANZA</b>	
Az_Reg_76	Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico
Az_Reg_77	Riorganizzare il sistema di videosorveglianza
Az_Reg_78	Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie
Az_Reg_79	Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca
Az_Reg_80	Promuovere la repressione del bracconaggio
<b>Categoria azione: COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE</b>	
Az_Reg_81	Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato
Az_Reg_82	Adottare misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale
Az_Reg_83	Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere
Az_Reg_84	Elaborare linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP
Az_Reg_85	Agevolare lo sviluppo sostenibile dell'AMP in coordinamento con le esigenze di difesa dello Stato
Az_Reg_86	Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale
Az_Reg_87	Potenziare e coordinare di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi
Az_Reg_88	Coordinare le attività di soccorso dei cetacei e delle tartarughe marine

Tabella 4.12: Le azioni del Regolamento.

#### 4.4.1 Individuazione del set di azioni per l'attuazione degli obiettivi del Regolamento

Le azioni del Regolamento sintetizzano le valenze e l'identità del territorio unitamente alla peculiare vocazione turistica dell'area in oggetto. Gli obiettivi precedentemente definiti si concretizzano attraverso una regolamentazione "flessibile", ossia che permetta, in funzione delle specifiche necessità ambientali che si presentano annualmente, il mantenimento delle condizioni naturali esistenti, pur consentendo lo sviluppo turistico. Relativamente alla costruzione della gerarchia che lega gli obiettivi alle azioni, si è proceduto con l'individuazione di un sistema di azioni finalizzate alla diretta attuazione degli obiettivi del Regolamento integrato. In generale, per l'attuazione dei singoli obiettivi specifici si è scelto di individuare un insieme di azioni riconducibili a tutte le categorie di azioni individuate precedentemente, in maniera tale da garantire il "bilanciamento" degli aspetti caratterizzanti il dispositivo di gestione e organizzazione dell'AMP. Nella Tabella 4.13 sono riportate, per ogni obiettivo del Regolamento, le azioni relative a ciascuno degli obiettivi.

Codice Obiettivo	Azioni
Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri
	Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata
	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera
	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP
	Az_Reg_8 Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti
	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma"
	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione)
	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquee
	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali
	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee
	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate
	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio
	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio
	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)
	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005
	Az_Reg_62 Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero

Codice Obiettivo	Azioni
Ps_b_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti
	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017
	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie
	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri
	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera
	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP
	Az_Reg_9 Redazione del piano di eradicazione del ratto nero e delle misure di biosecurity
	Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe
	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei
	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali
	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee
	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate
	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching
	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale
	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva
	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching
	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali
	Az_Reg_38 Adottare misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordinanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)
	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/ 2005
	Az_Reg_62 Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche
	Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero

Codice Obiettivo	Azioni
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti
	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie
	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca
	Az_Reg_80 Promuovere la repressione del bracconaggio
	Az_Reg_84 Elaborare linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP
	Az_Reg_87 Coordinare le attività di soccorso dei cetacei e delle tartarughe marine
	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale
	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva
Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali
	Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente
	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca
	Az_Reg_80 Promuovere la repressione del bracconaggio
	Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata
	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera
	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione)
	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali
	Az_Reg_42 Delimitazione delle zone a pericolo frana
Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP
	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto
	Az_Reg_39 Potenziare il controllo della qualità delle acque marine
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)
	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/ 2005

Codice Obiettivo	Azioni
Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri
	Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata
	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera
	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
	Az_Reg_8 Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti.
	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma"
	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione)
	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei
	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali
	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione
	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio
	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero
Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017
	Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente
	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio
	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP
	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione
	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee
	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate
	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching
	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri



Codice Obiettivo	Azioni
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva
	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching
	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP
	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP
Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
	Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto
	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio
	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio
Ps_Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca
	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma"
	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale
	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva
	Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca
	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca
Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei
	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP
	Az_Reg_62 Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche
	Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche

Codice Obiettivo	Azioni
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti
	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale
	Az_Reg_68 Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP
	Az_Reg_70 Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere
	Az_Reg_71 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi
	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017
	Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente
	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP
	Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca
	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico
	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca
	Az_Reg_80 Promuovere la repressione del bracconaggio
Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo
Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali
Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei
	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP
	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo



Codice Obiettivo	Azioni
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti
	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico
	Az_Reg_84 Elaborare linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP
	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale
Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)
Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP
	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma"
	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti
Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP	Az_Reg_70 Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere
	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato
	Az_Reg_82 Adottare misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale
	Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere
	Az_Reg_88 Potenziare e coordinare, di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi
Ps_Ob_Reg_18 Promuovere un approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione dell'AMP	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso	Az_Reg_5 Adottare misure volte a favorire il recupero di animali disorientati o in difficoltà
	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico
	Az_Reg_77 Riorganizzare il sistema di videosorveglianza
	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie
	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca
	Az_Reg_87 Coordinare le attività di soccorso dei cetacei e delle tartarughe marine
Ps_Ob_Reg_20	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica

Codice Obiettivo	Azioni
Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP	Az_Reg_69 Promuovere progetti di ricerca scientifica interdisciplinare
Ps_Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione	Az_Reg_13 Regolamentare lo svolgimento delle attività di monitoraggio Az_Reg_46 Avviare campagne di monitoraggio volte a fornire informazioni puntuali sullo stato della qualità dell'aria Az_Reg_47 Avviare campagne di controllo numerico delle capre a Tavolara Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità Az_Reg_49 Avviare campagne di monitoraggio dell'impatto delle capre su habitat e specie vegetali a Tavolara Az_Reg_50 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi Az_Reg_53 Avviare campagne di censimento e monitoraggio dell'erpeto fauna Az_Reg_54 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività turistiche Az_Reg_55 Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico Az_Reg_56 Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti Az_Reg_57 Avviare campagne di monitoraggio della pesca sportiva e dei suoi impatti Az_Reg_58 Avviare campagne di monitoraggio della specie target cernia Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno Az_Reg_60 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia Az_Reg_61 Avviare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi impatti
Ps_Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell'AMP con la presenza di infrastrutture legate alla portualità turistica	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio
Ps_Ob_Reg_23 Favorire l'autosufficienza energetica delle strutture presenti nell'AMP	Az_Reg_45 Promuovere l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili
Ps_Ob_Reg_24 Organizzare, in maniera efficace, il sistema della mobilità e dell'accessibilità marina e terrestre	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio



Codice Obiettivo	Azioni
	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri
	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale
	Az_Reg_88 Potenziare e coordinare, di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi
Ps_Ob_Reg_25 Contemperare, in considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'AMP, le esigenze legate alla tutela ambientale con la difesa dello Stato	Az_Reg_85 Agevolare lo sviluppo sostenibile dell'AMP in coordinamento con le esigenze di difesa dello Stato

Tabella 4.13: Le azioni del Regolamento relative agli obiettivi del Regolamento.



## 4.5 IL SET GLOBALE DEGLI OBIETTIVI

Al termine della fase preparatoria del PS, secondo la metodologia illustrata nel Capitolo 3, è definito un set globale di obiettivi costituito dall'integrazione di tre diversi insiemi di obiettivi:

- gli obiettivi di sostenibilità ambientale, risultanti dalla contestualizzazione dei dieci criteri di sostenibilità in seguito agli esiti delle analisi delle componenti ambientali;
- gli obiettivi risultanti dall'analisi di coerenza esterna del quadro programmatico-pianificatorio di riferimento;
- gli obiettivi del Regolamento.

### 4.5.1 Il set degli obiettivi derivanti dall'analisi ambientale

Nella tabella che segue è riportato l'elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Componente ambientale	Codice	Obiettivo
Aria	Ps_Ob_SA_1	Migliorare la qualità dell'aria mitigando gli impatti delle fonti di inquinamento, al fine di limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Acqua	Ps_Ob_SA_2	Migliorare la qualità delle acque marine e terrestri e promuovere la gestione corretta delle risorse idriche.
Rifiuti	Ps_Ob_SA_3	Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti e potenziare il sistema di raccolta, con particolare riferimento ai rifiuti prodotti dalle unità di navigazione e a quelli abbandonati.
Suolo e geomorfologia marina	Ps_Ob_SA_4	Conservare le aree naturali, sia marine che terrestri, e tutelare le spiagge dai processi erosivi dovuti all'antropizzazione.
Flora, fauna e biodiversità	Ps_Ob_SA_5	Conservare e migliorare la qualità di habitat e specie, nonché l'insieme delle risorse naturali che ne supportano la presenza, anche promuovendo la partecipazione attiva della popolazione.
	Ps_Ob_SA_6	Limitare gli impatti su habitat e specie derivanti dalle attività antropiche e monitorare gli inquinamenti derivanti da varie fonti.
Paesaggio	Ps_Ob_SA_7	Conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico naturale e antropico diffuso sul territorio, sia emerso che sommerso, e regolamentare la fruizione al fine di preservarne le caratteristiche peculiari.
Assetto insediativo	Ps_Ob_SA_8	Limitare la pressione edificatoria sulla fascia costiera e il fenomeno della stagionalità, al fine di consentire la rigenerazione delle risorse e la protezione degli habitat e delle specie.
Attività turistiche, ricreative e divulgative	Ps_Ob_SA_9	Aumentare la sensibilità ambientale e contribuire alla crescita della cultura della sostenibilità e dell'attrattività turistica, promuovendo la divulgazione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente marino, attraverso il coinvolgimento della comunità locale.
Pesca e altre attività produttive	Ps_Ob_SA_10	Valorizzare la pesca artigianale come attività identitaria del luogo, promuovendo la partecipazione attiva degli addetti nel settore e la creazione di una strutturata filiera del pescato.
	Ps_Ob_SA_11	Regolamentare tutte le forme di pesca, in particolare la pesca sportiva e ricreativa, limitando il prelievo compatibilmente con la capacità di rigenerazione della risorsa, nell'ottica della sostenibilità.
Mobilità e accessibilità marina e terrestre	Ps_Ob_SA_12	Promuovere il miglioramento e il potenziamento dei collegamenti a livello territoriale e i servizi alle spiagge, nel rispetto dell'ambiente locale.
	Ps_Ob_SA_13	Favorire la minimizzazione degli impatti ambientali legati alla mobilità marina e sensibilizzare gli utenti alle problematiche ambientali, al fine di limitare gli effetti della navigazione su habitat e specie.
Energia e rumore	Ps_Ob_SA_14	Promuovere l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici.
	Ps_Ob_SA_15	Limitare il livello di inquinamento acustico al fine di tutelare le specie e, in generale, di migliorare la qualità dell'ambiente locale.

Tabella 4.14: Il set degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

#### 4.5.2 Il set degli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna

Nella Tabella 4.15 è riportato l'elenco di obiettivi ottenuti dall'analisi di coerenza esterna.

Codice	Obiettivo
Ps_Ob_CE_1	Garantire la massima tutela e promuovere la riqualificazione ambientale per perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della salute, salvaguardando i valori naturali e paesaggistici anche attraverso un uso efficiente e sostenibile delle risorse del territorio.
Ps_Ob_CE_2	Salvaguardia e rafforzamento dell'identità territoriale ed ambientale
Ps_Ob_CE_3	Integrare le azioni sul territorio e le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali, quali quelle dei trasporti e del turismo, recuperando e salvaguardando le risorse naturali nell'ottica di assicurare uno sviluppo sociale, economico e delle attività produttive che sia sostenibile.
Ps_Ob_CE_4	Integrare gli elementi infrastrutturali (sistema dei parcheggi e della viabilità veicolare e pedonale) con l'ambiente per consentire l'accesso agevole e razionale ai litorali e diversificare i percorsi di attraversamento per una fruizione ecocompatibile ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, zone umide, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento, in modo da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia.
Ps_Ob_CE_5	Integrare l'organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, naturale e delle sue intersezioni con gli insediamenti inclusi nel territorio sul quale il Regolamento insiste
Ps_Ob_CE_6	Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici, della vegetazione e del suolo; garantire la compatibilità dell'uso di quest'ultimo con la sicurezza del corso d'acqua, con l'utilizzo della risorsa idrica e con la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali e conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque, dell'assetto ecologico delle zone umide, degli immissari fluviali, dei sistemi di spiaggia e delle aree di pianura circostanti.
Ps_Ob_CE_7	Ampliare l'offerta turistica e favorirne la qualità e l'innovazione, attraverso la realizzazione di un sistema turistico unitario e coordinato che integri le attività turistico-ricettive-ricreative e le risorse ambientali e insediative dell'interno con le spiagge e le zone umide, rapportando l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto, organizzando, regolamentando e coordinando i servizi di supporto alla balneazione e dimensionando e ubicando le varie concessioni in maniera da tutelare e conservare gli ambienti naturali.
Ps_Ob_CE_8	Innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche e promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo per riequilibrare i consumi, la depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale
Ps_Ob_CE_9	Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall'area marino-costiera verso l'entroterra e da questo verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina, attraverso il recupero della funzionalità e miglioramento della vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali e tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici
Ps_Ob_CE_10	Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", aumentando la consapevolezza sociale dei cittadini, promuovendo comportamenti eco-compatibili attraverso: attività di informazione, comunicazione, educazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all'associazionismo
Ps_Ob_CE_11	Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo, anche a supporto delle procedure di autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure del Regolamento
Ps_Ob_CE_12	Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio idrogeologico attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire gli effetti negativi delle attività antropiche, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana, e attuare misure volte alla riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l'ambiente e le attività economiche
Ps_Ob_CE_13	Implementare le azioni per prevenire o limitare l'immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotterranee, per la tutela e il recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale
Ps_Ob_CE_14	Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale

Codice	Obiettivo
Ps_Ob_CE_15	Perseguire l'integrazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre e prevenire i fenomeni dei cambiamenti climatici e della desertificazione, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti
Ps_Ob_CE_16	Favorire il recupero dei rifiuti speciali e minimizzarne lo smaltimento in discarica
Ps_Ob_CE_17	Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti e recupero prioritario di materia, attraverso l'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento basata sull'adozione di soluzioni innovative, efficaci e sostenibili, sul superamento della frammentazione istituzionale della gestione e sulla cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività.
Ps_Ob_CE_18	Proteggere il suolo e promuovere il recupero e riciclo dei rifiuti biodegradabili attraverso soluzioni innovative ed ottimali in modo da contribuire al miglioramento ecologico senza compromettere la salute degli uomini, degli animali e delle piante
Ps_Ob_CE_19	Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione
Ps_Ob_CE_20	Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi naturali e seminaturali, preservare e conservare gli ecotipi locali e mantenere in un buon stato di conservazione le specie selvatiche e gli habitat naturali presenti sul territorio, con particolare riferimento agli allegati delle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat"
Ps_Ob_CE_21	Prevenire l'insorgere di incendi e contenere i danni da essi provocati
Ps_Ob_CE_22	Ridurre le emissioni inquinanti e il consumo energetico, derivanti dai mezzi di trasporto pubblici e privati, in modo da abbattere i livelli di inquinamento atmosferico e acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali, e gli impatti sul territorio all'interno del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell'area marina protetta
Ps_Ob_CE_23	Incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture
Ps_Ob_CE_24	Implementare una politica locale per la pesca semplificandone il comparto e migliorando la gestione commerciale della filiera corta
Ps_Ob_CE_25	Tutelare l'ambiente marino e le risorse idriche anche attraverso l'autoregolamentazione e la valorizzazione del pescato

*Tabella 4.15: Il set degli obiettivi di coerenza esterna.*

### 4.5.3 Il set degli obiettivi del Regolamento

Nella Tabella 4.16 è riportato il set di obiettivi ottenuto dall'integrazione degli obiettivi dei diversi strumenti vigenti nell'AMP.

Codice	Obiettivo
Ps_Ob_Reg_1	Tutelare e conservare gli habitat marini e terrestri.
Ps_Ob_Reg_2	Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marini e terrestri.
Ps_Ob_Reg_3	Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
Ps_Ob_Reg_4	Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.
Ps_Ob_Reg_5	Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.
Ps_Ob_Reg_6	Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.
Ps_Ob_Reg_7	Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.

Codice	Obiettivo
Ps_Ob_Reg_8	Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
Ps_Ob_Reg_9	Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
Ps_Ob_Reg_10	Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
Ps_Ob_Reg_11	Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
Ps_Ob_Reg_12	Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione.
Ps_Ob_Reg_13	Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.
Ps_Ob_Reg_14	Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
Ps_Ob_Reg_15	Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.
Ps_Ob_Reg_16	Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Ps_Ob_Reg_17	Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.
PS_Ob_Reg_18	Promuovere un approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione dell'AMP.
Ps_Ob_Reg_19	Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
Ps_Ob_Reg_20	Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.
Ps_Ob_Reg_21	Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione.
Ps_Ob_Reg_22	Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell'AMP con la presenza di infrastrutture legate alla portualità turistica.
Ps_Ob_Reg_23	Favorire l'autosufficienza energetica delle strutture presenti nell'AMP
PS_Ob_Reg_24	Organizzare, in maniera efficace, il sistema della mobilità e dell'accessibilità marina e terrestre
Ps_Ob_Reg_25	Contemperare, in considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'AMP, le esigenze legate alla tutela ambientale con la difesa dello Stato.

Tabella 4.16: Il set degli obiettivi del Regolamento.

## 4.6 I QUADRI LOGICI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Di seguito si illustra la definizione dei quadri logici per ciascuna delle componenti ambientali esaminate. In particolare, le Tabelle 4.17 e 4.18 per la componente “Aria”, le Tabelle 4.19 e 4.20 per la componente “Acqua”, le Tabelle 4.21 e 4.22 per la componente “Rifiuti”, le Tabelle 4.23 e 4.24 per la componente “Suolo e geomorfologia marina”, le Tabelle 4.25 e 4.26 per la componente “Flora, fauna e biodiversità”, le Tabelle 4.27 e 4.28 per la componente “Paesaggio”, le Tabelle 4.29 e 4.30 per la componente “Assetto insediativo”, le Tabelle 4.31 e 4.32 per la componente “Attività turistiche, ricreative e divulgative”, le Tabelle 4.33 e 4.34 per la componente “Pesca e altre attività produttive”, le Tabelle 4.35 e 4.36 per la componente “Mobilità e accessibilità marina e terrestre”, le Tabelle 4.37 e 4.38 per la componente “Energia e rumore”,

### 4.6.1 Quadro logico della componente “Aria”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
	Ps_Ob_CE_10 Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", aumentando la consapevolezza sociale dei cittadini, promuovendo comportamenti eco-compatibili attraverso: attività di informazione, comunicazione, educazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all'associazionismo.	Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche. Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione. Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP. Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.
Ps_Ob_SA_1 Migliorare la qualità dell'aria mitigando gli impatti delle fonti di inquinamento, al fine di limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.	Ps_Ob_CE_11 Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo, anche a supporto delle procedure di autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure del Regolamento.	Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso. Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP. Ps_Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione.
	Ps_Ob_CE_15 Perseguire l'integrazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre e prevenire i fenomeni dei cambiamenti climatici e della desertificazione, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti.	Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta. Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica. Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.
	Ps_Ob_CE_19 Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione.	Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.



Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
	Ps_Ob_CE_22 Ridurre le emissioni inquinanti e il consumo energetico, derivanti dai mezzi di trasporto pubblici e privati, in modo da abbattere i livelli di inquinamento atmosferico e acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali, e gli impatti sul territorio all'interno del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell'area marina protetta.	Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta. Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta. Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.

Tabella 4.17: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente "Aria".

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_1 Migliorare la qualità dell'aria mitigando gli impatti delle fonti di inquinamento, al fine di limitare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_12, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_46 Avviare campagne di monitoraggio volte a fornire informazioni puntuali sullo stato della qualità dell'aria.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_60 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_61 Avviare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi impatti.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
		Az_Reg_64
	Ps_Ob_Reg_11	Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_68 Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_20	Az_Reg_69 Promuovere progetti di ricerca scientifica interdisciplinare.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_71 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_82 Adottare misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_88 Potenziare e coordinare, di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi.

Tabella 4.18: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Aria".

## 4.6.2 Quadro logico della componente “Acqua”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
	<p>Ps_Ob_CE_5 Integrare l'organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, naturale e delle sue intersezioni con gli insediamenti inclusi nel territorio sul quale il Regolamento insiste.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p>
<p>Ps_Ob_SA_2 Migliorare la qualità delle acque marine e terrestri e promuovere la gestione corretta delle risorse idriche.</p>	<p>Ps_Ob_CE_6 Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici, della vegetazione e del suolo; garantire la compatibilità dell'uso di quest'ultimo con la sicurezza del corso d'acqua, con l'utilizzo della risorsa idrica e con la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali e conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque, dell'assetto ecologico delle zone umide, degli immissari fluviali, dei sistemi di spiaggia e delle aree di pianura circostanti.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.</p>
	<p>Ps_Ob_CE_8 Innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche e promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo per riequilibrare i consumi, la depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.</p>
	<p>Ps_Ob_CE_12 Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio idrogeologico attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire gli effetti negativi delle attività antropiche, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana, e attuare misure volte</p>	<p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p>

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
	alla riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l'ambiente e le attività economiche.	Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
		Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
		Ps_Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.
		Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.
		Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
		Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
	Ps_Ob_CE_13 Implementare le azioni per prevenire o limitare l'immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotterranee, per la tutela e il recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale.	

Tabella 4.19: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente "Acqua".

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento f
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_7	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_15, Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP.
Ps_Ob_SA_2 Migliorare la qualità delle acque marine e terrestri e promuovere la gestione corretta delle risorse idriche.	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_7	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_5	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14,	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento f
	Ps_Ob_Reg_5	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri.
	Ps_Ob_Reg_3	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale.
	Ps_Ob_Reg_3	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_3	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_5	Az_Reg_39 Potenziare il controllo della qualità delle acque marine.
	Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_15	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.).
	Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_5	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca.
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_19, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie.





Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento f
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_19, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_82 Adottare misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.

Tabella 4.20: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Acqua".

### 4.6.3 Quadro logico della componente “Rifiuti”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
Ps_Ob_SA_3 Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti e potenziare il sistema di raccolta, con particolare riferimento ai rifiuti prodotti dalle unità di navigazione e a quelli abbandonati.	Ps_Ob_CE_16 Favorire il recupero dei rifiuti speciali e minimizzarne lo smaltimento in discarica.	Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
	Ps_Ob_CE_17 Prevenzione della produzione dei rifiuti, riduzione del collocamento in discarica di tutti i rifiuti e recupero prioritario di materia, attraverso l'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento basata sull'adozione di soluzioni innovative, efficaci e sostenibili, sul superamento della frammentazione istituzionale della gestione e sulla cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività.	Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.  Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
	Ps_Ob_CE_18 Proteggere il suolo e promuovere il recupero e riciclo dei rifiuti biodegradabili attraverso soluzioni innovative ed ottimali in modo da contribuire al miglioramento ecologico senza compromettere la salute degli uomini, degli animali e delle piante.	Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.  Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo. Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Tabella 4.21: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente “Rifiuti”.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azione del Regolamento f
Ps_Ob_SA_3 Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti e potenziare il sistema di raccolta, con particolare riferimento ai rifiuti prodotti dalle unità di navigazione e a quelli abbandonati.	Ps_Ob_Reg_15	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca “fantasma”.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_15	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.).
	Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_70 Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azione del Regolamento f
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_3	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.

Tabella 4.22: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Rifiuti".

#### 4.6.4 Quadro logico della componente “Suolo e geomorfologia marina”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
<p>Ps_Ob_SA_4 Conservare le aree naturali, sia marine che terrestri, e tutelare le spiagge dai processi erosivi dovuti all'antropizzazione.</p>	<p>Ps_Ob_CE_1 Garantire la massima tutela e promuovere la riqualificazione ambientale per perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della salute, salvaguardando i valori naturali e paesaggistici anche attraverso un uso efficiente e sostenibile delle risorse del territorio.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p>
		<p>Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.</p>
	<p>Ps_Ob_CE_3 Integrare le azioni sul territorio e le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali, quali quelle dei trasporti e del turismo, recuperando e salvaguardando le risorse naturali nell'ottica di assicurare uno sviluppo sociale, economico e delle attività produttive che sia sostenibile.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p>

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
		Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.
		Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.
	Ps_Ob_CE_4 Integrare gli elementi infrastrutturali (sistema dei parcheggi e della viabilità veicolare e pedonale) con l'ambiente per consentire l'accesso agevole e razionale ai litorali e diversificare i percorsi di attraversamento per una fruizione ecocompatibile ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, zone umide, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento, in modo da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia.	Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.
		Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
		Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
		Ps_Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell'AMP con la presenza di infrastrutture legate alla portualità turistica.
	Ps_Ob_CE_11 Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo, anche a supporto delle procedure di autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure del Regolamento.	Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
		Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione.
		Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
	Ps_Ob_CE_15 Perseguire l'integrazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre e prevenire i fenomeni dei cambiamenti climatici e della desertificazione, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti.	Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
		Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.



Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
		Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.
		Ps_Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri.
		Ps_Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.
		Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.
		Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione.
		Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
	Ps_Ob_CE_20 Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi naturali e seminaturali, preservare e conservare gli ecotipi locali e mantenere in un buon stato di conservazione le specie selvatiche e gli habitat naturali presenti sul territorio, con particolare riferimento agli allegati delle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".	Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.
		Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
		Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.
		Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
		Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
		Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
	Ps_Ob_CE_21 Prevenire l'insorgere di incendi e contenere i danni da essi provocati.	

Tabella 4.23: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente "Suolo e geomorfologia marina".

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_4 Conservare le aree naturali, sia marine che terrestri, e tutelare le spiagge dai processi erosivi dovuti all'antropizzazione.	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera.



Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_15, Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione).
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_22	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_42 Delimitazione delle zone a pericolo frana.
	Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_22	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_47 Avviare campagne di controllo numerico delle capre a Tavolara.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_49 Avviare campagne di monitoraggio dell'impatto delle capre su habitat e specie vegetali a Tavolara.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_54 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività turistiche.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_56 Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_60 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale.
	Ps_Ob_Reg_17, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_70 Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_71 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017.
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca.
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_19, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_19, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale.

Tabella 4.24: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Suolo e geomorfologia marina".

#### 4.6.5 Quadro logico della componente “Flora, fauna e biodiversità”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
<p>Ps_Ob_SA_5 Conservare e migliorare la qualità di habitat e specie, nonché l'insieme delle risorse naturali che ne supportano la presenza, anche promuovendo la partecipazione attiva della popolazione.</p>	<p>Ob_CE_1 Garantire la massima tutela e promuovere la riqualificazione ambientale per perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della salute, salvaguardando i valori naturali e paesaggistici anche attraverso un uso efficiente e sostenibile delle risorse del territorio.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.</p>
	<p>Ob_CE_6 Prevenire il deterioramento nello stato dei corpi idrici, della vegetazione e del suolo; garantire la compatibilità dell'uso di quest'ultimo con la sicurezza del corso d'acqua, con l'utilizzo della risorsa idrica e con la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali e conservare o ricostruire la funzionalità della dinamica delle acque, dell'assetto ecologico delle zone umide, degli immissari fluviali, dei sistemi di spiaggia e delle aree di pianura circostanti.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</p>

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
	<p>Ob_CE_9 Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall'area marino-costiera verso l'entroterra e da questo verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina, attraverso il recupero della funzionalità e miglioramento della vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali e tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.</p> <p>Ob_CE_19 Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione.</p> <p>Ob_CE_20 Mantenere e migliorare la biodiversità degli ecosistemi naturali e seminaturali, preservare e conservare gli ecotipi locali e mantenere in un buon stato di conservazione le specie selvatiche e gli habitat naturali presenti sul territorio, con particolare riferimento agli allegati delle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".</p>	<p>Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.</p> <p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <p>Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.</p> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <p>Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.</p> <p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <p>Ps_Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri.</p> <p>Ps_Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.</p> <p>Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.</p> <p>Ps_Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione.</p> <p>Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.</p>
<p>Ps_Ob_SA_6 Limitare gli impatti su habitat e specie derivanti dalle attività antropiche e monitorare gli inquinamenti derivanti da varie fonti.</p>	<p>Ps_Ob_CE_4 Integrare gli elementi infrastrutturali (sistema dei parcheggi e della viabilità veicolare e pedonale) con l'ambiente per consentire l'accesso agevole e razionale ai litorali e diversificare i percorsi di attraversamento per una fruizione ecocompatibile ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, zone umide, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento, in modo da contrastare i processi di erosione e degrado della</p>	<p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al</p>



Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
	risorsa spiaggia.	<p>relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell'AMP con la presenza di infrastrutture legate alla portualità turistica.</p>
	<p>Ps_Ob_CE_8 Innovare le modalità di gestione, in maniera integrata e coordinata, delle risorse idriche e promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo per riequilibrare i consumi, la depurazione e il riuso, anche attraverso metodi di depurazione e recupero delle acque coerenti con il contesto paesaggistico-ambientale.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.</p>
	<p>Ps_Ob_CE_10 Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", aumentando la consapevolezza sociale dei cittadini, promuovendo comportamenti eco-compatibili attraverso: attività di informazione, comunicazione, educazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscaltà, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all'associazionismo.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.</p>
	<p>Ps_Ob_CE_11 Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo, anche a supporto delle procedure di autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure del Regolamento.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione.</p>
	<p>Ps_Ob_CE_12 Evitare la creazione di nuove situazioni di rischio idrogeologico attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire gli effetti negativi delle attività antropiche, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana, e attuare misure volte alla riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, l'ambiente e le attività economiche.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p>

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
		Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
		Ps_Ob_Reg_5 Salvaguardare le caratteristiche biochimiche delle acque.
		Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.
		Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
		Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
		Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
		Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.
		Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
		Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
		Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
		Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
	Ps_Ob_CE_13 Implementare le azioni per prevenire o limitare l'immissione di inquinanti sia nelle acque superficiali, sia in quelle sotterranee, per la tutela e il recupero della qualità dei corpi idrici presenti nel territorio e del mare in quanto ricettore finale.	
	Ps_Ob_CE_15 Perseguire l'integrazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre e prevenire i fenomeni dei cambiamenti climatici e della desertificazione, favorendo la riduzione delle emissioni climalteranti.	
	Ps_Ob_CE_19 Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione.	
	Ps_Ob_CE_21 Prevenire l'insorgere di incendi e contenere i danni da essi provocati.	
	Ps_Ob_CE_22 Ridurre le emissioni inquinanti e il consumo energetico, derivanti dai mezzi di trasporto pubblici e privati, in modo da abbattere i livelli di inquinamento atmosferico e acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali, e gli impatti sul territorio all'interno del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell'area marina protetta.	

*Tabella 4.25: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente “Flora, fauna e biodiversità”.*

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_5 Conservare e migliorare la qualità di habitat e specie, nonché l'insieme delle risorse naturali che ne supportano la presenza, anche promuovendo la partecipazione attiva della popolazione.	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_5 Adottare misure volte a favorire il recupero di animali disorientati o in difficoltà.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_15, Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_8 Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti.
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_9 Redazione del piano di eradicazione del ratto nero e delle misure di biosecurity.
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe.
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca “fantasma”.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione, segnaletica e manutenzione).
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali.
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching.
	Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_22, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di whale-watching.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali.
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_15	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.).
	Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_5	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005.
	Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_22	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_23	Az_Reg_45 Promuovere l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_46 Avviare campagne di monitoraggio volte a fornire informazioni puntuali sullo stato della qualità dell'aria.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_47 Avviare campagne di controllo numerico delle capre a Tavolara.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_49 Avviare campagne di monitoraggio dell'impatto delle capre su habitat e specie vegetali a Tavolara.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_50 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_53 Avviare campagne di censimento e monitoraggio dell'erpetofauna.
	Ps_Ob_Reg_21,	Az_Reg_54 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività turistiche.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_55 Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_56 Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_57 Avviare campagne di monitoraggio della pesca sportiva e dei suoi impatti.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_58 Avviare campagne di monitoraggio della specie target cernia.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_60 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_61 Avviare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi impatti.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_62 Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero.
	Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_68 Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP.



Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_20	Az_Reg_69 Promuovere progetti di ricerca scientifica interdisciplinare.
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_70 Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_71 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017.
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca.
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_77 Riorganizzare il sistema di videosorveglianza.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_80 Promuovere la repressione del bracconaggio.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_82 Adottare misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_84 Elaborare linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP.
	Ps_Ob_Reg_25	Az_Reg_85 Agevolare lo sviluppo sostenibile dell'AMP in coordinamento con le esigenze di difesa dello Stato.
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_87 Coordinare le attività di soccorso dei cetacei e delle tartarughe marine.
	Ps_Ob_Reg_17, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_88 Potenziare e coordinare, di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_6 Limitare gli impatti su habitat e specie derivanti dalle attività antropiche e monitorare gli inquinamenti derivanti da varie fonti.	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_15, Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_8 Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_13 Regolamentare lo svolgimento delle attività di monitoraggio.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione).
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching.
	Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_22, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio.
Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri.	
Ps_Ob_Reg_3	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale.	
Ps_Ob_Reg_3	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo.	

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di whale-watching.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_12, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_5	Az_Reg_39 Potenziare il controllo della qualità delle acque marine.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_5, Ps_Ob_Reg_15	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.).
	Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_5	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005.
	Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_22	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_23	Az_Reg_45 Promuovere l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_46 Avviare campagne di monitoraggio volte a fornire informazioni puntuali sullo stato della qualità dell'aria.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_47 Avviare campagne di controllo numerico delle capre a Tavolara.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità.
	Ps_Ob_Reg_21,	Az_Reg_49 Avviare campagne di monitoraggio dell'impatto delle capre su habitat e specie vegetali a Tavolara.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_50 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_53 Avviare campagne di censimento e monitoraggio dell'erpetofauna.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_54 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività turistiche.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_55 Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_56 Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_57 Avviare campagne di monitoraggio della pesca sportiva e dei suoi impatti.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_58 Avviare campagne di monitoraggio della specie target cernia.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_60 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_61 Avviare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi impatti.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_62 Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero.
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_68 Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_71 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017.
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie.
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_80 Promuovere la repressione del bracconaggio.
	Ps_Ob_Reg_25	Az_Reg_85 Agevolare lo sviluppo sostenibile dell'AMP in coordinamento con le esigenze di difesa dello Stato.
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale.

Tabella 4.26: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Flora, fauna e biodiversità".



#### 4.6.6 Quadro logico della componente “Paesaggio”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
<p>Ps_Ob_SA_7 Conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico naturale e antropico diffuso sul territorio, sia emerso che sommerso, e regolamentare la fruizione al fine di preservarne le caratteristiche peculiari.</p>	<p>Ob_CE_1 Garantire la massima tutela e promuovere la riqualificazione ambientale per perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della salute, salvaguardando i valori naturali e paesaggistici anche attraverso un uso efficiente e sostenibile delle risorse del territorio.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_15 Organizzare in maniera efficace e integrata il sistema fognario-depurativo.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_16 Organizzare in maniera efficace la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.</p>
	<p>Ob_CE_2 Salvaguardia e rafforzamento dell'identità territoriale ed ambientale.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p>

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
	<p>Ob_CE_4 Integrare gli elementi infrastrutturali (sistema dei parcheggi e della viabilità veicolare e pedonale) con l'ambiente per consentire l'accesso agevole e razionale ai litorali e diversificare i percorsi di attraversamento per una fruizione ecocompatibile ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, zone umide, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento, in modo da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <p>Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <p>Ps_Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell'AMP con la presenza di infrastrutture legate alla portualità turistica.</p>
	<p>Ob_CE_5 Integrare l'organizzazione del paesaggio delle acque, agricolo, naturale e delle sue intersezioni con gli insediamenti inclusi nel territorio sul quale il Regolamento insiste.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p>
	<p>Ob_CE_7 Ampliare l'offerta turistica e favorire la qualità e l'innovazione, attraverso la realizzazione di un sistema turistico unitario e coordinato che integri le attività turistico-ricettive-ricreative e le risorse ambientali e insediative dell'interno con le spiagge e le zone umide, rapportando l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto, organizzando, regolamentando e coordinando i servizi di supporto alla balneazione e dimensionando e ubicando le varie concessioni in maniera da tutelare e conservare gli ambienti naturali.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <p>Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione.</p>
	<p>Ob_CE_9 Conservare e riqualificare i rapporti percettivi dall'area marino-costiera verso l'entroterra e da questo verso le componenti ambientali litoranee, rappresentate da zone umide, spiagge e superficie marina, attraverso il recupero della funzionalità e miglioramento della vitalità dei sistemi forestali, preforestali litoranei e dunali e tutela e valorizzazione</p>	<p>Ps_Ob_Reg_1 Tutelare e conservare gli Habitat marino-costieri.</p> <p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p>

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
	dei beni paesaggistici.	Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.
		Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
	Ob_CE_10 Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", aumentando la consapevolezza sociale dei cittadini, promuovendo comportamenti eco-compatibili attraverso: attività di informazione, comunicazione, educazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all'associazionismo.	Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione.
		Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.
	Ob_CE_11 Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall'azione dell'uomo, anche a supporto delle procedure di autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure del Regolamento.	Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso.
		Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione.
	Ob_CE_19 Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione.	Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell'AMP.

Tabella 4.27: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente "Paesaggio".

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_7 Conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico naturale e antropico diffuso sul territorio, sia emerso che sommerso, e regolamentare la fruizione al fine di preservarne le caratteristiche peculiari.	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_15, Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_8 Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione).
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_20	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica.
	Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate.
	Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_12, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.
Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_12	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e	

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
		subacqueo.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_15	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.).
	Ps_Ob_Reg_16	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_42 Delimitazione delle zone a pericolo frana.
	Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_47 Avviare campagne di controllo numerico delle capre a Tavolara.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_49 Avviare campagne di monitoraggio dell'impatto delle capre su habitat e specie vegetali a Tavolara.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_54 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività turistiche.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_60 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie e posidonia.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_62 Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_68 Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_20	Az_Reg_69 Promuovere progetti di ricerca scientifica interdisciplinare.
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_70 Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere.



Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_71 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017.
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_10, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca.
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiore criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_1, Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_82 Adottare misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale.
	Ps_Ob_Reg_17	Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_84 Elaborare linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP.
	Ps_Ob_Reg_7	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale.

Tabella 4.28: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Paesaggio".

#### 4.6.7 Quadro logico della componente “Assetto insediativo”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
Ps_Ob_SA_8 Limitare la pressione edificatoria sulla fascia costiera e il fenomeno della stagionalità, al fine di consentire la rigenerazione delle risorse e la protezione degli habitat e delle specie.	Ps_Ob_CE_14 Individuazione delle tendenze evolutive e delle tendenze demografiche del territorio quanto alla popolazione residente e alla popolazione fluttuante stagionale nella sua distribuzione territoriale.	Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.
		Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.
		Ps_Ob_Reg_25 Contemperare, in considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'AMP, le esigenze legate alla tutela ambientale con la difesa dello Stato.

Tabella 4.29: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente “Assetto insediativo”.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_8 Limitare la pressione edificatoria sulla fascia costiera e il fenomeno della stagionalità, al fine di consentire la rigenerazione delle risorse e la protezione degli habitat e delle specie.	Ps_Ob_Reg_7	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_7	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_25	Az_Reg_85 Agevolare lo sviluppo sostenibile dell'AMP in coordinamento con le esigenze di difesa dello Stato.
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale.

Tabella 4.30: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente “Assetto insediativo”.

#### 4.6.8 Quadro logico della componente “Attività turistiche, ricreative e divulgative”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
Ps_Ob_SA_9 Aumentare la sensibilità ambientale e contribuire alla crescita della cultura della sostenibilità e dell’attrattività turistica, promuovendo la divulgazione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all’ambiente marino, attraverso il coinvolgimento della comunità locale.	Ob_CE_10 Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", aumentando la consapevolezza sociale dei cittadini, promuovendo comportamenti eco-compatibili attraverso: attività di informazione, comunicazione, educazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all’associazionismo.	Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche. Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione. Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell’ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell’AMP. Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell’AMP.
	Ob_CE_11 Elaborazione di avanzati sistemi di conoscenza e di monitoraggio dei fenomeni e dei processi naturali e determinati dall’azione dell’uomo, anche a supporto delle procedure di autorizzazione e ispezione, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure del Regolamento.	Ps_Ob_Reg_19 Organizzare in maniera efficace le attività di servizio, sorveglianza e soccorso. Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell’AMP. Ps_Ob_Reg_21 Monitorare gli habitat e le specie con particolare riferimento allo stato di conservazione.
	Ob_CE_19 Potenziare gli strumenti conoscitivi, la ricerca applicata e la sperimentazione.	Ps_Ob_Reg_20 Promuovere programmi di ricerca scientifica sfruttando le potenzialità dell’AMP.

Tabella 4.31: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente “Attività turistiche, ricreative e divulgative”.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_9 Aumentare la sensibilità ambientale e contribuire alla crescita della cultura della sostenibilità e dell’attrattività turistica, promuovendo la divulgazione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all’ambiente marino, attraverso il coinvolgimento della comunità locale.	Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell’AMP.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell’AMP.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_13 Regolamentare lo svolgimento delle attività di monitoraggio.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei.
	Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell’AMP.
	Ps_Ob_Reg_20	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
		Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_12	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo.
	Ps_Ob_Reg_12	Az_Reg_46 Avviare campagne di monitoraggio volte a fornire informazioni puntuali sullo stato della qualità dell'aria.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_54 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività turistiche.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_55 Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico.
	Ps_Ob_Reg_21	Az_Reg_56 Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_62 Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_68 Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_72 Avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e controllo volte a vietare l'asporto di materiali provenienti dal litorale e dal mare in conformità alla L.R. 16/2017.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente.
	Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico.
	Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_77 Riorganizzare il sistema di videosorveglianza.
	Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_19	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca.
	Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato.
	Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.
	Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_88 Potenziare e coordinare, di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi.

Tabella 4.32: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Attività turistiche, ricreative e divulgative".



#### 4.6.9 Quadro logico della componente “Pesca e altre attività produttive”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
Ps_Ob_SA_10 Valorizzare la pesca artigianale come attività identitaria del luogo, promuovendo la partecipazione attiva degli addetti nel settore e la creazione di una strutturata filiera del pescato.	Ps_Ob_CE_24 Implementare una politica locale per la pesca semplificandone il comparto e migliorando la gestione commerciale della filiera corta.	Ps_Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e al relativo codice di condotta. Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione.
Ps_Ob_SA_11 Regolamentare tutte le forme di pesca, in particolare la pesca sportiva e ricreativa, limitando il prelievo compatibilmente con la capacità di rigenerazione della risorsa, nell’ottica della sostenibilità.	Ps_Ob_CE_25 Tutelare l’ambiente marino e le risorse idriche anche attraverso l’autoregolamentazione e la valorizzazione del pescato.	Ps_Ob_Reg_3 Garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Ps_Ob_Reg_10 Organizzare, in maniera efficace, le attività di pesca sportiva, ricreativa e professionale nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell’AMP e al relativo codice di condotta.

Tabella 4.33: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente “Pesca e altre attività produttive”.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_10 Valorizzare la pesca artigianale come attività identitaria del luogo, promuovendo la partecipazione attiva degli addetti nel settore e la creazione di una strutturata filiera del pescato.	Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale.
	Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo.
	Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri.
	Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell’AMP.
	Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca.
Ps_Ob_SA_11 Regolamentare tutte le forme di pesca, in particolare la pesca sportiva e ricreativa, limitando il prelievo compatibilmente con la capacità di rigenerazione della risorsa, nell’ottica della sostenibilità.	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale.
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo.
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva.
	Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all’abbandono delle attrezzature da pesca.
	Ps_Ob_Reg_3, Ps_Ob_Reg_10	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca.
	Ps_Ob_Reg_3	Az_Reg_80 Promuovere la repressione del bracconaggio.

Tabella 4.34: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente “Pesca e altre attività produttive”.

#### 4.6.10 Quadro logico della componente “Mobilità e accessibilità marina e terrestre”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
<p>Ps_Ob_SA_12 Promuovere il miglioramento e il potenziamento dei collegamenti a livello territoriale e i servizi alle spiagge, nel rispetto dell'ambiente locale.</p>	<p>Ps_Ob_CE_4 Integrare gli elementi infrastrutturali (sistema dei parcheggi e della viabilità veicolare e pedonale) con l'ambiente per consentire l'accesso agevole e razionale ai litorali e diversificare i percorsi di attraversamento per una fruizione ecocompatibile ed un utilizzo collettivo delle risorse nel rispetto degli elementi ecosistemici (spiagge, zone umide, copertura vegetale), delle forme del paesaggio naturale, dei modelli di organizzazione equilibrata e qualificata dell'insediamento, in modo da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_4 Salvaguardare il sistema costiero e dunale dai fenomeni erosivi.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_6 Conservare l'integrità del paesaggio marino e terrestre.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_22 Contemperare le esigenze di tutela ambientale nell'AMP con la presenza di infrastrutture legate alla portualità turistica.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_24 Organizzare, in maniera efficace, il sistema della mobilità e dell'accessibilità marina e terrestre.</p>
	<p>Ps_Ob_CE_7 Ampliare l'offerta turistica e favorire la qualità e l'innovazione, attraverso la realizzazione di un sistema turistico unitario e coordinato che integri le attività turistico-ricettive-ricreative e le risorse ambientali e insediative dell'interno con le spiagge e le zone umide, rapportando l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto, organizzando, regolamentando e coordinando i servizi di supporto alla balneazione e dimensionando e ubicando le varie concessioni in maniera da tutelare e conservare gli ambienti naturali.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione.</p>
<p>Ps_Ob_SA_13 Favorire la minimizzazione degli impatti ambientali legati alla mobilità marina e sensibilizzare gli utenti alle problematiche ambientali, al fine di limitare gli effetti della navigazione su habitat e specie.</p>	<p>Ps_Ob_CE_3 Integrare le azioni sul territorio e le esigenze ambientali nelle altre politiche settoriali, quali quelle dei trasporti e del turismo, recuperando e salvaguardando le risorse naturali nell'ottica di assicurare uno sviluppo sociale, economico e delle attività produttive che sia sostenibile.</p>	<p>Ps_Ob_Reg_3 Garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_7 Integrare le esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo in coerenza con quanto disposto dal Piano di utilizzo dei litorali.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta.</p> <hr/> <p>Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per</p>

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
		la gestione integrata dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_24 Organizzare, in maniera efficace, il sistema della mobilità e dell'accessibilità marina e terrestre.
	Ps_Ob_CE_10 Perseguire lo sviluppo di una "diffusa cultura ambientale", aumentando la consapevolezza sociale dei cittadini, promuovendo comportamenti eco-compatibili attraverso: attività di informazione, comunicazione, educazione e formazione, valorizzazione di capacità e competenze tecniche, ecofiscalità, accordi volontari, sensibilità ambientale e partecipazione con specifici riferimenti alla popolazione residente e turistica, ai giovani in età scolare, alla pubblica amministrazione, agli operatori economici e all'associazionismo.	Ps_Ob_Reg_11 Organizzare, funzionalmente ad una fruizione sostenibile del sito e delle sue risorse, programmi di informazione, promozione, sensibilizzazione e attività didattiche.
		Ps_Ob_Reg_12 Promuovere uno sviluppo delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali compatibile con le esigenze di conservazione.
		Ps_Ob_Reg_13 Promuovere programmi e progetti di valorizzazione dell'ecosistema marino-costiero per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP.
		Ps_Ob_Reg_17 Promuovere una governance efficace per la gestione integrata dell'AMP.

Tabella 4.35: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente "Mobilità e accessibilità marina e terrestre".

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Ps_Ob_Reg_4, Ps_Ob_Reg_6	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione).
	Ps_Ob_Reg_6, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
Ps_Ob_SA_12 Promuovere il miglioramento e il potenziamento dei collegamenti a livello territoriale e i servizi alle spiagge, nel rispetto dell'ambiente locale.	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_12, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_4	Az_Reg_42 Delimitazione delle zone a pericolo frana.
	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_14, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale.
	Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_88 Potenziare e coordinare, di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi.
Ps_Ob_SA_13 Favorire la minimizzazione degli impatti ambientali legati alla mobilità marina e	Ps_Ob_Reg_7, Ps_Ob_Reg_13	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
sensibilizzare gli utenti alle problematiche ambientali, al fine di limitare gli effetti della navigazione su habitat e specie.	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_11, Ps_Ob_Reg_24	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP.
	Ps_Ob_Reg_8, Ps_Ob_Reg_12	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo.
	Ps_Ob_Reg_7	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio.

Tabella 4.36: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Mobilità e accessibilità marina e terrestre".

#### 4.6.11 Quadro logico della componente “Energia e rumore”

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna	Obiettivi del Regolamento
Ps_Ob_SA_14 Promuovere l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici.	Ps_Ob_CE_23 Incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.	Ps_Ob_Reg_8 Organizzare, in maniera efficace e sostenibile, gli spazi e le attività turistico-ricreative nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta. Ps_Ob_Reg_23 Favorire l'autosufficienza energetica delle strutture presenti nell'AMP.
Ps_Ob_SA_15 Limitare il livello di inquinamento acustico al fine di tutelare le specie e, in generale, di migliorare la qualità dell'ambiente locale.	Ps_Ob_CE_22 Ridurre le emissioni inquinanti e il consumo energetico, derivanti dai mezzi di trasporto pubblici e privati, in modo da abbattere i livelli di inquinamento atmosferico e acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e nazionali, e gli impatti sul territorio all'interno del contesto di particolare pregio paesistico e ambientale dell'area marina protetta.	Ps_Ob_Reg_2 Garantire la conservazione delle specie faunistiche degli ambienti marino-costieri. Ps_Ob_Reg_9 Organizzare, in maniera efficace la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio nel rispetto delle prescrizioni in vigore per ciascuna zona dell'AMP e al relativo codice di condotta. Ps_Ob_Reg_14 Riduzione dei principali fattori di pressione antropica.

Tabella 4.37: Quadro logico degli obiettivi relativo alla componente “Energia e rumore”.

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
Ps_Ob_SA_14 Promuovere l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP
	Ps_Ob_Reg_23	Az_Reg_45 Promuovere l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili
	Ps_Ob_Reg_8	Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione verso gli operatori economici che esercitano all'interno dell'AMP
Ps_Ob_SA_15 Limitare il livello di inquinamento acustico al fine di tutelare le specie e, in generale, di migliorare la qualità dell'ambiente locale	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP
	Ps_Ob_Reg_9, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e im-



Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
		barcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_19 Riorganizzare il sistema dei servizi per la fruizione turistica nell'AMP
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching
	Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto
	Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio
	Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di whale-watching
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione flutuante durante il periodo estivo
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_38 Adottare misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordinanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005
	Ps_Ob_Reg_9	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree mari-



Obiettivi di sostenibilità ambientale	Riferimento obiettivi del Regolamento	Azioni del Regolamento
		no-terrestri con maggiore afflusso turistico
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie
	Ps_Ob_Reg_2	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca
	Ps_Ob_Reg_2, Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_84 Elaborare linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP
	Ps_Ob_Reg_14	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta dell'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale

Tabella 4.38: Quadro logico degli obiettivi e delle azioni relativo alla componente "Energia e rumore".

## **5. IL NUOVO REGOLAMENTO DELL'AMP "TAVOLARA - PUNTA CODA CAVALLO"**

### **5.1 L'APPROCCIO METODOLOGICO PER LA DEFINIZIONE DEL DISPOSITIVO NORMATIVO: DAL PROTOCOLLO SPERIMENTALE ALLA DISCIPLINA**

Il modello applicato nel PS ha portato alla costruzione di un insieme di azioni il cui obiettivo primario è la promozione dello sviluppo sostenibile dell'AMP in esame. La valutazione delle norme vigenti e, in particolare, la rispondenza delle stesse alle azioni definite è fondamentale per la definizione del nuovo Regolamento, in quanto ha permesso di tenere conto, attraverso un approccio integrato, delle indicazioni della pianificazione vigente nel contesto dell'AMP sul quale le norme saranno applicate.

Nello specifico, per la definizione del nuovo Regolamento dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", l'approccio metodologico per la definizione del dispositivo normativo si è basato su un doppio ordine di valutazioni di coerenza finalizzate a concretizzare la fase attuativa del PS nell'elaborazione della disciplina.

Il primo livello consiste nella valutazione delle azioni rispetto agli articoli del Regolamento vigente, mentre il secondo livello si basa sul confronto tra il Regolamento vigente con i regolamenti approvati recentemente in altre AMP della Regione Sardegna. I criteri che contraddistinguono il primo livello di valutazione si basano sulla coerenza delle azioni definite dal PS relativamente agli articoli di norma del Regolamento vigente, suddivisi nei vari titoli.

Rispetto al confronto di coerenza delle azioni del PS con il vigente dispositivo normativo, il modello prevede tre esiti di valutazione, rappresentati con tre colori differenti, ai quali sono associate alcune proposte di modifica come riportato di seguito:

- se l'azione è pienamente contemplata all'interno della norma analizzata, allora la norma non subisce modifiche o integrazioni (colore verde);
- se l'azione è contemplata soltanto in parte o alcuni aspetti non sono espliciti in maniera esaustiva, la norma necessita di modifiche o integrazioni (colore giallo);
- se l'azione, e le tematiche trattate nell'azione, non sono contemplate nella disciplina vigente, si ipotizza l'inserimento di nuovi articoli o l'integrazione di quelli esistenti (colore rosso).

Quando la norma attuale non è legata ad alcuna azione rimane immutata, mentre, quando subisce delle modifiche, tali proposte di modifica sono indicate con il colore rosso nella colonna concernente gli "Articoli del nuovo Regolamento" delle Tabelle riportate al Paragrafo 5.2.

Il secondo livello di valutazione si basa sul confronto tra la normativa del Regolamento vigente con i regolamenti approvati recentemente in alcune AMP presenti nella Regione Sardegna riportando in corsivo le differenze emerse. Si tratta di un confronto di coerenza necessario in quanto il Regolamento dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo" è stato approvato nel dicembre del 2014 e, quindi, mostra, in alcune parti, delle carenze dovute al mancato aggiornamento rispetto alle disposizioni normative nazionali e comunitarie più recenti e all'incapacità di rispondere adeguatamente alle nuove esigenze di sviluppo locale e alle sfide di tutela della biodiversità e dell'ambiente emerse negli ultimi anni. Le parti in corsivo nella colonna concernente i "Regolamenti recenti" nella Tabelle riportate al Paragrafo 5.2 costituiscono le parti di articolato normativo recentemente approvato in diverse AMP differente dal vigente Regolamento dell'AMP di "Tavolara-Punta Coda Cavallo". Nella colonna "Proposta di aggiornamento" sono riportate in rosso le parti di normativa modificata a seguito delle due valutazioni effettuate in modo da potenziare, in particolare, le questioni legate alla tutela della biodiversità e dell'ambiente contestualmente alla gestione e alla fruizione delle attività socio - economiche presenti nell'area.

La tabella che segue mostra il modello impiegato per la valutazione di coerenza tra la normativa vigente, le azioni del PS e i regolamenti recentemente approvati in altre AMP della Sardegna.

TITOLO					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO
Articolo Regolamento vigente					Articolo nuovo Regolamento
Comma	Azione	Valutazione articolo/azione	Osservazioni rispetto alla valutazione articolo/azioni	Altri Regolamenti approvati recentemente	Proposta di nuovo comma
Comma 1	Azione 1		Osservazione 1	Comma altri Regolamenti	Proposta di nuovo Comma 1
.....	.....		.....	.....	.....
.....	Azione n		Osservazione n	.....	.....
Comma n				Comma altri Regolamenti	Proposta di nuovo Comma n

Tabella 5.1: Schema impiegato per la valutazione di coerenza tra la normativa vigente, le azioni del PS e i Regolamenti recentemente approvati in altre AMP della Sardegna.

L'aggiornamento del Regolamento dell'AMP "Tavolara-Punta Coda Cavallo" è riportata integralmente nell'Allegato III.

5.2 LA VALUTAZIONE DI COERENZA

 5.2.1 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 1. OGGETTO					ART. 1 OGGETTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima.				Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "xxx", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, <i>come delimitata ai sensi dell'art. x del decreto di aggiornamento al decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del xxx e nel rispetto della zonizzazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del xxx n. x.</i>	1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'AMP medesima.
2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attività consentite nell'area marina protetta sono stabilite dal decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del 12 dicembre 1997 e modificato in seguito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.					2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attività consentite nell'AMP sono stabilite dal Decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del 12 dicembre 1997 e modificato in seguito dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001 ( <b>Decreto istitutivo</b> ).
3. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto, ITB010011 Stagno di San Teodoro e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.				Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria SIC, nonché per le designande Zone speciale di conservazione (ZSC), xxx e SIC xxx, e per le Zone di protezione speciale (ZPS) xxx, <i>integrati dai rispettivi Piani di gestione vigenti</i> , per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.	3. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto, ITB010011 Stagno di San Teodoro e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'AMP.



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 2 DEFINIZIONI					ART. 2 DEFINIZIONI
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>Ai fini del presente Regolamento si intende:</p> <p>a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;</p> <p>b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;</p> <p>c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;</p> <p>d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;</p> <p>e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;</p> <p>f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;</p> <p>g) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;</p> <p>h) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>i) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di guide o istruttori, afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;</p> <p>j) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente</p>				Non presente	<p>Ai fini del presente Regolamento si intende:</p> <p>a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'AMP delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;</p> <p>b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;</p> <p><b>c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;</b></p> <p>d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;</p> <p>e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;</p> <p>f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;</p> <p><b>g) «capacità di carico», capacità portante dell'ambiente ovvero la capacità di uno o più ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;</b></p> <p>h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;</p> <p><b>i) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;</b></p>



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 2 DEFINIZIONI					ART. 2 DEFINIZIONI
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;</p> <p>k) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;</p> <p>l) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>m) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;</p> <p>n) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;</p> <p>o) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;</p> <p>p) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>q) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;</p> <p>s) «noleggio di unità navale», il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra</p>					<p>j) «guida ambientale escursionistica o guida naturalistica», soggetto abilitato e iscritto al Registro regionale delle guide ambientali escursionistiche che, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. Sono escluse dall'ambito professionale della guida ambientale escursionistica tutte le attività e i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche;</p> <p>k) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;</p> <p>l) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>m) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori., anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;</p> <p>n) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di guide o istruttori, afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;</p> <p>o) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;</p> <p>p) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pe-</p>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 2 DEFINIZIONI					ART. 2 DEFINIZIONI
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>t) «noleggio occasionale», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;</p> <p>u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;</p> <p>v) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;</p> <p>w) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;</p> <p>x) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;</p> <p>y) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di gestione nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;</p> <p>z) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p>					<p>sca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;</p> <p>q) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;</p> <p>r) «locazione di unità nautica», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>s) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;</p> <p>t) «miticoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;</p> <p>u) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;</p> <p>v) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>z) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>aa) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;</p> <p>bb) «noleggio di unità nautica», il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p>



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 2 DEFINIZIONI					ART. 2 DEFINIZIONI
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>aa) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;</p> <p>bb) "seawatching", le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;</p> <p>cc) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;</p> <p>dd) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.</p> <p>ee) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;</p> <p>ff) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del Codice della navigazione;</p> <p>gg) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;</p> <p>hh) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino nonché alla didattica subacquea;</p> <p>ii) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;</p> <p>jj) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.</p>					<p>cc) «noleggio occasionale», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;</p> <p>dd) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavittello;</p> <p>ee) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;</p> <p>ff) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;</p> <p>gg) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal D.M. 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;</p> <p>hh) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal D.M. 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di gestione nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;</p> <p>ii) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p> <p>jj) «rifiuti prodotti dalla nave» i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti</p>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 2 DEFINIZIONI					ART. 2 DEFINIZIONI
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
					<p>associati al carico di cui alle linee guida definite a livello per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;</p> <p>kk) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;</p> <p>ll) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;</p> <p>mm) "seawatching", le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;</p> <p>nn) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.</p> <p>oo) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;</p> <p>pp) «unità nautica», qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera ff), unità da pesca (come definita alla lettera gg), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;</p> <p>qq) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;</p> <p>rr) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;</p> <p>ss) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite</p>





TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 2 DEFINIZIONI					ART. 2 DEFINIZIONI
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
					<p>allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;</p> <p><b>tt)</b> «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino nonché alla didattica subacquea;</p> <p><b>uu)</b> «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;</p> <p><b>vv)</b> «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.</p>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 3. FINALITÀ, DELIMITAZIONE E ATTIVITÀ NON CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA					ART. 3 FINALITÀ, DELIMITAZIONE E ATTIVITÀ NON CONSEN- TITE NELL'AREA MARINA PROTETTA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 12 dicembre 1997 ed in seguito modificate dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.				<p>Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite <i>dell'area marina protetta «xxx», come previste dagli articoli x, x e x del decreto ministeriale di aggiornamento del xxx.</i></p> <p><i>Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.</i></p>	<p>1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del Decreto istitutivo 12 dicembre 1997 ed in seguito modificate dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.</p> <p>2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.</p>



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ					ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non è consentito:</p> <p>a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;</p> <p>b) l'accesso degli animali da compagnia, fatto salvo l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purché sterilizzati e marcati con microchip;</p> <p>c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;</p> <p>d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso.</p>	<p>Az_Reg_1</p> <p>Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri.</p>			<p>Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta, <i>oltre a quanto stabilito dagli obiettivi e dalle misure di conservazione dei Piani di gestione dei siti Natura2000 in esso ricadenti, e pubblicati sul sito internet dell'AMP</i>, non è consentito:</p> <p>a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;</p> <p>b) <i>l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti</i>;</p> <p>c) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;</p> <p>d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. <i>Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione;</i></p> <p>e) <i>la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate.</i></p> <p><i>In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.</i></p>	<p>1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'AMP non è consentito:</p> <p>a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;</p> <p>b) l'accesso degli animali da compagnia, <b>fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti</b> e l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purché sterilizzati e marcati con microchip;</p> <p>c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;</p> <p>d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso. <b>L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie vegetali alloctone;</b></p> <p>e) <b>la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate;</b></p> <p>f) l'introduzione di qualsiasi animale alloctono appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate, a favorire la diffusione dello stesso. L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie animali alloctone;</p> <p>g) <b>la cattura e la caccia di animali, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate;</b></p> <p>h) <b>Recuperare e/o manipolare gli animali disorientati o in difficoltà. È fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguar-</b></p>
	<p>Az_Reg_8</p> <p>Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti.</p>		<p>Si propone di avviare campagne di eradicazione e successiva rinaturazione dei siti (Cfr. art. 11: disciplina del demanio marittimo).</p> <p>Si propone di aggiungere indirizzi rispetto alla sensibilizzazione.</p>		
	<p>Az_Reg_16</p> <p>Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione)</p>		<p>Si propone di aggiungere l'adozione di misure per il ripristino dell'habitat (Cfr. art. 11: Disciplina del demanio marittimo)</p>		
	<p>Az_Reg_62</p> <p>Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche</p>		<p>Si propone di aggiungere una lettera dopo la d) riferita al divieto di introduzione di specie animali aliene invasive.</p> <p>Si propone di aggiungere, sia per le specie animali che vegetali, la sequen-</p>		

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ					ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
			te dicitura: "L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vegetali e animali vietate e a favorire la diffusione dello stesso".		dia della fauna selvatica.
	Az_Reg_5 Adottare misure volte a favorire il recupero di animali disorientati o in difficoltà		Si propone di aggiungere una lettera riferita all'adozione di misure volte a favorire il recupero di animali disorientati o in difficoltà		
2. Le attività di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attività sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo ( <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> ), gabbiano corso ( <i>Larus audouinii</i> ) e berta minore ( <i>Puffinus yelkouan</i> ), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'Ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	2. Le attività di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attività sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo ( <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> ), gabbiano corso ( <i>Larus audouinii</i> ) e berta minore ( <i>Puffinus yelkouan</i> ), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'Ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse.
	Az. 33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto.				

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ					ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az. 36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.				
	Az. 38 Adottare misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordinanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata.				
	Az. 44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
3. È vietata la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni appositamente programmate e controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	
	Az_Reg_9 Redazione del piano di eradicazione del ratto nero e delle misure di biosecurity		Si propone di aggiungere un comma riferito alla redazione di un piano di eradicazione del ratto nero e delle misure di biosecurity		3. Interventi di eradicazione di tutte le specie vegetali e animali esotiche invasive o potenzialmente invasive sono realizzabili, d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP e con il MATTM, sulla base del loro periodico monitoraggio.



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ					ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_50 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero		Si propone di aggiungere un comma riferito all'avvio di campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero		
	Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine		Si propone di aggiungere un comma riferito all'avvio di campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine		4. L'Ente gestore avvia campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione di specie vegetali e animali esotiche invasive o potenzialmente invasive.
4. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È fatta salva la necessità di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso.	Az. 38 Adottare misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordinanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata.			Non presente	5. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'AMP e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È fatta salva la necessità di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso.  L'Ente gestore si impegna a redigere delle linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e ad avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche.
	Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche		Si propone di aggiungere il riferimento alle campagne di sensibilizzazione		



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ					ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_84 Elaborare linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP		Si propone di aggiungere l'elaborazione di linee guida		
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero		Si propone di aggiungere un comma riferito all'avvio di campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero		<p>6. L'Ente gestore, con il supporto del Centro di Educazione Ambientale, si impegna a promuovere programmi di educazione e sensibilizzazione ambientale finalizzati:</p> <p>a) alla repressione del bracconaggio;</p> <p>b) alla prevenzione degli incendi boschivi;</p> <p>c) alla limitazione del disturbo antropico sull'avifauna marina;</p> <p>d) alla limitazione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei materiali pericolosi in mare;</p> <p>e) alla tutela degli habitat e delle specie dell'ambiente marino e costiero.</p>
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP		Si propone di aggiungere un comma riferito all'avvio di campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP		
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di aggiungere un comma riferito all'avvio di campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ					ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale		Si propone di aggiungere un comma riferito all'avvio di programmi e attività di educazione ambientale		
	Az_Reg_71 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi		Si propone di aggiungere un comma riferito all'avvio di campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi boschivi		
	Az_Reg_80 Promuovere la repressione del bracconaggio		Si propone di aggiungere un comma riferito alla promozione della repressione del bracconaggio		



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
					<b>ART. 5 TUTELA DEL TERRITORIO</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera		Si propone di aggiungere un nuovo articolo riferito all'adozione di misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera		<p>1. Al fine di garantire la tutela del territorio, l'Ente gestore:</p> <p>a) adotta misure idonee alla prevenzione e alla mitigazione degli impatti dell'erosione costiera sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi;</p> <p>b) individua e delimita le zone soggette a pericolo di frana;</p> <p>c) avvia campagne di bonifica delle aree inquinate.</p>
	Az_Reg_42 Delimitazione delle zone a pericolo frana		Si propone di aggiungere un nuovo articolo riferito alla delimitazione delle zone a pericolo frana		
	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP		Si propone di includere la parte relativa al recupero dei rifiuti al titolo III agli articoli che trattano i rifiuti  Dall'analisi ambientale è emerso il frequente sversamento a mare di idrocarburi.		
	Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi		Si propone di aggiungere un nuovo articolo riferito all'avvio di campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi		

5.2.2 **TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA**

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 5.</b> <b>GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA</b>					<b>ART. 6</b> <b>GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. La gestione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", è affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e del decreto ministeriale del 12 dicembre 2003.				La gestione dell'area marina protetta è affidata al xxx, soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. x del decreto del xxx del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.	1. La gestione dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", è affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come <b>integrato dall'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, del D.M. del 12 dicembre 2003</b>
2. Il "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.				Il xxx si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	2. Il "Consorzio di gestione AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare <b>(MATTM)</b> .
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.				Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle Aree marine protette.	3. Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'Ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.				Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del <i>soggetto gestore</i> a quanto previsto <i>dal decreto aggiornamento, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente Regolamento</i> , dalla convenzione di cui al comma 2, e dalla normativa vigente in materia.	4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'Ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.



TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 5. GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					ART. 6 GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'Ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.	Az_Reg_70 Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere		Si propone di aggiungere la promozione della gestione integrata	Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, al soggetto gestore è affidata altresì la gestione dei SIC e delle ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.	5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'Ente gestore dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'AMP, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000, <b>secondo un approccio integrato che consenta di portare avanti una gestione olistica del territorio nel suo insieme.</b>
6. L'Ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:  a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;  b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.	Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità			Il soggetto gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:  a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla direttiva Habitat;  b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla direttiva 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciute a priorità di conservazione dalla stessa direttiva.	6. L'Ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:  a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 8 settembre 1997 n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla <b>Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat)</b> ;  b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.
	Az_Reg_49 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità ¶				
	Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine ¶				
	Az_Reg_53 Avviare campagne di censimento				

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 5. GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					ART. 6 GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	e monitoraggio dell'erpeto fauna				
	Az_Reg_55 Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico ¶				
	Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno				
	Az_Reg_60 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia				
				<i>Il soggetto gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, eventuali disciplinari integrativi annuali del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero.</i>	<i>7. L'Ente gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, disciplinari integrativi del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del MATTM.</i>



TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 6 RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA					ART. 7 RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.				Il responsabile è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero.	1. Il Responsabile dell'AMP è individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del MATTM.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.				L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero.	2. L'incarico di Responsabile dell'AMP viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del MATTM.
3. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;	Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP			Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, <i>nonché dei relativi progetti ed interventi</i> ; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;	3. Al Responsabile dell'AMP sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'AMP: a) predisposizione e attuazione dei programmi di gestione, promozione e valorizzazione <b>del patrimonio ambientale e paesaggistico presente nell'AMP, nonché dei relativi progetti ed interventi</b> ; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AMP; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; <b>f) promozione di iniziative e di attività di informazione e promozione per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità</b>
	Az_Reg_68 Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP		Si propone di aggiungere le attività di promozione e valorizzazione alla lettera a)		

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 6 RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA					ART. 7 RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.	<p>Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente</p> <p>Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione delle attività economiche esercitate all'interno dell'AMP</p>		<p>Si propone di aggiungere le campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente nell'area marina protetta alla lettera a)</p> <p>Si propone di aggiungere le attività di informazione e promozione alla lettera f)</p>	g) qualsiasi altro compito affidato al soggetto gestore.	<p>dell'AMP;</p> <p>g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.</p>
4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.				Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.	4. Il Responsabile dell'AMP esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 7</b> <b>COMMISSIONE DI RISERVA</b>					<b>ART. 8</b> <b>COMMISSIONE DI RISERVA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>1. La Commissione di riserva, istituita con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente gestore formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito a:</p> <p>a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;</p> <p>b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;</p> <p>c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;</p> <p>d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.</p>				<p>La Commissione di riserva istituita <i>presso il soggetto gestore dell'area marina protetta</i> con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il <i>soggetto delegato nella gestione</i>, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante su:</p> <p>a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;</p> <p>b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;</p> <p>c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;</p> <p>d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.</p>	<p>1. La Commissione di riserva, istituita con Decreto dal MATTM ai sensi dell'art. 28, comma 3, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente gestore formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'AMP ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito a:</p> <p>a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;</p> <p>b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;</p> <p>c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'AMP e le successive proposte di aggiornamento;</p> <p>d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.</p>
<p>2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore.</p>				<p>Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.</p>	<p>2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore.</p>
<p>3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.</p>				<p>La Commissione è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.</p>	<p>3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.</p>
<p>4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documenta-</p>				<p>La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente</p>	<p>4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa</p>



TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 7</b> <b>COMMISSIONE DI RISERVA</b>					<b>ART. 8</b> <b>COMMISSIONE DI RISERVA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
zione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.				alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.	documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.				I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero.	5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'AMP che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di prima fascia				Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.	6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con funzione consultiva il Responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato.				Non presente	7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con funzione consultiva il Responsabile dell'AMP o un suo incaricato.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.				Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.	8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.



TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
					<b>ART. 9</b> <b>COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato		Si propone di inserire un nuovo articolo relativo all'incentivo di iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato		1. L'Ente gestore adotta misure volte al rafforzamento della cooperazione locale, regionale, nazionale e internazionale, dalla quale scaturiscano azioni coordinate di promozione, cooperazione, partenariato e modalità e accessibilità sostenibili.
	Az_Reg_82 Adottare misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale		Si propone di inserire un nuovo articolo relativo all'adozione di misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale		
	Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere		Si propone di inserire un nuovo articolo relativo al coordinamento di attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere		
	Az_Reg_85 Agevolare lo sviluppo sostenibile dell'AMP in coordinamento con le esigenze di difesa dello		Si propone di inserire un nuovo articolo relativo all'agevolazione dello sviluppo sostenibile dell'AMP in coordinamento con le esigenze di difesa dello Stato		

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
					<b>ART. 9</b> <b>COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Stato				
	Az_Reg_87 Potenziare e coordinare, di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi		Si propone di inserire un nuovo articolo relativo al potenziamento e coordinamento, di concerto con gli enti territoriali, del sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi		

5.2.3 **TITOLO III: DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE**

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 8  ZONAZIONE E ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA					ART. 10  ZONAZIONE E ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Sono fatte salve la zonazione e le attività consentite di cui all'art. 4 del decreto del 12 dicembre 1997 del Ministro dell'ambiente, modificato in seguito con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 28 novembre 2001.				Sono fatte salve la zonazione e la <i>disciplina</i> delle attività consentite <i>nelle diverse zone dell'area marina protetta xxx</i> , di cui agli articoli x e x, del decreto ministeriale del xxx, n. xxx, «Regolamento recante la <i>disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta xxx</i> ».	1. Sono fatte salve la zonazione e la <i>disciplina</i> delle attività consentite <i>nelle diverse zone dell'AMP «Tavolara - Punta Coda Cavallo»</i> , di cui all'art. 4 del Decreto del 12 dicembre 1997 del Ministro dell'ambiente, modificato in seguito con gli articoli 2 e 3 del D.M. 28 novembre 2001.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART.9. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI					ART.11 DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui al comma precedente.</p> <p>a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'Ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;</p> <p>b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;</p> <p>c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.</p>	<p>Az_Reg_10</p> <p>Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p>			<p>I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «xxx», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina, con le seguenti modalità:</p> <p>a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;</p> <p>b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;</p> <p>c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.</p>	<p>1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'AMP, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui all'articolo precedente, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'Ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;</p> <p>b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP;</p> <p>c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP.</p>
<p>2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'uso ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo sarà programmato secondo i piani di utilizzo dei litorali dei Comuni consorziati in concerto con l'Ente gestore.</p>	<p>Az_Reg_11</p> <p>Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.</p>			<p>Non presente</p>	<p>2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'uso ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo sarà programmato dai Comuni consorziati in concerto con l'Ente gestore.</p>





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART.9. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI					ART.11 DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
					3. Le attività ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo saranno organizzate sulla base di quanto indicato dalle concessioni demaniali caratterizzate da strutture finalizzate alla fornitura di servizi quali: la creazione di ombreggi, la ristorazione, la somministrazione di bevande ed alimenti, l'organizzazione di aree ludiche, ricreative e sportive, aree benessere e servizi alla persona.
	Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta all'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale		Si propone di inserire un comma relativo al coordinamento del sistema di accesso e di sosta all'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale		4. Tutte le attività elencate nel comma precedente insieme al sistema di accesso e sosta saranno disciplinati in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale tramite successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le condizioni di conservazione di habitat e specie e le loro necessità di tutela.
					5. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai titolari delle concessioni per concorrere alla tutela ambientale.
3. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'area marina protetta, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del temperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato.				Non presente	6. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'AMP, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del temperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato.
				<i>Al fine di assicurare la migliore gestione nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.</i>	7. Al fine di assicurare la migliore gestione nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART.9. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI					ART.11 DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</i>	8. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
				<i>Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «xxx», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.</i>	9. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «xxx», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.
	Az_Reg_8 Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti		Si propone di inserire un nuovo comma relativo all'avvio di campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti	<i>Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture anti-strascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e con il Ministero.</i>	10. Interventi di eradicazione di restauro ambientale e di rinaturazione degli habitat, l'installazione di barriere sommerse, di strutture anti-strascico e a fini di ripopolamento, il ripristino delle condizioni naturali, delle dune e dei cordoni dunali e il ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP e con il MATTM.



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART.9. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI					ART.11 DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione)		Si propone di inserire un nuovo comma relativo all'adozione di misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione)		

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART 10 DISCIPLINA DEGLI AMMASSI DI FOGLIE DI POSIDONIA OCEANICA					ART 12 DISCIPLINA DEGLI AMMASSI DI FOGLIE DI POSIDONIA OCEANICA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquette) sono trattati secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nelle zone A e B non è consentita la rimozione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata;</p> <p>b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica, previa autorizzazione dell'Ente gestore:</p> <p>I. possono essere rimossi, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;</p> <p>II. possono essere rimossi in estate, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;</p> <p>III. possono essere rimossi, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e trasferiti in discarica.</p> <p>c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con l'Ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;</p> <p>d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.</p>	<p>Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata.</p> <p>Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p>			<p>Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nelle zone A e B non è consentita la loro <i>movimentazione</i> e/o rimozione, <i>al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e per la salvaguardia dell'integrità degli habitat marini e costieri</i>;</p> <p>b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica <i>possono essere rimossi</i>, previa autorizzazione del soggetto gestore:</p> <p>I. con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;</p> <p>II. in estate, con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;</p> <p>III. con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e trasferiti in discarica.</p> <p>c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con il soggetto gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;</p> <p>d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.</p>	<p>1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'AMP gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nelle zone A e B non è consentita la loro <b>movimentazione</b> e/o rimozione;</p> <p>b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica <b>possono essere rimossi</b>, previa autorizzazione dell'Ente gestore:</p> <p>I. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;</p> <p>II. in estate, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;</p> <p>III. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e trasferiti in discarica.</p> <p>c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con l'Ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;</p> <p>d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.</p>



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 11. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI					ART. 13 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI E DEI RIFIUTI
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)			Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti.	1. Nell'AMP non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la scarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente
	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti		Si propone di aggiungere un nuovo comma con riferimento alle isole ecologiche in porto. Si propone di valutare se modificare il titolo dell'articolo e renderlo più ampio.	Non presente	2. Ciascun porto o punto di approdo deve essere attrezzato con apposita isola ecologica che soddisfi le esigenze di conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dal naviglio dei settori pesca, traffico e diporto.
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di aggiungere il riferimento alle campagne di informazione e sensibilizzazione	Non presente	3. L'Ente gestore si impegna, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.				Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamento al sistema fognario-depurativo pubblico ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici <i>presente nel territorio comunale di xxx.</i>	4. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 11. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI					ART. 13 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI <b>E DEI RIFIUTI</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico xxx» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx.</i>	5. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - porto di Puntaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto - Approdo Turistico di La Marina di Costa Corallina» vigenti.
	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP		Si propone di trattare la bonifica in un articolo nuovo ("tutela e gestione del territorio") nel titolo I		6. L'Ente gestore avvia campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di pulizia dei fondali.
	Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali		Si propone di inserire un nuovo comma relativo all'avvio di campagne di pulizia dei fondali		
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo		Si propone di prevedere indicatori per la popolazione fluttuante e potenziare i controlli della qualità delle acque marine.		7. L'Ente gestore si impegna a valutare annualmente la popolazione fluttuante ai fini di migliorare i controlli della qualità delle acque.
	Az_Reg_39 Potenziare il		Si propone di prevedere indicatori per la popolazione		





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 11. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI					ART. 13 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI <b>E DEI RIFIUTI</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	controllo della qualità delle ac- que marine		fluttuante e poten- ziare i controlli della qualità delle acque marine.		

<b>TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE</b>					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 12.</b> DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO SORVEGLIANZA E SERVIZIO					<b>ART. 14</b> DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO E SERVIZIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.			Si propone di trattare il tema della sorveglianza in maniera completa all'articolo 40 "Sorveglianza"	Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.	1. Nell'AMP sono consentite le attività di soccorso e di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.
	Az_Reg_88 Coordinare le attività di soccorso dei cetacei e delle tartarughe marine		Si propone di inserire un nuovo comma relativo al coordinamento delle attività di soccorso dei cetacei e delle tartarughe marine		2. L'Ente gestore coordina le attività di soccorso e cura presso il Centro di recupero dell'AMP della fauna marina in difficoltà.



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 13. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA					ART. 15. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.	Az_Reg_69 Promuovere progetti di ricerca scientifica interdisciplinare		Si propone di inserire l'Ente gestore quale promotore e autorizzatore di progetti di ricerca scientifica interdisciplinare	Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.	1. L'Ente gestore promuove e autorizza progetti di ricerca scientifica, anche interdisciplinare nell'AMP.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente ai seguenti temi: a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica			Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.	2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa <b>che includa le seguenti informazioni:</b> a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri.			Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa <b>valutazione ed</b> autorizzazione del soggetto gestore.	3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa <b>valutazione e</b> autorizzazione dell'Ente gestore.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 13. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA					ART. 15. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica				
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate dall'Ente gestore e comunicate alla Capitaneria di Porto; dette autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica			Le autorizzazioni di cui ai <i>precedenti</i> commi x e x sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultanti dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.	4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate dall'Ente gestore e comunicate alla Capitaneria di Porto; dette autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'AMP, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica			La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata di norma, almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.	5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica			Le attività tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino <i>costiero</i> .	6. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal MATTM nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino <b>e costiero</b> .
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica			I programmi di ricerca scientifica coordinati dal Ministero, sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma x. <i>Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati sca-</i>	7. I programmi di ricerca scientifica nell'AMP coordinati dal MATTM sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. <b>Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di cita-</b>

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 13. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA					ART. 15. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>turenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.</i>	<i>zione della fonte.</i>
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica, per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica			Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.	8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica, per le finalità di monitoraggio e gestione dell'AMP, possono essere affidati nei modi di legge, specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.	Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica			Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, <i>di validità massima annuale</i> , per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x.	9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'AMP, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate all'art. <b>37</b> .

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 14 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, PROFESSIONALI					ART. 16 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESA FOTOGRAFICA, CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA, DI TIPO PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive			Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.	1. Nell'AMP sono consentite le attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive			Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.	2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive <b>di tipo</b> professionale, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta.	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive			Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta <i>in genere</i> .	3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'AMP. <b>A tal fine l'Ente gestore si impegna ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP.</b>
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico		Si propone di aggiungere un riferimento alle campagne di informazione e sensibilizzazione.		



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 14 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, PROFESSIONALI					ART. 16 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESA FOTOGRAFICA, CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA, DI TIPO PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	sull'avifauna marina nell'AMP				
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive			Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.	4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'AMP.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive			Il soggetto gestore può <i>richiedere</i> l'acquisizione di copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.	5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive			La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la dicitura: Area marina protetta «xxx» - Comune di xxx.	6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'AMP.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 33.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-			Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività <i>di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive</i> , i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x.	7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 14 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, PROFESSIONALI					ART. 16 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESA FOTOGRAFICA, CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA, DI TIPO PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo		Si propone di definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico durante il periodo estivo.		8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina di ripresa fotografica, cinematografia e televisiva.
					9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 15.</b> <b>DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE</b>					<b>ART. 17</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nelle zone A dell'area marina protetta non è consentita la balneazione.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non è consentita la balneazione.	1. Nelle zone A dell'AMP non è consentita la balneazione.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione				
2. Nelle zone B e C la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze dell'Autorità marittima competente.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone B e C la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della <i>Regione Autonoma della Sardegna</i> e dell'Autorità marittima competente, <i>fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale.</i>	2. Nelle zone B e C la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze della <b>Regione Sardegna</b> e dell'Autorità marittima competente, <b>fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dall'Ente gestore per finalità di tutela ambientale.</b>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_21				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 15. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE					ART. 17 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Regolamentare le attività di balneazione				
	Az_Reg_38 Adottare misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordinanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata				
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo		Si propone di definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico durante il periodo estivo.		3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di balneazione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alle attività di balneazione.
					4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di balneazione, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE					ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nelle zone A le immersioni subacquee, individuali o in gruppo, non sono consentite.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.	1. Nelle zone A le immersioni subacquee e in apnea, individuali o in gruppo, non sono consentite.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee				
				<p>Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;</p> <p>b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;</p> <p>c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;</p> <p>d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;</p> <p>e) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;</p> <p>f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'Art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio</p>	<p>2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nei siti opportunamente individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;</p> <p>b) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;</p> <p>c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;</p> <p>d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;</p> <p>e) per un totale massimo di 8 apneisti in immersione per ciascun sito;</p> <p>f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'Art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive</p>

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE					ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				2008, n. 146, e successive modifiche.	modifiche.
<p>2. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità:</p> <p>a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00;</p> <p>b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;</p> <p>c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6;</p>	<p>Az_Reg_1</p> <p>Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p>			<p>Nelle zone B non sono consentite le immersioni subacquee.</p>	<p>3. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità:</p> <p>a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00;</p> <p>b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;</p> <p>c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6.</p>
	<p>Az_Reg_10</p> <p>Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p>				
	<p>Az_Reg_22</p> <p>Regolamentare le immersioni subacquee</p>				
<p>3. Nelle zone C le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità:</p> <p>a) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;</p> <p>b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6;</p> <p>Le unità navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee.</p>	<p>Az_Reg_1</p> <p>Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p>			<p>Nelle zone C sono consentite le immersioni subacquee, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;</p> <p>b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;</p> <p>c) esclusivamente dall'alba al tramonto;</p> <p>d) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore;</p> <p>e) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro);</p> <p>f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa</p>	<p>4. Nelle zone C sono consentite le immersioni subacquee, previamente autorizzate dall'Ente gestore compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nei siti opportunamente individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;</p> <p>b) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;</p> <p>c) esclusivamente dall'alba al tramonto;</p> <p>d) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunemente senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'Art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche</p> <p>e) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte</p>
	<p>Az_Reg_10</p> <p>Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p>				
	<p>Az_Reg_22</p>				





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE					ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Regolamentare le immersioni subacquee			segna-sub; g) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'Art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.	dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6; f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub; Le unità navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee.
				5. Non è consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali.	5. Non è consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali.
4. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore; d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo; e) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta: a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale; c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore; d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto più possibile aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare accidentalmente gli organismi; e) è fatto obbligo di segnalare all'Autorità marittima competente o al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli; f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione.	6. Le immersioni subacquee e in apnea devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini; c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore; d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo; e) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'AMP di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli; f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'AMP, in particolare dello specifico sito d'immersione; g) L'Ente gestore si impegna, ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sugli organismi marini e per limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee				
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo				
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibi-		Si propone di aggiungere un riferimento alle campagne di sensibi-		

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE					ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	lizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP		lizzazione.		
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di aggiungere un riferimento alle campagne di sensibilizzazione.		
5. La navigazione e l'ancoraggio nell'area marina protetta delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attività di ancoraggio di cui ai successivi articoli.	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee			Le unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.	7. La navigazione e l'ancoraggio nell'AMP delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attività di ormeggio e ancoraggio di cui ai successivi articoli.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
6. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee, nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 2, è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP			L'ormeggio/ancoraggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito nei gavitelli contrassegnati e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto gestore compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, e per un	8. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea, nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 3, è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione e



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE					ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
sufficiente per effettuare l'immersione.	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee			massimo di 2 (due) unità da diporto al medesimo gavittello.	per un massimo di 2 unità da diporto al medesimo gavittello.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare: a) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b) i siti di immersione più adeguati e/o a tema; c) il numero e la posizione dei gavittelli destinati all'ormeggio; d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio; e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività; f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee			In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese <i>alle finalità istitutive dell'area marina protetta</i> , al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee <i>e in apnea</i> e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, <i>e previa approvazione del Ministero</i> , la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare: a) stabilendo il numero massimo di immersioni <i>subacquee/in apnea</i> al giorno, per ciascun sito e in totale; b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema; c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinati allo svolgimento delle attività subacquee e in apnea; d) incentivando la destagionalizzazione delle attività <i>subacquee e in apnea</i> .	9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee <b>e in apnea</b> e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare: a) il numero massimo di immersioni <b>subacquee/in apnea</b> al giorno, per ciascun sito e in totale; b) i siti di immersione più adeguati e/o a tema; c) il numero e la posizione dei gavittelli destinati all'ormeggio <b>delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea</b> ; d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio <b>delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea</b> ; e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività <b>subacquee e</b>
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE					ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
comma 9.	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo				<i>in apnea;</i> f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 11.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 33.	Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee  Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, <i>di validità massima annuale</i> , per lo svolgimento delle immersioni subacquee e <i>in apnea</i> , nonché per l'utilizzo <i>obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo</i> , i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unità da diporto utilizzata per l'immersione subacquea e in apnea; b) indicare gli estremi identificativi e <i>la tipologia</i> di brevetto subacqueo/ <i>brevetto di apnea</i> in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni <i>subacquee/in apnea effettuate con più di 2 (due) persone</i> , è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x. d) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta; e) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta; f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali; g) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'Art. x, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione	10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, <i>di validità massima annuale</i> , per lo svolgimento delle immersioni subacquee e <i>in apnea</i> , nonché per l'utilizzo <i>obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo</i> , i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unità nautica utilizzata per l'immersione, nonché' gli estremi identificativi e <i>la tipologia</i> di brevetto subacqueo/ <i>brevetto di apnea</i> in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni <i>subacquee/in apnea effettuate con più di 2 persone</i> è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37. c) <i>per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'AMP;</i> d) <i>per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'AMP;</i> e) <i>rilasciare all' Ente gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo dell'AMP, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi;</i> f) <i>nel caso dell'utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'Art. 21, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</i> g) <i>presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della</i>



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE					ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<p>zione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</p> <p>h) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III Art. 90, 91.</p> <p>Verificare con l'AMP se intende porre come limite massimo della validità dell'autorizzazione l'annualità.</p>	nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III articoli 90, 91.
<p>9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:</p> <p>i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);</p> <p>ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.</p>	<p>Az_Reg_36</p> <p>Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP</p>			Non presente	<p>11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'AMP, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:</p> <p>i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);</p> <p>ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.</p>
	<p>Az_Reg_40</p> <p>Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) ¶</p>				
	<p>Az_Reg_43</p> <p>Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005</p>				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE					<b>ART. 18</b> DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE <b>E IN APNEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte.</i>	<i>12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire all'Ente gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte.</i>
	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma"		Si propone di prevedere, per ogni tipo di pesca, il recupero degli attrezzi andati perduti.		<i>13. L'Ente gestore redige periodicamente un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".</i>
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo		Si propone di definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico durante il periodo estivo.		<i>14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area, in relazione alle attività di immersione subacquea e in apnea, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alle attività di immersione subacquea e in apnea.</i>
					<i>15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di immersione subacquea e in apnea, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.</i>



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE						
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)	
ART. 17  DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>	
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA	
1. Nell'area marina protetta sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità: a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato; b) nei siti determinati dall'Ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative. c) su un medesimo sito un massimo con 2 unità nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente; d) ciascun istruttore o guida può guidare nell'immersione non più di 5 subacquei contemporaneamente.	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate			Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e secondo le seguenti modalità: a) nei siti individuati dal soggetto gestore; b) <i>esclusivamente dall'alba al tramonto e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore;</i> c) per un numero massimo di 4 (quattro) visite guidate subacquee al giorno per ogni sito; d) con un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide e 8 (otto) subacquei per ogni sito.  <i>Nelle zone A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalità:</i> a) <i>esclusivamente ai titolari di brevetto «advanced», con un minimo di 40 immersioni certificate;</i> b) <i>nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dal soggetto gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero;</i> c) <i>per un numero di allievi non superiore a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolte contemporaneamente con attività di visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma x lettera x ; x nelle sole ore diurne.</i>  Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea secondo le seguenti modalità: a) in presenza di una guida o istruttore del centro di immersione autorizzato; b) nei siti individuati dal soggetto gestore; c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore; d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla vertica-	1. Nell'AMP sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità: a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato; b) nei siti determinati dall'Ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative; c) su un medesimo sito un massimo con 2 unità nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente; d) ciascun istruttore o guida può guidare nell'immersione non più di 5 subacquei contemporaneamente; e) <b>secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;</b> j) <b>per quanto concerne le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti individuate dall'Ente gestore, con successivo autonomo provvedimento e previa approvazione del MATTM.</b>  Nelle zone A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità: a) <b>esclusivamente ai titolari di brevetto «advanced», con un minimo di 40 immersioni certificate;</b> b) <b>nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dall'Ente gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM;</b> c) <b>per un numero di allievi non superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 allievi; se svolte contemporaneamente con attività concernenti le visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma 1 lettera d).</b> d) <b>nelle sole ore diurne.</b>  Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione, dall'Ente gestore, la didattica subacquea secondo le seguenti modalità:	
	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri					

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<p><i>le del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;</i></p> <p><i>e) per un numero massimo di 5 (cinque) visite guidate al giorno per ogni sito;</i></p> <p><i>f) con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide o istruttore, e 12 (dodici) subacquei per ogni immersione in caso di visite guidate subacquee;</i></p> <p><i>g) per l'attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attività di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla precedente lettera x) ;</i></p> <p><i>h) le attività di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione;</i></p> <p><i>i) non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna;</i></p> <p><i>j) le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti e con le modalità individuate dal soggetto gestore, con successivo autonomo provvedimento, previa approvazione del Ministero.</i></p> <p><i>Nelle zone C sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, secondo le seguenti modalità:</i></p> <p><i>a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;</i></p> <p><i>b) nei siti individuati dal soggetto gestore;</i></p> <p><i>c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;</i></p> <p><i>d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;</i></p> <p><i>e) con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 3 (tre) guide o istruttore, e 18 (diciotto) subacquei per ogni immersione.</i></p>	<p><b>a) per le attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 allievi; se svolta in contemporanea con le attività concernenti le visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto dall'Ente gestore;</b></p> <p><b>b) le attività di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dall'Ente gestore al momento dell'autorizzazione;</b></p> <p><b>c) non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna.</b></p>



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>f) per un numero massimo di 6 (sei) visite guidate al giorno per ogni sito di immersione.</i>	
2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'Ente gestore che stabilisce limiti e modalità delle stesse.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee <b>e la didattica subacquea</b> sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'Ente gestore che stabilisce limiti e modalità delle stesse.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
3. Nelle zone B le visite guidate subacquee sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'Ente gestore.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	3. Nelle zone B le visite guidate subacquee <b>e la didattica subacquea</b> sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'Ente gestore.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
4. Nelle zone C le visite guidate subacquee sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali, esclusivamente ai centri di	Az_Reg_1 Adottare misure			Non presente	4. Nelle zone C le visite guidate subacquee <b>e la didattica subacquea</b> sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
immersione autorizzati dall'Ente gestore.	volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri				fondali, esclusivamente ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate				
	Az_Reg_36 -Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
5. Nelle zone C, alle unità navali di supporto alle visite guidate subacquee è consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			L'ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità:  a) la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata/didattica subacquea;  b) per un massimo di 2 (due) unità nautiche per gavitello;  c) per un massimo di 1 (uno) solo gruppo per volta in immersione.	5. Nelle zone C, alle unità navali di supporto alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea è consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti.
	Az_Reg_10 Disciplinare le				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	attività consen- tite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate				
	Az_Reg_36 Definire una di- sciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico- produttive, turi- stiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patri- monio archeolo- gico, storico- culturale e su- bacqueo				
6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere utiliz- zate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee.	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consen- tite nelle diverse zone dell'AMP			Non presente	6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere uti- lizzate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, fina- lizzato ad effettuare immersioni subacquee <b>e didattica subacquea.</b>
	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17  DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					<b>ART. 19</b>  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
7. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'Art. 16, somma.	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate  Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP  Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo			Le visite guidate subacquee e la <i>didattica subacquea</i> devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente Art. x, comma x.	7. Le visite guidate subacquee e la <i>didattica subacquea</i> devono rispettare il codice di condotta di cui all'Art. 18.
8. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svol-	Az_Reg_23 Regolamentare			Le visite guidate subacquee e la <i>didattica subacquea</i> per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal	8. Le visite guidate subacquee e la <i>didattica subacquea</i> per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
te esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.	le visite guidate			soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida del centro di immersione con relativa abilitazione.	gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP ¶¶				
9. Le unità navali di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attività subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'area marina protetta.	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate			Non presente	9. Le unità nautiche di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attività subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'AMP.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'Ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 MT" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea.	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate			<i>L'ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, in appoggio alle visite guidate subacquee/ didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità:</i>	10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'Ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 metri" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea.
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio			<i>a) la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata/didattica subacquea;</i> <i>b) per un massimo di 2 (due) unità nautiche per gavitello;</i> <i>c) per un massimo di 1 (uno) solo gruppo per volta in immersio-</i>	



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				ne.	
11. Il responsabile delle unità navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti d'immersione, il numero delle immersioni suddiviso per sito d'immersione.	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate			Il responsabile dell'unità nautica, prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea, deve annotare nel registro previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.	11. Il responsabile dell'unità nautica, prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea, deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
12. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. <i>La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.</i>	12. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. <b>La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.</b>
13. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea è fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione, del Regolamento di disciplina, del presente <i>Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.</i>	13. Prima della visita guidata subacquea e della didattica subacquea, è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi, e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
		Az_Reg_23			

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Regolamentare le visite guidate				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'Ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:  a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99); b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro; c) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro; d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone; e) la legittima disponibilità di una sede operativa; f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata; g) le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività.	Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate			Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, con validità annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di didattica subacquea, e l'eventuale utilizzo dei gavietti singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:  a) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione;  b) <i>copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;</i>  c) <i>l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;</i>  d) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, <i>per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;</i>  e) la legittima disponibilità di una sede operativa;	14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'Ente gestore, nel periodo 1° febbraio - 30 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:  a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99); b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;  c) <b>la validità dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;</b>  d) <b>l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;</b>  e) la legittima disponibilità di una sede operativa; f) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, <b>per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro.</b>
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			f) <i>una dichiarazione di apertura delle attività del centro di immersione per un periodo minimo di 6 (sei) mesi, tale da incentivare la stagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;</i>  g) <i>copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x;</i>  h) <i>la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);</i>  i) <i>la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;</i>  j) <i>la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;</i>  k) <i>la documentazione prevista dai requisiti all'Art. x, della naviga-</i>	

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<p>zione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</p> <p>l) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III Art. 90, 91.</p>	
15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Non presente	15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento.
16. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo Art. 33.	<p>Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP</p> <p>Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio</p>			<p>Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, con validità annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di didattica subacquea, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:</p> <p>g) copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x;</p>	16. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione <b>e delle organizzazioni didattiche</b> per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo Art. <b>37</b> .





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17  DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione, devono impiegare esclusivamente unità navali dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale o motori ecodiesel, in conformità della Direttiva 2003/44/CE e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.	Az_Reg_36  Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			<p>Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, con validità annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di <i>didattica subacquea</i>, e l'eventuale utilizzo dei gavietti singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:</p> <p><i>h) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);</i></p> <p><i>i) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;</i></p> <p><i>j) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;</i></p> <p><i>k) la documentazione prevista dai requisiti all'Art. x, della navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</i></p> <p><i>l) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III Art. 90, 91.</i></p>	<p>17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e della <b>didattica subacquea</b>, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche devono presentare all'Ente gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:</p> <p><b>a) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla Direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);</b></p> <p><b>b) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;</b></p> <p><b>c) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;</b></p> <p><b>d) la documentazione prevista dai requisiti relativi alla navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</b></p> <p><b>e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive, recante il Codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III articoli 90 e 91.</b></p>
	Az_Reg_39  Potenziare il controllo della qualità delle acque marine				
	Az_Reg_40  Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) ¶				
	Az_Reg_43  Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di primalità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilità; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unità navali; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee, stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili; b) eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unità nautiche impiegabili nelle visite guidate subacquee/didattica subacquea da ciascun soggetto autorizzato; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea; h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee/didattica subacquea; i) eventuali misure di premialità ambientale; j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.	18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea. L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di primalità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilità; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unità nautiche; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea; h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea; i) eventuali misure di premialità ambientale; j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni delle attività concernenti le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Non presente.	19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, <b>relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.</b>

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	stiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE					ART. 19  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ <b>RELATIVE</b> ALLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE <b>E ALLA DIDATTICA SUBACQUEA</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.</i>	20. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
				<i>Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.</i>	21. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
	Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei		Si propone di aggiungere un comma relativo alla realizzazione di sentieri terrestri e subacquei.		22. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'AMP.
					23. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività relative alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nelle zone A non sono consentite le attività di Sea-watching.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non sono consentite le attività di Sea-watching.	1. Nelle zone A non sono consentite le attività di Sea-watching.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_36 - Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di Sea-watching svolte da centri di immersione e da imprese, autorizzate dall'Ente gestore.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone B, C sono consentite le attività di Sea-watching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalità: <i>a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dal soggetto gestore;</i> <i>b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato;</i> <i>c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;</i> <i>d) in ciascun sito l'attività di Sea-watching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio,</i>	2. Nelle zone B, C sono consentite le attività di Sea-watching svolte dai centri autorizzati dall'Ente gestore con le seguenti modalità: <i>a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dall'Ente gestore;</i> <i>b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato;</i> <i>c) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;</i> <i>d) in ciascun sito l'attività di Sea-watching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;</i> <i>e) con un massimo di due unità nautiche contemporaneamente per</i>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consenti-				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	te nelle diverse zone dell'AMP			<i>o dalla boa segna-sub;</i>	<i>f) con un massimo di dieci persone contemporaneamente per ciascun sito, per ogni guida o istruttore del centro autorizzato.</i>
	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching			<i>e) con un massimo di 2 (due) unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito;</i>	
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			<i>f) con un massimo di 10 (dieci) persone contemporaneamente per ciascun sito, per ogni guida o istruttore del centro autorizzato.</i>	
3. Le attività di Sea-watching nelle zone consentite dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità: a) per ciascuno sito è consentito operare con un massimo di 2 unità navali contemporaneamente; b) ciascun accompagnatore può guidare nell'immersione non più di 10 persone contemporaneamente.	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività				





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	economico- produttive, turi- stiche, sociali e culturali nell'AMP				
4. Le unità navali di appoggio, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente, devono esporre, all'interno dell'area marina protetta, una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro autorizzato", corredato dal logo dell'Area marina protetta.	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching			Non presente	3. Le unità nautiche di appoggio, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente, devono esporre, all'interno dell'AMP, una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro autorizzato", corredato dal logo dell'AMP.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
5. L'unità navale di appoggio deve essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli; in caso contrario, è consentita l'ancoraggio, purché in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di ancoraggi.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			<i>I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di Sea-watching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività.</i>	4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di Sea-watching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività e in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di <b>navigazione da diporto, ormeggio</b> e ancoraggio.
	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
6. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'area marina protetta.	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching			Non presente	5. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'AMP.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
7. Il responsabile delle unità navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti, il numero delle immersioni suddiviso per sito.	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di			<i>Il responsabile dell'unità nautica in appoggio all'attività di Sea-watching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei parteci-</i>	6. Il responsabile dell'unità nautica in appoggio alle attività di Sea-watching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro ri-

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Sea-watching			<p><i>panti, le loro rispettive nazionalità, la data, l'orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di Sea-watching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.</i></p> <p>Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. <i>La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.</i></p>	<p style="color: red;"><i>spettive nazionalità, la data, l'orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di Sea-watching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore.</i></p> <p style="color: red;"><i>Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo. In alternativa è consentita la compilazione del registro e l'invio dei dati in versione on-line.</i></p>
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
8. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'Ente gestore per finalità istituzionali.	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
9. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione e alle imprese di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e ter-			Prima dell'attività di Sea-watching è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l'attività e le norme di comportamento al fine di non arrecare eventuale disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del Regolamento di	7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri <b>autorizzati</b> di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi <b>marini e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.</b>

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	restri			<i>disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.</i>	
	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP				
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le imprese devono presentare all'Ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del tu-	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching			<i>Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività di Sea-watching, i centri e le imprese richiedenti devono:</i> a) in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.R.	<b>8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di Sea-watching, i centri e le imprese richiedenti devono:</b> a) attestare l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>rismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99);</p> <p>b) in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori e guide subacquee (L.R. n. 9/99 e ss.mm.) e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. 25-8-1989);</p> <p>c) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;</p> <p>d) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro;</p> <p>e) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone;</p> <p>f) la legittima disponibilità di una sede operativa;</p> <p>g) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata;</p> <p>h) le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività.</p>	<p>Az_Reg_36</p> <p>Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.</p>			<p>n. 9/99 e successive modiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti</p> <p>bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. 2 agosto 1989);</p> <p>b) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;</p> <p>c) presentare copia delle <i>abilitazioni</i> individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;</p> <p>d) <i>indicare l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;</i></p> <p>e) assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;</p> <p>f) presentare copia della documentazione che <i>attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata</i>, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;</p> <p>g) presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all'Art. x, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;</p> <p>h) comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte del soggetto gestore;</p> <p>i) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x.</p> <p>Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Sea-watching, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti.</p>	<p>subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.r. n. 9/99);</p> <p>b) in caso di imprese specializzate in attività escursionistiche, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.r. n. 9/99 e successive modiche), <b>guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. del 2 agosto 1989);</b></p> <p>c) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;</p> <p>d) <b>presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;</b></p> <p>e) <b>indicare l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;</b></p> <p>f) <b>assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;</b></p> <p>g) <b>presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;</b></p> <p>h) <b>presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all'Art. 19, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;</b></p> <p>i) <b>comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte dell'Ente gestore;</b></p> <p>l) <b>versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.</b></p> <p>Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Sea-watching, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, nonché del possesso dei requisiti richiesti.</p>

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
11. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzati iniziali stabiliti dal presente Regolamento.	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching			Non presente.	9. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzati iniziali stabiliti dal presente Regolamento.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.				
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di Sea-watching, le unità navali d'appoggio devono essere dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel, in conformità della Direttiva 2003/44/CE, e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Sea-watching, le unità nautiche d'appoggio devono essere dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel, in <b>conformità della D.Lgs. del 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'Art. 6 della Legge n. 172 dell'8 luglio 2003"</b> , e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching				





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)				
	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005		Si propone di inserire i riferimenti normativi relativi ai parametri dei motori delle unità nautiche.		
13. I Centri di immersione che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di Sea-watching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui al precedente Art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di Sea-watching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il Sea-watching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità navali comunicate all'Ente gestore come "unità d'appoggio".	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching			I centri di immersione, o le imprese specializzate in escursioni, con i requisiti al comma x, che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di Sea-watching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all'Art. x, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di Sea-watching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il Sea-watching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate al soggetto gestore come «unità d'appoggio».	11. I Centri di immersione e le imprese specializzate in escursioni, che svolgono attività concernenti le visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di Sea-watching, devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui al precedente Art. 19, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di Sea-watching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il Sea-watching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate all'Ente gestore come "unità d'appoggio".
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
14. Le infrastrutture destinate all'ormeggio devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente.	12. Le infrastrutture destinate all'ormeggio devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita.
	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching				
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
15. L'Ente gestore si riserva di determinare con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo Art. 33.	Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching			Non presente	13. L'Ente gestore si riserva di determinare con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37.



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE							
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)		
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING		
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA		
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP						
<p>16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di Sea-watching. L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:</p> <p>a) il numero massimo di autorizzazioni;</p> <p>b) i requisiti di eco-compatibilità;</p> <p>c) i siti di immersione;</p> <p>d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;</p> <p>e) il numero massimo di unità navali;</p> <p>f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;</p> <p>g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;</p> <p>h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività.</p>	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			<p><i>In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di Sea-watching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di Sea-watching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:</i></p> <p><i>a) il numero massimo di autorizzazioni;</i></p> <p><i>b) ulteriori requisiti di eco-compatibilità;</i></p> <p><i>c) i siti dove svolgere l'attività di Sea-watching;</i></p> <p><i>d) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;</i></p> <p><i>e) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili;</i></p> <p><i>f) un'adeguata turnazione tra le attività di Sea-watching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee/in apnea;</i></p> <p><i>g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;</i></p> <p><i>h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;</i></p> <p><i>i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di Sea-watching, eccedesse il numero massimo stabilito.</i></p>	<p>14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di Sea-watching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di Sea-watching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:</p> <p>a) il numero massimo di autorizzazioni;</p> <p>b) ulteriori requisiti di eco-compatibilità;</p> <p>c) i siti dove svolgere l'attività di Sea-watching;</p> <p>d) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;</p> <p>e) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili;</p> <p>f) un'adeguata turnazione tra le attività di Sea-watching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee/in apnea;</p> <p>g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;</p> <p>h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;</p> <p><b>i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di Sea-watching, eccedesse il numero massimo stabilito.</b></p>		
		Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Sea-watching					
		Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP					

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Sea-watching, comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.	15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, <b>relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.</b>
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING					ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEA-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	delle specie degli ambienti marino e costiero				
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
					16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di Sea-watching, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO					ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorità marittima competente ai soli fini della sicurezza.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua ( <i>fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare in vigore della Capitaneria di Porto di xxx</i> ) o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.	1. Nell'AMP è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorità marittima competente ai soli fini della sicurezza. <b>L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica</b>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP			<i>L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica.</i>	
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto			Non presente	
				<i>Nell'area marina protetta la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.</i>	<b>2. Nell'AMP la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.</b>
2. Nelle zone A non è consentita la navigazione.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non è consentita la navigazione.	3. Nelle zone A non è consentita la navigazione.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO					ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	zone dell'AMP				
3. Nelle zone B e C è consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) a motore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante. c) nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i seguenti punti (coordinate in WGS 84): Punta corallina - lat. 40° 52' 56" N - long. 009° 38' 13" E; Isola di Cavalli - lat. 40° 53' 05" N - long. 009° 38' 29" E; Isola Piana - lat. 40° 53' 14" N - long. 009° 39' 16" E; Punta La Greca - lat. 40° 52' 50" N - long. 009° 39' 16" E; Foce del Rio Scalamala - lat. 40° 52' 44" - N - long. 009° 38' 26" E. Tutte le unità nautiche, fatta eccezione per quelle degli organi o Enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone B non è consentita la navigazione alle navi da diporto. Nelle zone B è consentito l'accesso e la navigazione nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di Porto, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante alle seguenti unità da diporto: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) ai natanti; c) alle imbarcazioni che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina; II. documentazione che attesti la presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo; III. conformità del motore alla direttiva 2003/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva); d) alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore, secondo le disposizioni di cui al successivo Art. x.	4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) a motore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante; c) che attestino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina; II. documentazione che attesti la presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo; III. conformità del motore alla Direttiva 2003/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla Direttiva); IV. dotazione di antivegetativo compatibile. d) alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dall'Ente gestore, secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 24. e) nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO					ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto				seguenti punti (coordinate in WGS 84): - Punta corallina - lat. 40° 52' 56" N - long. 009° 38' 13" E; Isola di Cavalli - lat. 40° 53' 05" N - long. 009° 38' 29" E; Isola Piana - lat. 40° 53' 14" N - long. 009° 39' 16" E; - Punta La Greca - lat. 40° 52' 50" N - long. 009° 39' 16" E; Foce del Rio Scalamala - lat. 40° 52' 44" - N - long. 009° 38' 26" E. Tutte le unità nautiche, fatta eccezione per quelle degli organi o enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi.
4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione alle navi da diporto, esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, al solo scopo di raggiungere le zone di ormeggio e ancoraggio di cui ai successivi articoli 21 e 22.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione			Nella zona C è consentito l'accesso e la navigazione, oltre a quanto già indicato al precedente comma x, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto, in linea con: a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scari-	5. Nella zona B e C è consentito l'accesso e la navigazione, oltre a quanto già indicato al precedente comma 4, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto, in linea con almeno uno dei seguenti riferimenti normativi: a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78,



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO					ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	di specie e habitat marini e terrestri			cati in mare dalle navi [seaWage]), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, , e regolamentata dal «piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico xxx» (ord. xxx), e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx;	(“Norme per la prevenzione dell’inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]”), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, e regolamentata dal “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia” e dal “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina”
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP			b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti.	b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, (“Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]”), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti.
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto				
5. Nelle zone B e C è consentita la pratica del kite-surf e del wind-surf, nel rispetto delle disposizioni dell'autorità marittima competente.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri		Si propone di spostare la disciplina delle attività di pratica del kite-surf e del wind-surf al nuovo Art. 30 “Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico ricreativi”.		
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto				
	Az_Reg_36 - Definire una disciplina delle autorizzazioni				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO					ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			<p>Nell'area marina protetta non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi; <i>il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico xxx» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx.</i></p>	<p>6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi; <b>il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina"</b></p> <p><b>È necessario fornire agli operatori l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.</b></p>
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto				
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)				
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di aggiungere il riferimento al relativo Piano dei rifiuti e di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo.		

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 19</b> <b>DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO</b>					<b>ART. 21</b> <b>DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, <i>se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.</i>	7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, <b>se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.</b>
8. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del Decreto interministeriale 2 marzo 2012.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.	8. Nell'AMP sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del Decreto interministeriale 2 marzo 2012.
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto				
9. L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio, salvo le prerogative dell'autorità marittima per la sicurezza della navigazione.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			<i>In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto.</i>	<b>9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto, i punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio, salvo le prerogative dell'Autorità marittima per la sicurezza della navigazione. .</b>
	Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto				
	Az_Reg_44 Sistematizzare le				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO					ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	postazioni di ormeggio				
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo		Si propone di definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico durante il periodo estivo.		10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di navigazione da diporto, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alla navigazione da diporto.
				Non presente	11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la navigazione da diporto, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO					ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ORMEGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio alle unità da diporto.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non è consentito l'ormeggio, <i>fatto salvo per le unità nautiche dei centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore nei gavitelli predisposti allo scopo.</i>	1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio alle unità da diporto.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dall'Ente gestore, nonché presso le strutture in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in regime di consegna.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone B è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio <i>ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.</i>  Nella zona B l'utilizzo dell'imbarcadero xxxx è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo sbarco e imbarco dei passeggeri/turisti.	2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dall'Ente gestore, nonché presso le strutture in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in regime di consegna, <b>compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.</b>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio			Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore <i>mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.</i>	
	Az_Reg_44				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO					ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ORMEGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore; b) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto; c) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore; d) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale; e) non è consentito l'ormeggio di più di una imbarcazione al singolo gavitello; f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio <i>individuati e predisposti dal soggetto gestore</i> : a) <i>non è consentita la balneazione</i> ; b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea; c) non sono consentiti l'ancoraggio, la <i>balneazione</i> , la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale; d) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori; e) <i>non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta</i> ; f) <i>non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello</i> ; g) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore; h) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto ( <i>natante, imbarcazione, nave</i> ); i) non sono consentite le attività che arrechino turbamento o ad ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.	3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore; b) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto; c) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore; d) non sono consentiti l'ancoraggio, <b>la balneazione</b> , libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca <b>ricreativa e sportiva</b> e la pesca professionale; e) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello; f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento o ad ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio; <b>h) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta.</b>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio				
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
				<i>Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.</i>	<b>4. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.</b>
4. I gavitelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il numero di matricola dell'unità per cui la concessione è stata richiesta.	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio			Non presente	5. I gavitelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il numero di matricola dell'unità per cui la concessione è stata richiesta.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO					ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ORMEGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
5. Durante la sosta all'ormeggio non è consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta; c) l'uso di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non è consentito l'uso <i>improprio</i> di segnali acustici o sonori	6. Durante la sosta all'ormeggio non è consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP; c) l'uso <i>improprio</i> di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio				
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)				
				Con provvedimento del soggetto gestore, possono essere individuati nelle zone B, C ulteriori specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale e previa approvazione del Ministero.	7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale e previa approvazione del MATTM.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO					ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ORMEGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
6. Natanti a pedali, a vela e a remi, sprovvisti di motore ausiliario, possono stazionare a terra all'interno degli spazi demaniali regolarmente assegnati in concessione.	Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali.			Non presente	8. Natanti a pedali, a vela e a remi, sprovvisti di motore ausiliario, possono stazionare a terra all'interno degli spazi demaniali regolarmente assegnati in concessione.
	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio				
7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato: a) alle dimensioni della struttura d'ormeggio; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità delle strutture d'ormeggio; c) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale; d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale; e) alla durata della sosta.	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio			Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il <i>rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile</i> , a fronte del versamento di un corrispettivo <i>a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo Art. x</i> , commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale; b) alla durata della sosta. c, d, e, non presenti	9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il <i>rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile</i> , a fronte del versamento di un corrispettivo <i>a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37</i> , commisurato: a) alle dimensioni della struttura d'ormeggio; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità delle strutture d'ormeggio; c) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale; d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale; e) alla durata della sosta.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
8. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo Art. 33.	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio			Non presente	10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'AMP sono disposti secondo le modalità di cui al successivo Art. 37.
	Az_Reg_36 Definire una				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO					ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ORMEGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e i proprietari di natanti che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di ecocompatibilità:  I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);  II. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo.	Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio			<i>Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di natanti - imbarcazioni e navi da diporto, che attestino il possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilità ambientale, oltre a quelli previsti al precedente Art. x, comma x e x, individuati dal soggetto gestore con autonomo provvedimento preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero.</i>	11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'AMP e i proprietari di natanti, <b>imbarcazioni e navi da diporto</b> che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di ecocompatibilità ambientale:  I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);  II. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005				
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indica-		Si propone di definire un insieme di indicatori per la valutazione della	<i>In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e</i>	<b>12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo, e al presente Regolamento, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente le attivi-</b>

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO					ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ORMEGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	tori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo¶		capacità di carico durante il periodo estivo.	previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la disciplina dell'attività di ormeggio.	tà di ormeggio.
					13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di ormeggio, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 21. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ANCORAGGIO					ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANCORAGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. In tutta l'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'Ente gestore.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	1. In tutta l'AMP non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'Ente gestore.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio				
2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.	2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 21. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ANCORAGGIO					ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANCORAGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
3. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi; b) in località "Le Piscine di Molara", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			<i>Nelle zone B è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi.</i>	3. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi; b) in località "Le Piscine di Molara", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 metri, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio				
4. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi; b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone: I. in località "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E II. in località "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 Miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			<i>Nella zona C è consentito l'ancoraggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto di lunghezza fuori tutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi ricompresi nelle aree individuate dalle coordinate di seguito riportate: a) in località «xxx» esclusivamente nella zona compresa tra i punti: - xxx b) in località «xxx» esclusivamente nella zona compresa tra i punti: - xxx</i>	4. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi; b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone: I. in località "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 metri, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E ; II. in località "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 21. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ANCORAGGIO					<b>ART. 23</b> DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANCORAGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio				
5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente 4 possono essere utilizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purché l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite.	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio			Non presente	5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente possono essere utilizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purché l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite.
6. Durante la sosta all'ancora non è consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'Area Marina Protetta; c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	6. Durante la sosta all'ancora non è consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP; c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio				
	Az_Reg_40 - Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)				
7. Con successivo provvedimento l'Ente gestore può prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio			Non presente	7. Con successivo provvedimento l'Ente gestore può prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 21. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ANCORAGGIO					ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANCORAGGIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale; c) alla durata della sosta.	Az_Reg_36 - Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico- produttive, turi- stiche, sociali e culturali nell'AMP				b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica; c) alla durata della sosta.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di ancoraggio.	Az_Reg_27 Regolamentare le attività di an- coraggio			In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la attività di ancoraggio.	7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'AMP, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e <b>previa approvazione del MATTM</b> , la disciplina delle attività di ancoraggio.
	Az_Reg_59 Avviare campa- gne di monito- raggio e censi- mento per la tutela delle bio- cenosi del co- ralligeno				
	Az_Reg_60 - Avviare campa- gne di monito- raggio e censi- mento per la tutela delle Pra- terie di posido- nia				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>Nell'Area marina protetta la navigazione delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.</i>	1. Nell'AMP la navigazione delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
1. Nelle zone A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.	2. Nelle zone A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'Art. 19.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone B, C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite e abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni degli articoli x, x rispettivamente dell'ormeggio e ancoraggio, e dell'Art. x, navigazione da diporto, ad eccezione dei requisiti espressi nello stesso Art. x, al comma x) lettera x) punto x) , e nel rispetto del successivo comma x.	3. Nelle zone B e C sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'Art. 21 ad eccezione dei requisiti espressi nello stesso Art. 21, al comma 4 lettera c) punto III); inoltre, degli articoli 22, 23 rispettivamente dell'ormeggio e ancoraggio.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_28 Regolamentare				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri				
3. Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri e visite guidate il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni annuali tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al successivo comma 11 con le seguenti modalità:  a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004; gli armatori delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite;  b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri  Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Non presente	4. Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri e visite guidate l'ente gestore rilascia le autorizzazioni annuali tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al successivo comma 10 con le seguenti modalità:  a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004; gli armatori delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite;  b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.
4. A bordo delle unità da trasporto passeggeri deve essere tenuto e regolarmente compilato un apposito registro nel quale, prima di ogni viaggio, dovrà essere annotato il numero dei passeggeri trasportati.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri  Az_Reg_36 - Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali			È fatto obbligo agli armatori delle unità di cui al precedente comma x, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, con <i>gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa è consentito compilare il registro on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.</i>	5. A bordo delle unità da trasporto passeggeri deve essere tenuto e regolarmente compilato un apposito registro nel quale, prima di ogni viaggio, dovrà essere annotato <b>gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentito compilare il registro on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.</b>  <b>Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.</b>  È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità da traffico passeggeri





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	nell'AMP				geri di comunicare all'Ente gestore, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero complessivo dei passeggeri trasportati.
5. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità da traffico passeggeri di comunicare all'Ente gestore, entro il 30 Novembre di ogni anno, il numero complessivo dei passeggeri trasportati. Il registro deve comunque essere messo a disposizione degli organi di polizia ogni qualvolta richiesto.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:  a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;  b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. <i>Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto xxx » vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx.</i>	6. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:  a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;  b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina";
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)			c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.	c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti		Si propone di integrare, indirizzando la disciplina coerentemente con i Piani di raccolta e gestione dei rifiuti.		
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo.		
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri				
	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri				
					7. È necessario fornire agli operatori l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
8. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			L'ormeggio delle unità nautiche di cui al precedente comma, è consentito ai gavitelli <i>singoli e contrassegnati</i> e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.	8. L'ormeggio delle unità <b>nautiche</b> adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente ai gavitelli <b>singoli e contrassegnati</b> , posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri				
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo				
	Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio				
9. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti	Az_Reg_28 Regolamentare			Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti	9. Le unità <b>nautiche</b> autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorve-

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 22</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE</b>					<b>ART. 24</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
sti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo.	lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			dal soggetto gestore.	gianza e il controllo.
10. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle unità navali autorizzate al trasporto passeggeri nell'area marina protetta è fissato in 800 persone.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			<i>In relazione alle esigenze di tutela ambientale, il soggetto gestore autorizza per il trasporto passeggeri e le visite guidate il numero massimo complessivo di 3 (tre) unità nautiche, per un numero massimo complessivo di 380 (trecentottanta) passeggeri o visitatori giornalieri.</i>  <i>In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate.</i>	<b>10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale:</b> <b>a)</b> il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri nell'AMP è fissato in 800 persone; <b>b)</b> Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate non devono superare il numero di 100 passeggeri o visitatori per singolo mezzo nautico; <b>c)</b> resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'AMP, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate.
11. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate non devono superare il numero di 100 passeggeri o visitatori per singolo mezzo nautico.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri				
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 33, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			Non presente	11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate nell'AMP, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE</b>					ART. 24 <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, le unità navali devono essere dotate di: a) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; b) registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			<p><i>Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:</i></p> <p>a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia;</p> <p>b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;</p> <p>c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;</p> <p>d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;</p> <p>e) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica;</p> <p>f) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:</p> <p>I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;</p> <p>II. registro di scarico delle acque di sentina;</p> <p>III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.</p>	12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono: a) essere legittimati allo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate secondo la normativa vigente in materia; b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili; c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate; d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate; e) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica; f) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina; II. registro di scarico delle acque di sentina; III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)				
	Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti		Si propone di integrare, indirizzando lo sversamento nelle isole ecologiche.		
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, le unità navali con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta).	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			Non presente	13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, le unità nautiche con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta).
	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nauti-				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	che con riferi- mento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/ 2005				
15. I natanti di servizio delle unità da trasporto passeggeri muniti di motore fuoribordo, devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			Non presente	14. I natanti di servizio delle unità da trasporto passeggeri muniti di motore fuoribordo, devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta.
	Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005				
16. Non è consentito utilizzare natanti di servizio delle unità di trasporto passeggeri per qualunque autonomo trasporto di passeggeri o per visite guidate.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			Non presente	15. Non è consentito utilizzare natanti di servizio delle unità di trasporto passeggeri per qualunque autonomo trasporto di passeggeri o per visite guidate.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
17. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			Non presente	16. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri			Non presente	17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore <b>relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.</b>
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informa-		Si propone di specificare le finalità del materiale in-		

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	zione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP		formativo.		
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
19. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unità, e relativo numero di passeggeri trasportati, autorizzati per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	18. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unità, e relativo numero di passeggeri trasportati, autorizzati per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate.
	Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE					ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E DELLE VISITE GUIDATE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo		Si propone di definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico durante il periodo estivo.		19. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa a trasporto passeggeri e visite guidate.
					20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO					ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a locazione, noleggio e <i>noleggio occasionale di unità da diporto.</i>	1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione e <i>noleggio occasionale di unità da diporto.</i>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.				

<b>TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE</b>					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 23</b>  <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO</b>					<b>ART. 25</b>  <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'Art. 19.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			L'esercizio dei servizi legati all'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione nelle zone B, C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, <i>ormeggio e ancoraggio</i> .	2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, <b>ormeggio e ancoraggio di cui agli articoli. 21, 22, 23.</b>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto ¶				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore ef-	Az_Reg_1 Adottare misure			In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato,	3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente ge-

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 23  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO					ART. 25  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
fettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale, non cedibili a terzi.	volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva e <i>previa approvazione del Ministero</i> , la disciplina dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, prevedendo nello specifico: a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili; b) <i>il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione, e in totale;</i> c) <i>eventuali misure di premialità ambientale;</i> d) <i>il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;</i> e) <i>eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito;</i> f) <i>ulteriori requisiti di eco-compatibilità.</i>	store effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'AMP e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva e <b>previa approvazione del MATTM</b> : a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale, non cedibili a terzi; b) <b>il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione e in totale;</b> c) <b>eventuali misure di premialità ambientale;</b> d) <b>il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;</b> e) <b>eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito;</b> f) <b>ulteriori requisiti di eco-compatibilità.</b>
4. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle predette unità in noleggio, locazione e noleggio occasionale è fissato in 1.923 persone.	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto			Non presente	4. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle predette unità in noleggio, locazione e noleggio occasionale è fissato in 1.923 persone.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni annuali con le seguenti modalità: a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004, gli esercenti delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite, tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al precedente comma 4; b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto			Non presente	5. Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto l'Ente gestore rilascia le autorizzazioni annuali con le seguenti modalità: a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004, gli esercenti delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite, tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al precedente comma 4; b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 23 <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO</b>					ART. 25 <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
6. Le unità navali adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'Ente gestore.	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da dipor- to			Le unità da dipor- to adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di auto- rizzazione del soggetto gestore.	6. Le unità nautiche adibite a noleggio, locazione e noleggio occa- sionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'Ente gestore.
7. Nell'area marina protetta le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, devono impiegare esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da dipor- to ¶  Az_Reg_43 Definire i para- metri dei motori delle unità nautiche con riferi- mento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005			Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, i natanti e le imbarcazioni da dipor- to utilizzati a tale scopo devono essere dotati di:  a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);  b) casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere e grigie), per quelle unità da dipor- to dotate di servizi igienici e cucina di bordo;  c) un sistema di raccolta delle acque di sentina  I contenuti delle lettere b e c sono aspetti che a Tavorlara rappresentano elementi di premialità per la riduzione dei costi di auto- rizzazione, come si evince nel successivo Comma 9	7. Nell'AMP le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, devono impiegare esclusivamente unità nautiche dotate di:  a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, di unità da dipor- to nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:  a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;  b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 33.	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da dipor- to			Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di durata massima annuale, per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da dipor- to, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:  a) la lista e le caratteristiche delle unità da dipor- to utilizzate per l'attività;  b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità autorizzata;	8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, per le attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da dipor- to, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare all'Ente gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:  a) la lista e le caratteristiche delle unità da dipor- to utilizzate per l'attività;  b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità autorizzata;

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO					ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				c) il versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x; d) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146	c) il versamento all'Ente gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37; d) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di unità navali dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto			Non presente	9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di unità nautiche dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
	Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.)				
10. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio, locazione e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.	Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto			Ogni sostituzione <i>anche temporanea</i> , delle unità da diporto autorizzate per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la <i>rispondenza</i> della nuova unità da diporto ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.	10. Ogni sostituzione <i>anche temporanea</i> , delle unità da diporto autorizzate per il noleggio, locazione e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la <i>rispondenza dei</i> requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di: a) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini	Az_Reg_33 Regolamentare			Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:	11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO					ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
del monitoraggio dell'area marina protetta; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore; c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del decreto di modifica dell'area marina protetta e del presente regolamento.	lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto			a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore; c) acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attività consentite, del presente Regolamento e di eventuali <i>disciplinari provvisori annuali</i> .	a) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore <b>relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri</b> ; c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del Decreto di modifica dell'AMP e del presente Regolamento e dei <b>disciplinari integrativi</b> .
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti		Si propone di specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_67 Avviare pro-		Si propone di specificare le finalità del materiale		

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 23  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO					<b>ART. 25</b>  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE <b>DELLE</b> UNITÀ DA DIPORTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	grammi e attività di educazione ambientale		informativo.		
				<i>Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.</i>	12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del Decreto istitutivo dell'AMP, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.
				<i>Il responsabile del centro di locazione e noleggio, deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna, unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa è consentito compilare il registro in versione online presente sul sito istituzionale dell'AMP.</i>	13. Il responsabile del centro di locazione e noleggio, deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato dell'Ente gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentito compilare il registro in versione online presente sul sito istituzionale dell'AMP.
				<i>Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo.</i>	14. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per le attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo.
					15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING					ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nelle zone A non è consentita l'attività di Whale-watching.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non è consentita l'attività di Whale-watching, <i>ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.</i>	1. Nelle zone A non <b>sono consentite le attività</b> di Whale-watching, <b>ad esclusione delle attività di monitoraggio scientifico preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.</b>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, attività di Whale-watching a bordo di unità navali adibite a visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'Art. 19.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone B, C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attività di Whale-watching a bordo di unità navali <i>adibite alle attività di osservazione</i> , nel rispetto delle disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, <i>ormeggio e ancoraggio</i> , secondo le modalità indicate successivamente	2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, attività di Whale-watching a bordo di unità navali adibite <b>alle attività di osservazione</b> e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, <b>l'ormeggio e l'ancoraggio</b> , rispettivamente secondo le modalità di cui agli articoli <b>21, 22, 23.</b>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING					ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	zone dell'AMP				
	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
3. Per le attività di Whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			<i>Per le attività di Whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.</i>	3. Per le attività di Whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'AMP, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching				





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING					ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
4. Nell'area marina protetta possono essere impiegate esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non presente	4. Nell'AMP possono essere impiegate esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla Direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta).
	Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe				
	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching				
	Az_Reg_43				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING					ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005				
5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di Whale watching sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato dall'Ente gestore con successivo provvedimento.	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching			Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare al soggetto gestore <i>un corrispettivo</i> a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x.	5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
				In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'Area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.	6. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
6. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di Whale-watching il seguente codice di condotta: a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo,	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di Whale-watching il seguente codice di condotta: a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità nautica o	7. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di Whale-watching il seguente codice di condotta: a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità nautica o un solo



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING					ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi; f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali; j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; k) nella fascia di avvicinamento non può essere presente più di una unità navale; l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP			un solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non è consentito rimanere più di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità inferiore ai 5 nodi; f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;	velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi; f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali; j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; k) nella fascia di avvicinamento non può essere presente più di una unità navale, <b>in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;</b> l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento; <b>m) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli.</b>
	Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe			e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità inferiore ai 5 nodi; f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali; j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;	
	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching			j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali; k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;	
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			l) nella fascia di avvicinamento può essere presente una sola unità navale, <b>in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;</b> m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.	
7. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.	Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento			Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di: a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte <b>ai fini del monitoraggio</b> dell'area marina pro-	8. Il rilascio dell'autorizzazione <b>comporta l'obbligo di:</b> a) presentare annualmente una relazione, <b>ai fini del monitoraggio</b> , con indicate <b>tutte le informazioni</b> sulle specie osservate, corredate,

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING					ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive			tetta; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.	se possibile, da documentazione fotografica; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore <b>relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.</b>
	Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
				<i>In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la attività di Whale-watching (osservazioni dei cetacei).</i>	<b>9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente le attività di Whale-watching.</b>
					<b>10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di Whale-watching, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.</b>

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 25</b>  DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE					<b>ART. 27</b>  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nell'area marina protetta non è consentita la <i>pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose</i> . Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.	1. Nell'AMP non sono consentite le attività concernenti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
2. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nell'area marina protetta non è consentita la <i>pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose</i> . Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.	2. Nell'AMP non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consenti-				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE					ART. 27 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	te nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo				
3. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca professionale.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale.	3. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE					ART. 27 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>4. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa tra loro:</p> <p>a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti;</p> <p>b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti;</p> <p>c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici;</p> <p>d) nasse, come previsto dalla normativa vigente;</p> <p>e) lenza per cefalopodi;</p> <p>f) bolentino di fondo;</p> <p>g) lenze trainate.</p>	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			<p>Nelle zone B, C è consentita <i>esclusivamente</i>, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca artigianale riservata alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune xxx ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p> <p><i>Nelle zone B, C l'attività di piccola pesca artigianale</i> riservata ai soggetti di cui al precedente comma, è consentita con le reti da posta fisse, con le seguenti modalità e dotazioni:</p> <p>a) reti ad imbrocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;</p> <p>b) tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;</p> <p>c) incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri;</p> <p>d) con lunghezze pari a 1800 metri per imbarcazioni fino a 2 TSL, a 2600 metri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL e a 3800 metri per imbarcazioni superiori a 5 TSL.</p>	<p>4. Nelle zone B e C è consentita, <b>esclusivamente</b>, la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge n. 250 del 13 marzo 1958, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa tra loro:</p> <p>a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti;</p> <p>b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti;</p> <p>c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici;</p> <p>d) nasse, come previsto dalla normativa vigente;</p> <p>e) lenza per cefalopodi;</p> <p>f) bolentino di fondo;</p> <p>g) lenze trainate.</p>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP.				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 25</b> <b>DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE</b>					<b>ART. 27</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo				
5. Nelle zone B e C è consentita la raccolta professionale del riccio di mare ( <i>Paracentrotus lividus</i> ), previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalità:  a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 cm aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di n. 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari;  b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 cm, lunghezza 60 cm e larghezza 35 cm, ed essere opportunamente contrassegnate dall'Ente gestore;  c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;  d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento né l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi;  e) non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici,	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nell'area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie:  - xxxxx  - xxxxxx	5. Nelle zone B e C è consentita la raccolta professionale del riccio di mare ( <i>Paracentrotus lividus</i> ), previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalità:  a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 centimetri aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di numero 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari;  b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 centimetri, lunghezza 60 centimetri e larghezza 35 centimetri, ed essere opportunamente contrassegnate dall'Ente gestore;  c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;  d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento né l'asportazione di elementi del fondale e di organismi vi-
	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale				
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE					ART. 27 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione; f) il totale complessivo di esemplari da prelevare è stabilito annualmente dall'Ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di raccolta del riccio di mare nell'area marina protetta.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				venti; e) non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione; f) il totale complessivo di esemplari da prelevare è stabilito annualmente dall'Ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di raccolta del riccio di mare nell'AMP.
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo				
6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggio devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua, il numero di matricola della unità da pesca da cui vengono calati in mare. L'Ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi.	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca		Si propone di specificare le caratteristiche di punzonatura degli attrezzi per tutti i tipi di pesca.	È fatto obbligo ai soggetti autorizzati di marcare e identificare gli attrezzi da pesca utilizzati e le relative boe segnaletiche: a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore; b) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio; c) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo; d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.	6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggio <b>devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili.</b> impresse, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua. L'Ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi.
	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE					ART. 27 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_36 Definire una di- sciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico- produttive, turi- stiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patri- monio archeolo- gico, storico- culturale e su- bacqueo				
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'a- rea marina protetta, i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'Ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività, indi- cando gli strumenti di pesca che si intende adoperare.	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca profes- sionale				7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'AMP i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'Ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività, indican- do gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
	Az_Reg_36 Definire una di- sciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico- produttive, turi- stiche, sociali e culturali nell'AMP				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE					ART. 27 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
8. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca		Si propone di specificare le caratteristiche di punzonatura degli attrezzi per tutti i tipi di pesca.	I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale, di cui al precedente comma x, <i>al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente:</i> a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività; b) gli attrezzi utilizzati; c) le zone di pesca; d) i quantitativi di pescato.	8. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca <b>professionale</b> , al fine di fornire all'Ente gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dall'Ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente: a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività; b) gli attrezzi utilizzati; c) le zone di pesca; d) i quantitativi di pescato.  In alternativa, è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. In mancanza della consegna del registro cartaceo o della compilazione del registro on-line, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione alle attività di pesca professionale per l'anno successivo.
	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP		Si propone di specificare la procedura autorizzativa per lo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali.		
	Az_Reg_56 Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti		Si propone di adottare misure specifiche per il controllo del pescato.	<i>Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma, deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale.</i>	9. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma, deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale.
9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazio-			In relazione alle esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse itti-	10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'AMP, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 25</b> <b>DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE</b>					<b>ART. 27</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca; b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.	ne di specie e habitat marini e terrestri			che, per l'attività di pesca professionale, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca; b) calendario delle attività di piccola pesca artigianale comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio; e) <i>sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attività di piccola pesca artigianale;</i> f) <i>numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate;</i> g) <i>numero massimo di unità da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante.</i>	a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca; b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio; e) <i>sospensione per un periodo di tempo determinato delle attività di piccola pesca professionale;</i> f) <i>numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate;</i> g) <i>numero massimo di unità da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante.</i>
	Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale				
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo				
	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fanta-		Si propone di prevedere, per ogni tipo di pesca, l'eventuale recupero degli attrezzi andati perduti.		11. <i>In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca.</i>





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE					ART. 27 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	sma"				
	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca		Si propone di prevedere misure volte alla tutela di habitat e specie.		12. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca.
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo		Si propone di definire un insieme di indicatori per la valutazione della capacità di carico durante il periodo estivo.		13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di pesca professionale, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa a trasporto passeggeri e visite guidate.
					14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca professionale, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO					ART. 28 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo e ittiturismo.	1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo e ittiturismo.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nelle zone B, C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.	2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo e ittiturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo				
	Az_Reg_14 Definire i criteri		Si propone di definire i criteri di identificazione della		



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO					ART. 28 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca		punzonatura degli attrezzi da pesca (Cfr. Art. 27: "Disciplina delle attività di pesca professionale").		
	Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma"		Si propone di redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".		3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
				L'attività di pescaturismo e deve essere svolta con la salpata delle reti alle ore 8.30 e la calata alle ore 16.30. Non è consentito lo svolgimento di tale attività in contemporanea con l'attività di piccola pesca artigianale.	4. Le attività di pescaturismo e ittiturismo devono essere svolte con la salpata delle reti al mattino e la calata nel pomeriggio. Non è consentito lo svolgimento di tali attività in contemporanea con l'attività di piccola pesca artigianale.
				Ciascuna unità da pesca autorizzata dal soggetto gestore all'attività di pescaturismo e ittiturismo, può operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente altezza massima di 4 metri e lunghezza massima di 800 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0.5 millimetri, e posizionato a una batimetrica maggiore di 10 metri.	5. Ciascuna unità da pesca autorizzata dal soggetto gestore all'attività di pescaturismo e ittiturismo, può operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente lunghezza massima di 700 metri, e numero massimo di 80 nasse.
				Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, non possono essere collocati entro i 50 metri dalla costa. Nel periodo di vigenza delle ordinanze balneari della Capitaneria di porto e della Regione Autonoma della Sardegna tale limite è esteso a 100 metri dalle coste a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge. È vietato collocare reti da posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.	6. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo, non possono essere collocati entro i 150 metri dalla costa.
				Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, devono essere collocati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come	7. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo, non possono essere collocati entro i 150 metri dalla co-

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO					ART. 28 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>previsto dalle norme vigenti e ad una distanza superiore ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle Zone A.</i>	sta.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.	8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, <b>se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.</b>
				<i>È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità adibita al pescaturismo, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalla stessa. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico xxx» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx.</i>	9. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - porto di Puntaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto - Approdo Turistico di La Marina di Costa Corallina» vigenti.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo			Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo e/o ittiturismo, di validità massima annuale, comporta l'obbligo di: a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo/ittiturismo;	10. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo e/o ittiturismo comporta l'obbligo di: a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo/ittiturismo;
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			b) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. c) in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pescaturismo/ittiturismo, per l'anno successivo.	b) fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dall'Ente gestore <b>relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri</b> ; c) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, <b>ivi compresa l'eventuale perdita di attrezzi da pesca</b> , ai fini del monitoraggio dell'AMP e della pianificazione degli interventi per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dall'Ente gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. <b>In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. In mancanza della consegna del registro cartaceo o della compilazione del registro on-line, non sarà possibile richiedere</b>



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO					ART. 28 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
					l'autorizzazione all'attività di pescaturismo per l'anno successivo.
	Az_Reg_61 Avviare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi impatti		Si propone l'inserimento di un nuovo comma in merito alle attività di monitoraggio	<i>Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di pescaturismo/ittiturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero, la relativa disciplina.</i>	11. L'Ente gestore provvede, annualmente, a comunicare al MATTM i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pescaturismo e, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca.
	Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero		Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo.		12. L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca
	Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP		Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo.		
	Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale		Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo.		

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO					ART. 28 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca		Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo.		
				<i>Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti.</i>	13. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.	Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo			Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo, con validità massima annuale, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio corredata dei relativi documenti, indicando gli attrezzi da pesca che si intende utilizzare.	14. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
	Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione della		Si propone di definire un insieme di indicatori per la valutazione della		15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in rela-





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO					ART. 28 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	tazione della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo		capacità di carico durante il periodo estivo.		zione all'attività di pesca turismo e di ittiturismo, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alla pesca turismo e all'ittiturismo.
					16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca turismo e l'ittiturismo, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea sportiva e ricreativa, salvo quanto disposto al successivo comma 7.	<p>Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p> <p>Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p> <p>Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo</p>			<p>Nell'area marina protetta non sono consentite:</p> <p>a) la pesca subacquea;</p> <p>b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, se non preventivamente autorizzati dal soggetto gestore;</p> <p>c) le gare di pesca sportiva e ricreativa.</p>	1. Nell'AMP non è consentita la pesca subacquea sportiva e ricreativa, salvo quanto disposto al successivo comma 9.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore	<p>Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca</p>		Si propone di definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca	Non presente	2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'AMP devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore. <b>Gli attrezzi da pesca devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili.</b>
3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.	<p>Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p>			Non presente	3. Nell'AMP non sono consentite le gare di pesca sportiva.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva				
				<i>L'accesso e il transito di unità da diporto nell'area marina protetta con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi, o quantitativi di pescato superiori, ai limiti stabiliti dal presente Regolamento, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.</i>	4. L'accesso e il transito di unità da diporto nell'AMP con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi, o quantitativi di pescato superiori, ai limiti stabiliti dal presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, deve essere di volta in volta comunicato all'Ente gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
4. Nelle zone A e B non è consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri  Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP  Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva			Nelle zone A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.	5. Nelle zone A e B non è consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27.  DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29  DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
<p>5. Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:</p> <p>a) da riva, con lenze e canne, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;</p> <p>b) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione;</p> <p>c) da unità navali:</p> <p>I. con bolentino e canne da fermo, non più di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;</p> <p>II. con correntine con non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri, e con lenze per cefalopodi, non più di quattro per imbarcazione;</p> <p>III. con non più di 4 nattelli di superficie, con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.</p>	<p>Az_Reg_1</p> <p>Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p>			<p>Nelle zone B e C, è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, ai residenti nel Comune di xxx e agli equiparati ad essi, di cui al successivo comma x, lettera x, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:</p> <p>a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore;</p> <p>b) da riva o costa, con l'utilizzo di massimo 2 (due) canne o lenze con 2 (due) ami per ciascuno strumento; è altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo, o amo singolo: ogni lenza o canna non può essere armata con più di un'esca artificiale, interessando un massimo di 30 (trenta) metri lineari di riva o costa;</p> <p>c) da unità da diporto, con l'utilizzo di massimo 2 (due) canne o lenze con 2 (due) ami per ciascuno strumento per persona autorizzata; è altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo o amo singolo: ogni lenza o canna non può essere armata con più di un'esca artificiale.</p>	<p>6. Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente con i seguenti modalità e attrezzi:</p> <p>a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore;</p> <p>b) da riva o costa, con lenze e canne, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;</p> <p>c) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione;</p> <p>d) da unità nautiche:</p> <p>I. con bolentino e canne da fermo, non più di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;</p> <p>II. con correntine con non più di 3ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri, e con lenze per cefalopodi, non più di quattro per imbarcazione;</p> <p>III. con non più di 4 nattelli di superficie, con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.</p>
		<p>Az_Reg_10</p> <p>Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p>			<p>Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa anche ai non residenti di cui al successivo comma x, lettera x), previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, esclusivamente con gli attrezzi e le modalità di cui al precedente comma x.</p>



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca		Si propone di definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca		7. Gli attrezzi da pesca devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili.
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva			Nell'area marina protetta i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono effettuare la pesca sportiva e ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.	
6. Nella zona C non è consentita: a) la pesca a traina di profondità con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano; b) la pesca con la tecnica del "vertical jigging" e similari; c) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; d) il prelievo delle seguenti specie: l. tutte le specie di Cernia (Ephinepleus spp., Mycteroperca rubra e Po-	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa: a) alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano, la tecnica del «vertical jigging», o con attrezzi similari; b) con l'utilizzo del «bigattino», sia come esca che come richiamo; c) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione; d) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bi-	8. Nella zona C non è consentita: a) la pesca a traina di profondità con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano; b) la pesca con la tecnica del "vertical jigging" e similari; c) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; d) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione; e) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilan-

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
lyprion americanus.); II. Corvina (Sciaena umbra); III. Cheppia (Alosa Fallax).				lancia, fiocina; e) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea; f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore; g) il drifting con ancoraggio al fondale.	cia, fiocina; f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore g) il prelievo delle seguenti specie: I. tutte le specie di Cernia (Ephinepleus spp., Mycteroperca rubra e Polyprion americanus.); II. Corvina (Sciaena umbra); III. Cheppia (Alosa Fallax).
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP			Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie: - xxx; - xxxx; - nonché di tutte le specie protette riportate in direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).	
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva				
7. Nelle zone C è consentita la raccolta del riccio di mare (Paracentrotus lividus), ai pescatori sportivi (o ricreativi) previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità: a) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 50 ricci; b) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 5 cm esclusi gli aculei; c) esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali; d) da natante, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali; e) esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nell'area marina protetta, in seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus), il soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, può con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo disciplinando le modalità, i tempi, il quantitativo e le zone.	9. Nelle zone C è consentita la raccolta del riccio di mare (Paracentrotus lividus), ai pescatori sportivi (o ricreativi) previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità: a) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 50 ricci; b) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 5 centimetri esclusi gli aculei; c) esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali; d) da natante, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali; e) esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale.
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP				
	Az_Reg_31				In seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus), l'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del MATTM, può con successivo provve-





TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva				dimento, autorizzare il prelievo modificando le modalità, i tempi, il quantitativo e le zone.
8. È consentito un pescato cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona o 5 kg da unità navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Nell'area marina protetta è consentito un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 5 (cinque) kg <i>per unità da diporto</i> e 3 (tre) kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore.	10. È consentito un pescato cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona o 5 kg da unità nautica, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza.
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva				
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell' area marina protetta, i richiedenti devono: a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare; b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo Art. 34.	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca		Si propone di definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca	14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, <i>di durata massima annuale</i> , alle attività di pesca sportiva e ricreativa, i soggetti richiedenti devono: a) <i>effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it);</i> b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare; c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo Art. x; d) <i>rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;</i> e) <i>nel caso dell'utilizzo di unità da diporto, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'Art. x, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa</i>	11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, <i>di durata massima annuale</i> , alle attività di pesca sportiva nell'AMP, i richiedenti devono: a) <i>effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del MATTM delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it);</i> b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare e i relativi codici identificativi; c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37; d) <i>rilasciare all'Ente gestore formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi;</i> e) <i>nel caso dell'utilizzo di unità da diporto, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'Art. 21, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazio-</i>
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva				
	Az_Reg_36 Definire una di-				

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			<p>all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</p> <p>f) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.</p>	<p>ne delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</p> <p>f) presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.</p>
				<p>Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:</p> <p>a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unità da diporto autorizzata;</p> <p>b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;</p> <p>c) riportare, su un apposito registro vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione le seguenti informazioni:</p> <p>I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);</p> <p>II. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta;</p> <p>III. in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.</p>	<p>12. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:</p> <p>a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unità da diporto autorizzata;</p> <p>b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;</p> <p>c) riportare, su un apposito registro vidimato dall'Ente gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione, o sul registro on-line, le seguenti informazioni:</p> <p>I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);</p> <p>II. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'AMP;</p> <p>III. in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.</p>
10. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa			<p>Il soggetto gestore rilascia un numero massimo di xx autorizzazioni di pesca sportiva e ricreativa annuali/temporanee così ripartite:</p> <p>a) il 40% delle autorizzazioni (n. x per i residenti nel Comune di xxx;</p>	13. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva e ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	e sportiva			<p>b) il 50% delle autorizzazioni (n. x) per i non residenti equiparati ad essi in possesso dei seguenti requisiti valutati in ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- xxx</li> <li>- xxx</li> <li>- xxx</li> </ul> <p>c) il 10% delle autorizzazioni (n. x), ai non residenti nel Comune di xxx. I soggetti appartenenti alle due categorie di cui alle lettere a) e b) e non rientrati tra i soggetti autorizzati possono presentare domanda di autorizzazione per questa categoria.</p>	
	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Le autorizzazioni di cui al precedente comma x, lettera x), sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, applicando in sede di rilascio il criterio della rotazione.	
11. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Il soggetto gestore provvede annualmente a comunicare al Ministero i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca sportiva e ricreativa, e in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua con successivo provvedimento, previo parere della Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa.	14. L'Ente gestore provvede, annualmente, a comunicare al MATTM i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca sportiva e ricreativa e, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, indicando in particolare:
a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;					a) caratteristiche, codici identificativi e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;					b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
c) misure minime di cattura per le varie specie;					c) misure minime di cattura per le varie specie
d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.	Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca		Si propone di definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca		d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva				
	Az_Reg_57 Avviare campagne di monitoraggio della pesca sportiva e dei suoi impatti				
11. In prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato dall'Ente gestore, in zona C è consentita, previa autorizzazione del medesimo Ente gestore, l'attività di pesca ricreativa da unità navale a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri			Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.	15. In prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato dall'Ente gestore, in zona C è consentita, previa autorizzazione del medesimo Ente gestore, l'attività di pesca ricreativa da unità nautica a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri. <b>Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.</b>
	Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP			Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.	
	Az_Reg_12 Regolamentare				



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe				
	Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva				
				Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di: a) 300 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee; b) 200 metri dalle boe di delimitazione della zona A; c) 200 metri dai gavitelli di ormeggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni.	16. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di: a) 300 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee; b) 200 metri dalle boe di delimitazione della zona A; c) 200 metri dai gavitelli di ormeggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni.
				È obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e «piombi» in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.	17. È obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e «piombi» in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.
				È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dall'Art. x, del presente Regolamento e dalle altre norme in vigore.	18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 anni, oltre alle sanzioni previste dall'Art. 42, del presente Regolamento, dei disciplinari integrativi e dalle altre norme in vigore.
	Az_Reg_15		Si propone di redigere un piano di		19. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA					ART. 29 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma"		intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".		attrezzature da pesca "fantasma".
					20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca ricreativa e sportiva, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.





**TITOLO III  
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE**

REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
					<b>ART. 30</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI SPORTI- VI E LUDICO RICREATIVI</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
				<i>Nelle zone A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.</i>	1. Nelle zone A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
				<i>Nelle zone B, C non è consentito lo svolgimento in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.</i>	2. Nelle zone B e C non è consentito lo svolgimento in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.
				<i>Nelle zone C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:</i> a) Kitesurf; b) Surf e Paddle Surf; c) Windsurf; d) Vela; e) Nuoto; f) Canoa; g) Aquiloni; h) Beach-volley.	3. Nelle zone C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline: a) Kitesurf; b) Surf e Paddle Surf; c) Windsurf; d) Vela; e) Nuoto; f) Canoa; g) Aquiloni; h) Beach-volley.
				<i>Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validità massima mensile, di cui al comma x, i soggetti richiedenti devono:</i> a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate; b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia; c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività; d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;	4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validità massima mensile, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono: a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate; b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia; c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività; d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività; e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti

<b>TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE</b>					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
					<b>ART. 30</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI SPORTIVI E LUDICO RICREATIVI</b>
				<p>e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'Art. x del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;</p> <p>f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x.</p>	<p>previsti per le unità da diporto, di cui all'Art. 24 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;</p> <p>f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.</p>
				<p>Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.</p>	<p>5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.</p>
				<p>Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dal soggetto gestore.</p>	<p>6. Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dall'Ente gestore.</p>
				<p>Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.</p>	<p>7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.</p>
				<p>Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti.</p>	<p>8. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, nonché del possesso dei requisiti richiesti.</p>
				<p>In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.</p>	<p>9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.</p>



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
					<b>ART. 30</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI SPORTI- VI E LUDICO RICREATIVI</b>
				<i>Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.</i>	10. Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
					11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività e per gli eventi sportivi e ludico ricreativi, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
					<b>ART. 31</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA</b>
				<i>Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica.</i>	1. Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica.
				<i>Nelle zone B, C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.</i>	2. Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
				<i>Il soggetto gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attività didattiche e divulgative.</i>	3. L'Ente gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'AMP, attività didattiche e divulgative.
				<i>Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:</i> a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività; b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività; c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. x; d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'Art. x del presente regolamento.	4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'AMP, i soggetti richiedenti devono: a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività; b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività; c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37; d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'Art. 21 del presente Regolamento.
				<i>Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di:</i> a) fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.	5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di: a) fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
				<i>Le unità da diporto a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli arti-</i>	6. Le unità da diporto a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli articoli



TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
					<b>ART. 31</b> <b>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA</b>
				<i>coli x, x, x, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.</i>	21, 22, 23, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
				<i>In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica.</i>	7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica.
					8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

5.2.4 **TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 28 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE					ART. 32 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta come previste dal decreto istitutivo e dal decreto di modifica dell'area marina protetta. "Tavolara - Punta Coda Cavallo".	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta «xxx», come previste dal decreto di aggiornamento dell'area marina protetta e dal decreto riportante il Regolamento di disciplina delle attività consentite pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. x del xxx	1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'AMP come previste dal Decreto istitutivo e dal Decreto di modifica dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.	2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali			Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli o copia dello stesso autenticata dall'area marina protetta durante l'espletamento delle attività autorizzate ad esibirlo a richiesta alle autorità preposte al controllo e alla sorveglianza e al personale del soggetto gestore.	3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'AMP, su mera richiesta di questi ultimi.





	nell'AMP				
				<i>Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio alle attività previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.</i>	<i>4. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio alle attività previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.</i>

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE					ART. 33 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			La domanda di autorizzazione <i>per le attività da svolgersi all'interno dell'area marina protetta</i> è presentata al soggetto gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta.	1. La domanda di autorizzazione <b>per le attività da svolgersi all'interno AMP</b> è presentata all'Ente gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'AMP.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni, dichiarazioni e documenti da allegare, sono riportati nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.	2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore.	3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.



**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE					ART. 33 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
4. La domanda di autorizzazione deve precisare: a) le generalità del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			La domanda di autorizzazione deve indicare: a) le generalità del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula e la modalità prescelta per il pagamento del corrispettivo e i relativi diritti di segreteria, <i>per l'autorizzazione richiesta.</i>	4. La domanda di autorizzazione deve precisare: a) le generalità del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il soggetto gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, <i>previa approvazione del Ministero</i> , in senso restrittivo le autorizzazioni rilasciate.	5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, in senso restrittivo, le autorizzazioni rilasciate.
6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			È facoltà del soggetto gestore rilasciare autorizzazioni, <i>previa approvazione del Ministero</i> , in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, esclusivamente per accertate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, volte a far fronte a situazioni di emergenza, <i>di sperimentazione e di promozione connesse alle finalità istitutive.</i>	6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 30 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE					ART. 34 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.	1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
				Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.	2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**TITOLO IV  
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 31  PROCEDURA D'ESAME DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE					ART. 35  PROCEDURA D'ESAME DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente Art. 29 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo Art. 32.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo è esaminata dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite <i>all'atto della domanda</i> di cui all'Art. x e dei criteri di cui al successivo Art. x.	1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente Art. 33 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo Art. 36.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al titolo III. <i>Vige in ogni caso il principio del silenzio diniego.</i>	2. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. <b>Vige in ogni caso il principio del silenzio diniego.</b>
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, quali immersioni subacquee, ormeggio, ancoraggio e pesca sportiva, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.	3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'AMP, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 32 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE					ART. 36 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il soggetto gestore provvede a svolgere un'adeguata indagine conoscitiva per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate all'atto della richiesta.	1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.	Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri  Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il rilascio delle autorizzazioni <i>per lo svolgimento delle attività consentite</i> nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di eventuale premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, <i>sperimentazione e promozione</i> , definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.	2. Il rilascio delle autorizzazioni <b>per lo svolgimento delle attività consentite</b> nell'AMP di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di eventuale premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, <b>sperimentazione e promozione</b> , definito sulla base del monitoraggio dell'AMP e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-			Non presente	3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP.



TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 32  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE					ART. 36  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP				
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel comma 2, può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.	Az_Reg_36  Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Non presente	4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel comma 2, può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.	Az_Reg_36  Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il soggetto gestore è tenuto a pubblicizzare, anche per via informatica, i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni <i>delle attività consentite</i> .	5. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni <b>delle attività consentite</b> .
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento; c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il ca-	Az_Reg_36  Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali			La <i>domanda</i> di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attività sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, <i>dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina</i> , dal presente Regolamento e da eventuali disciplinari provvisori annuali.	6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'AMP; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal Decreto istitutivo e dal presente Regolamento <b>e dai disciplinari integrativi</b> ; c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 32 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE					ART. 36 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
rico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.	nell'AMP			c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.	carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'AMP.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione da parte del soggetto richiedente delle disposizioni sottese al provvedimento.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			L'eventuale rigetto della <i>domanda</i> di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.	7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione da parte del soggetto richiedente delle disposizioni sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo Art. 33.	Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP			Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi di cui al successivo Art. x.	8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo Art. 37.

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 33  CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA				REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	ART. 37  CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.				I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio delle relative autorizzazioni e diritti di segreteria.	1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall' ente gestore, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.				L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di servizio/attività, è stabilita dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero.	2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, per ciascuna tipologia di servizio o attività, sono stabiliti dall'Ente gestore, previamente autorizzato dal MATTM.
3. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore.					Si propone la cancellazione perché si ritiene che quanto riportato sia ripetitivo rispetto a quanto indicato nel comma precedente
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.				Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e per le attività di ricerca scientifica è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.	3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.				Non presente	4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
				I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.	5. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 33  CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA					<b>ART. 37</b>  CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale.				Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e <i>diritti di segreteria</i> , ai centri di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e <i>della didattica subacquea</i> , è disposto su base annua.	6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e <b>della didattica subacquea nell'AMP</b> è disposto su base annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.				Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e <i>diritti di segreteria</i> , per l'ormeggio è disposto <i>su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità nautica</i> . Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto <i>del contributo ambientale</i> per l'autorizzazione alla sosta, il <i>soggetto</i> gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.	7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'AMP è disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto <b>del contributo ambientale</b> per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base settimanale, mensile e annuale.				Non presente	8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.				Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e <i>diritti di segreteria</i> , per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate è disposto su base annua.	9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità nautica.
				<i>Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale.</i>	<b>10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale.</b>
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali.				Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e <i>diritti di segreteria</i> , per l'esercizio dell'attività di noleggio e/o locazione unità da diporto è disposto su base annuale.	11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità nautiche.



**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 33 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA					ART. 37 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nelle zone C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.				Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e <i>diritti di segreteria</i> , per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa è disposto <i>su base giornaliera, mensile e annuale</i> .	12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nelle zone C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
				<i>Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto è disposto su base giornaliera e settimanale.</i>	13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto è disposto su base giornaliera e settimanale.
				<i>Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività ludico ricreative è disposto su base settimanale e mensile.</i>	14. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività ludico-ricreative è disposto su base settimanale e mensile.
				<i>Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di whale watching, è disposto su base mensile e annuale</i>	15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività whale watching è disposto su base settimanale e mensile.
				<i>Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di sea-watching, è disposto su base settimanale, mensile ed annuale.</i>	16. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività sea-watching è disposto su base settimanale e mensile.
12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.				Non presente	17. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità nautiche in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 33 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA					ART. 37 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:  a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;  b) presso la sede dell'area marina protetta o presso altri uffici individuati allo scopo dall'ente gestore.				Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, di cui al presente articolo deve essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta «xx».	18. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:  a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;  b) presso la sede dell'AMP o presso altri uffici individuati allo scopo dall'Ente gestore.
				<i>Il soggetto gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.</i>	19. L'Ente gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'AMP ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.



5.2.5 TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
-					<b>ART. 38</b> <b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA VULNERABILITÀ IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE AMBIENTALI</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP		Si propone di aggiungere un nuovo articolo relativo alle questioni sulla vulnerabilità e il rischio in tema di calamità naturali e di emergenze ambientali.		1. L'Ente gestore valuta la vulnerabilità e il rischio ed elabora una strategia di prevenzione, mitigazione e adattamento volta a limitare e a fronteggiare le potenziali conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali.
-	Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali.		Si propone di aggiungere un nuovo articolo relativo alle questioni sulla vulnerabilità e il rischio in tema di calamità naturali e di emergenze ambientali.		

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO					ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. L'ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta	Az_Reg_13 Regolamentare lo svolgimento delle attività di monitoraggio			Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero e su tale base redige, <i>annualmente, ed invia al Ministero</i> , una relazione sullo stato dell'area marina protetta.	1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'AMP e delle attività in essa consentite, <b>con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità di habitat e specie caratterizzanti il sito</b> , secondo le direttive emanate dal MATTM e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'AMP.  <b>Per le indicazioni inerenti il monitoraggio delle singole attività si rimanda alla disciplina specifica definita al Titolo III.</b>
	Az_Reg_46 Avviare campagne di monitoraggio volte a fornire informazioni puntuali sullo stato della qualità dell'aria				
	Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi		Si propone di avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi (Cfr. Art. 5: "Tutela e gestione del territorio)		
	Az_Reg_54 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività turistiche		Si propone di disciplinare il monitoraggio degli effetti delle singole attività turistiche nelle specifiche norme di cui al Titolo III del Regolamento		
	Az_Reg_56 Avviare campa-		Si propone di avviare campagne di monitoraggio della		



**TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI**

REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 34</b> <b>MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO</b>					<b>ART. 39</b> <b>MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	gne di monito- raggio della pe- sca professiona- le e dei suoi im- patti		pesca professiona- le e dei suoi impatti, (Cfr. Art 27 "Disci- plina delle attivit- tà di pesca profes- sionale")		
	Az_Reg_57 Avviare campa- gne di monito- raggio della pe- sca sportiva e dei suoi impatti		Si propone di av- viare campagne di monitoraggio della pesca sportiva e dei suoi impatti (Cfr. Art 29 "Disci- plina delle attività di pesca ricreativa e sportiva")		
	Az_Reg_61 Avviare campa- gne di monito- raggio della pe- scaturismo e dei suoi impatti		Si propone di av- viare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi impatti (Cfr. Art 28 "Disciplina delle attività di pe- scaturismo e ittitu- rismo")		
	Az_Reg_47 Avviare campa- gne di controllo numerico delle capre a Tavolara		Si propone di Av- viare campagne di controllo numerico delle capre a Ta- volara (cfr. Com- ma 1 dell'Art 39 "Monitoraggio e aggiornamento)		
	Az_Reg_48 Avviare campa- gne di monito- raggio di habitat e specie volte a		Si propone di av- viare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodi-		

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO					ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	garantire la tutela della biodiversità		versità (cfr. Comma 1 dell'Art 39 "Monitoraggio e aggiornamento)		
	Az_Reg_50 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero		Si propone di avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero (cfr. Art 4 "Tutela della biodiversità")		
	Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine		Si propone di avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine (cfr. Art 4 "Tutela della biodiversità")		
	Az_Reg_53 Avviare campagne di censimento e monitoraggio dell'erpetofauna		Si propone di avviare campagne di censimento e monitoraggio dell'erpetofauna (cfr. Comma 1 dell'Art 39 "Monitoraggio e aggiornamento")		
	Az_Reg_55 Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di inte-		Si propone di avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico (cfr. Comma 1		



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO					ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
	resse conserva- zionistico		dell'Art 39 "Monito- raggio e aggior- namento")		
	Az_Reg_58 Avviare campa- gne di monito- raggio della specie target cernia		Si propone di Av- viare campagne di monitoraggio della specie target cer- nia (cfr. Comma 1 dell'Art 39 "Monito- raggio e aggior- namento")		
	Az_Reg_59 Avviare campa- gne di monito- raggio e censi- mento per la tu- tela delle bioce- nosi del coralli- geno		Si propone di Av- viare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle bioce- nosi del corallige- no (cfr. Comma 1 dell'Art 39 "Monito- raggio e aggior- namento")		
	Az_Reg_60 Avviare campa- gne di monito- raggio e censi- mento per la tu- tela delle Prate- rie di posidonia		Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Prate- rie di posidonia (cfr. Comma 1 dell'Art 39 "Monito- raggio e aggior- namento")		

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO					ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.				Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal Ministero, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.	2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'Ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal MATTM, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del decreto di modifica dell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.				Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni <i>del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina delle attività consentite</i> concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonizzazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero l'aggiornamento <i>del decreto di aggiornamento e/o del Regolamento di disciplina e/o</i> del presente Regolamento.	3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo e del Decreto di modifica dell'AMP concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'AMP e, ove ritenuto opportuno, propone al MATTM e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 35 SORVEGLIANZA					ART. 40 SORVEGLIANZA
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.	Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico		Si propone di integrare la norma con una particolare attenzione alle zone con maggiori criticità	La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.	1. La sorveglianza nell'AMP è effettuata, <b>prestando particolare attenzione alle zone con maggiori criticità e caratterizzate da considerevoli afflussi turistici e al settore della pesca</b> , dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare <b>anche avvalendosi di sistemi di videosorveglianza e realizzando accordi e convenzioni con l'Autorità di pubblica sicurezza.</b>
	Az_Reg_77 Riorganizzare il sistema di videosorveglianza		Si propone di riorganizzare il sistema di videosorveglianza		2. <b>Integrazione delle attività di sorveglianza attraverso il potenziamento del sistema su tutto il perimetro dell'AMP a mezzo di telecamere motorizzate e autoalimentate con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.</b>
2. Il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.	Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie			Il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.	3. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP <b>per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca.</b>
	Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca				

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 36 PUBBLICITÀ					ART. 41 PUBBLICITÀ
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Il presente regolamento di esecuzione e organizzazione, una volta entrato in vigore è affisso insieme al decreto istitutivo dell'area marina protetta in tutte le sedi e le strutture dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.				Il presente regolamento, all'entrata in vigore, deve essere affisso insieme al decreto di aggiornamento, al Regolamento di disciplina, e ad eventuali disciplinari provvisori annuali, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore.	1. Il presente Regolamento di esecuzione e organizzazione, una volta entrato in vigore è affisso insieme al Decreto istitutivo dell'AMP e ai disciplinari integrativi, in tutte le sedi e le strutture dell'AMP, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'ente gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento nel sito web dell'area marina protetta.				Il soggetto gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento, del decreto di aggiornamento, del Regolamento di disciplina e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nel sito web dell'area marina protetta.	2. L'Ente gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi nel sito web dell'AMP.
3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.				Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti il presente Regolamento, il decreto di aggiornamento, il Regolamento di disciplina ed eventuali disciplinari provvisori annuali, presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede nel Comune di xxx, nonché presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. L'esposizione permanente del presente Regolamento, in uno con il decreto di aggiornamento il Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, ed eventuali disciplinari provvisori annuali, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate.	3. L'Ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento e del Decreto istitutivo dell'AMP presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'AMP, nonché presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. L'esposizione permanente del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.				in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate.	Aggiunto nel precedente comma
				Il soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente Regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dell'Autorità portuale, e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'area marina protetta.	4. L'Ente gestore provvede a dare massima diffusione del presente Regolamento, e dei disciplinari integrativi, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dell'Autorità portuale e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'AMP.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 37</b> <b>SANZIONI</b>					<b>ART. 42</b> <b>SANZIONI</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 2001, e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.				Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente <i>Regolamento, nel decreto di aggiornamento, nel Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, e in eventuali disciplinari provvisori annuali</i> , salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche.	1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel <b>presente Regolamento e dei disciplinari integrativi</b> , salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in ripristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'Art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.				Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva e ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'Art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.	2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'Art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.				In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto di aggiornamento, <i>dal Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento</i> , compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni già rilasciate <i>sono sospese o revocate e il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di 1 (un) anno ad un massimo di 3 (tre) anni</i>	3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'AMP, dal <b>presente Regolamento e dei disciplinari integrativi</b> , compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'ente gestore.				Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma x, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore.	4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'Ente gestore.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'Art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.				L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma x, è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero, entro i limiti di cui all'Art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche.	5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal MATTM, entro i limiti di cui all'Art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
<b>ART. 37 SANZIONI</b>					<b>ART. 42 SANZIONI</b>
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
6. L'ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.				Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre lo schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma x, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.	6. L'Ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.				Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.	7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'AMP.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI					
REGOLAMENTO VIGENTE	PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI			SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI APPROVATI RE- CENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE)
ART. 38 NORME DI RINVIO					ART. 43 NORME DI RINVIO
COMMA	AZIONE	VALUT. ART/AZ	OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI	REGOLAMENTI APPROVATI RECENTEMENTE	PROPOSTA DI NUOVO COMMA
1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta del 12 dicembre 1997, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 2001 e dettate dall'Autorità marittima competente.				Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 7 febbraio 2012 e nel Regolamento di disciplina approvato con decreto n. 60 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche.	1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'AMP del 12 dicembre 1997, modificato con D.M. del 28 novembre 2001 e dettate dall'Autorità marittima competente.

# **Allegato I**

**Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale  
e altri soggetti interessati**



## Soggetti competenti in materia ambientale

### Ministero della Difesa

Stazione VLF NATO Tavolara:

[stazvlf.tavolara@postacert.difesa.it](mailto:stazvlf.tavolara@postacert.difesa.it)

### Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Guardia costiera

Capitaneria di Porto di La Maddalena:

[cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it](mailto:cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it)

Direzione Marittima di Olbia:

[dm.olbia@pec.mit.gov.it](mailto:dm.olbia@pec.mit.gov.it)

### Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo, Direzione generale beni culturali e paesaggistici della Sardegna

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per

le province di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro (SABAP-SS):

[mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

### Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della difesa dell'ambiente

Direzione generale della difesa dell'ambiente:

[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Servizio valutazioni ambientali:

[amb.sva@regione.sardegna.it](mailto:amb.sva@regione.sardegna.it)

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio:

[amb.antinquinamento@regione.sardegna.it](mailto:amb.antinquinamento@regione.sardegna.it)

[amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it](mailto:amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it)

Servizio tutela della natura e politiche forestali:

[amb.naturaforeste@regione.sardegna.it](mailto:amb.naturaforeste@regione.sardegna.it)

Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi:

[amb.sasi@regione.sardegna.it](mailto:amb.sasi@regione.sardegna.it)

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio: [cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it)

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Direzione generale enti locali e finanze:

[enti.locali@pec.regione.sardegna.it](mailto:enti.locali@pec.regione.sardegna.it)

Servizio demanio e patrimonio e autonomie

locali di Nuoro e Olbia-Tempio:

[eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it](mailto:eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it)

Direzione generale della pianificazione urbanistica

territoriale e della vigilanza edilizia:

[urbanistica@pec.regione.sardegna.it](mailto:urbanistica@pec.regione.sardegna.it)

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica:

[eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it)

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza

province Sassari-Olbia Tempio:

[eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.tpaesaggio.olbia@pec.regione.sardegna.it)

Assessorato dei lavori pubblici

Direzione generale dei lavori pubblici:

[lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it](mailto:lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it)

Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari

(corrispondente alle attuali province di Sassari e Olbia-Tempio): [llpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it](mailto:llpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it)

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:

[agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it)

Servizio attuazione misure agroambientali e

salvaguardia della biodiversità:

[agr.agroambiente@regione.sardegna.it](mailto:agr.agroambiente@regione.sardegna.it)

Servizio pesca e acquacoltura:

[agr.pesca@regione.sardegna.it](mailto:agr.pesca@regione.sardegna.it)

Presidenza

Direzione generale Agenzia regionale del

distretto idrografico della Sardegna:

[pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e

gestione del rischio alluvioni:

[pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it)

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche,

vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità:

[amb.tutela.acque@regione.sardegna.it](mailto:amb.tutela.acque@regione.sardegna.it)

## **Allegato I: Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e altri soggetti interessati**

---

*Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna*

Commissario straordinario:

[agenziaconservatoriacoeste@pec.regione.sardegna.it](mailto:agenziaconservatoriacoeste@pec.regione.sardegna.it)

*Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna*

Direzione generale dell'Arpas:

[arpas@pec.arpa.sardegna.it](mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it)

Area Tecnico Scientifica:

[dts@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dts@pec.arpa.sardegna.it)

Dipartimento Sassari e Gallura:

[dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it)

Dipartimento specialistico regionale meteo-climatico:

[dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it)

**Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio:**

[zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it](mailto:zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it)

**Comune di Olbia**

*Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia Privata e Pubblica:*

[urbanistica.olbia@actaliscertymail.it](mailto:urbanistica.olbia@actaliscertymail.it)

**Comune di Loiri Porto San Paolo:**

*Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio:*

[protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it](mailto:protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it)

**Comune di San Teodoro:**

*Area Urbanistica e Demanio:*

[molinari.davide@comune.loiriportosanpaolo.ot.it](mailto:molinari.davide@comune.loiriportosanpaolo.ot.it)

[protocollo@pec.comunesanteodoro.it](mailto:protocollo@pec.comunesanteodoro.it)

[r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it](mailto:r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it)

**Agenzia del demanio**

*Direzione Regionale Sardegna:*

[dre\\_Sardegna@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it)

**Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS)**

*Servizio Territoriale di Tempio Pausania:*

[protocollo.tempio@pec.forestas.it](mailto:protocollo.tempio@pec.forestas.it)

**Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (CIPNES):**

[protocollo@pec.cipnes.it](mailto:protocollo@pec.cipnes.it)

## **Enti territorialmente interessati**

**Regione Autonoma della Sardegna**

*Assessorato del turismo, artigianato e commercio*

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio:

[turismo@pec.regione.sardegna.it](mailto:turismo@pec.regione.sardegna.it)

## **Pubblico interessato**

**Associazioni ambientaliste**

*Legambiente Sardegna:*

[amministrazione@legambientesardegna.com](mailto:amministrazione@legambientesardegna.com)

*Italia Nostra (Sezione di Sassari):*

[sassari@italianostra.org](mailto:sassari@italianostra.org)

*WWF (direzione generale):*

[wwfitalia@pec.wwf.it](mailto:wwfitalia@pec.wwf.it)

WWF Gallura:

[wwfgallura@gmail.com](mailto:wwfgallura@gmail.com)

*Amici della Terra*

Club di Cagliari:

[amicidellaterra@libero.it](mailto:amicidellaterra@libero.it)

Club di Alghero:

[adtalghero@gmail.com](mailto:adtalghero@gmail.com)

*Lipu Sardegna:*

[sardegna@lipu.it](mailto:sardegna@lipu.it)

Sezione Lipu Olbia:

[olbia@lipu.it](mailto:olbia@lipu.it)

**Associazioni diportisti**

*Lega Navale Olbia:*

[olbia@leganavale.it](mailto:olbia@leganavale.it)

*Lega Navale Porto San Paolo:*

[portosanpaolo@leganavale.it](mailto:portosanpaolo@leganavale.it)

*Lega Navale San Teodoro:*

[santeodoro@leganavale.it](mailto:santeodoro@leganavale.it)



## Soggetti economici e ordini professionali

### Sindacati

CGIL

CGIL (sede Olbia):

[gallura@sardegna.cgil.it](mailto:gallura@sardegna.cgil.it)

CISL Sardegna:

[cislsardegna@cislsardegna.it](mailto:cislsardegna@cislsardegna.it)

UIL Sardegna:

[ursardegna@pec.uilsardegna.it](mailto:ursardegna@pec.uilsardegna.it)

### Associazioni di categoria

Confcommercio Nord Sardegna Olbia:

[confcommercionordsardegna@legalmail.it](mailto:confcommercionordsardegna@legalmail.it)

CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa

CNA Olbia:

[cna.gallura@tiscali.it](mailto:cna.gallura@tiscali.it)

### Ordini professionali

Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna:

[reteprofessionitecniche-sardegna@pec.it](mailto:reteprofessionitecniche-sardegna@pec.it)

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari:

[protocollo.odaf.sassari@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.sassari@conafpec.it)

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori delle

Province di Sassari e Olbia-Tempio:

[oappc.sassari@archiworldpec.it](mailto:oappc.sassari@archiworldpec.it)

Ordine Geologi della Sardegna:

[geologi.sardegna@epap.sicurezzapostale.it](mailto:geologi.sardegna@epap.sicurezzapostale.it)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari Olbia Tempio:

[ordine.sassari@ingpec.eu](mailto:ordine.sassari@ingpec.eu)

Ordine Nazionale dei Biologi:

[protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)

# **Allegato II**

## **Il Cronoprogramma del PS**

L'immagine che segue mostra le fasi del PS nel processo di redazione del Regolamento.




Figura II.1 – Le fasi del PS nel processo di redazione del Regolamento.

## **Allegato III**

**Aggiornamento del Regolamento  
di esecuzione ed organizzazione**





## Indice

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>1</b>
Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Definizioni	1
Art. 3 Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area marina protetta	3
Art. 4 Tutela della biodiversità	4
Art. 5 Tutela del territorio costiero	5
<b>TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA</b>	<b>6</b>
Art. 6 Gestione dell'Area marina protetta	6
Art. 7 Responsabile dell'Area marina protetta	6
Art. 8 Commissione di riserva	7
Art. 9 Coordinamento interistituzionale	7
<b>TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE</b>	<b>8</b>
Art. 10 Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta	8
Art. 11 Disciplina del demanio marittimo	8
Art. 12 Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica	9
Art. 13 Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti	9
Art. 14 Disciplina delle attività di soccorso sorveglianza e servizio	10
Art. 15 Disciplina delle attività di ricerca scientifica	10
Art. 16 Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali	10
Art. 17 Disciplina delle attività di balneazione	11
Art. 18 Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea	11
Art. 19 Disciplina delle attività relative alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea	13
Art. 20 Disciplina delle attività di Sea-watching	16
Art. 21 Disciplina della navigazione da diporto	18
Art. 22 Disciplina delle attività di ormeggio	20
Art. 23 Disciplina dell'attività di ancoraggio	21
Art. 24 Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate	22
Art. 25 Disciplina delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto	24
Art. 26 Disciplina delle attività di Whale-watching	25
Art. 27 Disciplina delle attività di pesca professionale	26
Art. 28 Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo	28
Art. 29 Disciplina delle attività di pesca ricreativa e sportiva	29
Art. 30 Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi	31
Art. 31 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica	32
<b>TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA</b>	<b>34</b>
Art. 32 Oggetto e ambito di applicazione	34
Art. 33 Domanda di autorizzazione	34
Art. 34 Documentazione da allegare	34

Art. 35 Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione _____	35
Art. 36 Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione _____	35
Art. 37 Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria _____	35
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI _____</b>	<b>37</b>
Art. 38 Valutazione del rischio e della vulnerabilità in caso di calamità naturali ed emergenze ambientali _____	37
Art. 39 Monitoraggio e aggiornamento _____	37
Art. 40 Sorveglianza _____	37
Art. 41 Pubblicità _____	37
Art. 42 Sanzioni _____	38
Art. 43 Norme di rinvio _____	38

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'AMP medesima.
2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attività consentite nell'AMP sono stabilite dal Decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del 12 dicembre 1997 e modificato in seguito dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001 (Decreto istitutivo).
3. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto, ITB010011 Stagno di San Teodoro e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'AMP.

#### Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'AMP delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'an-coraggio;
- b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, prove-nienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
- d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- g) «capacità di carico», capacità portante dell'ambiente ovvero la capacità di uno o più ambienti e delle sue risorse di sostenere un certo numero di fattori limitanti del territorio;
- h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- i) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
- j) «guida ambientale escursionistica o guida naturalistica», soggetto abilitato e iscritto al Registro regionale delle guide ambientali escursionistiche che, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. Sono escluse dall'ambito professionale della guida ambientale escursionistica tutte le attività e i percorsi che richieda-no comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche;

- k) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
- l) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- m) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori., anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- n) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di guide o istruttori, afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- o) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- p) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
- q) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scari-co, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- r) «locazione di unità nautica», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- s) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
- t) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- u) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- v) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- z) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- aa) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- bb) «noleggio di unità nautica», il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- cc) «noleggio occasionale», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;
- dd) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- ee) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
- ff) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;



- gg) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal D.M. 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- hh) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, fer-rettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal D.M. 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di gestione nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;
- ii) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;
- jj) «rifiuti prodotti dalla nave» i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- kk) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- ll) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- mm) "seawatching", le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;
- nn) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.
- oo) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- pp) «unità nautica», qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera ff), unità da pesca (come definita alla lettera gg), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- qq) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- rr) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- ss) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- tt) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino nonché alla didattica subacquea;
- uu) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- vv) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

### **Art. 3 Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area marina protetta**

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del Decreto istitutivo 12 dicembre 1997 ed in seguito modificate dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare

di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

#### **Art. 4 Tutela della biodiversità**

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'AMP non è consentito:
  - a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;
  - b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti e l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purché sterilizzati e marcati con microchip;
  - c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione;
  - d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso. L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie vegetali alloctone;
  - e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate;
  - f) l'introduzione di qualsiasi animale alloctono appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate, a favorire la diffusione dello stesso. L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie animali alloctone;
  - g) la cattura e la caccia di animali, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate;
  - h) Recuperare e/o manipolare gli animali disorientati o in difficoltà. È fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
2. Le attività di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attività sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), gabbiano corso (*Larus audouinii*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'Ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse.
3. Interventi di eradicazione di tutte le specie vegetali e animali esotiche invasive o potenzialmente invasive sono realizzabili, d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP e con il MATTM, sulla base del loro periodico monitoraggio.
4. L'Ente gestore avvia campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione di specie vegetali e animali esotiche invasive o potenzialmente invasive.
5. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'AMP e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È fatta salva la necessità di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso. L'Ente gestore si impegna a redigere delle linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e ad avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche.
6. L'Ente gestore, con il supporto del Centro di Educazione Ambientale, si impegna a promuovere programmi di educazione e sensibilizzazione ambientale finalizzati:
  - a) alla repressione del bracconaggio;
  - b) alla prevenzione degli incendi boschivi;
  - c) alla limitazione del disturbo antropico sull'avifauna marina;





- d) alla limitazione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei materiali pericolosi in mare;
- e) alla tutela degli habitat e delle specie dell'ambiente marino e costiero.

### **Art. 5 Tutela del territorio costiero**

1. Al fine di garantire la tutela del territorio, l'Ente gestore:

- a) adotta misure idonee alla prevenzione e alla mitigazione degli impatti dell'erosione costiera sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi;
- b) individua e delimita le zone soggette a pericolo di frana;
- c) avvia campagne di bonifica delle aree inquinate.

## TITOLO II

### ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

#### **Art. 6 Gestione dell'Area marina protetta**

1. La gestione dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", è affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, del D.M. del 12 dicembre 2003
2. Il "Consorzio di gestione AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).
3. Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore:
  - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;
  - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'Ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'Ente gestore dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'AMP, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000, secondo un approccio integrato che consenta di portare avanti una gestione olistica del territorio nel suo insieme.
6. L'Ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC:
  - a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 8 settembre 1997 n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat);
  - b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva.
7. L'Ente gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, disciplinari integrativi del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del MATTM.

#### **Art. 7 Responsabile dell'Area marina protetta**

1. Il Responsabile dell'AMP è individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del MATTM.
2. L'incarico di Responsabile dell'AMP viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del MATTM.
3. Al Responsabile dell'AMP sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'AMP:
  - a) predisposizione e attuazione dei programmi di gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente nell'AMP, nonché dei relativi progetti ed interventi;
  - b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AMP;
  - c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva;

- d) attuazione delle direttive del MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP;
  - e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
  - f) promozione di iniziative e di attività di informazione e promozione per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'AMP;
  - g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.
4. Il Responsabile dell'AMP esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

## **Art. 8 Commissione di riserva**

1. La Commissione di riserva, istituita con Decreto dal MATTM ai sensi dell'art. 28, comma 3, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente gestore formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'AMP ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito a:
- a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
  - b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
  - c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'AMP e le successive proposte di aggiornamento;
  - d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'AMP che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con funzione consultiva il Responsabile dell'AMP o un suo incaricato.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

## **Art. 9 Coordinamento interistituzionale**

1. L'Ente gestore adotta misure volte al rafforzamento della cooperazione locale, regionale, nazionale e internazionale, dalla quale scaturiscano azioni coordinate di promozione, cooperazione, partenariato e modalità e accessibilità sostenibili.

### TITOLO III

## DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

#### **Art. 10 Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta**

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'AMP «Tavolara - Punta Coda Cavallo», di cui all'art. 4 del Decreto del 12 dicembre 1997 del Ministro dell'ambiente, modificato in seguito con gli articoli 2 e 3 del D.M. 28 novembre 2001.

#### **Art. 11 Disciplina del demanio marittimo**

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'AMP, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui all'articolo precedente, secondo le seguenti modalità:
  - a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'Ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
  - b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP;
  - c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'uso ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo sarà programmato dai Comuni consorziati in concerto con l'Ente gestore.
3. Le attività ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo saranno organizzate sulla base di quanto indicato dalle concessioni demaniali caratterizzate da strutture finalizzate alla fornitura di servizi quali: la creazione di ombreggi, la ristorazione, la somministrazione di bevande ed alimenti, l'organizzazione di aree ludiche, ricreative e sportive, aree benessere e servizi alla persona.
4. Tutte le attività elencate nel comma precedente insieme al sistema di accesso e sosta saranno disciplinati in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale tramite successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le condizioni di conservazione di habitat e specie e le loro necessità di tutela.
5. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai titolari delle concessioni per concorrere alla tutela ambientale.
6. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'AMP, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del contemperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato.
7. Al fine di assicurare la migliore gestione nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
8. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «xxx», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

10. Interventi di eradicazione di restauro ambientale e di rinaturazione degli habitat, l'installazione di barriere sommerse, di strutture anti-strascico e a fini di ripopolamento, il ripristino delle condizioni naturali, delle dune e dei cordoni dunali e il ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP e con il MATTM.

## **Art. 12 Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica**

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'AMP gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:

- a) nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o ri-mozione;
- b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica possono essere rimossi, previa autorizzazione dell'Ente gestore:
  - I. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;
  - II. in estate, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;
  - III. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e trasferiti in discarica.
- c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con l'Ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;
- d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.

## **Art. 13 Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti**

1. Nell'AMP non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Ciascun porto o punto di approdo deve essere attrezzato con apposita isola ecologica che soddisfi le esigenze di conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dal naviglio dei settori pesca, traffico e diporto.
3. L'Ente gestore si impegna, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.
4. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
5. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - porto di Puntaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto - Approdo Turistico di La Marina di Costa Corallina» vigenti.
6. L'Ente gestore avvia campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di pulizia dei fondali.
7. L'Ente gestore si impegna a valutare annualmente la popolazione fluttuante ai fini di migliorare i controlli della qualità delle acque.

### **Art. 14 Disciplina delle attività di soccorso sorveglianza e servizio**

1. Nell'AMP sono consentite le attività di soccorso e di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore coordina le attività di soccorso e cura presso il Centro di recupero dell'AMP della fauna marina in difficoltà.

### **Art. 15 Disciplina delle attività di ricerca scientifica**

1. L'Ente gestore promuove e autorizza progetti di ricerca scientifica, anche interdisciplinare nell'AMP.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa che includa le seguenti informazioni:
  - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
  - b) parametri analizzati;
  - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
  - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa valutazione e autorizzazione dell'Ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate dall'Ente gestore e comunicate alla Capitaneria di Porto; dette autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'AMP, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal MATTM nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino e costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'AMP coordinati dal MATTM sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica, per le finalità di monitoraggio e gestione dell'AMP, possono essere affidati nei modi di legge, specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'AMP, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate all'art. 37.

### **Art. 16 Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali**

1. Nell'AMP sono consentite le attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive di tipo professionale, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'AMP.



A tal fine l'Ente gestore si impegna ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP.

4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'AMP.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'AMP.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina di ripresa fotografica, cinematografia e televisiva.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 17 Disciplina delle attività di balneazione**

1. Nelle zone A dell'AMP non è consentita la balneazione.
2. Nelle zone B e C la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze della Regione Sardegna e dell'Autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dall'Ente gestore per finalità di tutela ambientale.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di balneazione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alle attività di balneazione.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di balneazione, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 18 Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea**

1. Nelle zone A le immersioni subacquee e in apnea, individuali o in gruppo, non sono consentite.
2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti opportunamente individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
  - b) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;
  - c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
  - d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;
  - e) per un totale massimo di 8 apneisti in immersione per ciascun sito;
  - f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'Art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
3. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità:
  - a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00;

- b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;
- c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6.

4. Nelle zone C sono consentite le immersioni subacquee, previamente autorizzate dall'Ente gestore compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità:

- a) nei siti opportunamente individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
- b) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;
- c) esclusivamente dall'alba al tramonto;
- d) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'Art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche
- e) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6;
- f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

Le unità navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee.

5. Non è consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali.

6. Le immersioni subacquee e in apnea devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:

- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
- b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini;
- c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
- e) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'AMP di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli;
- f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'AMP, in particolare dello specifico sito d'immersione;
- g) L'Ente gestore si impegna, ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sugli organismi marini e per limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

7. La navigazione e l'ancoraggio nell'AMP delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attività di ormeggio e ancoraggio di cui ai successivi articoli.

8. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea, nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 3, è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione e per un massimo di 2 unità da diporto al medesimo gavitello.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e in apnea e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:

- a) il numero massimo di immersioni subacquee/in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale;
- b) i siti di immersione più adeguati e/o a tema;



- c) il numero e la posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea;
  - d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea;
  - e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee e in apnea;
  - f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 11.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, nonché per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a) indicare le caratteristiche dell'unità nautica utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi e la tipologia di brevetto subacqueo/brevetto di apnea in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee/in apnea effettuate con più di 2 persone è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
  - b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.
  - c) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'AMP;
  - d) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'AMP;
  - e) rilasciare all'Ente gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo dell'AMP, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi;
  - f) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'Art. 21, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
  - g) presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III articoli 90, 91.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'AMP, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire all'Ente gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte.
13. L'Ente gestore redige periodicamente un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area, in relazione alle attività di immersione subacquea e in apnea, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alle attività di immersione subacquea e in apnea.
15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di immersione subacquea e in apnea, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 19 Disciplina delle attività relative alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea**

1. Nell'AMP sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
- a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato;
  - b) nei siti determinati dall'Ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative;

- c) su un medesimo sito un massimo con 2 unità nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente;
- d) ciascun istruttore o guida può guidare nell'immersione non più di 5 subacquei contemporaneamente;
- e) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;
- j) per quanto concerne le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti individuate dall'Ente gestore, con successivo autonomo provvedimento e previa approvazione del MATTM.

Nelle zone A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:

- a) esclusivamente ai titolari di brevetto «advanced», con un minimo di 40 immersioni certificate;
- b) nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dall'Ente gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM;
- c) per un numero di allievi non superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 allievi; se svolte contemporaneamente con attività concernenti le visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma 1 lettera d).
- d) nelle sole ore diurne.

Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione, dall'Ente gestore, la didattica subacquea secondo le seguenti modalità:

- a) per le attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 allievi; se svolta in contemporanea con le attività concernenti le visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto dall'Ente gestore;
- b) le attività di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dall'Ente gestore al momento dell'autorizzazione;
- c) non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna.

2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'Ente gestore che stabilisce limiti e modalità delle stesse.

3. Nelle zone B le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'Ente gestore.

4. Nelle zone C le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali, esclusivamente ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore.

5. Nelle zone C, alle unità navali di supporto alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea è consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti.

6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere utilizzate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee e didattica subacquea.

7. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono rispettare il codice di condotta di cui all'Art. 18.

8. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

9. Le unità nautiche di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attività subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'AMP.

10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'Ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 metri" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea.

11. Il responsabile dell'unità nautica, prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea, deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.
12. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
13. Prima della visita guidata subacquea e della didattica subacquea, è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi, e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'Ente gestore, nel periodo 1° febbraio - 30 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:
  - a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99);
  - b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;
  - c) la validità dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
  - d) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione;
  - e) la legittima disponibilità di una sede operativa;
  - f) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro.
15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento.
16. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione e delle organizzazioni didattiche per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37.
17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche devono presentare all'Ente gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:
  - a) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla Direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - b) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;
  - c) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
  - d) la documentazione prevista dai requisiti relativi alla navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
  - e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive, recante il Codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III articoli 90 e 91.

18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea. L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di primarietà ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

- a) il numero massimo di autorizzazioni;
- b) i requisiti di eco-compatibilità;
- c) i siti di immersione;
- d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
- e) il numero massimo di unità nautiche;
- f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
- g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea;
- i) eventuali misure di premialità ambientale;
- j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni delle attività concernenti le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito.

19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.

20. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

21. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

22. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'AMP.

23. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività relative alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 20 Disciplina delle attività di Sea-watching**

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di Sea-watching.

2. Nelle zone B, C sono consentite le attività di Sea-watching svolte dai centri autorizzati dall'Ente gestore con le seguenti modalità:

- a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dall'Ente gestore;
- b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato;
- c) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore;
- d) in ciascun sito l'attività di Sea-watching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
- e) con un massimo di due unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito;
- f) con un massimo di dieci persone contemporaneamente per ciascun sito, per ogni guida o istruttore del centro autorizzato.

3. Le unità nautiche di appoggio, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente, devono esporre, all'interno dell'AMP, una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro autorizzato", corredato dal logo dell'AMP.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di Sea-watching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli singoli



allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività e in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.

5. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'AMP.
6. Il responsabile dell'unità nautica in appoggio alle attività di Sea-watching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità, la data, l'orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di Sea-watching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore.

Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo. In alternativa è consentita la compilazione del registro e l'invio dei dati in versione on-line.

7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di Sea-watching, i centri e le imprese richiedenti devono:
  - a) attestare l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.r. n. 9/99);
  - b) in caso di imprese specializzate in attività escursionistiche, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.r. n. 9/99 e successive modiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. del 2 agosto 1989);
  - c) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;
  - d) presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;
  - e) indicare l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;
  - f) assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;
  - g) presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
  - h) presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all'Art. 19, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;
  - i) comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte dell'Ente gestore;
  - l) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di Sea-watching, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, nonché del possesso dei requisiti richiesti.

9. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Sea-watching, le unità nautiche d'appoggio devono essere dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori

ecodiesel, in conformità della D.Lgs. del 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'Art. 6 della Legge n. 172 dell'8 luglio 2003", e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

11. I Centri di immersione e le imprese specializzate in escursioni, che svolgono attività concernenti le visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di Sea-watching, devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui al precedente Art. 19, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di Sea-watching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il Sea-watching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate all'Ente gestore come "unità d'appoggio".
12. Le infrastrutture destinate all'ormeggio devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita.
13. L'Ente gestore si riserva di determinare con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37.
14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di Sea-watching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di Sea-watching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
  - a) il numero massimo di autorizzazioni;
  - b) ulteriori requisiti di eco-compatibilità;
  - c) i siti dove svolgere l'attività di Sea-watching;
  - d) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;
  - e) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili;
  - f) un'adeguata turnazione tra le attività di Sea-watching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee/in apnea;
  - g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
  - h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;
  - i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di Sea-watching, eccedesse il numero massimo stabilito.
15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di Sea-watching, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### Art. 21 Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'AMP è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorità marittima competente ai soli fini della sicurezza.

L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica
2. Nell'AMP la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
3. Nelle zone A non è consentita la navigazione.
4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni:
  - a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;



- b) a motore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante;
- c) che attestino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
  - II. documentazione che attesti la presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;
  - III. conformità del motore alla Direttiva 2003/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla Direttiva);
  - IV. dotazione di antivegetativo compatibile.
- d) alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dall'Ente gestore, secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 24.
- e) nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i seguenti punti (coordinate in WGS 84):
- Punta corallina - lat. 40° 52' 56" N - long. 009° 38' 13" E; Isola di Cavalli - lat. 40° 53' 05" N - long. 009° 38' 29" E; Isola Piana - lat. 40° 53' 14" N - long. 009° 39' 16" E;
  - Punta La Greca - lat. 40° 52' 50" N - long. 009° 39' 16" E; Foce del Rio Scalamala - lat. 40° 52' 44" N - long. 009° 38' 26" E.

Tutte le unità nautiche, fatta eccezione per quelle degli organi o enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi.

5. Nella zona B e C è consentito l'accesso e la navigazione, oltre a quanto già indicato al precedente comma 4, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto, in linea con almeno uno dei seguenti riferimenti normativi:

- a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, ("Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]"), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, e regolamentata dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina"
- b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, ("Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]"), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti.

6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina"

È necessario fornire agli operatori l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. Nell'AMP sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del Decreto interministeriale 2 marzo 2012.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto, i punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio, salvo le prerogative dell'Autorità marittima per la sicurezza della navigazione. .

10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di navigazione da diporto, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alla navigazione da diporto.

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la navigazione da diporto, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 22 Disciplina delle attività di ormeggio**

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio alle unità da diporto.
2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dall'Ente gestore, nonché presso le strutture in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in regime di consegna, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
  - a) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
  - b) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto;
  - c) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
  - d) non sono consentiti l'ancoraggio, la balneazione, libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e sportiva e la pesca professionale;
  - e) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello;
  - f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento o ad ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio;
  - h) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta.
4. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.
5. I gavitelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il numero di matricola dell'unità per cui la concessione è stata richiesta.
6. Durante la sosta all'ormeggio non è consentito:
  - a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un ora;
  - b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP;
  - c) l'uso improprio di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale e previa approvazione del MATTM.
8. Natanti a pedali, a vela e a remi, sprovvisti di motore ausiliario, possono stazionare a terra all'interno degli spazi demaniali regolarmente assegnati in concessione.
9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37, commisurato:
  - a) alle dimensioni della struttura d'ormeggio;
  - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità delle strutture d'ormeggio;
  - c) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
  - d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica;
  - e) alla durata della sosta.
10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'AMP sono disposti secondo le modalità di cui al successivo Art. 37.
11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i residenti

nei comuni ricadenti nell'AMP e i proprietari di natanti, imbarcazioni e navi da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità ambientale:

- I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - II. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo.
12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo, e al presente Regolamento, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente le attività di ormeggio.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di ormeggio, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## Art. 23 Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. In tutta l'AMP non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'Ente gestore.
2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio.
3. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio:
  - a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi;
  - b) in località "Le Piscine di Molara", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 metri, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E.
4. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio:
  - a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi;
  - b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone:
    - I. in località "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 metri, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E ;
    - II. in località "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E.
5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente possono essere utilizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purchè l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite.
6. Durante la sosta all'ancora non è consentito:
  - a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora;
  - b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP;
  - c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
7. Con successivo provvedimento l'Ente gestore può prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato:
  - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica;
  - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica;
  - c) alla durata della sosta.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'AMP, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da

biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di ancoraggio.

## **Art. 24 Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate**

1. Nell'AMP la navigazione delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
2. Nelle zone A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'Art. 21 ad eccezione dei requisiti espressi nello stesso Art. 21, al comma 4 lettera c) punto III); inoltre, degli articoli 22, 23 rispettivamente dell'ormeggio e ancoraggio.
4. Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri e visite guidate l'ente gestore rilascia le autorizzazioni annuali tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al successivo comma 10 con le seguenti modalità:
  - a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004; gli armatori delle predette unità possono sostituirlle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite;
  - b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.
5. A bordo delle unità da trasporto passeggeri deve essere tenuto e regolarmente compilato un apposito registro nel quale, prima di ogni viaggio, dovrà essere annotato gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentito compilare il registro on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP.

Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.

È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità da traffico passeggeri di comunicare all'Ente gestore, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero complessivo dei passeggeri trasportati.
6. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito:
  - a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
  - b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina";
  - c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. È necessario fornire agli operatori l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
8. L'ormeggio delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente ai gavitelli singoli e contrassegnati, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
9. Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale:
  - a) il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri nell'AMP è fissato in 800 persone;





- b) Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate non devono superare il numero di 100 passeggeri o visitatori per singolo mezzo nautico;
- c) resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'AMP, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate nell'AMP, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:
- a) essere legittimati allo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate secondo la normativa vigente in materia;
- b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
- c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate;
- d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate;
- e) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica;
- f) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina;
- II. registro di scarico delle acque di sentina;
- III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, le unità nautiche con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta).
14. I natanti di servizio delle unità da trasporto passeggeri muniti di motore fuoribordo, devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta.
15. Non è consentito utilizzare natanti di servizio delle unità di trasporto passeggeri per qualunque autonomo trasporto di passeggeri o per visite guidate.
16. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
18. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unità, e relativo numero di passeggeri trasportati, autorizzati per le attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate.
19. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di trasporto passeggeri e delle visite guidate, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa a trasporto passeggeri e visite guidate.

20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 25 Disciplina delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto**

1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione e noleggio occasionale di unità da diporto.
2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio di cui agli articoli. 21, 22, 23.
3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'AMP e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del MATTM:
  - a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale, non cedibili a terzi;
  - b) il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione e in totale;
  - c) eventuali misure di premialità ambientale;
  - d) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi;
  - e) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito;
  - f) ulteriori requisiti di eco-compatibilità.
4. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle predette unità in noleggio, locazione e noleggio occasionale è fissato in 1.923 persone.
5. Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto l'Ente gestore rilascia le autorizzazioni annuali con le seguenti modalità:
  - a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004, gli esercenti delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite, tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al precedente comma 4;
  - b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera.
6. Le unità nautiche adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'Ente gestore.
7. Nell'AMP le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, devono impiegare esclusivamente unità nautiche dotate di:
  - a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, per le attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare all'Ente gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti:
  - a) la lista e le caratteristiche delle unità da diporto utilizzate per l'attività;
  - b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità autorizzata;
  - c) il versamento all'Ente gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37;
  - d) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
  - e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146.



9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di unità nautiche dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
10. Ogni sostituzione anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio, locazione e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza dei requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
  - a) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP;
  - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri;
  - c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del Decreto di modifica dell'AMP e del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del Decreto istitutivo dell'AMP, del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.
13. Il responsabile del centro di locazione e noleggio, deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentito compilare il registro in versione online presente sul sito istituzionale dell'AMP.
14. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per le attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo.
15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 26 Disciplina delle attività di Whale-watching**

1. Nelle zone A non sono consentite le attività di Whale-watching, ad esclusione delle attività di monitoraggio scientifico preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, attività di Whale-watching a bordo di unità navali adibite alle attività di osservazione e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio, rispettivamente secondo le modalità di cui agli articoli 21, 22, 23.
3. Per le attività di Whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'AMP, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
4. Nell'AMP possono essere impiegate esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla Direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta).
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.
6. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
7. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di Whale-watching il seguente codice di condotta:

- a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
  - b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità nautica o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
  - c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
  - d) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione;
  - e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
  - f) non è consentito stazionare con l'unità nautica all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
  - g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
  - h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
  - i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità nautiche;
  - j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
  - k) nella fascia di avvicinamento non può essere presente più di una unità nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
  - l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento;
  - m) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
- a) presentare annualmente una relazione, ai fini del monitoraggio, con indicate tutte le informazioni sulle specie osservate, corredate, se possibile, da documentazione fotografica;
  - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente le attività di Whale-watching.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività di Whale-watching, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 27 Disciplina delle attività di pesca professionale**

1. Nell'AMP non sono consentite le attività concernenti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5.
2. Nell'AMP non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose.
3. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale.
4. Nelle zone B e C è consentita, esclusivamente, la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonché' alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge n. 250 del 13 marzo 1958, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa tra loro:
  - a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti;
  - b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti;
  - c) rete da posta fissa a imbocco per grandi pelagici;

- d) nasse, come previsto dalla normativa vigente;
- e) lenza per cefalopodi;
- f) bolentino di fondo;
- g) lenze trainate.

5. Nelle zone B e C è consentita la raccolta professionale del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalità:

- a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 centimetri aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di numero 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari;
- b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 centimetri, lunghezza 60 centimetri e larghezza 35 centimetri, ed essere opportunamente contrassegnate dall'Ente gestore;
- c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;
- d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento nè l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi;
- e) non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione;
- f) il totale complessivo di esemplari da prelevare è stabilito annualmente dall'Ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di raccolta del riccio di mare nell'AMP.

6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggio devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili, impresse, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua. L'Ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'AMP i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'Ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività, indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare.

8. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale, al fine di fornire all'Ente gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dall'Ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente:

- a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività;
- b) gli attrezzi utilizzati;
- c) le zone di pesca;
- d) i quantitativi di pescato.

In alternativa, è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. In mancanza della consegna del registro cartaceo o della compilazione del registro on-line, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione alle attività di pesca professionale per l'anno successivo.

9. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma, deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale.

10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'AMP, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

- a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
- b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
- c) misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;
- d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;
- e) sospensione per un periodo di tempo determinato delle attività di piccola pesca professionale;

- f) numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate;
- g) numero massimo di unità da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante.
- 11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca.
- 12. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca.
- 13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione alle attività di pesca professionale, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa a trasporto passeggeri e visite guidate.
- 14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca professionale, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 28 Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo**

- 1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo e ittiturismo.
- 2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo e ittiturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo.
- 3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
- 4. Le attività di pescaturismo e ittiturismo devono essere svolte con la salpata delle reti al mattino e la calata nel pomeriggio. Non è consentito lo svolgimento di tali attività in contemporanea con l'attività di piccola pesca artigianale.
- 5. Ciascuna unità da pesca autorizzata dal soggetto gestore all'attività di pescaturismo e ittiturismo, può operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente lunghezza massima di 700 metri, e numero massimo di 80 nasse.
- 6. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo, non possono essere collocati entro i 150 metri dalla costa.
- 7. Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo, non possono essere collocati entro i 150 metri dalla costa.
- 8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
- 9. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - porto di Puntaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto - Approdo Turistico di La Marina di Costa Corallina» vigenti.
- 10. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo e/o ittiturismo comporta l'obbligo di:
  - a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo/ittiturismo;
  - b) fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marini e costieri;
  - c) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ivi compresa l'eventuale perdita di attrezzi da pesca, ai fini del monitoraggio dell'AMP e della pianificazione degli interventi per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dall'Ente gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. In alternativa è consentita la compilazione del



registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. In mancanza della consegna del registro cartaceo o della compilazione del registro on-line, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione all'attività di pescaturismo per l'anno successivo.

11. L'Ente gestore provvede, annualmente, a comunicare al MATTM i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pescaturismo e, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca.
12. L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca
13. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti.
14. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale definite dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi, è fatta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di pesca turismo e di ittiturismo, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina relativa alla pesca turismo e all'ittiturismo.
16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca turismo e l'ittiturismo, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## **Art. 29 Disciplina delle attività di pesca ricreativa e sportiva**

1. Nell'AMP non è consentita la pesca subacquea sportiva e ricreativa, salvo quanto disposto al successivo comma 9.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'AMP devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore. Gli attrezzi da pesca devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili.
3. Nell'AMP non sono consentite le gare di pesca sportiva.
4. L'accesso e il transito di unità da diporto nell'AMP con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi, o quantitativi di pescato superiori, ai limiti stabiliti dal presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, deve essere di volta in volta comunicato all'Ente gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
5. Nelle zone A e B non è consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa.
6. Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente con i seguenti modalità e attrezzi:
  - a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore;
  - b) da riva o costa, con lenze e canne, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;
  - c) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione;
  - d) da unità nautiche:
    - I. con bolentino e canne da fermo, non più di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;
    - II. con correntine con non più di 3ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri, e con lenze per cefalopodi, non più di quattro per imbarcazione;
    - III. con non più di 4 nattelli di superficie, con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.
7. Gli attrezzi da pesca devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili.
8. Nella zona C non è consentita:

- a) la pesca a traina di profondità con affondatore e lenze tipo “monel” e piombo guardiano;
  - b) la pesca con la tecnica del “vertical jigging” e similari;
  - c) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
  - d) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
  - e) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
  - f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore
  - g) il prelievo delle seguenti specie:
    - I. tutte le specie di Cernia (*Ephinepleus* spp., *Mycteroperca rubra* e *Polyprion americanus*.);
    - II. Corvina (*Sciaena umbra*);
    - III. Cheppia (*Alosa Fallax*).
9. Nelle zone C è consentita la raccolta del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), ai pescatori sportivi (o ricreativi) previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità:
- a) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 50 ricci;
  - b) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 5 centimetri esclusi gli aculei;
  - c) esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali;
  - d) da natante, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali;
  - e) esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale.
- In seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), l'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del MATTM, può con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo modificando le modalità, i tempi, il quantitativo e le zone.
10. È consentito un pescato cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona o 5 kg da unità nautica, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, alle attività di pesca sportiva nell'AMP, i richiedenti devono:
- a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del MATTM delle politiche agricole, alimentari e forestali ([www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it));
  - b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare e i relativi codici identificativi;
  - c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo Art. 37;
  - d) rilasciare all'Ente gestore formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi;
  - e) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'Art. 21, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;
  - f) presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto.
12. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:
- a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unità da diporto autorizzata;
  - b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;
  - c) riportare, su un apposito registro vidimato dall'Ente gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione, o sul registro on-line, le seguenti informazioni:
    - I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);



- II. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'AMP;
- III. in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.
13. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva e ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP
14. L'Ente gestore provvede, annualmente, a comunicare al MATTM i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca sportiva e ricreativa e, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, indicando in particolare:
- caratteristiche, codici identificativi e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
  - calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
  - misure minime di cattura per le varie specie
  - misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
15. In prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato dall'Ente gestore, in zona C è consentita, previa autorizzazione del medesimo Ente gestore, l'attività di pesca ricreativa da unità nautica a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.
16. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di:
- 300 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;
  - 200 metri dalle boe di delimitazione della zona A;
  - 200 metri dai gavitelli di ormeggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni.
17. È obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e «piombi» in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.
18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 anni, oltre alle sanzioni previste dall'Art. 42, del presente Regolamento, dei disciplinari integrativi e dalle altre norme in vigore.
19. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma".
20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per la pesca ricreativa e sportiva, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 30 Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi**

- Nelle zone A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
- Nelle zone B e C non è consentito lo svolgimento in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.
- Nelle zone C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline:
  - Kitesurf;
  - Surf e Paddle Surf;
  - Windsurf;
  - Vela;

- e) Nuoto;
  - f) Canoa;
  - g) Aquiloni;
  - h) Beach-volley.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validità massima mensile, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono:
- a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate;
  - b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia;
  - c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività;
  - d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;
  - e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'Art. 24 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;
  - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
6. Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dall'Ente gestore.
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, nonché del possesso dei requisiti richiesti.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi.
10. Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività e per gli eventi sportivi e ludico ricreativi, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

### **Art. 31 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica**

- 1. Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica.
- 2. Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
- 3. L'Ente gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'AMP, attività didattiche e divulgative.
- 4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'AMP, i soggetti richiedenti devono:
  - a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività;
  - b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività;



- c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Art. 37;
- d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'Art. 21 del presente Regolamento.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di:
- a) fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP;
- b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
6. Le unità da diporto a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo valgono, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica, le disposizioni di cui al Decreto istitutivo, al presente Regolamento e ai disciplinari integrativi.

## TITOLO IV

### DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

#### Art. 32 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'AMP come previste dal Decreto istitutivo e dal Decreto di modifica dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'AMP, su mera richiesta di questi ultimi.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio alle attività previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati.

#### Art. 33 Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le attività da svolgersi all'interno AMP è presentata all'Ente gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'AMP.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
  - a) le generalità del richiedente;
  - b) l'oggetto;
  - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
  - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione;
  - e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, in senso restrittivo, le autorizzazioni rilasciate.
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

#### Art. 34 Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



### **Art. 35 Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione**

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente Art. 33 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo Art. 36.
2. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. Vigé in ogni caso il principio del silenzio diniego.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'AMP, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

### **Art. 36 Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione**

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'AMP di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di eventuale premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definito sulla base del monitoraggio dell'AMP e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel comma 2, può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
  - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'AMP;
  - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal Decreto istitutivo e dal presente Regolamento e dai disciplinari integrativi;
  - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'AMP.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione da parte del soggetto richiedente delle disposizioni sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo Art. 37.

### **Art. 37 Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria**

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
  2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, per ciascuna tipologia di servizio o attività, sono stabiliti dall'Ente gestore, previamente autorizzato dal MATTM.
- Si propone la cancellazione perché si ritiene che quanto riportato sia ripetitivo rispetto a quanto indicato nel comma precedente
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
  4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e della didattica subacquea nell'AMP è disposto su base annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'AMP è disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto del contributo ambientale per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità nautica.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità nautiche.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nelle zone C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto è disposto su base giornaliera e settimanale.
14. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività ludico-ricreative è disposto su base settimanale e mensile.
15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività whale watching è disposto su base settimanale e mensile.
16. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività sea-watching è disposto su base settimanale e mensile.
17. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità nautiche in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.
18. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
  - a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
  - b) presso la sede dell'AMP o presso altri uffici individuati allo scopo dall'Ente gestore.
19. L'Ente gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'AMP ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 38 Valutazione del rischio e della vulnerabilità in caso di calamità naturali ed emergenze ambientali**

1. L'Ente gestore valuta la vulnerabilità e il rischio ed elabora una strategia di prevenzione, mitigazione e adattamento volta a limitare e a fronteggiare le potenziali conseguenze delle calamità naturali e delle emergenze ambientali.

#### **Art. 39 Monitoraggio e aggiornamento**

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'AMP e delle attività in essa consentite, con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità di habitat e specie caratterizzanti il sito, secondo le direttive emanate dal MATTM e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'AMP. Per le indicazioni inerenti il monitoraggio delle singole attività si rimanda alla disciplina specifica definita al Titolo III.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'Ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal MATTM, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo e del Decreto di modifica dell'AMP concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socioeconomiche dell'AMP e, ove ritenuto opportuno, propone al MATTM e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

#### **Art. 40 Sorveglianza**

1. La sorveglianza nell'AMP è effettuata, prestando particolare attenzione alle zone con maggiori criticità e caratterizzate da considerevoli afflussi turistici e al settore della pesca, dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare anche avvalendosi di sistemi di videosorveglianza e realizzando accordi e convenzioni con l'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Integrazione delle attività di sorveglianza attraverso il potenziamento del sistema su tutto il perimetro dell'AMP a mezzo di telecamere motorizzate e autoalimentate con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca.

#### **Art. 41 Pubblicità**

1. Il presente Regolamento di esecuzione e organizzazione, una volta entrato in vigore è affisso insieme al Decreto istitutivo dell'AMP e ai disciplinari integrativi, in tutte le sedi e le strutture dell'AMP, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi nel sito web dell'AMP.
3. L'Ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento e del Decreto istitutivo dell'AMP presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'AMP, nonché presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. L'esposizione permanente del presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate.

4. L'Ente gestore provvede a dare massima diffusione del presente Regolamento, e dei disciplinari integrativi, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dell'Autorità portuale e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'AMP.

#### **Art. 42 Sanzioni**

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'Art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'AMP, dal presente Regolamento e dei disciplinari integrativi, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'Ente gestore.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal MATTM, entro i limiti di cui all'Art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'AMP.

#### **Art. 43 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'AMP del 12 dicembre 1997, modificato con D.M. del 28 novembre 2001 e dettate dall'Autorità marittima competente.